

---

DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITÀ

Discipline giuridiche storico - filosofiche, internazionali, sovranazionali e comparate  
XXXII ciclo

"HOC ENIM ET VETERES LEGES":

'LONGA POSSESSIO' E 'LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO' IN DIRITTO  
ROMANO

Dottorando:  
RICCARDO TIBERI

Docente: Chiar.mo Prof.  
MARCO URBANO SPERANDIO

Coordinatore: Chiar.mo Prof.  
GIUSEPPE GRISI

# INDICE

<b>Introduzione</b>	I
---------------------	---

## **PARTE I:**

### **PREISTORIA E ORIGINE DELLA *LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO***

#### **Capitolo 1: Il diritto greco**

<b>1.1 :</b> Precisazioni preliminari	1
<b>1.2 :</b> Le προθεσμίας in diritto attico	2
<b>1.3 :</b> Prescrizione e usucapione nelle <i>Leggi</i> di Platone	5
<b>1.4 :</b> Epoca ellenistica. La rilevanza del processo di Hermias nella preistoria della <i>longi temporis praescriptio</i> : προθεσμίας e φιλόνητρα	6
<b>1.5 :</b> Conclusioni sulle προθεσμίας	8
<b>1.6 :</b> La παραγραφή in diritto attico	9
<b>1.7 :</b> La παραγραφή quale antecedente diretto della <i>longi temporis praescriptio</i>	11

#### **Capitolo 2: Il processo e la retorica a Roma**

<b>2.1 :</b> Cenni sul processo di diritto formulare	14
<b>2.2 :</b> L' <i>exceptio</i>	15
<b>2.3 :</b> La questione della <i>praescriptio pro reo</i>	16
<b>2.4 :</b> Ancora sulle <i>praescriptiones</i> nel processo romano	19
<b>2.5 :</b> La retorica e il concetto di <i>praescriptio</i> a Roma	20

2.6 : Critica. Impossibilità di ricondurre il concetto romano di <i>praescriptio</i> ad un'unica matrice	22
2.7 : L'origine della <i>longi temporis praescriptio</i> in dottrina: una μακρῶς νομῆς παραγραφή nel processo ellenistico	24
2.8 : Debolezze di tale ricostruzione	25

### **Capitolo 3: Possesso e *longum tempus* nell'esperienza giuridica romana**

3.1 : Dall' <i>usus</i> all' <i>usucapio</i>	28
3.2 : Una <i>longa possessio</i> a Roma? Le origini	34
3.3 : Le vicende dei <i>subsiciva</i> nel corso del Principato	44
3.4 : La <i>longa possessio</i> nelle <i>controversiae agrorum</i>	54
3.5 : La <i>Sententia Senecionis</i> : la <i>longa possessio</i> in diritto privato romano	60
3.6 : La <i>longa possessio</i> nel diritto della compilazione	64
3.7 : “ <i>Eam possessionem, quae per longum tempus fit</i> ”. Esegesi di D. 23, 5, 16	74
3.8 : Servitù: <i>vetustas, immemorabile tempus, longa quasi possessio</i>	84
3.9 : <i>Longa possessio e praescriptio longae possessionis</i>	89

## **PARTE II:**

### **STRUTTURA ED EVOLUZIONE STORICA DELL'ISTITUTO**

<b>Capitolo 4: I due papiri. La μακρῶς νομῆς παραγραφή</b>	97
--	----

### **Capitolo 5: Struttura giuridica della *longi temporis praescriptio***

5.1 : L'oggetto del contendere: la <i>res habilis</i>	100
5.2 : <i>Possessio e longum tempus</i>	104

5.3 : La dibattuta δικαία αἰτία (ovvero il <i>iustum initium possessionis</i> )	106
5.4 : Gli effetti della <i>longi temporis praescriptio</i>	113

## **Capitolo 6: Il destino storico della *longi temporis praescriptio***

6.1 : Diocleziano e la <i>longi temporis praescriptio</i>	116
6.2 : La riforma tributaria. <i>Longi temporis praescriptio</i> su suolo italico	119
6.3 : Epoca costantiniana. La c.d. “volgarizzazione postclassica”: C. 7, 32, 10	128
6.4 : L’introduzione della c.d. <i>longissimi temporis praescriptio</i>	134
6.5 : Successive evoluzioni	141
6.6 : Il termine trentennale	143

## **PARTE III: LA RIFORMA DI GIUSTINIANO**

<b>Capitolo 7: “<i>Hoc enim et veteres leges...</i>”</b>	147
--	-----

## **Capitolo 8: Analisi del titolo XXXIX, libro VII, del *Codex***

8.1: Le <i>praescriptiones</i> bizantine	152
8.2: C. 7, 39, 1	152
8.3: C. 7, 39, 2	154
8.4: C. 7, 39, 3	156
8.5: C. 7, 39, 4	159
8.6: C. 7, 39, 5	161
8.7: C. 7, 39, 6	162

<b>8.8:</b> C. 7, 39, 7	164
<b>8.9:</b> C. 7, 39, 8	169
<b>8.10:</b> C. 7, 39, 9	173
<b>Capitolo 9: La disciplina di usucapione e prescrizione</b>	
<b>9.1 :</b> La fusione di <i>usucapio</i> e <i>longi temporis praescriptio</i> : anno 531,C. 7, 31, 1	175
<b>9.2 :</b> La <i>longi temporis praescriptio</i> delle servitù: C. 7, 33, 12	179
<b>9.3 :</b> Disciplina dei termini di prescrizione in diritto giustiniano	181
<b>9.4 :</b> La riforma di Giustiniano sulla <i>longi temporis praescriptio</i> : conclusioni	186
<b>Considerazioni riepilogative</b>	188

## Introduzione

Dopo la prima menzione del 199 – 200 d.C., nel rescritto degli imperatori Settimio Severo e Caracalla, la *longi temporis praescriptio* corre attraverso il tempo fino alla riforma giustiniana, testimone dei secoli di storia più travagliati dell'Impero.

Lo studio dell'istituto coinvolge molti aspetti di apprezzabile interesse: l'influenza del tempo sulle situazioni di appartenenza, l'evoluzione del processo postclassico, il rapporto fra diritto romano e diritto provinciale, fra diritto ufficiale e diritto vivente. Non desti sorpresa questa "rilevanza trasversale": la *longi temporis praescriptio* è manifesto dell'importanza riconosciuta dai romani al fattore – tempo. Di qui l'interesse che ha immediatamente suscitato fra privati cittadini e operatori del diritto, fino a catturare l'attenzione del potere imperiale.

Ma la storia dell'istituto non si esaurisce nei quasi quattro secoli che legano quel celebre rescritto a Giustiniano. Dai suoi sviluppi postclassici deriva senza dubbio l'odierna prescrizione; se è vero poi che le radici della *praescriptio* risalgono addirittura all'Atene classica, si traccia lungo il corso della storia un sentiero ideale, che collega i sistemi giuridici attuali ai dibattiti retorici animati all'ombra dell'Acropoli.

Questa indiscutibile importanza non è tuttavia pienamente corrisposta a livello di produzione scientifica. A segnare il modesto successo riscontrato in dottrina è stata proprio la riforma giustiniana, che ha spesso portato a studiare la *praescriptio* come mero complemento dell'*usucapio*: si comprende perché, allora, numerose incertezze e interrogativi continuino a circondarla. Fra questi, l'enigma più affascinante ci è consegnato da Giustiniano in persona, che trasformata la *longi temporis praescriptio* in acquisitiva esordisce: "*Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant*" (C. 7, 39, 8, pr. anno 528). Dopo millecinquecento anni il senso di questi cenni è rimasto pressoché oscuro e le parole dell'Imperatore, sospese nel tempo, riecheggiano quasi beffarde.

Tradizionalmente, dunque, il nostro istituto veniva considerato il succedaneo provinciale dell'*usucapio*, un vero e proprio "Usukapionssurrogat" dedicato a fondi non

suscettibili di proprietà privata<sup>1</sup>, assoggettati al dominio eminente dello Stato che li aveva conquistati. Eppure, ai vecchi autori non sfuggiva la matrice provinciale della *praescriptio*, in particolare i suoi legami col diritto ellenistico. Indagando a fondo questa “preistoria”, a inizio ‘900 se ne rinvennero le origini nella *παράγραφῃ* attica, in piena Grecia classica<sup>2</sup>.

Fu come scoperciare il vaso di Pandora. Il rapporto fra diritto romano e diritto di Atene ha esercitato un fascino irresistibile, consentendo alla dottrina di sondare le radici della prescrizione moderna. Si sono quindi moltiplicati gli studi sugli antecedenti attici<sup>3</sup>; un livello di popolarità che la *longi temporis praescriptio* non ha nemmeno lontanamente

---

<sup>1</sup> Concezione antichissima risalente al XVI secolo, propugnata dal Cuiacio nei suoi *Paratitla*, ad Cod. de praescr. 7, 33. Gli autori di inizio Ottocento erano tuttavia consapevoli che tale visione non ricevesse un supporto convinto dalle fonti, v. ad es. K. A. D. UNTERHOLZNER, *Ausführliche Entwicklung der gesamten Verjährungslehre aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten*, Leipzig, 1828, 2, I, b, p. 74 ss.; eppure questa presunzione si tramutò, tralattivamente, in certezza cristallina: G. F. PUCHTA, *Cursus der Institutionen*, II<sup>9</sup>, Leipzig, 1881, p. 210 ss. Così anche, fra gli altri, G. DEMELIUS, *Geschichte der Klagverjährung*, in “Untersuchungen aus dem römischen Civilrechte”, Weimar, 1856, p. 83: “Die praescriptio longi temporis war nicht nur von vorn herein Surrogat der Usucapion, ist nicht nur in der Folge aus einer Klagverjährung, eine Ersitzung geworden, sondern sie ist in der That nie etwas anderes gewesen, als Ersitzung, ein Rechtserwerb per continuationem possessionis”; J. BARON, *Geschichte des Römischen Rechts. 1. Th. Institutionen und Civilprozess*, Berlin, 1884, p. 146; E. BEAUDOUIN, *Étude sur les jus Italicum*, in “RHD”, Paris, 5 (1881), pp. 145 – 194, a p. 176: “(...) le sol provincial ne peut être usucapé ni faire l’objet d’une *cessio in jure* parceque l’usucapion et la *cessio in jure* sont des modes d’acquérir la propriété *jure civili*. Mais c’est précisément pur les fonds provinciaux que le prêteur inventa la *praescriptio longi temporis*”.

La *longi temporis praescriptio* origina quindi in provincia ed è accolta negli editti dei governatori, prima di essere riconosciuta dai sovrani, a tener le veci dell’usucapione: cfr. A. ESMEIN, *Sur l’histoire de l’usucapion*, in “RHD”, Paris, 9 (1885), pp. 261 – 302, a p. 300: “Lorsque la *praescriptio longi temporis* s’établit dans l’édit des gouverneurs de province, tout naturellement on lui assigna des délais plus longs, conformes aux besoins de l’époque qui la voyait apparaître. Mais en même temps, comme elle n’était qu’un succédané de l’usucapion, on lui imposa les mêmes conditions qu’à cette dernière”. V. anche O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. II, Leipzig, 1885, p. 1276: “Weil nicht mögliches Objekt quiritisches Eigentums eines Privatmannes, konnte das *praedium stipendarum* und das *tributarium* auch nicht Objekt der Usucapion sein. Hier greift nun die *longi temporis* oder *longae possessionis praescriptio* ein. (...) Der Ursprung der *longae possessionis praescriptio* ist darum doch nicht in den kaiserlichen Konstitutionen, sondern in älteren Provinzialedikten zu suchen”. Cfr. anche T. MOMMSEN, *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899, p. 489; P. F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*<sup>6</sup>, Paris, 1918, p. 298; infine, con una sensibilità più sottile degli altri autori, E. CUQ, *Les institutions juridiques des romains, envisagées dans leurs rapports avec l’état social et avec les progrès de la jurisprudence, II: Le droit classique et le droit du bas-empire*, Paris, 1908, p. 249.

<sup>2</sup> J. PARTSCH, *Die ‘Longi temporis praescriptio’ im klassischen römischen Recht*, Leipzig, 1906.

<sup>3</sup> Fra i più importanti, i lavori di H. J. WOLFF, *Verjährung von Ansprüchen nach Attischem Recht*, in “Eranion G.S. Maridakis”, I, Atene 1963, pp. 87 – 109; *Die attische Paragraphe: ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Weimar, 1966. Più di recente, F. ZUCCOTTI, *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, in “Rivista di diritto ellenico”, 2 (2012), p. 311 ss., utile anche per un’ampia rassegna di letteratura sul tema.

sfiorato<sup>4</sup>. Di conseguenza, è stata ancor meno considerata la “preistoria romana” dell’istituto. Eppure un’affidabile ricostruzione delle origini della μακροῦς νομῆς παραγραφή<sup>5</sup> o *longae possessionis praescriptio*, come suggerisce il suo composito nome, dovrebbe includere le vicende della *longa possessio* in diritto romano anziché limitarsi alla παραγραφή attica.

In altre parole, accade che trattando della genesi del nostro istituto (spesso all’interno di lavori di più ampio respiro), la dottrina romanistica finisca per sottostimare il ruolo del diritto romano, contestualmente esasperando quello del diritto greco – ellenistico<sup>6</sup>. Così anche nella celebre monografia di Dieter Nörr, interamente dedicata (nonché intitolata) all’origine della *praescriptio*, “die Entstehung”: le fonti su *vetustas* e *longa possessio* sono sminuite a mere esperienze, considerate semplicemente “materiale giuridico” utile per lo sviluppo della *longi temporis praescriptio*<sup>7</sup>. Diventa quindi inevitabile operare delle sovrapposizioni con l’altro istituto fondato sulla continuazione del possesso, l’usucapione dei Quiriti, che però ha tutt’altra storia. Pur abbandonate le concezioni pandettistiche, si continua a cadere negli stessi errori del passato, guardando all’*usucapio* ogniqualvolta si debba analizzare configurazione giuridica, *ratio*, o interpretare l’evoluzione storica della *praescriptio*. Un metodo che lascia numerose contraddizioni e coni d’ombra, giacché i due istituti non hanno quasi nulla in comune nel III secolo: i loro corsi storici si intersecano chiaramente solo con le riforme del 528 – 531.

Un nuovo studio sull’argomento deve fondarsi su un approccio diverso e mettere in

---

<sup>4</sup> Così già denunciava P. CORNIOLEY, *De l’origine de la longi temporis praescriptio*, in “TRG”, 41 (1973), pp. 119 - 130. Di lavoro interamente incentrato sulla *praescriptio*, dopo Partsch, abbiamo solo D. NÖRR, *Die Entstehung der ‘longi temporis praescriptio’*, *Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Verlag, Köln-Opladen, 1969.

<sup>5</sup> Così chiamata nel già citato rescritto severiano, che la introdusse ufficialmente in diritto romano: cfr. i papiri in S. RICCOBONO, FIRA, I, n. 84 e 85, pp. 438 e 440.

<sup>6</sup> Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1958., p. 179 s.; D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 74 ss.; L. VACCA, *La riforma di Giustiniano in materia di ‘usucapio’ e ‘longi temporis praescriptio’ fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in “Possesso e acquisto della Proprietà”, Saggi romanistici, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 233 – 282; E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome: l’approche du droit privé*, de Boccard, Paris, 2006, p. 108

<sup>7</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 57: “Unsere ausführungen zum *opus cuius memoria non exstat*, zur *vetustas* und schließlich zur *longa possessio* bei der *Servitut* dürften gezeigt haben, daß hier ein Rechtsgebiet vorhanden ist, daß dem Zeitablauf Einfluß auf dingliche Rechte gewährte und somit mögliches Material für die *ltp* bereitstellen konnte. In geringerem Maß gilt das auch für die *vetustas* im öffentlichen Grundstücksrecht...”.



discussione tali impostazioni dogmatiche. Ripercorse le tappe che hanno portato al recepimento della *παράγραφη* attica nel diritto dell'Impero, non si può prescindere da una rivalutazione del passato romano della *longi temporis praescriptio*.

In tal senso, preziosissime le testimonianze (giuridiche e non solo) sul secolo della crisi repubblicana, nonché alcuni eventi significativi del primo Principato. Le fonti ci tramandano il crescente rispetto che la vetustà di una *possessio* richiamava fra i romani, già a partire dalle controverse vicende dell'*ager publicus*<sup>8</sup>. Le prassi in uso nelle campagne italiche, come illustrate dalle dottrine degli agrimensori, sembrano strettamente correlate ad alcuni passi raccolti nel Digesto. Un percorso di oltre tre secoli segnerebbe infatti il recepimento in diritto romano degli effetti consolidativi di una *longa possessio*. La *ratio* dell'istituto è garantire che i possessi particolarmente longevi, sia pure in mancanza di tutte le condizioni giuridiche dell'usucapione, siano resi inattaccabili. Che nelle fonti del I secolo questa esigenza sia talvolta associata al concetto di *securitas*<sup>9</sup>, o alla necessità che la *quietas* di un antico possesso non debba esser minacciata<sup>10</sup>, ha un valore dirimente: questa terminologia è infatti tipica del diritto tardoclassico e postclassico, quando vuole esprimere gli effetti di una *longi temporis praescriptio*<sup>11</sup>.

Non un succedaneo dell'*usucapio* (ovviamente), ma neanche una misura chiamata a svolgere i medesimi scopi fuori dall'Italia<sup>12</sup>: la *praescriptio* è la trasposizione provinciale di un altro istituto romano, la *longa possessio*, compiuta attraverso la

---

<sup>8</sup> Alcune dottrina era arrivata addirittura a sostenere che la *longi temporis praescriptio* fosse già in uso ai tempi repubblicani dell'insistenza sull'*ager publicus*. W. HAMEAUX, *Die Usucapio und longi temporis Praescriptio: eine historisch-dogmatische Erläuterung der const. un. Cod. de usuc. transf. etc. (7.31.)*, Giessen, 1835, p. 22: "Nach meinem Dafürhalten läßt es sich nach historischen Rücksichten mit Grund nicht bezweifeln, dafs die *longi temporis praescriptio* schon in den Zeiten des Freistaates, nicht lange nach Einführung der ersten Prätur (a. u. 387 oder 389) auf die *possessiones agri publici* angewandt worden sey". V. anche M. VOIGT, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. 1, Leipzig, 1892, p. 384 ss. Opinione che, per quanto non condivisibile (la *praescriptio* non è mai menzionata prima del 199 – 200 d.C.), ha il merito di porre la giusta attenzione sul passato romano dell'istituto. Si tenga presente che la *possessio dei fundi provinciales*, stando all'insegnamento di Gaio, ripropone proprio lo schema (già noto ai romani) dell'insistenza sull'*ager publicus*.

<sup>9</sup> Nell'epistola di Domiziano ai Faleriani, S. RICCOBONO, FIRA I, 75.

<sup>10</sup> Frontino, L. 45.

<sup>11</sup> C. CANNATA, *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso Impero romano: contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Giuffrè, Milano, 1962.

<sup>12</sup> Come invece sostiene M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 181. Ma l'usucapione opera in tempi brevissimi (anno o biennio) e ha lo scopo di consolidare il *dominium*. Tale efficacia è sconosciuta alla nuova *praescriptio*, che si perfeziona dopo dieci o vent'anni. Il significativo iato temporale dovrebbe bastare, da solo, a scoraggiare il parallelismo.

contaminazione con elementi del diritto locale (la παραγραφή ellenistica). A quel modello si erano dunque appellati i redattori del rescritto severiano, nel 199 – 200 d.C., per risolvere la drammatica anarchia di un Egitto sconvolto dalle guerre intestine.

Il motivo della scomparsa della *longa possessio* dagli orizzonti dottrinari potrebbe risiedere nella riforma di Giustiniano, il quale nel diritto della compilazione adotta un sistema rigorosamente binario, fondato sull'*usucapio* dei mobili e la *longi temporis praescriptio* degli immobili. Non c'è spazio per un terzo istituto: questa “congiura bizantina” utilizza espressioni quali *longa possessio* e simili come sinonimi della *praescriptio*, ad indicare l'usucapione immobiliare, e ove opportuno ricorre all'interpolazione.

L'Imperatore ci invita a *recte inspicere* il diritto degli amati *veteres* per comprendere appieno la storia della *longi temporis praescriptio*, ma rende l'impresa ancor più ardua, piegando le testimonianze del passato alle esigenze del suo tempo. Per riportare alla luce le dimenticate origini dell'istituto occorrerà individuare le ultime tracce della *longa possessio*, rimaste nei frammenti della compilazione: piccole crepe nella fortezza eretta dai commissari giustiniani. Ma bisognerà anche puntare sulle fonti esterne, sottratte all'inflessibile scure di Triboniano e quindi preservate nella loro genuinità.

Il viaggio della *longi temporis praescriptio* comincia da molto lontano, nel mondo delle πόλεις greche: del resto, come professavano gli stessi bizantini, l'intera branca del *ius civile Romanorum* trae origine dall'esempio di Atene e Sparta<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> E se oggi conosciamo solo il diritto attico, è perché gli Spartani preferivano affidare alla memoria ciò che osservavano come legge. Iust. Inst. I, II, 10: “*Et non ineleganter in duas species ius civile distributum videtur. nam origo eius ab institutis duarum civitatum, Athenarum scilicet et Lacedaemonis, fluxisse videtur: in his enim civitatibus ita agi solitum erat, ut Lacedaemonii quidem magis ea, quae pro legibus observarent, memoriae mandarent, Athenienses vero ea, quae in legibus scripta reprehendissent, custodirent*”. Il mito dell'εὐνομία dei legislatori Solone e Licurgo, già consolidato ai tempi di Giustiniano, rimase inciso nella storia. Dante Alighieri mutua dai romani questa ammirazione, deplorando il malgoverno della sua Firenze (Purgatorio, VI, vv. 139 – 144): “Atene e Lacedemona, che fenno / l'antiche leggi e furon sì civili, / fecero al viver bene un picciol cenno / verso di te, che fai tanto sottili / provvedimenti, ch'a mezzo novembre / non giugne quel che tu d'ottobre fili”.

# PARTE I: PREISTORIA E ORIGINE DELLA *LONGI TEMPORIS PRAESCRIPTIO*

## Capitolo 1: Il diritto greco

### 1.1 Precisazioni preliminari

Le origini della *longi temporis praescriptio* risalgono dunque al remoto passato del “diritto greco”.

Questa espressione può facilmente prestarsi a impropri utilizzi: oltre ad abbracciare un lungo periodo storico, ricomprende strutture economiche, politiche, sociali, del tutto diverse fra loro. L’esperienza giuridica greca si svolge dalla civiltà palaziale alle grandi monarchie ellenistiche, percorrendo la meravigliosa vivacità del mondo delle πόλεις<sup>1</sup>. Tuttavia, la frammentarietà delle fonti a disposizione consente di analizzare adeguatamente il solo microcosmo ateniese<sup>2</sup>. È quindi più opportuno parlare di “diritto attico”, rivolgendo lo sguardo alla Grecia del V – IV secolo a.C., cioè nel periodo comunemente noto come “classico”.

Non deve sorprendere che un lavoro sulla *longi temporis praescriptio* prenda piede dall’Atene classica. Il valore del decorso del tempo è un vero e proprio τόπος nella storia del diritto: sempre si è cercato di darvi rilevanza. Nell’indagare i precursori della *praescriptio* è però problematico individuare, al di là delle semplici analogie, quali

---

<sup>1</sup> M. BRETONI e M. TALAMANCA, *Il diritto in Grecia e a Roma*, Laterza, Bari, 1981, p. 5. La stessa espressione “diritto greco” è quindi contestata in dottrina, v. M. GAGARIN e D. COHEN, *The Cambridge companion to Ancient Greek Law*, Cambridge University Press, 2005, pp. 29 – 40. Emblematico, in proposito, il titolo del lavoro di R. MARTINI, *Diritti greci*, Zanichelli, Bologna, 2005; diversamente A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, Giuffrè, Milano, 1982 e il WOLFF, per il quale v. nota seguente.

<sup>2</sup> Il che non esclude che l’esperienza giuridica greca sia percorsa da concezioni fondamentali unitarie: H. J. WOLFF, *Juristische Gräzistik*, in *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, Köln–Wien, 1971, pp. 1 – 22.

istituti possano esserne considerati veri e propri antecedenti, e non meri figuranti nella sua preistoria<sup>3</sup>.

## 1.2 Le προθεσμίες in diritto attico

Si può affermare che l'idea di porre un limite di tempo all'esercizio delle azioni fosse comunemente riconosciuta da tutti i Greci<sup>4</sup>, nonostante per l'età classica vi siano testimonianze dirette per la sola regione attica.

C'erano in Atene delle norme, dette προθεσμίες, che prevedevano limiti temporali alla facoltà di azionare una pretesa. Erano quindi norme processuali: purtroppo però, limitando l'analisi alla prescrizione delle azioni private, le δίκαι (più precisamente delle διαδικασίαι<sup>5</sup>, quelle azioni volte ad ottenere il riconoscimento della titolarità di un diritto), le scarse fonti a disposizione forniscono indicazioni generiche, poco attendibili. Sebbene dunque sia facilmente accertabile l'esistenza di un principio sulla prescrizione delle azioni, risulta complesso individuarne estensione e portata.

La dottrina tradizionale riteneva che una *longi temporis praescriptio* di ambito greco si fondasse su una previsione normativa di carattere generale, quel τὸν τῆς προθεσμίας νόμον che Demostene fa risalire alla legislazione soloniana, nell'orazione *Per Formione* (XXXVI.26). L'oratore non fa espresso riferimento al contenuto della legge, ma cita solamente un termine quinquennale di prescrizione: se ne deduceva che tale

---

<sup>3</sup> P. CORNIOLEY, *De l'origine de la longi temporis praescriptio*, in "TRG", 41 (1973), pp. 119 - 130.

<sup>4</sup> H. J. WOLFF, in partic. *Verjährung von Ansprüchen nach Attischem Recht*, in "Eranion G.S. Maridakis", I, Atene 1963, pp. 87 - 109 [trad. it. in "Rivista di diritto ellenico", 1 (2011), pp. 323 - 353]. Gli studi ottocenteschi in materia di προθεσμία (E. CAILLEMER, *La prescription à Athènes. Études sur les antiquités juridiques d'Athènes*, Paris, 1869; L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, I-IV, Paris, 1897) risultano troppo condizionati dalle categorie giusromanistiche, in particolare dall'aprioristica domanda sull'esistenza o meno in Atene di una prescrizione delle azioni, nonché di un'usucapione acquisitiva (Cfr. F. ZUCCOTTI, *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, in "Rivista di diritto ellenico", 2 (2012), p. 311 ss.).

<sup>5</sup> Anche se, come da tempo rilevato, le fonti indicano l'azione attraverso il verbo ἐπιδικάζεσθαι, mentre ad essere chiamato διαδικασία è piuttosto il giudizio che ne segue. Cfr. U.E. PAOLI, *Diadicasia*, in "NNDI", 5 (1960), p. 576 s.

previsione avesse portata generale<sup>6</sup> salve discipline particolari per singole δίκαι.

Non sono mancate le critiche: difficile astrarre da una sola testimonianza, peraltro molto vaga, l'esistenza in Atene di un principio generale di prescrizione delle azioni<sup>7</sup>. In un passo dell'orazione *Contro Agorato* il celebre Lisia evidenzia come, per il caso *in iure*, non esista alcuna προθεσμία<sup>8</sup>. Alla luce di questa affermazione si è allora indotto che l'ordinamento ateniese non conoscesse affatto un termine di prescrizione generale delle azioni, ma solo un ordinamento casistico di προθεσμίαι. Tale conclusione sarebbe anche avallata dal carattere marcatamente legalistico del diritto attico: un sistema giuridico che non solo individuava dei termini specifici per esperire le pretese, ma indicava anche per quali fattispecie entrassero in funzione. Da questo rigoroso legalismo<sup>9</sup> derivava anche l'impossibilità di respingere una domanda tardiva sulla base di un giudizio equitativo: ciò è dimostrato dal fatto che gli oratori, quando allegano l'argomento della προθεσμία, fanno sempre riferimento al νόμος che la fonda<sup>10</sup>.

A questo punto, tuttavia, bisogna sottolineare che i casi sufficientemente certi di προθεσμίαι attestati dalle fonti sono solamente tre: il νόμος sulla prescrizione quinquennale della δίκη επιτροπής contro il tutore<sup>11</sup>, quello sulla prescrizione quinquennale della rivendica dell'eredità contro il successore dell'ἐπιδικασάμενος<sup>12</sup>, infine la legge che limitava a un solo anno il procedimento contro il garante<sup>13</sup>. Tutte le altre testimonianze hanno natura generica e talvolta nebulosa, non concedono appigli

---

<sup>6</sup> Più di recente, l'esistenza di un termine generale di prescrizione quinquennale è stata sostenuta da A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 198, n. 94.

<sup>7</sup> H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., a p. 331.

<sup>8</sup> *Contro Agorato* (XIII.83): “οὐ γὰρ οἶμαι οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ἀδικημάτων προθεσμίαν εἶναι.”

<sup>9</sup> Una diversa prospettiva è sostenuta da U.E. PAOLI, *Studi sul processo attico*, CEDAM, Padova, 1933, p. 39 ss. Attraverso una analisi delle fonti, soprattutto oratorie, l'A. ipotizza che in caso di contrasto fra la soluzione evidentemente equa e la soluzione prospettata dalla legge, i giudici avrebbero sacrificato la seconda. “La coscienza morale e giuridica dei Greci ripugnava il riconoscimento di un diritto che non riposasse sulla base della naturale equità”. In realtà si tratta di ipotesi che non possono essere confermate dalle fonti, non essendoci pervenute sentenze di questo genere.

<sup>10</sup> H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 331.

<sup>11</sup> Legge definita “esplicita” (διαρρήδη) da Demostene, *Contro Nausimaco e Senopite* (XXXVIII.17).

<sup>12</sup> Attestato da Iseo, *Sull'eredità di Pirro* (III.58); ἐπιδικασάμενος era colui al quale veniva assegnata un'eredità tramite apposito decreto dell'Arconte, l'ἐπιδικασία, pur non essendo erede del defunto.

<sup>13</sup> Demostene, *Contro Apaturio* (XXXIII.27).

concreti. Spesso accade che la prescrizione sia invocata *ad abundantiam* dalla difesa, quasi a non tralasciare nessun argomento che possa rivelarsi utile al convenuto<sup>14</sup>.

L'analisi delle fonti consente tuttavia di trarre una conclusione sicura: le *προθεσμίας* erano norme predisposte in favore della parte chiamata in giudizio. La loro funzione era probabilmente connessa all'onere della prova: intervenivano cioè per assicurare il convenuto da azioni tardivamente intentate, che avessero reso eccessivamente complicata (se non impossibile) la difesa. In altre parole, la *προθεσμία* appianava le problematiche di una controprova difficile o non più producibile a causa della protratta inerzia dell'attore<sup>15</sup>. L'argomento dell'eccessivo decorso del tempo era sfruttato dagli oratori anche per dimostrare alla giuria la malafede dell'avversario. Ciò premesso, è ragionevole pensare che queste prescrizioni non operassero *ex officio*, ma solo su istanza di parte. Il convenuto doveva cioè sollevare una *παράγραφη*, un'apposita eccezione<sup>16</sup>, deducendo il decorso dei termini di prescrizione della *δίκη*. La funzione processual – probatoria delle *προθεσμίας* potrebbe giustificare la loro natura casistica: non avrebbe avuto senso prevedere un termine di prescrizione in assenza di un vantaggio probatorio per l'attore, decorso molto tempo. L'equità non è contemplata: l'ordinamento attico, in astratto, consentiva che un debitore fosse chiamato in giudizio dopo tanti anni, sulla base di un obbligo apparentemente caduto in dimenticanza<sup>17</sup>.

Tuttavia, queste conclusioni potrebbero anche essere messe in discussione: proprio in quell'epoca Platone, allievo di Socrate, presentava delle concezioni giuridiche più mature e raffinate nelle sue *Leggi*. Pertanto non si può prescindere da un sia pur breve richiamo all'opera del filosofo.

---

<sup>14</sup> H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 336 s., secondo il quale un tipico esempio di questa tendenza è offerto da Demostene nella *Per Formione*, ove il richiamo alla *προθεσμία* è decisamente secondario rispetto a quello della intervenuta liberazione definitiva del convenuto da parte dell'attore (*ἀφαισις καὶ ἀπαλλαγή*).

<sup>15</sup> Queste le conclusioni del WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 345 s., che, sebbene coerenti, lasciano perplesso lo ZUCCOTTI, *Per una storia*, cit., p. 327 ss.

<sup>16</sup> H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 342: la cosiddetta *παράγραφη μὴ εἰσαγωγίμων εἶναι τὴν δίκην*.

<sup>17</sup> Secondo F. ZUCCOTTI, *Per una storia*, cit., pp. 327 – 328, in questo il WOLFF peccherebbe di dogmatismo di matrice romanistica e moderna.

### 1.3 Prescrizione e usucapione nelle *Leggi* di Platone

Fra i vari νόμοι che Platone auspica per la sua città ideale, ve n'è uno che sancisce un ribaltamento di prospettiva rispetto alla disciplina delle προθεσμία. Nel XII libro delle *Leggi*, circa i beni mobili<sup>18</sup>, il filosofo scrive di un limite oltre il quale l'attore non può agire in giudizio. Sono indicati diversi periodi di tempo, a seconda dell'uso dell'oggetto e del grado di reperibilità della controparte. Se il possessore si è servito apertamente del bene in città, il termine è annuale; lo stesso utilizzo *sub lumine solis* del bene in campagna determina un periodo quinquennale. Se il bene è utilizzato solamente in casa, il termine è di tre anni in città, dieci anni in campagna; non si ha alcuna "prescrizione" qualora l'utilizzo sia avvenuto all'estero<sup>19</sup>.

Nessun legame con le esigenze probatorie del convenuto: secondo il filosofo, un soggetto che si crede nel giusto deve necessariamente agire in tempi certi.

Fra i diversi interrogativi che il testo ha suscitato<sup>20</sup>, il più importante è se nelle *Leggi* Platone declini norme ideali per la sua repubblica, o se viceversa adotti (con opportune modifiche) le leggi ateniesi. In mancanza di conferme puntuali nelle fonti, è difficile dire se e in qual misura le concezioni platoniche fossero già radicate nell'Atene di epoca classica<sup>21</sup>: ad oggi non abbiamo argomenti in grado di smentire gli scettici, che bollano la legislazione platonica come meramente utopistica<sup>22</sup>. Tuttavia nulla esclude che le

---

<sup>18</sup> Non essendo ammissibile alcuna controversia immobiliare, essendo gli immobili assegnati dallo Stato e inalienabili. Cfr. *Leg.*, XII 954 c-e.

<sup>19</sup> Cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 197.

<sup>20</sup> *In primis* se i termini elaborati dal filosofo configurino una prescrizione estintiva dell'azione ovvero un'usucapione acquisitiva del diritto. F. ZUCCOTTI, *Per una storia*, cit., p. 335, opta per la seconda ipotesi; come prima di lui, fra gli altri, A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 198, il quale ritiene di trovare conferma nella orazione *Archidamo* (VI, 26) di Isocrate, e quindi nell'ordinamento ateniese del IV secolo. In senso negativo risponde R. MARTINI, *Diritti greci*, cit., p. 119: "Assai arduo è poi il discorso sull'esistenza o meno ad Atene di un modo di acquisto che esisteva nel diritto romano, e cioè l'usucapione. Il Biscardi cita prima di tutto alcuni passi delle *Leggi* platoniche, nei quali si parlerebbe di un acquisto maturato con il trascorrere del tempo per le cose mobili; ma come al solito non possiamo dire con certezza se le *Leggi* di Platone si riferissero ad un istituto vigente ovvero a una ipotetica normativa per la sua città ideale. Sempre il Biscardi cita anche un discusso testo di Isocrate (*Archidamo* VI, 26) [...]. Questo principio, secondo il quale il tempo stabilizzerebbe i rapporti di appartenenza, è stato però ritenuto per lo più troppo generico ed anche il Biscardi sembrerebbe, nonostante tutto, di questo parere".

<sup>21</sup> È anche possibile che Platone abbia adottato e adattato norme di ordinamenti diversi da quello ateniese, anche non ellenici: fra i numerosi viaggi del filosofo, si ricordano i tre soggiorni siracusani, città a stretto contatto col mondo giuridico romano.

<sup>22</sup> Come H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 348 s.

idee del filosofo possano essersi mutate, in età ellenistica<sup>23</sup>, in diritto positivo. Una prescrizione generale per la perseguibilità dei crediti è attestata da papiri d'Egitto, nel I secolo d.C. Siamo ad appena un secolo di distanza dall'introduzione della *longi temporis praescriptio*<sup>24</sup> in diritto romano.

#### **1.4 Epoca ellenistica. La rilevanza del processo di Hermias nella preistoria della *longi temporis praescriptio*: προθεσμίαι e φιλόνομοι**

La storia delle προθεσμίαι non si esaurisce nel diritto attico ma prosegue nel periodo ellenistico, fino all'Egitto romano. Questa storia è però segnata da una profonda evoluzione, che porta all'abbandono della rigida casistica delle prescrizioni ateniesi in favore di periodi validi in via generale, per categorie sostanziali e non per specifiche δίκαι. Superata è anche l'idea che i termini intervengano a supporto del convenuto, sotto il profilo probatorio: ciò che si inizia a tutelare è la situazione di fatto consolidata nel tempo. Si può ipotizzare che il capovolgimento di prospettiva sia maturato quando il diritto greco travalicò i circoscritti orizzonti del mondo delle πόλεις, con le grandi conquiste di Alessandro Magno<sup>25</sup>.

Questa nuova sensibilità giuridica affiora dai papiri egiziani che documentano il lungo processo intentato (senza successo) da un certo Hermias nel II sec. a.C., sotto i Tolomei<sup>26</sup>. Le radici della controversia<sup>27</sup> sono piuttosto complesse, e risalgono ai

---

<sup>23</sup> Sempre H. J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 349, e fonti citate.

<sup>24</sup> Cfr. M. AMELOTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1958, p. 176 e ss.

<sup>25</sup> L'immagine del giovane condottiero ci è tramandata dalle fonti storiografiche (Plutarco) e dai celebri ritratti di Lisippo: il collo leggermente inclinato sulla sinistra, lo sguardo sovente rivolto verso l'alto, quasi inseguendo divini presagi e rivelazioni. Figlio di Filippo II di Macedonia, celebre assertore del motto διαίρει και βασιλεύει (*divide et impera*) e della principessa dell'Epiro Olimpiade, Alessandro non era certo nato per destini modesti. Ne sapevano qualcosa i Greci, travolti nel 338 a.C. a Cheronea da un'impetuosa carica della cavalleria macedone, guidata dal giovanissimo principe. Ereditato il Regno, fu protagonista della più grande campagna di conquista della storia. Alla sua morte, l'Impero Ellenistico ricomprendeva la penisola balcanica, il medio oriente, l'Egitto, e si estendeva sino ai confini del mondo allora conosciuto: sulle rive dell'Indo, nell'odierno Pakistan.

<sup>26</sup> Papiri editi e commentati da U. WILCKEN, *Urkunden der Ptolemäerzeit*, II, Berlin-Leipzig 1935-37, pp. 41 – 89, e più recentemente da W. PESTMAN, *Il processo di Hermias e altri documenti dell'archivio*



disordini politici che sconvolsero l’Egitto alla fine del III sec. a.C.: una rivolta indigena portò i soldati egiziani alla conquista di Tebe nell’autunno del 205 a.C., sotto la guida del condottiero *Hyrgonaphor*, auto-proclamatosi “Faraone”. I Greci furono costretti ad una fuga immediata a sud. C’era fra questi il soldato Ptolemaios (futuro padre di Hermias), il quale abbandonò le sue proprietà per rifugiarsi nella città di Omboi. Quando il figlio Hermias, ormai adulto, tornò a Tebe, scoprì che alcuni terreni occupati (e ineditati) dai sacerdoti coachiti<sup>28</sup> appartenevano invero al padre, che non li aveva mai venduti. Dunque ne era legittimo titolare. Si diede a lungo da fare per tornare in possesso della casa ormai adibita a “deposito di mummie”, proponendo ben sette processi e rivendicando tenacemente la sua proprietà per otto anni, fino a giungere all’estrema vecchiezza<sup>29</sup>.

Non è il caso di avventurarsi in un approfondito esame dei papiri. Basti ricordare un paio di aspetti rilevanti: tali documenti contengono sia dei richiami alle *προθεσμία*, sia dei riferimenti ai *φιλάνθρωπα*, decreti reali di amnistia in favore degli attuali possessori. Ad invocare i *φιλάνθρωπα* è Deinon, avvocato dei coachiti: Hermias ha infatti provato in giudizio che l’acquisto del terreno da parte dei sacerdoti è viziato, in quanto avvenuto *a non domino*. Uno dei co-venditori, un certo Lobais, aveva concesso una *συγχώρησις*<sup>30</sup> in cui affermava che nessuno di loro aveva un titolo per alienare il fondo, occupato perché vacante.

Il richiamo alle *προθεσμία*<sup>31</sup> è invece operato dall’avvocato dello sventurato Hermias: il suo assistito vanterebbe dei diritti sulla *res* alienata, non ancora estinti. Il giudice non è però convinto e respinge la domanda: i decreti sulla *προθεσμία*

---

*dei Choachiti: (P. Tor. Choachiti): papiri greci e demotici conservati a Torino e in altre collezioni d’Italia*, Ministero per i beni culturali e ambientali. Soprintendenza al museo delle antichità egizie, Torino, 1992, pp. 121 – 199.

<sup>27</sup> Cfr. W. PESTMAN, *Il processo di Hermias*, cit., p. 121 ss.

<sup>28</sup> Sacerdoti egiziani del culto dei morti, si occupavano di funerali, imbalsamazione, trasporto e conservazione, nonché della cura delle mummie (coachite viene dal greco *χοαχύτης*, libatore, in quanto questi sacerdoti si occupavano anche di “nutrire” i defunti). Cfr. W. PESTMAN, *Il processo di Hermias*, cit., pagine introduttive.

<sup>29</sup> L’avvocato della controparte lo definisce infatti, sul finire del processo, *έσχατόγηρος*. Cfr. W. PESTMAN, *Il processo di Hermias*, cit., p. 150.

<sup>30</sup> Cfr. U. WILCKEN, *Urkunden*, cit., II, 11 - 12; III, 28 - 29.

<sup>31</sup> U. WILCKEN, *Urkunden*, cit., IV, 31-32; VII, 23-33.

prevedono esplicitamente un termine massimo di tre anni per esperire simili pretese, ormai decorso da tanto tempo. Inoltre, nel caso specifico, l'attore non prova nemmeno l'esistenza dei diritti invocati<sup>32</sup>.

Dall'analisi della controversia emerge chiaramente che, in Egitto, la necessità di tutelare i possessori era avvertita già nel II sec. a.C.

I decreti ellenistici sulle *προθεσμία* sancivano infatti un termine oltre il quale il godimento della *res* non potesse essere più discusso, anche in caso di acquisto viziato. Problematiche ancor più gravi affioravano con le guerre civili e il loro portato: fughe, espropri, ostracismi, stermini, atti di sciacallaggio. I disordini in materia di proprietà immobiliare richiedevano interventi decisi, che assicurassero la certezza nell'appartenenza dei beni anche a fini tributari. Così, appositi decreti di amnistia tutelavano e garantivano la prosecuzione del possesso all'attuale titolare, almeno fino alla trionfante rivendica del legittimo proprietario<sup>33</sup>.

Sono le stesse esigenze che, *mutatis mutandis*, avrebbero portato gli imperatori Settimio Severo e Caracalla a introdurre una *longi temporis praescriptio*, circa quattro secoli dopo.

## 1.5 Conclusioni sulle *προθεσμία*

Sicuramente le *προθεσμία* vanno considerate importanti componenti della preistoria della *longi temporis praescriptio*. Testimoniano la precoce attenzione della cultura giuridica occidentale al rapporto fra tempo e processo. Tuttavia, allo stato dei fatti, non si può attribuire ad esse alcun ruolo primario nella genesi del nostro istituto<sup>34</sup>.

In diritto attico le *προθεσμία* erano una realtà normativa, *singoli νόμοι* che

---

<sup>32</sup> Cfr. W. PESTMAN, *Il processo di Hermias*, cit., p. 192.

<sup>33</sup> Cfr. W. PESTMAN, *Il processo di Hermias*, cit., p. 154.

<sup>34</sup> Lo stesso D. NÖRR, *Die Entstehung der 'longi temporis praescriptio'*, *Studien zum Einfluß der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Verlag, Köln-Opladen, p. 15, è piuttosto prudente nel considerarle antecedenti diretti della *praescriptio*.

prevedevano specifici termini per l'esperimento di *singole δίκαι*. Diversamente, la *longi temporis praescriptio* era in diritto romano una realtà processuale, un mezzo di difesa con cui il convenuto eccepiva un *longum tempus* a difesa del proprio possesso: con le *προθεσμῖαι* condivide la specificità, essendo opponibile alle *actiones in factum* con le quali si reclamavano i fondi provinciali. In quanto eccezione, è sicuramente molto più simile alla *παράγραφῃ* attica, cioè il mezzo con cui una *προθεσμῖα* (o un qualunque altro tipo di contestazione dei presupposti della δίκη) poteva essere fatta valere. E infatti da molto tempo la dottrina sostiene uno stretto legame fra la *παράγραφῃ* attica e il nostro istituto<sup>35</sup>, non a caso denominato nel papiro severiano *μακρᾶς νομῆς παράγραφῃ*. Identità di *nomen* che non può essere sottovalutata, anzi rende necessari alcuni approfondimenti.

## 1.6 La *παράγραφῃ* in diritto attico

Nell'Atene classica un convenuto poteva difendersi *in iure* anzitutto contestando l'azione nel merito. Il giudizio proseguiva così secondo la procedura normale ed era denominato *εὐθυδικία*, trattazione della causa, e si completava con la pronuncia del Tribunale<sup>36</sup>.

Diversamente, quando il convenuto riteneva che l'azione non potesse avere corso, elevava una *παράγραφῃ*. Ad oggi è difficile individuare su quali basi sostanziali poggiasse la differenza fra il semplice *ἀπολογεῖσθαι* e il *παράγραφεσθαι*: è probabile che il legalismo attico già attestato per le *προθεσμῖαι* caratterizzasse anche la procedura paragrafica, circoscrivendola ai soli casi espressamente previsti a livello

---

<sup>35</sup> Pioniere di questa interpretazione fu J. PARTSCH, *Die 'Longi temporis praescriptio' im klassischen römischen Recht*, Leipzig, 1906.

<sup>36</sup> U.E. PAOLI, *Studi*, cit., p. 99.

normativo<sup>37</sup>. Sembra al riguardo decisiva una riforma di Archino<sup>38</sup> del 403 - 402 a.C.<sup>39</sup> che ne estese il campo di applicazione, non più limitandolo ad aspetti formali ma consentendo anche di eccepire nel merito<sup>40</sup>.

Le conseguenze di una *παράγραφη* sono ancora discusse dagli atticisti. Secondo l'insegnamento tradizionale (e maggioritario)<sup>41</sup>, si apriva *in iure* un sub-procedimento preliminare volto esclusivamente a indagarne la fondatezza, dedicato cioè a valutare la legittimità delle deduzioni sollevate dal convenuto mediante tale eccezione. Se l'accertamento produceva esito positivo, il giudizio si estingueva. Seguendo tale impostazione, quindi, la questione di merito (l'ἄντὸ τὸ πρᾶγμα) era messa da parte fino all'eventuale rigetto della *παράγραφη*.

In senso opposto, alcuni studiosi<sup>42</sup> ritengono inscindibile il processo attico: la *παράγραφη* non avrebbe mai aperto un sub-procedimento, ma avrebbe introdotto solamente un giudizio preliminare alla questione principale, da discutersi nella stessa seduta. Nelle fonti oratorie indizi in tal senso non mancano. Frequentemente gli oratori tendono ad inserire nell'orazione paragrafica difese inerenti alla questione fondamentale<sup>43</sup>, sì da far coincidere *παράγραφη* ed εὐθυδικία<sup>44</sup>.

Non è possibile, né auspicabile, occuparsi in questa sede dell'inscindibilità (o meno) del processo attico. È però interessante osservare che le analogie fra *παράγραφη* e *longi temporis praescriptio* non si fermano alla semplice omonimia. Il funzionamento processuale dei due istituti è infatti lo stesso: determinavano l'obbligo del giudice di

---

<sup>37</sup> Che i casi di *παράγραφη* fossero tassativamente elencati dal legislatore lo attesta anche il PAOLI, *Studi*, cit., p. 80 ss.

<sup>38</sup> Secondo alcuni legge istitutiva dell'eccezione in commento, v. H. J. WOLFF, *Die attische Paragraphe: ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Weimar, 1966, p. 88.

<sup>39</sup> Cfr. A. BISCARDI, *Diritto greco antico*, cit., p. 253.

<sup>40</sup> Cfr. U.E. PAOLI, *Studi*, cit., p. 99 ss.

<sup>41</sup> Recepito anche da H.J. WOLFF, *Die attische Paragraphe*, cit., p. 84 s., 136 ss.

<sup>42</sup> Come il PAOLI, *Studi*, cit., pp. 75-116, e A. BISCARDI, *Giudizi Paragrafici*<sup>2</sup>, Unione Tipografico Editrice Torinese, Torino, 1938, p. 880.

<sup>43</sup> Secondo H.J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 343, nt. 38, tale circostanza non avrebbe significati giuridici particolari.

<sup>44</sup> Solamente nell'orazione lisiana *Contro Panleone* viene discussa unicamente la questione paragrafica. Cfr. PAOLI, *Studi*, cit., p. 108.

pronunciarsi sulla questione preliminare e, se accolte, entrambe portavano all'estinzione del processo.

### **1.7 La παραγραφή quale antecedente diretto della *longi temporis praescriptio***

Da tempo altissimi studiosi scrivono di una stretta affinità fra i due istituti<sup>45</sup>, fino a ritenere che, con ogni probabilità, la *praescriptio* sia la riproduzione latina della παραγραφή<sup>46</sup>. Ambedue mezzi di difesa processuale predisposti per il convenuto, orientati alla soppressione del giudizio, che oggi definiremmo “eccezioni”. Queste παραγραφαί determinavano un ribaltamento delle posizioni processuali: quella del IV sec. a. C. attribuiva la parola al convenuto per primo, lasciando all'attore il vantaggio di chiudere il dibattito<sup>47</sup>, quella severiana apriva un procedimento preliminare e veniva accolta ove l'eccipiente ne avesse provato i requisiti<sup>48</sup>.

Naturalmente le analogie non possono essere esasperate troppo; pare che l'istituto romano non avesse gli stessi effetti di una παραγραφή. L'accoglimento di una *longi temporis praescriptio*, nell'ambito di un giudizio *extra ordinem* del III secolo, comportava probabilmente solo la paralisi della pretesa attorea: si ritiene che, almeno inizialmente, questa operasse sul piano processuale, senza incidere sulla realtà giuridica sostanziale. L'antenato attico era quindi strumento più efficace: in caso di accoglimento determinava anche il venir meno del fondamento giuridico della δίκη, la quale non poteva più essere esperita. Queste conseguenze sono da ricollegare al carattere arcaico dell'ordinamento di Atene, che non conobbe una scienza del diritto raffinata come quella dei *prudentes*. Ai greci (molto più che ai romani) mancò una vera e propria elaborazione delle categorie concettuali. Ad esempio, non arrivarono mai ad isolare una

---

<sup>45</sup> Il primo fu J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 70 ss, 96 ss., 118 ss.

<sup>46</sup> D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 21: “das Wort *praescriptio* die lateinische Wiedergabe der Paragraphe sein dürfte”.

<sup>47</sup> Cfr. U.E. PAOLI, *Studi*, cit., p. 114.

<sup>48</sup> I requisiti della *longi temporis praescriptio* sono declinati nel rescritto del 199-200 d.C., cfr. BGU 1,267 e P. *Strassb. 22*, riportati in S. RICCOBONO, FIRA, I, nr. 84 – 85, pp. 437 – 442.

nozione di proprietà simmetrica a quella del *dominium* quiritario<sup>49</sup>. Il processo attico era rivolto esclusivamente alla valutazione dell'ammissibilità di una pretesa: se l'accertamento aveva esito negativo, ne conseguiva anche il venir meno del fondamento giuridico oggettivo dell'azione<sup>50</sup>. La situazione processuale tendeva quindi a qualificare anche il diritto materiale<sup>51</sup>.

Tuttavia, se è vero che inizialmente questi effetti erano sconosciuti alla *longi temporis praescriptio*, è probabile che nella sua evoluzione storica tese anch'essa a parificare la situazione di fatto a quella di diritto, proprio come il suo antecedente greco: tese cioè ad attribuire a chi se ne poteva giovare la posizione del proprietario. Questo ha portato alcuni a ritenerla istituto dalla natura ibrida, processuale – sostanziale<sup>52</sup>.

Giustiniano, nel sancire l'efficacia acquisitiva della *praescriptio*, suggerì che prima di lui lo stesso disponessero delle *veteres leges* “*si quis eas recte inspexerit*”<sup>53</sup>. Ad oggi, la dottrina non è ancora riuscita ad interpretare con certezza questo richiamo; si può anzi ritenere che, per come sono stati impostati gli studi condotti sinora, l'enigma resti irrisolto.

Evidenti analogie legano dunque l'istituto della παραγραφή e la *longi temporis praescriptio*, non a caso denominata μακρῶς νομῆς παραγραφή nel testo greco del provvedimento di Settimio Severo e Caracalla. Per sostenere questo legame, tuttavia, la dottrina ha dovuto anzitutto sciogliere un duplice ordine di perplessità: da una parte sembrerebbe che antecedenti dell'istituto nel processo romano non manchino<sup>54</sup>, dall'altra παραγραφή e *longi temporis praescriptio* sono separate da circa sei secoli di

---

<sup>49</sup> Il concetto di “proprietà” non è identificato, in Atene, dalla parola οὐσία, né dai verbi ἔχειν e κρᾶτεῖν, che non hanno una connotazione giuridica. Cfr. A. R. W. HARRISON, *The Law of Athens*, vol. 1: *The Family and Property*, Clarendon Press, Oxford, 1968, p. 201 ss.

<sup>50</sup> H.J. WOLFF, *Verjährung*, cit., p. 343 s.

<sup>51</sup> Una stretta interconnessione fra realtà processuale e realtà sostanziale è invero tipica di tutti gli ordinamenti arcaici. Tale carattere non mancò neanche a quello romano. Ma il diritto attico non distinse mai fra norme volte a precludere l'esercizio dell'azione e norme atte a conferire la proprietà assoluta. Come noto il diritto romano, a partire da una certa epoca, a quest'ultimo fine conobbe l'usucapione. Cfr. A. R. W. HARRISON, op. cit., p. 246 s.

<sup>52</sup> Cfr. D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 108 e ss.

<sup>53</sup> C. 7, 39, 8, pr.: “...*Hoc enim veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant*”.

<sup>54</sup> In tempi più recenti, il parallelismo con la *praescriptio pro reo* è stato evidenziato dal CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 121.

storia, durante i quali si perde quasi ogni traccia nei documenti giuridici dell'istituto di diritto attico.

## Capitolo 2: Il processo e la retorica a Roma

### 2.1 Cenni sul processo formulare

Con l'istituzione della carica pretoria (del *praetor urbanus* nel 367 a.C. ma soprattutto del *praetor peregrinus* nel 242 a.C.), prese piede a Roma il processo *per formulas*.

Tale procedura doveva il suo nome alla *formula*, documento costituito da una serie di proposizioni con cui il pretore e le parti determinavano i poteri (e i compiti) del *iudex privatus*, chiamato a decidere la controversia.

La *formula* seguiva gli schemi fissati dal pretore nell'*edictum*. Ivi erano indicati i casi in cui il magistrato avrebbe concesso *actiones* nel corso del suo anno di carica. Ma nonostante questo la *formula* era uno strumento estremamente elastico (vera novità rispetto al passato): parole e proposizioni che la componevano venivano liberamente precisate dalle parti, fino all'incontrovertibilità che seguiva la *litis contestatio*. Proprio questo aspetto, pregio certamente sconosciuto alle tradizionali *legis actiones*<sup>55</sup>, portò progressivamente il processo formulare a soppiantare le più antiche procedure sacramentali<sup>56</sup>. Tale contrapposizione fu chiara anzitutto a Gaio, che nelle sue *Institutiones* definisce il procedimento formulare *per concepta verba*, al contrario di

---

<sup>55</sup> Sul processo per *legis actiones* e, più ampiamente, la tutela giuridica privata: E. COSTA, *Profilo storico del processo civile romano*, Athenaeum, Roma, 1918; G. LUZZATTO, *Procedura civile romana*, vol. I - III, Zuffi, Bologna, 1946 - 50; G. PUGLIESE, *Il processo civile romano*, vol. I: *Le legis actiones*, vol. II: *Il processo formulare*, Edizioni Ricerche, Roma, 1962 - 63; A. BISCARDI, *Lezioni sul processo civile romano antico e classico*, Giappichelli, Torino, 1968; G. NICOSIA, *Il processo privato romano*, Voll. I - III, Ed. varii, 1986 - 2012. Rassegna neanche lontanamente comprensiva.

<sup>56</sup> Ultimi segni di vitalità della vecchia procedura si ebbero con la *l.a. per conditionem*, l'*agere per sponsionem* e la *l.a. sacramento* contro magistrati concussori; con la *lex Aebutia* del 130 a.C. iniziò a smantellarsi definitivamente la procedura fondata sugli antichi *mores*. Sulle origini del processo formulare, v. E. BETTI, *La creazione del diritto nella 'iurisdictio' del pretore romano*, CEDAM, Padova, 1927., p. 14 ss.; O. CARRELLI, *La genesi del procedimento formulare*, Giuffrè, Milano, 1946; A. BISCARDI, *Formula e processo: valutazione di una tesi*, Giuffrè, Milano, 1949, p. 44 ss.; G. LUZZATTO, *Procedura civile*, cit., vol. III, p. 41 ss., F. SERRAO, *La "iurisdictio" del pretore peregrino*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 36 ss., G. PUGLIESE, *Il processo civile*, cit., vol. II, t. I, p. 19 ss., E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Edizioni ricerche, Roma, 1972, p. 212 ss.; M. TALAMANCA, *Lineamenti di storia del diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1979, p. 157 ss.; C. CANNATA, *Profilo istituzionale del processo privato romano*, vol. II, Giappichelli, Torino, 1982, p. 50 ss.; A. GUARINO, *Diritto privato romano*<sup>12</sup>, Jovene, Napoli, 2001, p. 210 ss. e G. PUGLIESE, *Istituzioni di Diritto Romano*, Giappichelli, Torino, 1991, p. 266 ss.



quello più arcaico, che si svolgeva secondo le immutabili forme dettate dai *mores*, ovvero *per certa verba*<sup>57</sup>.

La *formula*, dunque, individuava il giudice e lo investiva del potere – dovere di risolvere la controversia, in essa delineata. Componenti “essenziali” erano la *demonstratio*, che indicava i fatti da cui la lite era sorta; l’*intentio*, in cui era enunciata la pretesa dell’attore; l’*adiudicatio* (per le formule divisorie), che riconosceva all’*arbiter* il potere di assegnare alle parti coeredi o comproprietarie beni e diritti; infine la *condemnatio*, che attribuiva al giudice il potere di condannare e di assolvere<sup>58</sup>. Fra le componenti “non essenziali” figuravano appunto l’*exceptio* e le *praescriptiones pro reo* e *pro actore*, che andavano a combinarsi con le principali formando testi spesso molto complessi.

## 2.2 L’*exceptio*

Il convenuto poteva limitarsi a negare i fatti addotti dall’attore, oppure poteva allegare circostanze<sup>59</sup> che secondo lui erano in grado di rendere inoperante o inefficace il diritto reclamato<sup>60</sup>. In tal caso un’*exceptio*<sup>61</sup> veniva inserita nella formula. Questa clausola riproduceva in formulazione negativa quanto asserito dalla difesa: costituiva quindi un’ulteriore condizione negativa della condanna, sicché il giudice era tenuto ad assolvere il convenuto quando i fatti convogliati nell’*exceptio* risultassero provati<sup>62</sup>. L’attore poteva rispondere con una *replicatio*, adducendo fatti che (se provati) rendevano inoperante l’*exceptio* e condizionavano la condanna alla sola verifica di quanto dedotto nell’*intentio*. Né finiva qui la dialettica: il convenuto poteva reagire con una *duplicatio*, che a sua volta poteva essere contrastata con la *triplicatio* dell’attore, e così via.

---

<sup>57</sup> Gai. 4.29 – 30.

<sup>58</sup> Queste sono le componenti principali anche in Gai. 4.40 ss.

<sup>59</sup> Circostanze altrimenti irrilevanti, in quanto non considerate dallo *ius civile*.

<sup>60</sup> A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., p. 208.

<sup>61</sup> Gaio si occupa a lungo di eccezioni e clausole affini (4.115 ss.)

<sup>62</sup> Cfr. anche C. CANNATA, *Eccezione*, in “NNDI”, 6, 1968, p. 346 ss.

Qualcuno potrebbe considerare l'*exceptio* formulare un antesignano della *longi temporis praescriptio*. Tuttavia i due istituti si sviluppano in sistemi processuali distinti e, proprio per questo, sono caratterizzati da struttura ed effetti divergenti. L'*exceptio* è una clausola incardinata all'interno della *formula*. Posta di seguito all'*intentio*, se accolta dal *iudex* conduce alla definitiva assoluzione del convenuto. La *longi temporis praescriptio* viene sollevata nella *cognitio extra ordinem* dai possessori di lunga data. Suo scopo è quello di impedire la prosecuzione del giudizio, "paralizzando" la pretesa *in factum* esperita dall'attore. Il diritto sostanziale resta intatto, ma non può essere azionato finché perdurano le condizioni per eleggere la *praescriptio*. Questa è cioè dotata, almeno in origine, di un'efficacia meramente estintiva.

Come vedremo, al di là delle differenze formali, il vero problema è valutare se nel processo formulare un'*exceptio longae possessionis* abbia mai svolto una funzione analoga a quella della *longi temporis praescriptio* nella *extraordinaria cognitio*.

In ogni caso, se alcune di queste osservazioni hanno messo in luce le discrepanze che, sul piano processuale, intercorrono fra *exceptio* e *longi temporis praescriptio*, d'altra parte hanno evidenziato le strette analogie che intercorrono fra quest'ultima e una prescrizione più antica: la *praescriptio pro reo* del processo pretorio.

### **2.3 La questione della *praescriptio pro reo***

Fra le componenti eventuali della *formula* vi erano appunto le *praescriptiones*, *pro actore* e *pro reo*. La disciplina relativa alla *praescriptio pro actore* qui non interessa: questa infatti, sebbene molto più longeva dell'altra, non era altro che un mezzo volto a precisare l'oggetto dell'azione nel caso di *formulae* dotate di un'*intentio* generica<sup>63</sup>.

---

<sup>63</sup> Su differenze e analogie delle prescrizioni formulari, cfr. R. FIORI, *Ea res agatur*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 25 ss.: "... fra la *praescriptio pro actore* e la *praescriptio pro reo* esistono indubbiamente delle differenze notevoli. Innanzitutto, la *praescriptio pro actore* porta comunque il giudizio a conclusione, mentre la *praescriptio pro reo* potrebbe impedire che si arrivi alla sentenza, perché se il giudice si rende

La *praescriptio pro reo* era invece una difesa che il pretore poteva concedere al convenuto. Quest'ultimo, chiamato in giudizio, poteva anzitutto addurre fatti che avrebbero reso infondata o estinta l'*intentio* secondo *ius civile*, se mai provati. Oppure, poteva allegare circostanze che secondo lui avrebbero giustificato un'assoluzione, anche senza intaccare direttamente la fondatezza dell'*intentio*.

Se la verità di tali fatti risultava palese già al pretore, si pronunciava immediatamente una *denegatio actionis* e si negava all'attore la possibilità di pervenire al giudizio. Se viceversa la fondatezza di quanto allegato dalla difesa non era immediatamente rintracciabile, il pretore non poteva fare altro che demandare il relativo accertamento al *iudex*. Veniva così inserita nella *formula* una specifica clausola, posta dinanzi a tutte le altre e perciò chiamata *praescriptio*. Essendo concessa al convenuto, era nota col nome di *praescriptio pro reo*, per distinguerla da quella *pro actore*. Questa caratteristica è precisata da Gaio stesso nelle *Institutiones* (4, 132): *Praescriptiones scilicet appellatae ab eo, quod ante formulas praescribuntur, plus quam manifestum est*.

L'accertamento che il *praetor* demandava aveva carattere preliminare<sup>64</sup>: se il *iudex* accoglieva la *praescriptio*, il giudizio si estingueva<sup>65</sup>. Stesse conseguenze, dunque, della *denegatio actionis* pronunciata direttamente *in iure*: non si addiveniva a processo e il diritto dell'attore restava intatto, ancora reclamabile attraverso un nuovo esercizio dell'azione. I convenuti non erano quindi definitivamente liberati, in caso di accoglimento di tali *praescriptiones*: fu così che queste cedettero il passo alle *exceptiones*, che fornivano maggiori garanzie.

---

conto di non poter decidere senza tener conto della questione esclusa dalla *praescriptio*, deve fingere che non vi sia stato un *agere*, con la conseguenza di non poter né condannare né assolvere. In secondo luogo, le finalità dei due strumenti sono esattamente opposte. Nella *praescriptio pro actore* si vuole conservare la possibilità di esercitare l'*actio* in futuro: l'elusione della consumazione processuale è dunque lo scopo dell'attore. Nella *praescriptio pro reo*, invece, si vuole evitare un giudizio attuale non desiderato o comunque indebolire la strategia dell'attore: il fatto che sulle questioni eccepite non si formi giudicato, perciò, è piuttosto un onere sopportato dal convenuto, il quale naturalmente non vi ha interesse, perché in futuro sarà esposto all'*actio* della controparte. [...] Tuttavia, sono innegabili alcune affinità. In entrambi i casi si mira infatti a ridimensionare la *res in iudicium deducta*: la *praescriptio pro actore* individuandola in positivo, collaborando ad una funzione normalmente svolta dall'*intentio* o dalla *demonstratio*; la *praescriptio pro reo* designandola in negativo, attraverso l'indicazione della questione che non deve essere ricompresa nella *litis contestatio*. L'operatività della *praescriptio* inserita dal convenuto è dunque, come quella della *praescriptio* a favore dell'attore, tutta processuale.”

<sup>64</sup> Tanto le *praescriptiones pro reo* quanto le *praescriptiones pro actore* si aprivano infatti come le parole “*ea res agatur si...*”.

<sup>65</sup> M. KASER, *Das Römische Zivilprozessrecht*, Verlag, Monaco, 1997, pp. 256 – 266, a p. 258.

Le analogie che legano le prescrizioni *pro reo* e *longi temporis* sono innegabili, in particolare sotto l'aspetto procedurale: determinavano entrambe l'apertura di una sottofase preliminare al giudizio principale. Nel caso di accoglimento della *praescriptio*, il processo non poteva proseguire: l'azione veniva *denegata* per irricevibilità della domanda<sup>66</sup>. Non poteva essere esperita, ma solo in via tendenzialmente temporanea: posto che il diritto rimaneva intatto, il convenuto restava passibile di un nuovo esercizio dell'*actio*. Se quindi i due istituti coprivano *in parte qua* situazioni identiche, in quanto determinavano entrambi un *non dare actionem*, allora dovrebbe assumere un'importanza ancora più grande la loro omonimia: questa, in un sistema giuridico a impronta marcatamente tradizionalista come quello romano, unita all'analogia di funzioni, dovrebbe necessariamente far presumere un legame storico fra le due prescrizioni<sup>67</sup>.

Risulta di certo più semplice sostenere un rapporto di antecedenza fra la *longi temporis praescriptio* e la *praescriptio pro reo*, piuttosto che richiamarsi a ordinamenti più antichi (e giuridicamente più arcaici) di quello romano: ed era infatti questa la via seguita dalla dottrina tradizionale, che teorizzava un perfezionamento delle prescrizioni formulari anche al di fuori del processo pretorio<sup>68</sup>. Tuttavia, non bisogna dimenticare l'effimera vitalità delle *praescriptiones pro reo* nell'ordinamento giuridico romano, presto abbandonate in favore delle più pratiche *exceptiones*. È lecito supporre che, soppiantate nella prassi processuale, le *praescriptiones pro reo* siano cadute nell'oblio: basti pensare che Gaio già nel II sec. d.C. conservava il ricordo di una sola di queste<sup>69</sup>. Le teorie tradizionali lasciano quindi piuttosto perplessi: è difficile che un istituto desueto, di cui la giurisprudenza tardo repubblicana ed imperiale conserva un pallido

---

<sup>66</sup> Da questo punto di vista, *praescriptio pro reo* e *longi temporis praescriptio* coprono situazioni parzialmente identiche. Così D. NÖRR, *Die Entstehung*, p. 29: "Wenn die Hypothese richtig ist, dass die *praescriptio pro reo* die Nachfolgerin eines *non dare actionem* (wegen fehlender Zulässigkeit des Verfahrens) ist, so wären die von der *Paragraphe* und von der *praescriptio pro reo* erfassten Tätbestände (teilweise) identisch."

<sup>67</sup> Così P. CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 122: "A notre avis, dans un système aussi fondamentalement traditionnaliste que le système romain, le seule homonymie des deux institutions, jointe à une analogie de fonction, devrait faire présumer un certain rapport historique entre elles..."

<sup>68</sup> Per la letteratura tradizionale, cfr. W. KOLITSCH, '*Praescriptio*' und '*exceptio*' *ausserhalb des Formularverfahrens*, in "ZSS", Romanistische Abteilung, 76 (1959), Weimar, pp. 265 – 305, a p. 266, nt. 6.

<sup>69</sup> Gai. 4.133: "*Ea res agatur si in ea re praeiudicium hereditati non fiat*".

ricordo e non offre elaborazione, abbia dato i natali alla *longi temporis praescriptio*. Inoltre il concetto di *praescriptio* a Roma, già in epoca augustea, identifica la necessità che determinate azioni siano esperite entro un certo periodo di tempo: aspetto che, sulla base degli elementi oggi a disposizione, non emerge in alcun modo nel caso della *praescriptio pro reo*, così chiamata solo per la posizione rivestita all'interno della *formula*.

È così che, nel corso del secolo scorso, si è consolidata fino a divenire prevalente la corrente di pensiero che ritiene la *longi temporis praescriptio* una riproduzione romana dell'attica *παράγραφος*. Si nega ogni tipo di rapporto con le prescrizioni della procedura formulare<sup>70</sup> e si sostiene, in alcuni casi, che l'omonimia potrebbe essere del tutto casuale<sup>71</sup>. A questo punto, però, gli studiosi si trovano di fronte ad un problema di difficile soluzione: spiegare quando ed in che modo l'istituto greco sia penetrato nel diritto romano.

#### **2.4 Ancora sulle *praescriptiones* nel processo romano**

La desuetudine delle prescrizioni *pro reo* del processo pretorio non ha infatti impedito al concetto di *praescriptio* di rivestire un'importanza fondamentale nel diritto romano: esso è inteso come un termine temporale oltre il quale è preclusa la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. Questo non significa, beninteso, che nella procedura formulare non esistessero limiti di tempo per l'esercizio dell'azione<sup>72</sup>, tuttavia nei testi non esiste uno specifico lemma che designi l'istituto della prescrizione<sup>73</sup>. Ciò a differenza di quanto emerge dall'ambito "penale" del diritto romano: in età augustea, con una *Lex*

---

<sup>70</sup> Così anche W. KOLITSCH, *Praescriptio und exceptio*, cit., p. 266., il quale rende merito al Partsch, che per primo si è sbilanciato in tal senso.

<sup>71</sup> D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 28: "Dass beide Erscheinungen den gleichen Namen tragen, könnte also zufällig sein."

<sup>72</sup> Anzi è proprio con l'avvento della procedura formulare che si afferma l'idea che l'azione debba essere esperita entro un certo termine. Il concetto è più generalmente legato al diritto onorario, in contrapposizione alla perpetuità delle azioni di *ius civile*. Il tema è stato di recente trattato da L. SOLIDORO MARUOTTI, *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali*, in "TSDP" III (2010), p. 65 ss.

<sup>73</sup> M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 13 ss.

*Iulia* veniva disciplinato il delitto di adulterio, prevedendo un termine preclusivo per l'esperimento dell'accusa di cinque anni; sul finire del I sec. a.C. veniva poi emanata una *Lex Iulia de peculatu*, che stabiliva per il relativo *crimen* una prescrizione ancora quinquennale<sup>74</sup>. Nei relativi processi prendeva il nome di *praescriptio* l'obiezione con cui l'imputato invocava il termine di preclusione prima della *receptio nominis*<sup>75</sup>.

In dottrina si è allora sostenuto che il concetto di *praescriptio*, come termine temporale per proporre un'azione o un'accusa, lungi dall'essere proprio dell'ordinamento romano, sarebbe frutto del recepimento del concetto giuridico di παραγραφή. L'istituto attico sarebbe pervenuto a Roma grazie alle riflessioni dei retori latini, che fondarono il loro vocabolario sullo studio dei maestri greci. Tale teoria, lanciata da Joseph Partsch, ipotizza che attraverso il canale della retorica sarebbe pervenuto ai giuristi romani il concetto attico di "obiezione", del quale il termine *praescriptio* sarebbe nient'altro che una traduzione<sup>76</sup>: da un'unica matrice, risalente all'Atene classica, deriverebbero quindi le prescrizioni romane.

## 2.5 La retorica e il concetto di *praescriptio* a Roma

*Graecia capta ferum victorem cepit, et artes intulit agresti Latio*<sup>77</sup>.

Fra le arti importate a Roma, un posto d'onore alla greca ῥητορικὴ τέχνη, sviluppata e affinata nei processi<sup>78</sup>. La storia romana della retorica inizia alla fine del I sec. a.C., con un trattato anonimo intitolato *Rhetorica ad Herennium*; erroneamente attribuito in passato a Cicerone, oggi concordemente riferito al retore Cornificio di cui Quintiliano parla nella sua *Institutio oratoria*<sup>79</sup>. La formazione dell'oratore romano passava

---

<sup>74</sup> Cfr. rispettivamente D. 48, 5, 30 (29); D. 48, 13, 9.

<sup>75</sup> J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 112.

<sup>76</sup> Cfr. J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 96 ss., 118 ss; v. anche D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 17 ss.

<sup>77</sup> Orazio, *epistulae*, II.1.156.

<sup>78</sup> Teorizzata *via et arte*, come scrisse Cicerone, dai siracusani Corace e Tisia nel V sec. a.C., in Grecia conobbe i suoi massimi esponenti.

<sup>79</sup> A. PLEBE, *Breve storia della retorica antica*, Laterza, Bari, 1968, p. 85.

attraverso lo studio dei maestri ellenici: lo stesso trattato *ad Herennium* fonda la terminologia retorica latina seguendo le fonti greche<sup>80</sup>. Studiando le opere di Lisia, Demostene, Isocrate, i retori latini entrarono in contatto con gli istituti giuridici che quei maestri avevano abilmente maneggiato, fra i quali proprio la *παράγραφη*, traslitterata in latino col termine *praescriptio*.

Secondo la retorica romana, in quattro modi ci si può difendere in giudizio:

- Il convenuto può negare il fatto (*non feci*);
- Il convenuto può, senza negare il fatto, sostenere di aver compiuto qualcosa di diverso (*feci sed aliud*);
- Il convenuto può ammettere il fatto sostenendo di aver agito legittimamente (*feci sed iure*);
- Il convenuto può, senza pronunciarsi sul fatto, sostenere la non azionabilità della pretesa (*feci vel non feci, actio iure non intenditur*).

In quest'ultimo caso negli schemi retorici troviamo, fra gli altri termini, quello di *praescriptio*: gli esempi sono molto simili a quelli della *παράγραφη* attica<sup>81</sup>.

Seguendo questa linea di pensiero, i giuristi romani avrebbero ereditato dall'opera dei retori il concetto di *praescriptio* – *παράγραφη* e relativa casistica, manifestando peraltro una tendenza a sovrapporlo alla nozione di *exceptio*<sup>82</sup>. Così sarebbero nate le *praescriptiones* del diritto romano, da quelle di età augustea fino alla *cognitio extra ordinem* classica e postclassica.

---

<sup>80</sup> A. PLEBE, *Breve storia*, cit., p. 85.

<sup>81</sup> D. NÖRR, *Time and the acquisition of ownership in the law of the Roman Empire*, in "The Irish Jurist", 3 (1968), 352 – 362, a p. 355.

<sup>82</sup> Fanno riferimento ad una *praescriptio rei iudicatae*: Labeone D. 40, 12, 42, Macro D. 42, 1, 63, Modestino D. 44, 1, 10 – 11, Papiniano 44, 2, 29; ad una *praescriptio doli* Paolo e Labeone in D. 46, 3, 91; ad una *praescriptio transactionis* Ulpiano D. 2, 15, 9, pr. Per le altre fonti cfr. J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 73, nt. 1.

## 2.6 Critica. Impossibilità di ricondurre il concetto romano di *praescriptio* ad un'unica matrice

La ricostruzione appena proposta, benché seducente, si scontra con delle problematiche difficilmente superabili. Nello specifico, sembra vengano affrettati troppo i tempi del'assorbimento del concetto di *παράγραφῃ* - *praescriptio* da parte di retori e giuristi latini. Sul finire del I sec. a.C., quando venivano disciplinati appositi termini di prescrizione per i *crimina* di adulterio e peculato, i retori latini non utilizzavano in maniera tanto chiara il termine *praescriptio*, spesso sovrapponendolo a quello di *translatio* o *μετάληψις*, che nulla aveva di giuridico<sup>83</sup>.

In sostanza, nella Roma di età augustea già esistevano dei termini di prescrizione, pur non essendo affatto completato il recepimento del concetto di *παράγραφῃ*<sup>84</sup>. La prima menzione del termine *praescriptio* risale infatti al 37 d.C. con le *Controversiae* di Seneca il vecchio<sup>85</sup>. E solamente sul finire del primo secolo, con Quintiliano, ne viene delineato con chiarezza il significato giuridico:

*Inst. Orat. 7, 5 de iuridicali statu. Qui neque fecisse se negavit neque aliud esse, quod fecerit, dicet neque factum defendit, necesse est in suo iure consistet, in quo plerumque actionis est quaestio. Ea non semper, ut quidam putaverunt, iudicium antecedit, qualia sunt praetorum curiosa consilia, cum de iure accusatoris ambigitur, sed in ipsis, frequentissime iudiciis versatur. Est autem duplex eius disceptationis condicio, quod aut intentio aut praescriptio habet controversiam. Ac fuerunt, qui praescriptionis statum facerent, tamquam ea non iisdem omnibus quibus ceterae leges quaestionibus*

---

<sup>83</sup> Come sottolineato dallo stesso Quintiliano: *Inst. Orat.*(3.6.71): “*an non praescriptiones (etiam in quibus maxime videtur manifesta translatio) easdem omnes species habent, quas eae leges, quibus agitur, ut aut de nomine aut scripto et sententia vel ratiocinatione quaeratur*”. Cfr. W. KOLITSCH, ‘*Praescriptio*’ und ‘*exceptio*’, cit., p. 280. Dello stesso avviso P. CORNIOLEY, *De l’origine*, cit., p. 120 s. Cfr. anche A. STEINWENTER, *Rhetorik und romischer Zivilprozeß*, in “ZSS”, Rom. Abt., 65 (1947), pp. 69 – 120., e L. CALBOLI MONTEFUSCO, *La ‘translatio’ e la ‘praescriptio’ nei retori Latini*, in “Hermes”, 103 (1975), p. 212 – 221.

<sup>84</sup> Cfr. W. KOLITSCH, ‘*Praescriptio*’ und ‘*exceptio*’, cit., p. 279.

<sup>85</sup> *Contr.* 4.3.3: “*Servatus contra servatorem ne quam habeat actionem. Servatus a filio abdicat. Ille praescribit.*”



*contineretur. Cum ex praescriptione lis pendet, de ipsa re quaeri non est necesse. – Ignominioso filius praescribit: de eo solo iudicatio est an liceat.*

Nel discorso dell'oratore vengono elencate le varie possibilità di difesa per la parte convenuta *in iure*. Un ruolo importante spetta alla *praescriptio*, che rende superfluo un esame nel merito delle deduzioni attoree: il giudizio, in tal caso, investe anzitutto la questione preliminare dell'ammissibilità della domanda.

È solo sul finire del primo secolo che appare pienamente recepito, a Roma, la nozione di παραγραφή.

Stando alle fonti, sembra che il concetto romano di *praescriptio* abbia un'origine piuttosto composita e non possa essere ricondotto ad un'unica matrice<sup>86</sup>. Accanto alle prescrizioni della *extraordinaria cognitio* di epoca tardoclassica e postclassica, che effettivamente paiono un'evoluzione di istituti già noti all'ordinamento attico, il diritto romano conobbe altre *praescriptiones*, aventi origine processuale.

Sono allora comunemente ritenuti interpolati i frammenti che testimoniano una precoce assimilazione del concetto di *praescriptio*, sovrapposto dai giuristi a quello di *exceptio*<sup>87</sup>: ciò vale sicuramente per Labeone, che visse in età augustea e non poté mai giovare delle riflessioni di Quintiliano<sup>88</sup>.

Non è dal "canale della retorica" che il diritto romano ha ereditato lo strumento della παραγραφή. Le origini della *longi temporis praescriptio* potrebbero allora risalire al diritto provinciale.

---

<sup>86</sup> W. KOLITSCH, *'Praescriptio' und 'exceptio'*, cit., p. 282 ss.

<sup>87</sup> I passi sono riportati, come detto, da J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 73, nt. 1. Nelle fonti letterarie del I sec. a.C. pare accadere l'opposto, che cioè il termine *exceptio* individui casi di *praescriptio pro reo*: cfr. M. VARVARO, *Ricerche sulla praescriptio*, Giappichelli, Torino, 2008, p. 11, n. 14. Sul valore di queste testimonianze, come quelle di Cic. *ad Att.* 6.1.15, cfr. R. FIORI, cit., pp. 20 – 47.

<sup>88</sup> Cfr. W. KOLITSCH, *'Praescriptio' und 'exceptio'* cit., p. 272, nt. 41, 42, 43; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 14 nt. 29.

## 2.7 L'origine della *longi temporis praescriptio* in dottrina: una μακρᾶς νομῆς παραγραφή nel processo ellenistico

Rifiutato ogni rapporto storico fra le prescrizioni *longi temporis* e *pro reo*, l'origine del nostro istituto è oggi comunemente rinvenuta nella παραγραφή di diritto attico e poi ellenistico. Ben sei secoli le separano, ma condividono configurazione giuridica e denominazione. Non a caso Settimio Severo e Caracalla utilizzano proprio il termine παραγραφή nel testo greco del loro rescritto.

Non potendo identificare la retorica quale “canale di trasmissione” del concetto di *praescriptio* a Roma, si è concluso che l'assimilazione della μακρᾶς νομῆς παραγραφή sia avvenuta sul lato pratico, cioè dalla prassi processuale delle province ellenistiche, di lingua greca (e diritto greco) sin dalle conquiste di Alessandro Magno. Secondo l'opinione oggi prevalente, infatti, col famoso rescritto l'Imperatore non venne a creare l'istituto, bensì si limitò a riconoscere prassi provinciali risalenti, magari limitandosi a precisare i confini temporali della *praescriptio*<sup>89</sup>.

Una μακρᾶς νομῆς παραγραφή, applicata dai tribunali ellenistici già prima del 199 – 200 d.C., sarebbe penetrata in diritto romano attraverso la *cognitio extra ordinem* di ambito provinciale. Per i giuristi romani non sarebbe stato difficile tradurla in latino attraverso il termine *praescriptio*<sup>90</sup>, già affinato dalla retorica attraverso lo studio della παραγραφή di diritto greco – attico.

Volendo, indizi in tal senso non mancherebbero. A partire dall'epoca di Claudio, quando in provincia la *cognitio extra ordinem* venne estesa alle controversie del *fiscus*, una prescrizione generale di anni venti (salvo disposizioni specifiche) poteva essere invocata sia a favore che contro il fisco<sup>91</sup>. Particolarmente propenso alla prescrizione, già in epoca precedente alla *longi temporis praescriptio*, proprio il contesto egiziano:

---

<sup>89</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 179 ss.; D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 74 ss.; L. VACCA, *La riforma di Giustiniano in materia di 'usucapio' e 'longi temporis praescriptio' fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in “Possesso e acquisto della Proprietà”, Saggi romanistici, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 233 – 282, v. anche, della stessa Autrice, *Usucapione (diritto romano)*, in “ED”, XLV, Milano, 1992, p. 989 e ss; E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome: l'approche du droit privé*, de Boccard, Paris, 2006, p. 108.

<sup>90</sup> W. KOLITSCH, *Praescriptio*, cit., p. 285.

<sup>91</sup> Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 138 ss. e fonti ivi citate.

nel I sec. d.C. l'editto provinciale attestava una prescrizione generale per la perseguibilità dei crediti, di durata decennale o quinquennale<sup>92</sup>.

## 2.8 Debolezze di tale ricostruzione

L'abbandono delle concezioni dogmatiche di matrice ottocentesca ha dunque portato la romanistica a riflettere sulla c.d. "preistoria" della *longi temporis praescriptio*. Il mutamento di prospettiva ha consentito, ripercorrendo a ritroso secoli e secoli di storia del diritto mediterraneo, di rinvenirne le profonde radici nell'Atene classica, quando all'ombra dell'Acropoli giuristi e oratori sollevano contestare in giudizio elevando una *παράγραφη*. Tale strumento sarebbe rimasto in uso nella prassi tribunizia delle province ellenistiche dell'Impero, finquando la cancelleria di Settimio Severo stilò il famoso rescritto del 199 – 200 d.C.

È quindi dovuto a tale svolta se oggi comunemente si ritiene che la configurazione del nostro istituto sia quella della *παράγραφη* greca: veniva opposta all'*actio in rem* con cui l'attore rivendicava il fondo provinciale, facendo leva sulla lunga durata del possesso attuale. In origine aveva rilevanza sul solo piano processuale, determinando la paralisi dell'azione intentata.

Tali evidenze sono oggi giustamente incontestabili. Sono invece altri gli aspetti che, ad un'attenta analisi, fanno sorgere più di qualche perplessità.

Che ancora nell'Egitto ellenistico il convenuto si difendesse mediante *παράγραφη* è verosimile. Ma che nella prassi di quei tribunali si potesse, attraverso tale eccezione, opporre la longevità di un possesso, non è affatto provato. In altri termini, i papiri non fanno mai menzione di una *μακρᾶς νομῆς παράγραφη* preesistente al rescritto di Severo e Caracalla. In età tolemaica, come attestato dai documenti sul processo di Hermias, a tutela dei possessori possono semmai essere invocati dei decreti reali di amnistia, i *φιλόανθρωπα*, che per loro stessa natura intervengono in deroga al diritto.

---

<sup>92</sup> Ancora M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., 176 ss. e letteratura richiamata.

Non può sottacersi che, allo stato dei fatti, non è assolutamente dimostrabile l'esistenza di una *longae possessionis praescriptio* nella prassi ellenistica. Paradossale che la possibilità di opporre l'efficacia di una *longa possessio* sia invece ampiamente attestata da fonti romane, come si avrà modo di mostrare.

Si è quasi portati a ritenere che la dottrina romanistica, giustamente entusiasmata dalle brillanti intuizioni del Partsch e seguendo il solco tracciato dal grande Maestro, abbia teso ad esasperare il ruolo del diritto ellenistico nella genesi della *longi temporis praescriptio*, e contestualmente sottostimato quello del diritto romano.

In estrema sintesi, che in Egitto esistesse non solo una *παράγραφη*, ma anche una *μακρᾶς νομῆς παράγραφη*, accolta dagli Imperatori nel diritto ufficiale (che ne avrebbero fissato con certezza i requisiti), è ipotesi senz'altro seducente, ma purtroppo priva di qualsiasi appiglio testuale. Come se ciò non bastasse, giunge come inevitabile conseguenza un ulteriore malinteso, inerente la *ratio* giuridica dell'intervento imperiale. Si fa riferimento ai parallelismi con l'*usucapio* quiritaria. Pur non potendo più essere sostenuto che la *praescriptio* ne rappresenti un generale "succedaneo provinciale", la si ritiene introdotta in Egitto per tenerne le veci, al fine di risolvere l'instabilità derivante dai flagellanti disordini civili. In virtù di questo assunto, la romanistica moderna tende ancora ad operare discutibili sovrapposizioni fra i due istituti, nel tentativo di ridurre a coerenza una storia (quella della nostra *praescriptio*) che continua ad apparire in molti punti oscura e incerta. Riecheggiano allora emblematiche le parole di Giustiniano, il quale in C. 7, 39, 8, pr., concedendo al titolare della *longi temporis praescriptio* anche un'azione di rivendica (cioè attribuendo alla stessa efficacia acquisitiva), dichiara come identica soluzione prospettassero già le *veteres leges*. Per poi ammiccare: "*si quis eas recte inspexerit*".

Certamente, con ottime ragioni si sostiene che in era postclassica<sup>93</sup> la *praescriptio longae possessionis* abbia efficacia sostanzialmente acquisitiva, ma ciò non dipende da

---

<sup>93</sup> Anche se ciò non è dovuto ad una disposizione legislativa espressa. Cfr. ad es. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 204.

Tuttavia, appare improbabile che Giustiniano si richiami a quel periodo parlando dei *veteres*: C. 7, 39, 8 è emanata appena due secoli più tardi, nel 528 d.C. Certo è che, stando alle ricostruzioni finora proposte in dottrina, non resterebbero alternative.

una sua presunta natura “ibrida”, né da prematuri avvicinamenti all’usucapione<sup>94</sup>: il parallelismo appare forzato. Per quanto concerne i requisiti, inoltre, troppo spesso si è teso a sovrapporre la struttura della seconda a quella della prima<sup>95</sup>: questo risultato potrebbe raggiungersi solo attraverso un deciso supporto dalle fonti coeve, i cui contenuti sono però sempre oscillanti.

Certo è che i due istituti, insieme ad altre figure ben note agli studiosi, sono espressione della rilevanza giuridica accordata dai romani al decorso del tempo<sup>96</sup>, nel lungo arco della loro millenaria storia. Tuttavia, prima della riforma di Giustiniano e segnatamente nel II – III secolo dopo Cristo, *usucapio* e *longi temporis praescriptio* poco o nulla hanno in comune.

---

<sup>94</sup> Così, se è vero che la *longi temporis* nasce come una prescrizione estintiva, presenterebbe connotati “ibridi”, ed anzi già in Diocleziano verrebbe ad assimilarsi quanto agli effetti all’usucapione stessa, secondo D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., pp. 104 – 105. Decisiva, nel rapporto fra i due istituti, secondo l’Autore, sarebbe C. 7, 34, 2, recante un rescritto dell’Imperatore dalmata: “*In servorum proprietatis negotio, cum usucapio locum habeat, ad quaestionem longi temporis praescriptionis superfluo pervenitur.*” La lettura del passo, in realtà, lascia più di un dubbio in tal senso.

<sup>95</sup> Si allude alla questione della δικαία αἰτία, i cui contorni saranno delineati più avanti, nel corso della Seconda parte. Già D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit. p. 82 ss., cautamente cerca di prendere le distanze dagli insegnamenti tradizionali, che tendono a vedere la *praescriptio* come “Pendant” dell’*usucapio*.

<sup>96</sup> Emblematico il titolo del lavoro di E. CHEVREAU: *Le temps et le droit: la réponse de Rome: l’approche du droit privé*, già cit.

## Capitolo 3: Possesso e *longum tempus* nell'esperienza giuridica romana

### 3.1 Dall'*usus* all'*usucapio*

Sembra che in età antichissima i costumi romani attribuissero ad un istituto, poi denominato *usus* dalle XII tavole<sup>97</sup>, la funzione di certificare la spettanza di beni e poteri. Esso si componeva di due elementi: l'*usus* appunto, che richiamerebbe la nozione di utilizzo, più latamente del servirsi di qualcosa, e il *tempus*. Il perdurante esercizio di una situazione di potere portava quindi al suo definitivo consolidamento.

Preziose in tal senso, oltre alle riflessioni di Gaio (per vero incentrate sull'*usucapio* di età classica<sup>98</sup>), risultano le testimonianze di Cicerone, sia nella *pro Caecina* che nei *Topica*, ove l'arpinate distingue fra mobili e immobili ai fini dell'inquadramento dell'*usus* nell'anno o nel biennio<sup>99</sup>.

L'abbinamento con l'*auctoritas*<sup>100</sup> ha indotto la dottrina tradizionale a ritenere che anche l'antico istituto fosse essenzialmente strutturato come modo di acquisto della proprietà, e che quindi le XII Tavole dimostrerebbero “di concepire l'*usucapio* come rimedio in caso di impossibilità del passaggio immediato del dominio”<sup>101</sup>. Ma già è

---

<sup>97</sup> I passi della codificazione decemvirale pervenuti attengono all'*usus* della *manus* sulla donna e all'*usus* di beni: XII Tav. 5.2; 6.3; 6.4; 7.4; 10.10.

<sup>98</sup> Inst. 2.41 – 58.

<sup>99</sup> Pro Caecina 19.54: “*Lex usum et auctoritatem fundi iubet esse biennium; at utimur eodem iure in aedibus, quae in lege non appellantur*”.

Topica 4.23: “*Quod in re pari valet, valeat in hac quae par est, ut, quoniam usus auctoritas fundi biennium est, sit etiam aedium; at in lege aedes non appellantur et sunt ceterarum rerum omnium, quarum annuus est usus*”.

<sup>100</sup> Cioè la garanzia, dovuta dal *mancipio dans* all'esito della *mancipatio*, di assistere per il tempo di legge l'acquirente, in caso di sopravvenuta contestazione. Ma il significato di tale termine ha dato vita ad un'intensa dialettica dottrinale. Peculiare la tesi di A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., p. 502, secondo il quale con il termine *auctoritas* si intendeva, in questo ambito, la rinuncia del proprietario all'esercizio delle facoltà che gli spettavano, favorendo col suo appoggio la procedura di acquisto, e prestando piena acquiescenza all'altrui *usus*. Per la bibliografia si richiama, comunque, l'ampio resoconto di E. CHEVREAU, *Le temps et le droit*, cit., p. 67 nt. 16.

<sup>101</sup> Così P. VOICI, *Modi di acquisto della proprietà: corso di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 160. In questo ordine di idee altri Maestri: F. DE VISSCHER, *Individualismo e evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in “SDHI” 23 (1957), pp. 26 – 42, ritiene che l'originaria funzione del binomio *usus – auctoritas* fosse rivolta al perfezionamento di una mera *traditio* di *res Mancipi*; R. YARON, *Reflections on usucapio*, in “TRG” 35 (1967), pp. 191 – 229, al contrario, sostiene che rispondeva al caso di trasferimento *a non domino*.

dubbio che di proprietà possa parlarsi per l'epoca delle XII Tavole<sup>102</sup>: diversi secoli sarebbero trascorsi prima di una completa astrazione del *dominium ex iure Quiritium*. I termini allora usati, come *mancipium*, ovvero la solenne affermazione del *meum esse* in occasione di *mancipatio* e *rei vindicatio*, sono ben lungi dal corrispondere al concetto di proprietà<sup>103</sup>.

I suddetti orientamenti tendono, inoltre, a riversare sull'istituto arcaico la funzione tipica ed esclusiva dell'*usucapio* classica, affinata nei suoi contorni dalla sottile *ars* dei giureconsulti di età preclassica e classica: i legami sono certo incontestabili, non solo dal punto di vista etimologico (*usucapere* non significa altro che *capere* mediante *usus*), ma non possono essere tradotti in piena coincidenza.

D'altra parte, come è stato acutamente osservato<sup>104</sup>, la stessa mutazione terminologica potrebbe dipendere da una specificazione delle funzioni dell'istituto. Appare dunque decisamente più prudente evitare un'identificazione fra l'*usus* tabulare e il suo erede di età tardorepubblicana.

L'*usucapione* venne infatti concepita dall'interpretazione giurisprudenziale come fondata sulla *possessio*, una signoria concreta, che richiamava la situazione di materiale insistenza su di un bene<sup>105</sup>. Proprio per questo, non poteva che avere ad oggetto dei beni corporali, fisici: *res quae tangi possunt*<sup>106</sup>. Ma dell'isolamento della nozione di *possessio* non abbiamo testimonianze dirette che siano più remote dell'interdetto *Uti*

---

<sup>102</sup> Dubita potersi distinguere fra proprietà e possesso in età risalente, e di conseguenza dell'asserito effetto acquisitivo dell'*usucapione*, TH. MAYER – MALY: cfr. *Studien zur Frühgeschichte der 'usucapio'*, III, in "ZSS", Rom. Abt., 79 (1962), pp. 86 – 107, ed anche la voce *usucapio*, in: Pauly/Wissowa, *Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft II/IXA* (= 17. Halbbd.), Stuttgart, 1961, pp. 1093 – 1132.

<sup>103</sup> Autorevole dottrina riferiva la norma decemvirale sull'*usus – auctoritas* alle *res Mancipi*, sul presupposto che queste sole, in età antica, fossero suscettibili di effettiva appartenenza, traducendosi invece la signoria sulle *res nec Mancipi* in una situazione assimilabile piuttosto al possesso. Cfr. la letteratura citata da L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà (diritto romano)*, in "ED", 37, Milano, 1988, pp. 160 – 225. Naturalmente, queste teorie avevano anche l'effetto di restringere alle sole cose *Mancipi* gli effetti acquisitivi dell'*usus*. Opinione non più sostenibile, argomenta L. VACCA, *Usucapione (diritto romano)*, cit., p. 989 e ss. Cfr. anche la nota, dal titolo emblematico, di G. NICOSIA, *La nascita postdecemvirale della 'mancipatio' e quella ancora posteriore della distinzione tra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, in "AUPA", vol. 59 (2016), pp. 303 – 316.

<sup>104</sup> G. DIOSDI, *Ownership in ancient and preclassical roman law*, Budapest, 1970, pp. 144 – 148.

<sup>105</sup> D. 41, 2, 1, pr. (Paul. 54 ad ed.): "*Possessio appellata est, ut et Labeo ait, a sedibus quasi positio, quia naturaliter tenetur ab eo qui ei insistit, quam graeci κατοχήν dicunt.*"

<sup>106</sup> Gai. 2.12 – 14. La contrapposizione con le *res incorporales* quali *hereditas*, *ususfructus*, obbligazioni e servitù sta nel fatto che queste ultime, nella prospettiva del giurista, vengono interpretate come scaturenti un *ius*.

*possidetis* (III sec. a.C.).

Si suppone, quindi, che per gli antichi tale concetto rientrasse in quello (più lato) di *usus*<sup>107</sup>: a ciò si deve l'ampio ambito di operatività dell'istituto più risalente, nonché il suo articolato ventaglio di effetti. La differenza con l'usucapione, strutturata come prescrizione acquisitiva, appare sostanziale e non semplicemente terminologica<sup>108</sup>.

Interesse degli antichi era essenzialmente quello di individuare con certezza la titolarità di diritti e poteri, tant'è che non risulta fosse contemplato nell'*usus* il requisito della buona fede. Le dodici Tavole, distinguendo fra fondi e *ceterae res*<sup>109</sup>, rendevano passibili di *usus* non soltanto beni materiali, ma anche entità aventi rilevanza solo giuridica come l'eredità (anzi, il potere di *heres*), la *manus* sulla donna, le servitù prediali.

L'*usucapio* classica aveva invece come unico effetto quello di portare all'acquisto del *dominium* su beni corporali attraverso il possesso prolungato: solo in questo aspetto si avrebbe una coincidenza di funzione con l'istituto arcaico, e quindi un assorbimento di quest'ultimo nella prima. Tuttavia, in ossequio al centrale rilievo assunto dai beni corporali, in età classica non si distingue più fra fondi e altre cose, ma più puntualmente fra beni mobili e *res soli*<sup>110</sup>: ad essi direttamente viene riferita la distinzione temporale fra anno e biennio.

---

<sup>107</sup> M. KASER, *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*<sup>2</sup>, Böhlau, Köln-Graz, 1956, p. 313 e ss., vede l'*usus* come l'antenato diretto della nozione del possesso, di successiva emersione.

<sup>108</sup> Sul punto, illuminante l'esposizione di G. NICOSIA, *Il possesso, I, dalle lezioni del corso di diritto romano 1995 – 1996*, Libreria Editrice Torre, Catania, 2° ed. 2008, pp. 47 – 86.

<sup>109</sup> Si è ipotizzato che originariamente il termine dell'*usus* fosse annuale per tutti i tipi di *res*, costituendo l'anno solare, per una comunità ai primordi, il riferimento più sicuro, legato all'alternarsi delle stagioni. Il termine del biennio per i fondi sarebbe stato introdotto in considerazione della prassi agricola italica relativa alla rotazione biennale delle colture. L'estensione temporale dell'*usus* veniva quindi adeguata alla effettiva riscontrabilità della presenza del padrone sopra i campi. Così ad es. G. FRANCIOSI, *Usucapio pro herede: contributo allo studio dell'antica hereditas*, Jovene, Napoli, 1965. Lo stesso Autore, più avanti con gli anni, partendo dal presupposto che prima del V secolo a.C. gli appezzamenti di terra in proprietà provata, limitati all'*heredium*, avevano una rilevanza minima, sostiene che il termine biennale non fosse risalente alle XII tavole, ma molto successivo: Sesto Elio Peto Cato avrebbe quindi pubblicato, nei suoi formulari, una versione dell'*usus* già rifinita dall'*interpretatio* giurisprudenziale. G. FRANCIOSI, *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica*, in "SDHI", 69 (2003), pp. 127 – 147.

<sup>110</sup> Cfr. ad es. D. 6, 1, 1, 1 (Ulp. 16 ad ed.) in riferimento alla *Publiciana*. Per Gaio 2.42: "*Usucapio autem mobilium quidem rerum anno completur, fundi vero et aedium biennio; et ita lege XII tabularum cautum est*" (Qui il richiamo alle XII tavole non è affatto preciso: come sottolineato, esse non parlavano di beni mobili, tantomeno di *aedes*, cui l'*usus* venne esteso in via interpretativa, cfr. Cicerone, nel sopra riportato pro Caec. 19.54); e 2.204: "*...completur autem usucapio, sicut alio quoque loco diximus, mobilium quidem rerum anno, earum vero, quae solo teneantur, biennio*".



La discontinuità è evidente. Ma la frattura col passato emerge ancor meglio scorrendo i passi in cui Gaio, nelle sue Istituzioni, tratta di quelle figure particolari di *usucapio* che sono semplicemente le ultime propaggini dell'antico *usus*, relative a settori che non risultavano pianamente confluiti nel nuovo istituto.

Così, l'*usus* della qualità di *heres* sopravviveva sotto le mentite spoglie di usucapione delle singole cose ereditarie, che prescindendo dalla buona fede appariva *improba* e *lucrativa*<sup>111</sup>: si perfezionava in capo al “possessore” nonostante la consapevolezza di ledere gli interessi dell'erede legittimo. Inoltre, il *tempus* necessario era di un solo anno, anche se nel patrimonio ereditario fossero ricomprese cose immobili. Queste anomalie, in un lavoro istituzionale qual è la paradigmatica opera di Gaio, apparivano difficilmente spiegabili; le difficoltà trapelano dalle parole del giurista. Il sentimento sociale andava nella stessa direzione: in età adrianea gli effetti delle *uscapiones pro herede* erano già stati neutralizzati<sup>112</sup>.

Problemi analoghi emergono dalla trattazione sull'*usureceptio*: assenza di buona fede e termine temporale unico<sup>113</sup>.

In un contesto così delineato, certo non sorprende se l'*usus* delle servitù prediali, non più configurabile nella nuova usucapione fondata sul possesso, venne abolito da una *lex Scribonia* citata dal giurista Paolo<sup>114</sup>.

In conclusione, occorre ribadirlo, l'*usus* di diritto arcaico aveva un campo di applicazione molto più ampio dell'usucapione: il suo scopo era quello di eliminare, nella comunità dei primordi, ogni incertezza in ordine alla titolarità di diritti e poteri<sup>115</sup>. L'*usucapio* classica, invece, pur rappresentando la più sottile espressione della sapienza giuridica romana, era caratterizzata da un ambito più ristretto: garantire la certezza nelle

---

<sup>111</sup> Gai. 2.52 – 56.

<sup>112</sup> Gai. 2.57.

<sup>113</sup> Gai. 2.59.

<sup>114</sup> D. 41, 3, 4, 28: “*Libertatem servitutium usucapi posse verius est, quia eam usucapionem sustulit lex scribonia, quae servitutum constituebat, non etiam eam, quae libertatem praestat sublata servitute. itaque si, cum tibi servitutum deberem, ne mihi puta liceret altius aedificare, et per statutum tempus altius aedificatum habuero, sublata erit servitus.*”. Sulla *lex Scribonia*, collocabile nel I sec. a.C., cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Il Cigno GG, Roma, 1999, p. 91 e ss.

<sup>115</sup> G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., p. 85 s. Altri autori preferiscono incentrare l'efficacia acquisitiva dell'istituto sui benefici probatori che recava con sé. Osservazione sicuramente corretta, ma più calzante alle situazioni di appartenenza. Cfr. M. KASER, *Eigentum und Besitz*, cit., p. 86, G. DIOSDI, *Ownership*, cit., p. 85 e ss. e, più di recente, E. CHEVREAU, *Le temps et le droit*, cit., p. 76 e ss.

situazioni di appartenenza. La riflessione giurisprudenziale, intrecciandosi con la situazione dell'*in bonis* di matrice pretoria dopo l'introduzione dell'*actio Publiciana*, portava nel tempo l'istituto a valere prevalentemente come meccanismo di sanatoria di atti traslativi parzialmente invalidi<sup>116</sup>. Veniva quindi a comporsi, di regola, di una serie di requisiti ulteriori prima sconosciuti: nel complesso, cioè, del famoso esametro medioevale *res habilis, titulus, fides, possessio, tempus*. E in questa veste si presentava, con l'approssimarsi della data di emanazione del rescritto severiano sulla *longi temporis praescriptio*,

Possono allora affiorare tutti i rischi degli impianti dogmatici che tendono a ricostruire struttura, effetti, evoluzione storica della *longi temporis praescriptio*, sul presupposto di asserite affinità con l'usucapione classica. Simili impostazioni devono essere energicamente rifiutate, in quanto fuorvianti.

Ciò significa non solo partire dalle prospettive aperte all'inizio del secolo scorso, in ordine ai rapporti con la *παράγραφῃ* attico – ellenistica, ma anche (come accennato) limitare i parallelismi con l'*usucapio* allo stretto necessario; per segnarne le differenze, più che le (poche) similitudini.

Anzitutto manca all'istituto provinciale quella funzione sanante tipica dell'usucapione classica, certo perché, in ogni caso, i fondi *stipendiarii vel tributarii*<sup>117</sup> non sono suscettibili di proprietà privata, in quanto soggetti al dominio eminente dello Stato.

È vero che entrambi gli istituti miravano a garantire la certezza delle situazioni di appartenenza, ma questo risultato veniva raggiunto su livelli opposti. L'usucapione operava sulla realtà sostanziale, la *praescriptio* (almeno inizialmente) solamente sul piano processuale, essendo configurata come un'eccezione opposta al rivendicante un fondo provinciale. Pur mantenendo intatto il diritto, rendeva la pretesa non perseguibile, paralizzando l'azione.

L'aspetto che tuttavia più di qualsiasi altro conduce al ripudio di ogni analogia è quello relativo alla componente temporale: uno o due anni da una parte, addirittura dieci o

---

<sup>116</sup> L. VACCA, *La riforma di Giustiniano in materia di 'usucapio' e 'longi temporis praescriptio' fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in "Possesso e acquisto", cit., p. 233 ss.

<sup>117</sup> Gaio stesso (2.7) riporta che sui fondi siti in provincia "*dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessionem vel usumfructum habere videmur*". Poi (2.46) aggiunge: "*Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt*".

venti dall'altra<sup>118</sup>. Uno iato da non sottovalutare, a ben vedere un vero e proprio abisso. Ed è proprio la voragine che separa il *tempus*, requisito dell'una, dal *longum tempus*, caratteristico dell'altra, a deporre in favore d'una scissione fra *usucapio* e *longi temporis praescriptio*: la differenza si giustifica proprio per il fatto che solamente una, in quanto fondata su una *iusta causa*<sup>119</sup> nel senso tecnico elaborato dai giuristi, opera in prospettiva sanante. Il suo beneficio deve allora necessariamente completarsi in tempi utili. La μακρῶς νομῆς παραγραφή è invece favorita dal *longum silentium* dell'avente diritto, ma a torto verrebbe con questo del tutto identificata: sua innegabile componente sostanziale è l'affermazione, da parte dell'eccepiente, della lunga durata (è vero: incontestata, quindi legittimata da un silenzio<sup>120</sup>) del possesso attuale. Una precisa traduzione latina dei termini greci è *longae possessionis praescriptio*: stiamo parlando, allora, di un mezzo di difesa con cui il convenuto faceva valere una *longa possessio*.

Da una parte un *tempus*, dall'altra un *longum tempus*; da una parte la *possessio*, dall'altra la *longa possessio*.

Nello studio della “Vorgeschichte” romana del nostro istituto, quindi, occorre considerare la stessa storia del *longum tempus*<sup>121</sup> in diritto romano: una ricerca di questo genere potrebbe proporre delle risposte ai grandi interrogativi che ancora oggi

---

<sup>118</sup> L'aspetto del decorso del tempo, in ordine alla *longi temporis praescriptio*, divenne indubbio solo in epoca molto tarda, con la riforma di Giustiniano: il rescritto severiano parla di dieci anni *inter praesentes* e venti anni *inter absentes*. Nella pratica questi riferimenti avevano comportato non poche difficoltà: si fece talvolta riferimento alla residenza dei litiganti nella stessa città o in città diverse, altre volte si fece riferimento alla provincia, altre volte ancora si diede rilevanza alla collocazione della *res* nello stesso luogo delle parti oppure altrove. Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, cit., pp. 187 – 188.

<sup>119</sup> Attenzione: in via del tutto prevalente, ma non sempre, secondo L. VACCA, ‘*Derelictio*’ e acquisto delle ‘*res pro derelicto habitae*’. *Lettura delle fonti e tradizione sistematica*, Giuffrè, Milano, 1984; cfr. anche altri due scritti dell’A.: *Osservazioni in tema di ‘iusta causa’ e ‘bona fides’ in relazione all’ ‘usucapio pro derelicto’ e ‘iusta causa’ e ‘bona fides’ a proposito del titolo ‘pro suo’*, entrambi in “Possesso e acquisto”, cit. pp. 165 - 229. Quanto al concetto stesso di *iusta causa*, da segnalare i recenti scritti di E. POOL: *Significati diversi di ‘causa’ in tema di ‘possessio’ e di ‘usucapio’*. *Interpretazione di qualche testo chiave. Parte I*, in “AUPA”, vol. 59 (2016), pp. 61 – 84, e *Significati diversi di ‘causa’ in tema di ‘possessio’ e di ‘usucapio’*. *Interpretazione di qualche testo chiave. Parte II*, in “AUPA”, vol. 60 (2017), pp. 95 – 116.

<sup>120</sup> Che lasciava presumere la carenza del diritto, una volta avanzata la rivendicazione. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, Vol 2.2, Sampaolesi, Roma, 1926, p. 213. E infatti la *longi temporis praescriptio* conosceva l'interruzione civile, a differenza dell'*usucapio*.

<sup>121</sup> È la stessa prospettiva indagata da D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., pp. 26 – 73, il quale dedica un intero capitolo alla preistoria in Roma della *longi temporis praescriptio*, con particolare attenzione alla figura del c.d. “immemorabile”, l'*Unvordenklichkeit*.

aleggiano, irrisolti, attorno alla *longi temporis praescriptio*.

Soprattutto se si potesse concludere che a Roma, già prima del rescritto del 199 – 200 d.C., esisteva un istituto, diverso dell'usucapione, che accordava tutela al possessore di lungo periodo.

### 3.2 Una *longa possessio* a Roma? Le origini

“Le bestie feroci sparse per l'Italia hanno ciascuna la sua tana, un giaciglio, un rifugio, mentre quelli che per l'Italia combattono e muoiono hanno solo l'aria e la luce, e nient'altro: vanno errando senza casa e senza fissa dimora con i figli e le mogli, mentre i capi durante gli scontri armati mentono, esortando i soldati a combattere contro i nemici per le tombe e per gli altari; nessuno di tutti questi Romani, così numerosi, ha l'altare familiare o il luogo di culto degli antenati; essi combattono e muoiono per il benessere altrui e per l'altrui ricchezza; sono detti i padroni del mondo, ma non hanno neppure una zolla di terra propria.”

Con queste vibranti parole Tiberio Gracco<sup>122</sup>, tribuno della plebe, apriva uno dei periodi più violenti della storia di Roma: l'ultimo secolo della Repubblica. Ritto sulla tribuna, circondato da una folla di nullatenenti, nel 133 a.C. proponeva la sua *Lex Sempronia agraria* per la redistribuzione dell'*ager publicus*. Le tragiche figure sua e del fratello

---

<sup>122</sup> Il famosissimo discorso è riportato da Plutarco, in una delle biografie delle sue *Vite Parallele*: quella dedicata ad Agide e Cleomene, Tiberio e Caio Gracco (II.9), e non è da intendersi come una libera ricostruzione dell'autore. Trattasi di discorsi realmente pronunciati. Quanto all'opera (unica nella collana delle *Vite*: sono messi a confronto quattro personaggi anziché due), ciò che accomuna i re spartani ai due romani è il ruolo di riformatori. Tutti tentarono di risollevarne le sorti patrie, attraverso coraggiose riforme sociali, incarnando il nucleo dei valori fondanti la propria comunità. Tutti pagarono con la vita la loro dedizione. Ma se Sparta era già da tempo l'ombra di se stessa e mai più avrebbe raggiunto l'agognata *ἡγεμονία* sui popoli greci, Roma si apprestava ad entrare in quella sanguinosa “era delle grandi personalità” che l'avrebbe condotta ai fasti del Principato. I destini delle due Città si incrociarono nel 195 a.C., quando l'ultimo tentativo rivoluzionario del re spartano Nabide venne represso dalle legioni romane di Tito Quinzio Flaminio, assistite dagli alleati della Lega Achea. Cfr. E. BALTRUSCH, *Sparta*, il Mulino, Bologna, 2002, p. 105 ss.

Caio, che tentò dieci anni più tardi di portare avanti quel progetto, si levarono gigantesche in difesa del cuore pulsante di Roma, ormai padrona del Mediterraneo: a supporto dei piccoli proprietari, contadini e nerbo dell'esercito, fagocitati dalla cupidigia divorante dei ricchi latifondisti. E tanto più degni di ammirazione Tiberio e Caio, in quanto esponenti di spicco della classe patrizia, nipoti del grande Publio Scipione Africano.

Il loro martirio non fu vano, poiché la loro politica riformatrice confluì nel testo della legge agraria del 111 a.C., ma apparve a contemporanei e posteri sconcertante: non solo per la violazione della *sacrosanctitas tribunicia*, quanto perché per la prima volta dalla cacciata del Superbo Roma vide, entro le sue sacre mura, sguainare le lame nei tumulti e scorrere il sangue dei suoi figli.

Così la repubblica romana conobbe la violenza fratricida e ancora l'avrebbe alimentata nel corso della successiva guerra sociale. Ma da quelle ceneri la Città sarebbe risorta a nuovi inizi, accompagnata dal *princeps* Augusto nell'età imperiale.

Sfondo alle vicende graccane è la contorta situazione del possesso<sup>123</sup> dell'*ager publicus*<sup>124</sup>. Trattasi di quel territorio, divenuto sempre più esteso con l'espansione di

---

<sup>123</sup> Il tema del possesso ha, da sempre, coinvolto la romanistica con particolare trasporto. Opera fondamentale è certo il capolavoro di F. SAVIGNY, *Das Recht der Besitzes*, 7 ed., Wien, 1865, incentrata sulla teoria della duplice composizione del possesso: *corpus* anzitutto, e *animus*, inteso come volontà di tenere la cosa come proprietario. Aspramente criticato, in contenuti e metodo, da R. JHERING, nel suo lavoro intitolato (non senza un velo di ironia) *Der Besitzwille: Zugleich eine Kritik der Herrschenden Juristischen Methode*, del 1889. Fondamentali anche i lavori di S. RICCOBONO, *La teoria del possesso nel diritto romano*, in "AG", 50 (1893), pp. 227 – 280; M. KASER, *Eigentum und Besitz*, cit.; M. LAURIA, *Possessiones. Età Repubblicana*<sup>2</sup>, Morano, Napoli, 1957; C. CANNATA, *L'animo possidere nel diritto romano*, in "SDHI", 26 (1960), pp. 71 – 104, e *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso impero romano: contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Giuffrè, Milano, 1962; A. BURDESE, *In tema di animus possidendi nel pensiero della giurisprudenza classica*, in "Studi in onore di B. Biondi", 1, Milano, 1965, pp. 517 – 547; G. WESENER, *Ius possessionis*, in "Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag", München, 1976, pp. 159 – 178; P. ZAMORANI, *Possessio e animus*, 1, Giuffrè, Milano, 1977; B. ALBANESE, *Le situazioni possessorie in diritto privato romano*, Grafica Artigiana, Palermo, 1985; G. NICOSIA, *Possesso nel diritto romano*, in "Digesto delle discipline privatistiche, sezioni civile" 14, Torino 1996, p. 79 – 91 e *Il possesso*, cit. Impossibile, in ogni caso, esporre una bibliografia comprensiva in questa sede: si rimanda pertanto a quella raccolta da A. BURDESE, *Possesso (diritto romano)*, in "ED", 34, 1985, p. 452 e ss.

<sup>124</sup> Anche qui ampia letteratura: L. ZANCAN, *Sul possesso dell'ager publicus*, in "Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino", 67 (1932), pp. 71 – 96; F. BOZZA, *La possessio dell'ager publicus*, Tipomeccanica, Napoli, 1938; F. LANFRANCHI, *Studi sull'ager vectigalis, I: La classicità dell'actio in rem vectigalis*, Stab. Grafico Fratelli Lega, Faenza, 1938 e *II: Il problema della usucapibilità degli agri vectigales*, Jovene, Napoli, 1939; M. KASER, *Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik*, in "ZSS", Rom. Abt., 62 (1942), pp. 1 – 81; G. TIBILETTI, *Il possesso dell'ager publicus e le norme "de modo agrorum" sino ai gracchi*, I, in "Athenaeum", 26 (1948), pp. 173 – 236 e II, in

Roma in Italia, poi enorme dopo la vittoria su Cartagine, sottratto alle popolazioni conquistate e assoggettato al dominio eminente della repubblica romana: l'*ager publicus populi Romani*<sup>125</sup>. In quanto tale esso non poteva spettare in proprietà ai privati, i quali sì, vi insistevano tollerati dallo Stato, ma in una posizione revocabile in qualunque momento: una condizione di *precarium*. Tale fattispecie, che a differenza dell'*usus* non poteva legittimamente portare al consolidamento della signoria esercitata, venne allora definita *possessio*<sup>126</sup>. Essa veniva esercitata dalle famiglie delle popolazioni sconfitte, che continuavano a coltivare i campi che un tempo erano propri a buon diritto. Ma *possessores* erano anzitutto i cittadini romani che approfittarono delle vaste lande libere da occupanti per estendere i propri possedimenti<sup>127</sup>. Figura unica in origine, ma anche in seguito largamente prevalente fra i “tipi di diritto fondiario”<sup>128</sup>

---

“Athenaeum”, 27 (1949), pp. 3 – 41; A. BURDESE, *Studi sull'ager publicus*, Giappichelli, Torino, 1952 e *Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in “BIDR”, 88 (1985), p. 39 – 72; L. BOVE, *Ricerche sugli agri vectigales*, Jovene, Napoli, 1960, recensito da F. WIEACKER, *Agri vectigales*, in “Labeo”, 10 (1964), pp. 440 - 444; F. GALLO, *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella 'locatio' degli 'agri vectigales'*, in “SDHI”, 30 (1964), pp. 1 – 49; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dominium e possessio nell'Italia romana*, in “La proprietà e le proprietà” (a cura di E. Cortese), Giuffrè, Milano, 1988, pp. 141 – 182.

Fu la Bozza ad ipotizzare che l'origine stessa della *possessio* fosse da rinvenire nelle situazioni di insistenza sull'*ager publicus*. Tale orientamento è oggi nettamente maggioritario: sembra confermato sia dal richiamato D. 41, 2, 1, pr., che dalla nota definizione di Festo “*Possessio est, ut definit Gallus Aelius, usus quidam agri aut aedifici, non ipse fundus aut ager*”. Ma v. contra A. GUARINO, *Diritto privato romano*, cit., p. 499 s., il quale sostiene una matrice “mista” del possesso, come potere di fatto anche su *res non familiaris*.

<sup>125</sup> L'operazione era giustificata dai principi *iure gentium* sulla preda bellica. Interessanti le osservazioni di O. SACCHI, *La nozione di ager publicus populi romani nella lex agraria del 111 a.C. come espressione dell'ideologia del suo tempo*, in “TRG”, 73 (2005), pp. 19 – 42: la nozione di *publicus* in contrapposizione a ciò che spetta ai privati non è originaria, ma sorge solamente nel II sec. a.C., quando il concetto di *res publica* viene a maturare all'interno della classe dirigente romana, riunita nel Circolo degli Scipioni. In origine le terre conquistate erano dette *ager poplicus*, dall'etrusco “puple”, ad intendere le occupazioni belliche realizzate dai cittadini romani “atti alle armi”. Questo spiegherebbe perché nella *lex agraria* epigrafica del 111 a.C. sia riportata la doppia specificazione di *ager poplicus publicus populi Romani*, per identificare l'*ager publicus* della Repubblica Romana con i territori conquistati attraverso le guerre espansionistiche.

<sup>126</sup> Giavoleno sembra ricordare l'antica *possessio* come *usus* di una cosa non suscettibile di proprietà privata, in D. 50, 16, 115: “*Quaestio est, fundus a possessione vel agro vel praedio quid distet. 'fundus' est omne, quidquid solo tenetur. 'ager' est, si species fundi ad usum hominis comparatur. 'possessio' ab agro iuris proprietate distat: quidquid enim adprehendimus, cuius proprietas ad nos non pertinet aut nec potest pertinere, hoc possessionem appellamus: possessio ergo usus, ager proprietas loci est. 'praedium' utriusque supra scriptae generale nomen est: nam et ager et possessio huius appellationis species sunt.*”

<sup>127</sup> Le vicende ci sono riportate sia dagli storici, come Plutarco, Livio, e in particolare Appiano, nonché dagli scritti degli agrimensori, i quali spesso conservavano un vivido ricordo delle vicende che portarono alle riforme agrarie di fine II secolo a.C.

<sup>128</sup> Prendendo in prestito l'espressione da M. KASER, *Die Typen*, cit. Come sottolineato dall'Autore, non erano affatto contemplati tipi “intermedi” fra terra pubblica e terra in proprietà privata.

repubblicani, era pertanto quella dell'*ager occupatorius*, aperto cioè alla libera occupazione<sup>129</sup> dei privati. Questo accaparramento di terreni sempre più sfacciato ci è testimoniato anche dalle fonti gromatiche, che riferiscono come fosse permesso a ciascun *pater familias* di occupare non solo quanto *ager* fosse effettivamente in grado di coltivare, ma quanto ambiva e “sperava” di poter sfruttare<sup>130</sup>. È evidente che un tale *modus operandi* tendeva ad accentuare notevolmente le disparità fra le classi, in quanto solo chi disponeva di forza lavoro e capitali sufficienti poteva occupare (e mantenere) possedimenti sempre più vasti. Dunque solamente le famiglie patrizie: massima parte della loro ricchezza fondiaria iniziò a consistere nelle porzioni di *ager publicus* occupato<sup>131</sup>.

È peraltro discusso in dottrina se potessero configurarsi delle forme di occupazione illegittime<sup>132</sup>. Certo è che tutti i possedimenti restavano, come già accennato, astrattamente revocabili: solamente l'assemblea dei cittadini poteva infatti alienare o concedere in rendita perpetua dei terreni rientranti nell'*ager publicus populi Romani*<sup>133</sup>. Altrettanto certo, inoltre, che il sistema dell'agro occupatorio acuiva sempre più le tensioni sociali, tant'è che già nel 367 a.C.<sup>134</sup> era stata promulgata una *Lex Licinia* volta a fissarne limiti massimi, la *de modo agrorum*. L'idea era quella di “democratizzare” l'accesso alle terre pubbliche, consentendo la salvaguardia e lo sviluppo del ceto dei

---

<sup>129</sup> Sul significato del verbo *occupare* e suoi derivati nelle fonti cfr. C. MOATTI, *Étude sur l'occupation des terres publiques à la fin de la République Romaine*, in “Cahiers du Centre G. Glotz”, III, 1992, pp. 57 – 73.

<sup>130</sup> Cfr. Igino, L. 115,6: “*Quia non solum tantum occupabat unus quisque, quantum colere praesenti tempore poterat, sed quantum in spem colendi habuerat ambiebat*”. Cfr. anche Siculo Flacco 137,19; 138,14.

<sup>131</sup> D'altra parte, gli appezzamenti attribuiti in proprietà privata ai cittadini erano, se comparati all'estensione dell'agro pubblico, di minima importanza: oltre ai *bina iugera* dell'*heredium* di origine romulea, l'assegnazione ai privati di appezzamenti di terra poteva avvenire in due diverse maniere. Si tratta della c.d. assegnazione viritana (*ager divisus et adsignatus*) e della fondazione coloniarica (attraverso la suddivisione geometrica della *centuriatio*). Cfr. G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., p. 90 s. Peraltro, è possibile che la totale preminenza dell'aristocrazia sull'*ager occupatorius* possa direttamente derivare dalle forme di sfruttamento gentilizio della terra in età più risalente, cfr. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dominium e possesso*, cit., p. 148 ss.

<sup>132</sup> E se dunque, per converso, esistessero delle occupazioni giuridicamente legittime di *ager publicus*. Cfr., ad es., L. BOVE, *Ricerche*, cit., p. 4, e O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi: testo e commento storico – giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Jovene, Napoli, 2006, p. 168. Cfr. anche G. FRANCIOSI, *Occupazione (storia)*, in “ED”, XXIX (1979), p. 614: “L'occupazione – se legittima – dà luogo ad un titolo precario; se illegittima, realizza una mera usurpazione.”

<sup>133</sup> Cfr. L. BOVE, cit., pp. 13 – 14.

<sup>134</sup> Ma secondo diversi studiosi la data sarebbe molto più tarda.

piccoli proprietari<sup>135</sup>, spina dorsale dell'esercito.

Tuttavia, come ci riporta la storiografia antica, il limite di 500 iugeri non venne quasi mai rispettato, e le finalità della legge del tutto frustrate<sup>136</sup>. Lo Stato non esercitava un controllo adeguato (l'ampia estensione dell'*ager publicus* avrebbe richiesto un apparato amministrativo capillare ed efficientissimo: impossibile per quei tempi<sup>137</sup>) e non si attivava per la confisca degli *iugera* eccedenti i limiti di legge<sup>138</sup>. D'altro canto i ricchi possessori, spesso esponenti della classe di governo, di certo non spingevano per l'adozione di leggi che li obbligassero alla restituzione. Continuavano anzi a speculare ed investire sulle terre pubbliche, determinando una progressiva diffusione di situazioni sostanzialmente abusive, anche attraverso scantonamenti (l'*ager occupatorius* non aveva confini, e spesso si estendeva accanto a terreni privati), che si rinsaldavano col passare del tempo.

Mentre si succedevano le generazioni, infatti, i fondi occupati venivano mantenuti dai *possessores* come proprietà privata: trasferiti, ereditati, ampliati. In quelle terre venivano sepolti padri, madri, figli<sup>139</sup>.

Data l'inefficienza della macchina amministrativa romana, in mancanza di ogni forma di controllo e registrazione catastale, è possibile che si perdesse anche traccia di quali fondi fossero privati e quali pubblici<sup>140</sup>.

L'introduzione di forme pretorie di tutela dei possessori, gli *interdicta*<sup>141</sup>, per quanto

---

<sup>135</sup> Affermatosi con la rogazione agraria di Spurio Cassio prima, poi con le assegnazioni di *ager Romanus* a seguito della conquista di Veio nel 396 a.C.: cfr. A. BURDESE, *Le vicende delle forme di appartenenza*, cit., p. 39.

<sup>136</sup> Plut., *Tib. Gracc.*, II.8; Appiano, *B.C.*, 1.8

<sup>137</sup> L'amministrazione repubblicana cercò anche di massimizzare gli introiti derivanti dallo sfruttamento delle terre pubbliche, sia imponendo *vectigalia* (probabilmente mai riscossi) sulle terre occupate, sia ad esempio attraverso la vendita questoria e la locazione censoria di appezzamenti di terra (*ager quaestorius, censorius*), creando quindi sorta di titoli ufficiali, assicuranti la certezza della conservazione del possesso su terreni che rimanevano pubblici. Tutto questo, probabilmente non prima della fine del III sec. a.C., e lungo il corso del II a.C. In ogni caso, emerse la totale inadeguatezza dell'apparato burocratico statale in ordine alla gestione e al controllo delle terre pubbliche. Cfr. S. ROSELAAR, *Public Land in the Roman Republic: a Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396 – 89 b.C.*, Oxford University Press, 2010, p. 199 e ss.

<sup>138</sup> Se non attraverso tentativi del tutto isolati. Cfr. Liv. 42.1.6.

<sup>139</sup> App. *B.C.* 1.10, circa le preoccupazioni dei possessori a restituire le terre dove riposavano gli antenati.

<sup>140</sup> Fest. s.v. "possessiones" (Lindsay 277): *Possessiones appellantur agri late patentes publici privatique, quia non mancipatione, sed usu tenebantur, et ut quisque occupaverat, colebat et possidebat.*

<sup>141</sup> Cfr. G. NICOSIA, *Il possesso*, cit., p. 87 e ss. La tutela interdittale rafforzava notevolmente il possessore precario di *ager publicus*: egli possedeva *nec vi, nec clam, nec precario* nei confronti di ogni



necessaria (non essendo le relative controversie azionabili nelle tradizionali formule sacramentali) non fece altro che rafforzare la tendenza a trattare come *res privatae* ingenti porzioni di *ager publicus*. Per tutte queste ragioni, situazioni giuridicamente precarie venivano comunque a consolidarsi nella coscienza sociale, confermate dal trascorrere degli anni e avvalorate dalla successione ereditaria.

Cic., de lege agraria, 3.2: “*Ut quae optimo iure privata sunt.*” *Etiamne meliore quam paterna et avita?*

La considerazione di Cicerone è piuttosto significativa<sup>142</sup> e testimonia il profondo rispetto che traspare del sentimento sociale romano per la vetustà del possesso. E non solo ai suoi tempi, ma già dai secoli III e II a.C.: valgono nello stesso senso le parole di Appiano (la fonte più preziosa di cui disponiamo per la ricostruzione delle vicende in esame), espresse nella sua Storia Romana:

B.C. 1.8: ὡς οὐδὲ ῥάδιον ὄν οὐδὲ πάντη δίκαιον ἄνδρας τοσοῦσδε ἐκ τοσοῦδε χρόνου κτῆσιν τοσήνδε ἀφελέσθαι φυτῶν τε ἰδίων καὶ οἰκοδομημάτων καὶ κατασκευῆς.

Non era facile né interamente giusto scacciare tante persone da tante possessioni, detenute da tanto tempo. Lo scorrere di moltissimi anni, che potremmo impropriamente

---

terzo e poteva quindi avvalersi di una tutela sostanzialmente *erga omnes*, essendo solo il concedente legittimato a revocare tale condizione.

<sup>142</sup> T. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, Leipzig, 1905, 1.96 ss., inserisce la citazione di Cicerone all'interno delle sue considerazioni sulla legge agraria del 111 a.C., il cui testo richiama le figure dei *veteres possessores* e dei *pro veteribus possessoribus*. Secondo l'A., i primi erano in grado di dimostrare il proprio legale ingresso *nell'ager publicus*, mentre i secondi sarebbero stati tutti quelli che, pur non potendo fornire tale prova, comunque possedevano da lungo tempo. Sembra tuttavia potersi concludere che entrambe le categorie beneficiarono della conversione dei possessi in proprietà privata *optimo iure*.

definire *vetustas*, rendeva quindi i possessori riottosi al rispetto dei limiti di occupazione e alle restituzioni, ma non solo: contribuiva alla formazione di una sensibilità comune, al punto da considerare come legittime situazioni non giustificate da alcun titolo. Non si trattava allora di un istituto giuridico a sé, ma di come veniva percepito il lungo possesso nella coscienza sociale romana. A conferma può ancora citarsi Cicerone:

de lege agraria, 2.21: *Qui agrum Recentoricum possident, vetustate possessionis se, non iure, misericordia senatus, non agri condicione defendunt. Nam illum agrum publicum esse fatentur; se moveri possessionibus, antiquissimis sedibus, ac dis penatibus negant oportere.*

Volendo impedire la suddivisione dell'*ager publicus* campano e siculo, che il tribuno Rullo aveva disposto in favore della plebe, decantò meriti e virtù di quegli antichi possessori che la *rogatio* avrebbe colpito. Un programma criticato non perché illegittimo, ma in quanto sconsiderato, improvvido. L'accorto aristocratico sostiene che gli stessi destinatari riconoscono la natura pubblica delle terre, e quindi il beneficio di cui hanno goduto per la *miseriordia senatus*, cioè per la tolleranza dello Stato. Costoro non si richiamano al diritto, in quanto nessun titolo potrebbe essere invocato: *non iure se defendunt*, bensì *vetustate possessionis*. Queste parole lasciano emergere una netta contrapposizione fra fatto e diritto, *ius* e *vetustas*<sup>143</sup>, che impedisce di considerare quest'ultima, ancora nel I sec. a.C., come un istituto già isolato ed elaborato dalla

---

<sup>143</sup> Di *vetustas* parla anche Igino (L. 116). Il riferimento del *mentor* è però del tutto atecnico: egli riferisce che gli *agri quaestorii* decorso lungo tempo spesso tornavano alla condizione dell'*occupatorius*. Ciò non dipendeva da un "effetto consolidativo" del tempo sulle situazioni giuridiche soggettive, ma unicamente dall'incapacità dell'apparato amministrativo romano di tenere traccia dei fondi venduti dai questori, e dei loro confini. Non è un caso che il collega Siculo Flacco, nel riferire delle stesse vicende (L. 152), non faccia alcuna menzione del termine *vetustas*. D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 59, vorrebbe porre queste testimonianze sullo stesso piano di quelle di Cicerone, in quanto espressione di un generale principio dell'"Immemorabile". Non mi risulta, peraltro (cfr. questo Autore, nt. 9 a p. 59), che il Bonfante parli di un'usucapione di diritto pubblico con riferimento alla trasformazione dell'*ager quaestorius* in *occupatorius*. In ogni caso, già J. PARTSCH, op. cit., p. 105 s., aveva analizzato il passo (per contestare la teoria di una *longi temporis praescriptio* del possessore di *ager publicus*), sostenendo che la terminologia di Igino non avesse a che fare con alcun istituto giuridico: "...Aber *vetustas longi temporis* bedeutet hier offenbar kein Rechtsinstitut".

scienza giuridica. Nonostante ciò, in nome di quella vetustà dei possessi, che in realtà nascondeva un interesse economico di classe, le stelle di Tiberio e Caio Gracco erano state spente nel sangue, fra il 133 e il 121 a.C.

La crisi della Repubblica, per lungo tempo solo latente, era dunque deflagrata sotto il tribunato di Tiberio. Nel corso di un viaggio in Etruria<sup>144</sup>, egli aveva potuto osservare con i propri occhi la diffusione dei latifondi, ampie distese di terra lavorate da schiavi e sfruttate per il pascolo, dove prima si stendeva un frastagliato panorama di piccole proprietà contadine: la scomparsa dei coltivatori diretti<sup>145</sup> e il crollo delle nascite si ripercuoteva direttamente sulle capacità dell'esercito<sup>146</sup>. Contemporaneamente, le fila della plebe a Roma si erano rigonfiate, dando vita ad una folla oceanica di sottoproletariato urbano.

Coi venti di riforma a soffiargli dietro le spalle, venne eletto tribuno per l'anno 133 a.C. e promosse a furor di popolo<sup>147</sup> la sua rogazione agraria<sup>148</sup>. Questa *lex Sempronia* ribadiva i limiti all'estensione dei possessi dell'*ager publicus* già disciplinati dalla *lex Licinia Sextia*: 500 iugeri per ogni capofamiglia, consentendo in più 250 iugeri per ogni figlio, fino ad un massimo di mille. Confiscata ogni eccedenza, ciascun cittadino romano avrebbe beneficiato di un lotto inalienabile di 30 iugeri<sup>149</sup>. Vennero eletti i *triumviri dandis, adsignandis, iudicandis* per la soprintendenza dei lavori: le difficoltà dovettero essere notevoli, alla luce della descritta condizione dell'*occupatorius*<sup>150</sup>.

---

<sup>144</sup> Plut. *Tib. Gracc.*, II, 8, 9.

<sup>145</sup> Certo favorita dalle lunghe campagne di guerra di età annibalica, che costringevano i cittadini alla prolungata assenza dalle proprie terre. Tornati a casa, erano costretti a vendere i propri campi, oramai improduttivi, a basso costo.

<sup>146</sup> Cfr. Appiano, *B.C.* 1.11.

<sup>147</sup> “Fu il popolo stesso che gli diede la spinta maggiore e più ambiziosa, invitandolo con scritte comparse nei portici, sulle mura, sui monumenti, a far restituire ai poveri le terre dell'agro pubblico.” Plut. *Tib. Gracc.* II, 8, 10.

<sup>148</sup> Gli storici raccontano la drammaticità di quei momenti, con l'esercizio dell'*intercessio* da parte del collega Ottavio, manovrato dalla *nobilitas*. Tiberio fu costretto ad un atto rivoluzionario: mettere ai voti l'*abrogatio imperii*, sostenendo come un tribuno che non facesse gli interessi del popolo, di fatto non fosse tribuno. Cfr. Appiano, *B.C.* 1.12; Plut. *Tib. Gracc.*, II.15.

<sup>149</sup> Come moltissimi altri aspetti delle riforme graccane, è discusso se i lotti inalienabili di 30 iugeri fossero attribuiti in proprietà privata o meno: cfr. S. ROSELAAR, *Public Land*, cit. p. 233 e ss. e letteratura ivi citata. L'A. propende per la soluzione affermativa.

<sup>150</sup> Appiano scrive che, quando altre terre confinanti con le pubbliche erano state vendute o distribuite agli alleati, per la ricostruzione delle dimensioni dell'agro pubblico doveva svolgersi un'inchiesta: come il

Con l'inizio dell'attività della commissione prese piede il processo di privatizzazione dell'*ager publicus*. Entro i limiti della legge, i vecchi possessori si vedevano garantiti la sicurezza del possesso<sup>151</sup>, non più una posizione di *precarium* revocabile dallo Stato (sia pure in linea teorica, come si è visto).

Il progetto di redistribuzione delle terre andò avanti, per qualche tempo, anche dopo l'assassinio del suo ideatore: venne poi ripreso nell'ambito di un disegno riformatore più ampio da Caio Gracco<sup>152</sup>, circa dieci anni più tardi. Anch'egli, infine, morì in nome del nobile intento.

Preziosissimo reperto per la ricostruzione delle vicende in esame è la *lex agraria* del 111 a.C., pervenutaci (seppure in stato frammentario) epigraficamente. La *lex Sempronia* non vi è mai menzionata: ciò lascia presumere che le riforme di Caio abbiano sostituito completamente l'impianto posto dal fratello Tiberio.

La legge epigrafica rappresenta il completamento delle *rogationes* già adottate, nonché la conclusione del processo di privatizzazione della proprietà fondiaria italica: è stato efficacemente scritto che "le riforme di età graccana (...) vengono realizzate pagando lo scotto elevatissimo della legalizzazione delle occupazioni entro gli ampi limiti stabiliti dalla legge"<sup>153</sup>. Il testo del 111 a.C. cita infatti espressamente quei *veteres*

---

terreno era stato venduto o distribuito. Ma non tutti i proprietari avevano conservato i contratti di vendita o i titoli di assegnazione, e quelli ritrovati erano dubbi. B.C. 1.18: ὄση γὰρ ἄλλη πλησιάζουσα τῆδε ἐπέπρατο ἢ τοῖς συμμαχοῖς ἐπιδηήρητο, διὰ τὸ τῆσδε μέτρον ἐξητάζετο ἅπασα, ὅπως τε ἐπέπρατο καὶ ὅπως ἐπιδηήρητο. οὔτε τὰ συμβόλαια οὔτε τὰς κληρουχίας ἔτι ἐχόντων ἀπάντων· ἀ δὲ καὶ εὐρίσκετο ἀμφίλογα ἦν.

Molto interessanti, in proposito, le osservazioni di G. FRANCIOSI, *Manuale di storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 2005, p. 154: "... a parte vendite fittizie, la commissione triumvirale incontrò moltissime difficoltà, perché spesso dei titoli di assegnazione si era persa traccia, visto il tempo trascorso. Probabilmente, come in altre occasioni, talvolta venne presa a base la *vetustas*, ossia la *longa possessio*, che spesso teneva le veci del titolo."

<sup>151</sup> Cfr. Appiano, B.C. 1.11. L. DE LIGT, *Studies in legal and agrarian history III: Appian and the Lex Thoria*, in "Athenaeum", 89 (2001), pp. 121 – 144, definisce *possessio perpetua* tale condizione.

<sup>152</sup> Si pensi alla riforma delle magistrature. Tutto il complesso legislativo era rivolto al riequilibrio dei rapporti di forza fra le classi, in particolare l'antica *nobilitas* e l'emergente ordine equestre. Inoltre, Caio Gracco si era approcciato al problema della cittadinanza con grande sagacia. Punto cruciale delle rogazioni agrarie era infatti l'esclusività del beneficio delle distribuzioni dei lotti di *ager publicus* per i cittadini romani. Fu così che il tribuno propose l'estensione della cittadinanza ai *socii* latini, ma i tempi non erano maturi: in quei convulsi anni, tutte le classi erano interessate a conservare quel privilegio. Solo qualche anno dopo, nell'89 a.C., sarebbe intervenuta la *Lex Plautia Papiria de civitate sociis danda*: cfr. V. ARANGIO – RUIZ, *Storia del diritto romano*, Jovene, Napoli, 2003, 7 ed., p. 191 ss.

Non c'è però motivo di dubitare che gli Italici, in quanto *veteres possessores*, beneficiassero almeno della stabilizzazione dei possessi nei limiti prescritti. Cfr. S. ROSELAAR, op. cit., p. 243 ss. e letteratura citata.

<sup>153</sup> G. FRANCIOSI, *Occupazione (storia)*, cit., p. 614.

*possessores*<sup>154</sup> che disponevano, dopo secoli di occupazioni abusive e ciniche acquisizioni, di ampie estensioni di *ager publicus*. Essi vennero definitivamente riconosciuti proprietari di quelle terre<sup>155</sup>: in età imperiale, per i giuristi classici i fondi siti in Italia erano annoverati fra le *res privatae*, ed anzi considerati le *res Mancipi* per eccellenza.

In sintesi, gli anni delle rogazioni agrarie segnarono definitivamente il destino di Roma, aprendo la strada al secolo delle guerre sociali, quindi alla svolta assolutistica e ai fasti dorati dell'Impero. Ne risultò profondamente incisa anche la storia del diritto: quelle convulse esperienze diedero vita ad un magma giuridico che, a fine repubblica, portò al consolidamento di categorie storiche dello *ius civile* come il dominio e l'*usucapio* (a sostituire il vecchio *usus*) fondata sul possesso di una *res corporalis*.

Ma c'è di più.

Quando venne elaborata la categoria concettuale del *dominium ex iure Quiritium* (probabilmente in età cesariana), essa finì per avere ad oggetto, in larga parte, i fondi italici risultanti dalla privatizzazione di fine II secolo a.C., proseguita lungo il secolo seguente. Non deve assolutamente sottovalutarsi che la quota più consistente della proprietà immobiliare romana sorgeva dalla legalizzazione di possessi illegittimi, sfuggendo all'euritmia del sistema. L'assolutezza del *dominium* si radicava spesso nell'abuso, e per la realizzazione di questo fenomeno l'esperienza giuridica romana si era fondata unicamente sulla c.d. *vetustas*, ossia la lunghissima durata di un possesso.

---

<sup>154</sup> Nella linea 17 è anche menzionata la figura del *pro vetere possessore*, che sembra godere degli stessi benefici. Le due categorie hanno dato origine a diverse interpretazioni: per il già citato T. MOMMSEN, *Gesammelte Schriften*, cit., la differenza risiederebbe nel fatto che i *pro veteribus possessoribus* non disponevano di prove atte a dimostrare il loro legale ingresso nell'*ager publicus*. Della stessa idea, più di recente, K. JOHANNSEN, *Die Lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar*, München, 1971, p. 201. Di diverso avviso S. ROSELAAR, op. cit., p. 273 nt. 159, la quale sottolinea l'inesistenza di un titolo legale ufficiale per il possesso dell'agro pubblico. Non è possibile trattare a fondo la problematica nell'ambito della presente ricerca. Si può però sottolineare come le fonti riferiscano di editti, o pubbliche proclamazioni, per l'occupazione delle terre confiscate ai nemici: ad esempio Appiano (*B.C.* 1.7 e 1.18). Che la distinzione fra le due categorie di possessori, menzionate dalla legge epigrafica, possa avervi a che fare?

Altri autori sostengono, infine, che la figura citata individuerrebbe quei possessori di antica data, i quali nell'ambito delle redistribuzioni graccane avevano commutato i propri possedimenti per altre porzioni di terreno. Cfr. O. SACCHI, *Regime della terra*, cit., p. 99, e letteratura riportata dall'Autore.

<sup>155</sup> La *lex* non parla di *dominium ex iure Quiritium*, il che costituisce un ulteriore indizio a favore di una sua tardiva concettualizzazione: il testo riferisce di terre private a pieno diritto (*uti quous optuma lege privatus est*). Cfr. O. SACCHI, *Regime della terra e imposizione fondiaria*, cit., p. 348 ss.

In altre parole le vicende dell'*ager publicus*, sopra il quale era già nata la figura della *possessio*<sup>156</sup>, avevano posto i romani di fronte alla necessità di tenere in attenta considerazione la *longa possessio*, anche se (o soprattutto se) la sua persistenza fosse dovuta all'inerzia dell'avente diritto (in questo caso lo Stato, unico legittimato a revocare il *precarium*). Nonostante non avesse ancora assunto la forma di istituto a sé stante, i romani avevano comunque preso coscienza della forza e del rispetto che questa richiamava. Trattasi di aspetti di notevole rilievo nella ricostruzione di una "preistoria" della *longi temporis praescriptio*, soprattutto in virtù di un'importante analogia: la *possessio* dei fondi provinciali in età imperiale non rappresentava altro che la riproposizione di uno schema già noto ai romani, dai tempi dell'insistenza sull'*ager publicus*. In entrambi i casi si trattava, infatti, di fondi non suscettibili di proprietà privata, ma solo di un *uti frui habere possidere*; per entrambe le situazioni, in un certo momento della storia, emerse l'esigenza di accordare una tutela giuridica al possessore di lungo tempo. Esigenza che nelle fonti prende spesso il nome di *securitas*, con la quale i romani si confrontarono altre volte prima del rescritto di Settimio Severo del 199 – 200 d.C.

### 3.3 Le vicende dei *subsiciva* nel corso del Principato

Sottratti allo statuto dell'*ager publicus* erano i fondi trasferiti ai privati, attraverso formalità precise. Trattasi dell'assegnazione viritana (da "*viritim*", singolarmente a ciascun *vir*), che attribuiva in proprietà porzioni di terra appositamente delimitate (*ager divisus et adsignatus*) e della deduzione coloniarica.

In particolare, la fondazione di colonie fu il mezzo più incisivo di cui Roma si servì per consolidare la propria presenza mano a mano che estendeva i propri confini, assieme alla gestione liberale del diritto di cittadinanza<sup>157</sup>: in questo risiedeva il suo straordinario

---

<sup>156</sup> Quindi gli interdetti possessori, anch'essi "scivolati" in seguito in ambito privatistico.

<sup>157</sup> La questione della cittadinanza ha impegnato a fondo generazioni di studiosi e, come è facile immaginare, non è possibile in questa sede raccogliere un'adeguata bibliografia: si richiamano pertanto i lavori (e ampio materiale bibliografico raccolto) di G. CRIFÒ, '*Civis*'. *La cittadinanza tra antico e*

potere anche secondo Filippo V, re di Macedonia<sup>158</sup>, in una lettera agli abitanti di Larissa (Tessaglia) del 214 a.C.

Strettamente dipendente dallo Stato, che la poneva in un luogo specifico, la *colonia* romana presentava dei caratteri suoi propri, molto diversi dall'*ἀποικία*<sup>159</sup> greca o fenicia. Il sostantivo latino deriva dal verbo *colere*, a testimoniare lo stretto legame con la cura del suolo (invero l'agricoltura rientra fra i valori fondanti la comunità romana) della collettività insediatasi *in loco*<sup>160</sup>. Delimitati i confini della comunità (*limitatio*), suddiviso geometricamente in *centuriae*, cioè quadrati o rettangoli, il territorio coloniaro, i singoli appezzamenti venivano assegnati in appartenenza esclusiva a ciascun colono.

Dall'ordinato rituale della *centuriatio* potevano tuttavia avanzare delle parcelle di terra,

---

*moderno*, Laterza, Bari, 2000, e V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.)*. Una sintesi, Giappichelli, Torino, 2009.

Ed è forse proprio la peculiare gestione del beneficio della cittadinanza ad aver garantito, sopra di tutto, il successo di Roma. La vera debolezza degli ammirati (per motivi diversi) ateniesi e spartani, che non riuscirono mai a costruire un impero tanto solido, stava nella demonizzazione del nemico, nell'incapacità di accoglierlo come simile. Comprensibile per Sparta, stato dichiaratamente razziale; meno per Atene, la cui miope gestione del diritto di cittadinanza dipendeva dalla riluttanza del δῆμος a condividerne vantaggi e privilegi. Cfr. L. CANFORA, *Il mondo di Atene*, Laterza, Bari, 2011. Diversamente i romani, che sin dai tempi di Romolo si erano approcciati al problema con maggiore lungimiranza e consapevolezza, come dimostra un'oratio in senatu dell'imperatore Claudio, riportata da Tacito negli *Annales*, XI, 24: "(...) *quid aliud exitio Lacedaemoniis et Atheniensibus fuit, quamquam armis pollerent, nisi quod victos pro alienigenis arcebant? at conditor nostri Romulus tantum sapientia valuit ut plerosque populos eodem die hostis, dein civis habuerit. advenae in nos regnaverunt...*".

<sup>158</sup> Penultimo esponente degli Antigonidi, cercò di opporsi alla minaccia di Roma, spettatrice sempre più interessata delle vicende interne alla Lega Achea. Cercò allora appoggio in Annibale, disceso in Italia, stipulando un trattato di alleanza che però non ebbe mai risvolti tangibili. Nulla poté quando, dopo Zama, l'intervento romano in Epiro si fece deciso: all'esito della seconda guerra macedonica venne sconfitto da Tito Quinzio Flaminio, nel 197 a.C. a Cinocefale. Uno struggente aneddoto ci è tramandato dalla storiografia romana sul figlio Perseo, cui pervenne il regno. Egli sfidò Roma per la terza volta e venne battuto nel 168 a.C. a Pidna. La Macedonia fu definitivamente provincializzata, Perseo detronizzato e portato in esilio in Italia, dove gli furono riservati gli onori degni dell'ultimo erede del grande Alessandro. Tito Livio (45, 8) immortalò il suo straziante dolore. Interrogato dal console Paolo Emilio sul perché avesse agito contro Roma, il re non rispose mai: rimase a lungo in silenzio, piangendo a capo chino.

<sup>159</sup> Ἀποικία significa infatti "casa fuori", derivazione del verbo ἀποικέω, "emigrare". Il costante processo di colonizzazione del Mediterraneo, che avrebbe portato i greci a sentirsi "come rane intorno a uno stagno" (Platone, *Fedone*, 58), cominciò già avanti il I millennio a.C. con le navigazioni fenicie e micenee, le cui tracce appaiono vivide nelle avventure dell'Odisseo omerico. La tipica colonia greca è un insediamento marittimo creato allo scopo di favorire il commercio, che a differenza di quello romano (forse più simile alla κληρουχία ateniese) è del tutto indipendente dalla madrepatria, con la quale serba solo dei legami di natura sentimentale.

<sup>160</sup> Sulla fondazione di colonie v. O. A. W. DILKE, *Gli agrimensori di Roma antica. Teoria e pratica della divisione e dell'organizzazione del territorio nel mondo antico*, Edagricole, Bologna, 1979, p. 87 ss.

che venivano chiamate *subsiciva*<sup>161</sup>. Molto spesso questi erano appezzamenti non coltivabili per la particolare conformazione del suolo, oppure erano semplicemente lembi di terra che separavano l'ultima centuria della colonia dai suoi confini naturali esterni, come il mare. Questi terreni restavano quindi (se non venduti o successivamente assegnati) formalmente di proprietà dello Stato, ma ciò non escludeva che i privati potessero prenderne possesso, ad esempio scantonando dai confini della propria centuria, *quasi invitante otiosi soli*<sup>162</sup>: osservando quelle terre relitte, lasciate incolte, erano praticamente sollecitati ad occuparle. L'occupazione del terreno limitato era, di fatto, frequentissima.

Quindi i *subsiciva* erano oggetto di occupazione abusiva, e riproponevano esattamente il modello della *possessio* dell'agro pubblico<sup>163</sup>: terreni sottoposti al dominio eminente dello Stato e inusucapibili<sup>164</sup> dai privati, in mancanza di un'apposita concessione<sup>165</sup>. Anche dopo la privatizzazione su vasta scala dei possessi dell'*ager publicus*, cominciata a fine II sec. a.C. e proseguita lungo tutto il secolo seguente, e anche dopo l'emersione della categoria del *dominium ex iure Quiritium*, larga parte delle situazioni di appartenenza fondiaria in Italia sfuggiva agli schemi legali.

Le fonti agrimensorie sono utilissime per la ricostruzione degli eventi che caratterizzarono in tal senso il primo secolo dopo Cristo. Dell'illegittimità di quelle occupazioni non dubitano mai, eppure riconoscono che la lunga inerzia dello Stato, se da una parte non impediva rivendicazioni anche tardive del suolo pubblico, dall'altra finiva per legittimare le opposizioni dei possessori. Potevano ragioni economiche e sociali prevalere sul rigore del diritto? L'occasione venne offerta da Vespasiano.

---

<sup>161</sup> Un'intera centuria lasciata senza titolare per la sua scarsa fertilità era detta *vacua* (Sic. Flacc. L. 163). I lembi di terra al confine della *pertica* erano anche detti *loca extra clusa* (Ig. 198), se di grandi dimensioni. I *subsiciva* erano quindi *loca relicta* (Front. L. 56), lasciati senza colono. Delle assegnazioni veniva redatto un apposito catasto, dei terreni lasciati liberi uno specifico *liber subsicivorum*. Questi documenti pubblici erano peraltro compilati in duplice esemplare: uno depositato negli archivi della colonia, l'altro a Roma presso il *tabularium Caesaris*. In caso di informazioni contrastanti, naturalmente prevaleva la copia centralizzata. Cfr. Igino, L. 202.

<sup>162</sup> Front. L. 53.

<sup>163</sup> Pubblico (impropriamente detto) era anche il territorio di colonie e municipi, non solo l'*ager publicus*. D. 50, 16, 15 – 17 pr.

<sup>164</sup> Front. L. 50: *...nisi quod iuris periti aliter interpretauntur, et negant illud solum quod solum p. R. coepit esse, ullo modo usu capi a quoquam mortalium posse. et est verissimum.*

<sup>165</sup> Assegnazioni eccezionali di terreni pubblici erano registrate a parte, cfr. C. MOATTI, *Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle av.-Ier s. J.-C.)*, École française de Rome, Roma, 1993, p. 56 ss.



Frontino, *de contr. agr.*, L. 53 – 54: *Per longum enim tempus attingui possessores vacantia loca quasi invitante otiosi soli opportunitatem invaserunt et per longum tempus inpune commalleaverunt. horum subsicivorum multae res p. etiam si sero mensuram repetierunt, non minimum aerario publico contulerunt. pecuniam etiam quarundam coloniarum imp. Vespasianus exegit, quae non haberent subsiciva concessa: non enim fieri poterat, ut solum illud, quod nemini erat adsignatum, alterius esse posset quam qui poterat adsignare. non enim exiguum pecuniae fisco contulit venditis subsicivis. sed postquam legationum miseratione commotus est, quia quassabatur universus Italiae possessor, intermisit, non concessit. aequae et Titus imp. aliqua subsiciva in Italia recollegit. praestantissimus postea Domitianus ad hoc beneficium procurrit et uno edicto totius Italiae metum liberavit.*

Nell'ambito della sua ampia politica di risanamento dell'erario pubblico, il Principe non può trascurare le terre di proprietà statale, sparse per le zone coloniali di tutta Italia. Burocrati imperiali sono inviati in ogni dove con in mano i *libri subsicivorum*, per rivendicarne la signoria eminente allo Stato; all'esito di quella ricerca possono venderli o locarli, agli attuali occupanti oppure a terzi. Un compito ingrato: il disinteresse protratto *per longum tempus* faceva sì che tali mappe restassero valide solo astrattamente. Non si specchiava più nelle carte la realtà dei luoghi, mutata e confermata nella coscienza degli occupanti attraverso la loro *longa possessio*. Fondi prima limitati erano ritornati allo stato arcifinale<sup>166</sup> e risultava difficile rinvenirne i confini originari. I vecchi possessori li avevano coltivati (spesso anche bonificati<sup>167</sup>), trasferiti, acquistati e passati ai propri discendenti, convinti che il trascorrere di tanti anni avesse "sanato" gli antichi abusi<sup>168</sup>. Fu così che da ogni parte d'Italia vennero mandate ambascerie per convincere l'Imperatore a desistere dal proprio intento, nonostante il diritto parlasse a suo favore.

---

<sup>166</sup> Questo valeva non solo per i *subsiciva*, ma soprattutto per fondi limitati oggetto di assegnazione, cfr. Frontino, L. 45. Sul punto si veda B. BRUGI, *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona, 1897, p. 211 e 281.

<sup>167</sup> Si veda Isidoro, L. 369.

<sup>168</sup> Sempre che, potrebbe aggiungersi, fossero consapevoli di quali porzioni delle terre avite fossero di spettanza dello Stato e quali no.

Le parole di Frontino<sup>169</sup>, uomo di fiducia dei flavii, narrano quelle vicende col trasporto del contemporaneo; quasi tocchiamo con mano gli sconvolgimenti che per tutta Italia aveva causato l'incauta politica di Vespasiano. Sconquassata l'intera categoria dei possessori italici (*quassabatur universus Italiae possessor*), il Principe dovette alla fine rinunciare al suo avversatissimo intento, probabilmente per evitare reazioni violente. Tale era il valore del *longum tempus*, tanto grande la forza di una *longa possessio*. Nel corso del suo breve principato ci riprovò Tito, infine Domiziano risolse la faccenda, emanando un editto che mise definitivamente al riparo i possessori dei *subsiciva* dalle rivendicazioni imperiali: tutta l'Italia venne finalmente liberata dalla paura (*uno edicto totius Italiae metum liberavit*).

Giunti a questo punto, non è affatto difficile fare un passo indietro, e analizzare queste parole in linea di continuità con gli eventi tardorepubblicani dell'*ager publicus*, trattati nel precedente paragrafo. Anzi è proprio in questa direzione che vanno lette le espressioni di Svetonio, che riferisce dell'editto di Domiziano parlando di *veteres possessores* dei *subsiciva*<sup>170</sup>.

Se ancora una volta, partendo da controversie sui terreni di proprietà dello Stato, il diritto si era confrontato con la dirompente forza della *longa possessio*, difficile appare però individuarne il fondamento giuridico<sup>171</sup>. Le fonti utilizzano infatti espressioni imprecise e altalenanti<sup>172</sup>. Resta tuttavia che dopo le leggi agrarie di età graccana, un *edictum principis* si occupava specificamente dei vecchi possessori di terre pubbliche, riconoscendo valore sanante al *longum tempus*<sup>173</sup>. Le parole di Frontino (*ad hoc beneficium procurrit*) lasciano intendere che il Principe prendesse atto delle ragioni dei

---

<sup>169</sup> L'agrimensore è identificato con Sesto Giulio Frontino, statista di fine I secolo. Cfr., ad es., G. CHOQUER, *Etude juridique et historique du dominium et de la propriété foncière dans le monde romain (Ier s. av. – Ier s. ap. J. C.)*, libro elettronico, FIEF, Paris, 2014, p. 85.

<sup>170</sup> Dom., 9. "Prediletta frase romana" secondo B. BRUGI, *Le dottrine*, cit., p. 282 nt. 29.

<sup>171</sup> L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici, giuristi, imperatori*, Jovene, Napoli, 1989, p. 245.

<sup>172</sup> Svetonio (Dom. 9): *Subsiciva (...) veteribus possessoribus ut usu capta concesserit*.

Frontino (L. 54): ... *Domitianus ad hoc beneficium procurrit...*

Igino (L. 20): ... *per totam Italiam subsiciva possidentibus donavit...*

Siculo Flacco (L. 163): ... *De quibus Domitianus finem statuit, id est possessoribus ea concessit*.

<sup>173</sup> Non c'è dubbio che la decisione imperiale e le espressioni adoperate da Frontino richiamino fortemente anche le testimonianze più tarde sulla *longi temporis praescriptio*. Cfr. D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 60: "Trotzdem dürfen diese Maßnahmen Domitians und die sie begründenden Ausführungen der Agrimensoren als Vorläufer der *ltp* gelten, da sie Gesichtspunkte enthalten, die mit anderen zu ihrer Entstehung führten".

vecchi possessori concedendo un *privilegium*<sup>174</sup>.

È probabile che il sovrano utilizzasse comunque delle espressioni vaghe e generiche per raggiungere quel risultato.

Può essere utile, per comprendere il portato giuridico della decisione, l'esame di un'altra vicenda, sempre risalente al principato di Domiziano.

Si fa riferimento all'*epistula*<sup>175</sup> con cui l'Imperatore flavio pose fine ad un'altra contesa, sempre inerente dei *subsiciva*, ma di portata più ristretta: quella fra le città di *Firmium* e *Falerii*.

*Imp. Caesar divi Vespasiani f. / [Domitianus] Augustus / pontifex max., trib. potest.,  
imp. II, / cos. VIII designat. VIII, p. p., salutem dicit / IIIIviris et decurionibus  
Faleriensium ex Piceno. /*

*Quid constituerim de subsicivis cognita causa / inter vos et Firmanos, ut notum  
haberetis, / huic epistulae subici iussi. /*

*P. Valerio Patruino .... cos. / XIII k. Augustas. /*

*Imp. Caesar divi Vespasiani f. .... / Aug. adhibitis utriusque ordinis splen | didis viris  
cognita causa inter Fale | rienses et Firmanos pronuntiavi quod | suscriptum est. /*

*Et vetustas litis, quae post tot annos / retractatur a Firmanis adversus / Falerienses,  
vehementer me movet / cum possessorum securitati vel mi | nus multi anni sufficere  
possint / et divi Augusti, diligentissimi et in | dulgentissimi erga quartanos suos /  
principis, epistula, qua admonuit | eos ut omnia subsiciva sua collige | rent et  
venderent, quos tam salubri | admonitioni paruisse non dubito; / propter quae  
possessorum ius confirmo. / Valete.*

*D(atum) XI k. Aug. in Albano, / agente curam T. Bovio Vero / legatis P. Bovio Sabino, /  
P. Petronio Achille. -- D(ecreto) d(ecurionum) p(ublice).*

---

<sup>174</sup>V. SCARANO USSANI, *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Loffredo ed., Napoli, 1992, p. 55 s.

<sup>175</sup> Riprodotta in S. RICCOBONO, FIRA, I, 75.

Le due colonie italiche di *Firmium* e *Falerii* sono da lungo tempo in lite in ordine all'appartenenza di alcuni *subsiciva*. Gli abitanti di *Firmium* sono anche chiamati *quartani* nel testo della lettera, perché fra loro v'erano soprattutto veterani della Quarta Legione, probabilmente accomodati *in loco* dai triumviri dopo la battaglia di Filippi. Orbene, Augusto stesso aveva concesso ai suoi fedeli *quartani* di procedere alla vendita dei *subsiciva*, perché potessero beneficiare dei relativi proventi. Non è possibile verificare se si fossero realmente avvalsi di tale autorizzazione: è certo però che dopo molti anni, possessori dei terreni sono i *falerienses*. La controversia è analoga a quella che può insorgere fra privati, in quanto i due comuni sono in posizione equiordinata. E così, trascorsi i decenni, gli abitanti di *Falerii* non sono nelle condizioni di allegare alcuna prova dell'avvenuta vendita; analogamente a quanto poteva accadere ad un normale cittadino, che dopo tanti anni (e magari a seguito di una successione ereditaria) poteva benissimo non disporre ancora del documento probatorio della *iusta causa usucapionis*<sup>176</sup>. Applicando quel diritto che vive nella compilazione del Digesto, facendo cioè riferimento allo schema dell'usucapione classica, i Firmani avrebbero vinto la causa in scioltezza, essendo pienamente attestata l'esistenza dell'autorizzazione (concessa da Augusto in persona!) a disporre dei beni controversi. D'altra parte i Faleriani, pur possedendo da lungo tempo, non avevano alcuna prova del loro diritto, precisamente del *titulus pro emptore*.

Ma la decisione di Domiziano va in senso opposto: il Principe conferma lo *ius possessorum*, senza specificare in quale diritto consista la situazione di *Falerii*.

Nello svolgere il suo ragionamento, sembra accennare all'istituto dell'*usucapio*, paventando l'esistenza di quella *iusta causa* che l'avrebbe perfezionata: non dubita, egli, che i *quartani* si siano giovati del beneficio augusteo (*quos tam salubri admonitioni paruisse non dubito*). Tuttavia si tiene ben lontano dal portare a conclusione le premesse. Ciò non tanto per la natura di *res extra commercium* dei *subsiciva*<sup>177</sup>, della quale può discutersi, giacché nel momento stesso in cui Augusto consente a dei privati di disporne, quei beni diventano commerciabili e suscettibili di

---

<sup>176</sup> Né di testimoni che avessero personalmente assistito alla *mancipatio* (per esempio nel caso di cessione *a non domino*).

<sup>177</sup> Così L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono*, cit., p. 247.

rientrare *in bonis*<sup>178</sup>. Non può trattarsi di usucapione perché è del tutto carente la prova dell'elemento essenziale del titolo. Quell'allusione non ha lo scopo di creare una "presunzione di esistenza" della *iusta causa*<sup>179</sup>, ma serve unicamente (e semplicemente) a dimostrare la ragionevolezza delle misure adottate.

La decisione si svolge su un piano del tutto distinto dall'usucapione; il motivo reale che spinge l'Imperatore a provvedere in quel modo (*vehementer me movet*) è specificato immediatamente in apertura: l'esigenza di tutelare la *securitas* dei possessori, la loro *longa possessio*<sup>180</sup>. Come si avrà modo di vedere più avanti, approcciandosi alle fonti postclassiche in materia di *longi temporis praescriptio*, è di grandissimo interesse il fatto che Domiziano associ il concetto di *securitas* al possesso di lungo tempo<sup>181</sup>, già nel I secolo dopo Cristo.

Che non si tratti di usucapione è d'altronde confermato dalla risoluzione imperiale, che non menziona affatto il *dominium*, bensì il già citato (e generico) *possessorum ius*.

Risulta complicato ricavare da queste testimonianze l'esistenza a Roma di un istituto

---

<sup>178</sup> Come noto, Gaio preferisce parlare di cose pubbliche e private: Inst. 2.11: *Quae publicae sunt, nullius videntur in bonis esse; ipsius enim universitatis esse creduntur. privatae sunt, quae singulorum hominum sunt.*

<sup>179</sup> Così, ad es., E. CHEVREAU, op. cit., p. 100: "Il crée ainsi la présomption d'un juste titre en faveur des Falériens. Notons cependant que Domitien ne tire pas les conséquences juridiques d'une telle allégation (...) il accorde la primauté au *longum tempus* sans pour autant le relier a une institution existante. Sa démonstration est guidée par le motif général de *securitas* qui sert de fondement à la protection de la longue possession". Nello stesso senso D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 61: "Die Existenz des *titulus* wird vermutet", per poi aggiungere, "was - strenggenommen – zur Folge haben müßte, daß der Zeitablauf keine Rolle mehr spielen dürfte. Dieser Zwiespalt läßt sich vielleicht dadurch ausgleichen, daß der nicht voll erwiesene, nur vermutete Erwerbstitel der Falerienser durch die Zeitdauer 'vollwertig' wird". Dunque nel caso di specie un *titulus* in senso stretto non è provato, ma solo presunto. La prova imperfetta potrebbe allora essere "integrata" dal decorso del tempo. In realtà, come anche per l'editto generale sui *subsciva*, l'Imperatore non aveva bisogno di un (sia pure presunto) titolo legale per confermare la *securitas* scaturente dal lungo possesso. Tuttavia, osservazioni di questo tipo potrebbero valere per il corrispondente requisito della *longi temporis praescriptio*: la *δικαία αἰτία*, tradotta in latino con perifrasi come *iustum initium possessionis*. Le terminologie oscillanti di epoca postclassica lasciano invero supporre come, in materia, si sia ben lontani dalle precise concettualizzazioni cui la giurisprudenza classica era pervenuta in materia di *iusta causa usucapionis*. Ed infatti il grande studioso tedesco soggiunge in nota 19: "Es wäre zu überlegen, ob die häufig gennante Voraussetzung des *titulus* bei der *ltp* nicht ähnlich wirkte. Das würde bedeuten, daß der *titulus* nicht im strengen Sinne voll zu beweisen wäre, sondern daß der Wahrscheinlichkeitsbeweis – im Zusammengehen mit den anderen Voraussetzungen der *ltp* – genügte". V. anche cosa scrive a p. 89.

<sup>180</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 61: "Die *securitas* des langjährigen Besitzes sei zu schützen".

<sup>181</sup> In epoca postclassica infatti la *securitas* della situazione possessoria è l'effetto della *longi temporis praescriptio*. E come acutamente nota anche L. SOLIDORO MARUOTTI, *Studi sull'abbandono*, cit., p. 246 nt. 11, l'*epistula* di Domiziano non rientra fra le fonti analizzate da C. CANNATA, *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso Impero romano: contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Giuffrè, Milano, 1962.

giuridico destinato a tutelare il lungo possesso, già pienamente stabilizzato nel I secolo, diverso dall'*usucapio* (e ovviamente dalla *longi temporis praescriptio*).

Ma non sembra d'altro canto sostenibile neanche l'ipotesi diametralmente opposta, che cioè questa decisione si caratterizzi per la sua singolarità<sup>182</sup> e posi su valutazioni equitative dalla *ratio* straordinaria<sup>183</sup>. I romani sono pienamente consapevoli dei bisogni di sicurezza di chi possiede da tempo immemore.

Quando l'intervento di Domiziano viene invocato dai faleriani, l'Imperatore prende a cuore quasi commosso il caso. Una controversia tanto risalente non è accettabile, un possesso di così lunga durata non può essere messo in discussione. È necessario intervenire in maniera decisa, per evitare che in ogni luogo insorgano controversie che richiamino a processo situazioni consolidate *per longum tempus*. La ferrea opposizione alla politica del padre e del fratello Tito, e prima ancora la tenace resistenza dei *veteres possessores* dell'*ager publicus*, avevano insegnato quanto fosse radicata quell'esigenza nella coscienza sociale romana. Nelle fonti gromatiche non è difficile imbattersi in espressioni come *longa possessio*, *longum tempus*, *interventus longae oblivionis*, le quali “fanno sovvenire di quella *vetustas* che durante il periodo delle leggi agrarie fu l'arma di difesa dei *possessores*”<sup>184</sup>.

E se quella *longa possessio* non si era ancora stabilizzata al rango di istituto, i tempi erano ormai maturi perché ciò accadesse: le misure di Domiziano davano un riconoscimento ufficiale al bisogno di *securitas*.

Perciò il Principe garantisce il *ius possessorum*, e nel verbo *confirmare*, più che l'attribuzione di un privilegio imperiale<sup>185</sup>, si può vedere la formale conferma di una situazione giuridicamente rilevante già acquisita mediante il lungo decorso del tempo, associato alla *possessio*.

---

<sup>182</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 62: “Die Begründung zeigt sehr deutlich, wie ein ‘topisches’ Rechtsdenken arbeitet. Die Rechtsfolge: Schutz des *ius possessorum*, ergibt sich nicht aus bestimmen, sei es gesetzlich, sei es ‘gewohnheitsrechtlich’ festliegenden Tatbestandsvoraussetzungen, sondern aus Reihe von nebeneinander stehenden, unsystematisch erwogenen Gesichtspunkten, wie Besitz, Zeit, *securitas*, Analogie der *usucapio*, Vermutung eines Rechtstitels”. Cfr. anche D. NÖRR, *Time and the acquisition of ownership in the law of the Roman Empire*, in “The Irish Jurist”, vol. 3, 1968, 352 – 362, a p. 356 – 57.

<sup>183</sup> E. CHEVREAU, op. cit., p. 100: “Mais il ne s’agit ici que d’une décision originale, ponctuelle et extraordinaire”.

<sup>184</sup> B. BRUGI, *Le dottrine*, cit., p. 279. “Che fosse sentimento ben radicato nella coscienza del popolo non dubito; non mi sembra però che sorgesse al rango d’istituto...”, prosegue l’Autore.

<sup>185</sup> Non necessario in questo caso. Diversamente l’editto citato sui *subsiciva*, che erano sì posseduti da lungo tempo, ma erano formalmente rimasti di proprietà dello Stato.

Ma l'aspirazione alla *securitas* non è esclusivamente romana; è esigenza universale di ogni uomo, di tutti i popoli. In ogni comunità solida e ordinata è riconosciuta e tutelata: ad essa avrebbe risposto per l'Egitto Settimio Severo, dopo gli anni delle guerre civili, fissando i requisiti per l'opposizione di una *praescriptio longae possessionis*. E attorno a questo istituto si sarebbe plasmata l'intera categoria dei diritti reali nel mondo postclassico.

Difficile credere che, finché la *longi temporis praescriptio* non fu applicabile anche in Italia, ivi la *securitas possessorum* potesse dipendere solo dall'*usucapio*<sup>186</sup>. L'esigenza di poter confidare stabilmente su ciò che è avito, sulla terra, lavorata per generazioni, ove è posto l'altare domestico, doveva essere garantita in maniera assoluta. E tale tutela non poteva quindi dipendere sempre dall'allegazione di un titolo, che col passare degli anni poteva facilmente andare perduto. Né si può pensare che, in mancanza, l'affidamento dei privati avesse come unica difesa l'applicazione discrezionale dei principi di diritto da parte dei giudicanti, secondo l'equità del caso concreto. In tutta Italia si sarebbero incentivate dispute di confine e tendenziose controversie su fatti anche molto risalenti, oberando di lavoro i Tribunali e minacciando la pace sociale.

Sfortunatamente, nelle fonti giuridiche della compilazione giustiniana, "appiattite" dai rimaneggiamenti di Triboniano, è difficile rinvenire le tracce di un istituto che inquadri la *longa possessio*, in Italia, nel I – II secolo d.C.

Può allora diventare fondamentale l'esame di testi ad essa estranei: in particolare di ulteriori testimonianze agrimensorie<sup>187</sup>. Queste, peraltro, offrono spesso spaccati

---

<sup>186</sup> E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Zanichelli, Bologna, 1927, II, p. 111: "La dottrina dominante rappresenta nella *longi temporis praescriptio* un istituto introdotto a tener luogo, pel suolo di provincia, dell'*usucapio*, che vi era inapplicabile; e la rappresenta, oltre che come caratteristica pel detto suolo, anche come introdotta per questo stesso in un momento assai avanzato, che si fa coincidere collo scorcio del secondo secolo d.C. Senonché codesta dottrina non tien conto abbastanza, se non erriamo, né della necessità che doveva imporsi ben prima, e fin dall'inizio dell'impero, sul suolo di provincia di strumenti idonei a sostituirvi l'*usucapio*; né, più ancora, della sfera cospicua di rapporti pei quali, già in sullo scorcio della repubblica, doveva pure avvertirsene il bisogno". Cfr. anche la nota a piè di pagina.

<sup>187</sup> M. SARGENTI, '*Controversiae agrorum*', in "NNDI", 4, pp. 737 – 741, a p. 738: "...gli scritti degli agrimensori possono costituire, per taluni istituti, sostanziali e processuali, punti di riferimento estremamente importanti. I principali di questi autori, e cioè Frontino, Igino, Siculo Flacco (...) contemporanei dei grandi giuristi classici (...), conoscitori dei problemi tecnici della loro arte, ma non ignari di quelli giuridici (...), toccano di continuo questioni che scaturiscono dalla pratica applicazione di istituti giuridici. Di qui la possibilità, non sempre molto sfruttata, invero, dai romanisti, di trovare in questi scritti termini di confronto, di conferma o di critica, alle fonti giuridiche, di cogliervi qualche

interessanti del “diritto vivente” fuori le mura di Roma, nella prassi delle campagne italiche e provinciali.

### 3.4 La *longa possessio nelle controversiae agrorum*

Prima di procedere, è utile menzionare un passo di Frontino (L. 44):

*De loco, si possessio petenti firma est, etiam interdicere licet, dum cetera ex interdicto diligenter peragantur: magna enim alea est litem ad interdictum deducere, cuius est executio perplexissima. si uero possessio minus firma est, mutata formula iure Quiritium peti debet proprietatis loci; (...)*

L’agrimensore tratta della *controversia de loco*, di cui si dirà appresso. Con la perizia di un consulente di parte sostiene che, data la vischiosità della procedura interdittale, sia opportuno incardinarla solo ove la *possessio* dell’attore risulti *firma*. In caso contrario, sarebbe preferibile procedere con la più classica azione reale, seguendo l’ordinario giudizio di cognizione. Per *possessio firma*, il *mentor* sembra intendere la sostenibilità della domanda sotto il profilo probatorio<sup>188</sup>.

Come il riferito concetto di *securitas*, anche quello della *firmitas* del possesso è un τóπος della letteratura giuridica postclassica, strettamente collegato agli effetti della *longi temporis praescriptio*. Che nelle opere gromatiche si rinvergano tanti echi è davvero affascinante, rendendo auspicabili ulteriori studi volti a far luce su queste congiunzioni.

Le controversie agrarie offrono altri spunti di sicuro interesse. In un capitolo, ancora

---

importante punto di riferimento per stabilire lo stato di sviluppo di alcuni istituti giuridici verso la fine del I sec d.C.”.

<sup>188</sup> Così A. BISCARDI, *La tutela interdittale ed il relativo processo, Corso di lezioni 1955 – 1956*, pubblicato su “Rivista di diritto romano”, ledonline, 2 (2002), pp. 9 – 98, a pag. 27.



Frontino scrive degli agri *colonicii stipendiarii* siti in provincia (L. 36): . . . . *Et stipendiarios . . . qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt.*

Si rendono necessarie alcune osservazioni.

L'autore scrive di fondi che, come è noto, non sono suscettibili di *dominium*; dunque neanche di essere acquistati attraverso l'effetto sanante dell'*usucapio*. Tuttavia, la formulazione adoperata non richiama affatto l'istituto di diritto quiritario, anzi è molto simile a quella successivamente utilizzata per indicare l'acquisto attraverso il decorso del tempo, cioè mediante la *praescriptio*.

E neanche potrebbe specularsi che per *possidendo ab alio quaeri possunt* Frontino intendesse scrivere dell'usucapione, giacché in altre sedi gli agrimensori mostrano di avere piena cognizione dell'istituto e lo richiamano con perizia<sup>189</sup>.

È però indubbio che l'agrimensore stesse operando un raffronto fra lo statuto giuridico di fondi diversi. Ma a ben vedere il parallelo non è svolto fra diverse categorie di terreni provinciali<sup>190</sup>, bensì fra fondi *colonicii stipendiarii* e terre site in Italia: ne fa fede in maniera incontrovertibile l'espressione *nexum*.

Gai. Inst. 2, 27: *Praeterea admonendi sumus, quod veteres dicebant soli Italici nexum esse, provincialis soli nexum non esse, hanc habere significationem: solum Italicum Mancipi esse, provinciale nec Mancipi esse. aliter enim veteri lingua actus vocatur, et quod illis nexus, idem nobis est Mancipatio .*

Le parole di Gaio non lasciano spazio a dubbi: solamente il suolo italico è *nexum*, in quanto *res Mancipi*. Non bastasse questo, può richiamarsi anche Cicerone:

---

<sup>189</sup> Front. L. 50, 56. Igino L. 126, 127, 130.

<sup>190</sup> D. NÖRR, op. cit., p 58. Il grande studioso tedesco è sorpreso dalla terminologia di Frontino, che non richiama l'usucapione ma un più generico *possidendo adquirere*. Ma il ragionamento successivo appare fuorviante: l'Autore si chiede infatti se potesse esistere, su fondi provinciali diversi dagli *agri colonicii stipendiarii*, un istituto precursore della *longi temporis praescriptio* già nel primo secolo. Risposta negativa: la deduzione sarebbe forzata, in quanto fondata sul solo passo riportato. Tuttavia, la domanda da porsi sarebbe un'altra, dato che il termine di riferimento di Frontino sono i fondi *nexi*, cioè italici: esisteva in Italia un *possidendo adquirere* diverso dall'*usucapio*?

De haruspicum responsis 14: *Multae sunt domus in hac urbe (...) iure privato, iure hereditario, iure auctoritatis, iure Mancipi, iure nexi; ...*

L'ottimate riferisce il *nexum* alla *domus*, bene Mancipi per eccellenza, assieme ai fondi<sup>191</sup>.

Posto allora che il termine di paragone di Frontino sono i fondi *nexi*, cioè italici, sembrerebbe che l'Autore adombri per questi l'esistenza di un *possidendo acquirere* diverso dall'*usucapio*. È su questi termini che andrebbe impostata la questione: se nella prassi agraria delle campagne italiche, sul finire del I secolo d.C., fosse possibile esercitare un'azione reale sulla base del possesso prolungato nel tempo, cioè una *longa possessio*. Occorrerebbe poi chiedersi se, ed in che misura, questa possa considerarsi un antecedente della *longi temporis praescriptio*, visto che la terminologia utilizzata dal *ensor* appare affine a quella che, in materia, emerge dalle fonti successive.

In un altro passo l'agrimensore menziona espressamente una *longa possessio* (L. 45):

*Quom autem in adsignato agro secundum formam modus spectetur, solet tempus inspicere et agri cultura. si iam excessit memoria abalienationis, solet iuris formula ... intervenire et inhibere mentores, ne tales controversias concipiant, neque quietem tam longae possessionis inreperere sinit. si et memoria sit recens, et iam modus secundum centuriam conveniat et loci natura indicetur et cultura, nihil inpediet secundum formas aestimatum petere ...*

Queste parole sono di massimo interesse, soprattutto per gli studiosi dei gromatici, in quanto delimitano le competenze del *ensor* nell'ambito della *controversia de modo*. Era questo il giudizio col quale il ricorrente affermava non già l'appartenenza di questo o quel terreno, ma solo che il *modus* (cioè l'area, il *quantum* dell'appezzamento

---

<sup>191</sup> Cfr. anche P BONFANTE, *Scritti giuridici vari, II, Proprietà e servitù*, Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 1926, p. 101 – 102. L'Autore elenca anche alcuni testi che testimoniano come, per l'età antica, il termine *nexum* identificasse il *gestum per aes et libram*.

assegnatogli) non corrispondeva a quello che gli spettava secondo la *forma*<sup>192</sup>. Simile controversia poteva dunque essere incardinata soprattutto sui terreni già oggetto di *limitatio*<sup>193</sup>, e imponeva al giudice di avvalersi dell'ausilio dei tecnici. Utilizzando gli strumenti dell'arte, il *mentor* si recava sui luoghi e procedeva alla misurazione delle aree; le raffrontava poi con i documenti e la mappa (*forma agrorum*) depositati presso i pubblici catasti. Anche un atto di disposizione del titolare poteva dare origine alla controversia, tutte le volte in cui fosse stato alienato un *aliquid* del *modus*<sup>194</sup> assegnato. Di fatto, la controversia *de modo* è caratterizzata dal compito svolto dal *mentor* consulente, il quale esegue delle misurazioni decisive per la risoluzione della causa, in un senso o nell'altro: dal confronto con la mappa si avrà un risultato pressoché certo.

Qual problema si ponesse tuttavia col decorso del tempo è facile intuire, giacché quei documenti e le relative mappe non erano sottoposti a regolare revisione: offrivano un sicuro appoggio per la ricostruzione dello stato dei luoghi e del *modus* di ciascun assegnatario solo per il periodo prossimo alla *divisio et adsignatio*<sup>195</sup>. Le facce dei luoghi mutavano col passare del tempo, soprattutto a causa di vendite e divisioni ereditarie; una *longa possessio* giustificava la discordanza con le mappe, e impediva al giudice di decidere avvalendosi degli oggettivi calcoli del *mentor*. Il *longum tempus* non solo sosteneva le rivendicazioni dei *possessores* dei *subsiciva* avverso lo Stato, ma influiva anche sulle controversie fra i privati. Si legga Papiniano:

D. 10, 1, 11: *In finalibus quaestionibus vetera monumenta census auctoritas ante litem inchoatam ordinati sequenda est, modo si non varietate successionum et arbitrio possessorum fines additis vel detractis agris postea permutatos probetur .*

---

<sup>192</sup> Già per M. WEBER, *Storia agraria romana*, trad. it., Forni, Bologna, 1977, p. 54.

<sup>193</sup> Front. L. 13; 45.

<sup>194</sup> Ig. L. 131.

<sup>195</sup> Spesso neanche per quello. Igino (L. 131, 16) riporta come i veterani allocati nel Sannio da Vespasiano avevano alienato i lotti nel momento stesso in cui li avevano ricevuti: subito dopo l'assegnazione, gli appezzamenti privati non coincidevano alle descrizioni del pubblico catasto.

Ci si può, anzi ci si deve avvalere dei documenti pubblici, come *forma* e censo, per la risoluzione delle controversie di confine, ma fintantoché questi siano attuali. D'altronde così riteneva anche Diocleziano:

C. 3, 39, 2: *Successionum varietas et vicinorum novi consensus, additis vel detractis agris alterutro, determinationis veteris monumenta saepe permutant.*

In questi casi, come scrive Frontino, la discordanza dei luoghi dalle mappe impedisce all'agrimensore<sup>196</sup> di procedere con le misurazioni *de modo*: non è possibile che documenti così vetusti possano disturbare la *quietas* di una *longa possessio*.

Risuonano ancora le parole dei postclassici sulla *longi temporis praescriptio*; viene nuovamente evocato quel diritto a possedere *sine inquietudine* del titolare della παραγραφή<sup>197</sup>.

In questo caso, dunque, l'*inspectio mensoria* non sarà rivolta al ripristino del *modus* in base alla mappa, ma orientata ad individuare i *loca* attraverso un'indagine approfondita dei confini<sup>198</sup>. La *controversia* sarà allora *de loco*: i fondi finitimi sono infatti tornati allo stato arcifinale<sup>199</sup>. In mancanza di documenti utili, come recenti aggiornamenti del *census* oppure inerenti un'avvenuta compravendita (*memoria abalienationis*), l'esistenza di un possesso di origine immemorabile, anche se difforme dai catasti,

---

<sup>196</sup> La *iuris formula* interviene e impedisce agli agrimensori di procedere alla misurazione: si tratterebbe della *rei vindicatio*. Cfr. L. MAGANZANI, *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Pontificia università lateranense, 1997, p. 195. Non si può entrare in questa sede all'interno dei dibattiti sui rapporti fra le controversie agrarie e le azioni civili. Cfr. anche G. CHOQUER, op. cit., p. 84 ss.

<sup>197</sup> B. BRUGI, *Le dottrine*, cit., p. 317: "... il 'tempus', la 'longa possessio' fanno pensare alla 'longi temporis praescriptio' (...). O Frontino errò, o pare mostrarla di uso generale giacché non distingue il suolo delle province dall'italico...". La prima menzione di un *sine inquietudine possidere* legato alla *praescriptio* risale, invero, già a Settimio Severo e Caracalla (C. 7, 33, 1): *Cum post motam et omissam quaestionem res ad nova dominia bona fide transierint et exinde novi viginti anni intercesserint sine interpellatione, non est inquietanda quae nunc possidet persona, quae sicut accessione prioris domini non utitur, qui est inquietatus, ita nec impedienda est, quod ei mota controversia sit.*

<sup>198</sup> Non sembra, alla luce del passo, che gli agrimensori dovessero estraniarsi dalla procedura, risultando coinvolte questioni giuridiche; né tantomeno che Frontino si riferisse all'usucapione, come invece scrive D. NÖRR, op. cit., p. 58: "Wird aber Unvordenklichkeit eingewandt, so müssen sie sich eines Eingriffs enthalten. Denn es geht dann um eine Rechtsfrage (*usucapio*)".

<sup>199</sup> Cfr. L. MAGANZANI, op. cit., p. 167 ss.

obbliga il tecnico a procedere ad un attento studio dei luoghi. Fossati, siepi, corsi d'acqua, comparazione delle colture: ne risponderà la *demonstratio mensoria*. Possono poi essere invocate anche deposizioni testimoniali e attestazioni delle parti<sup>200</sup>. Salvo prova contraria, tuttavia, è il possesso (in questo caso *la longa possessio*) a prevalere<sup>201</sup>.

Per concludere, dalle testimonianze agrimensorie di fine I secolo d.C. emerge un diritto non del tutto coincidente con quello tramandato dalle fonti ufficiali, praticato soprattutto nelle campagne italiche. Ivi la *densitas possessorum*<sup>202</sup> aveva reso diffusissima l'abusiva occupazione del suolo pubblico, anche di luoghi e boschi sacri<sup>203</sup>. Il decorso del tempo faceva sperare al possessore la misericordia di chi potesse scacciarlo; la coscienza sociale romana (come traspare dalle fonti giuridiche coeve) ne aveva una nitida cognizione.

Questa *vetustas* aveva assunto le vesti di protagonista nelle vicende agrarie di epoca tardorepubblicana, lasciando vividi ricordi ai *possessores* dei *subsiciva* che Vespasiano ebbe il coraggio di *inquietare*. Ne prese invece atto Domiziano, il quale incarnò uno Stato garante della *securitas* scaturente dal lungo possesso.

Fonti di età diversa sono manifestazione di tendenze univoche<sup>204</sup>, pur rappresentando situazioni diversificate. Il fattore – tempo, associato alla *possessio*, era incrollabile sostegno delle rivendicazioni dei cittadini nei confronti di uno Stato spesso inerte, in grado di sanare anche l'abuso. Dalle fonti agrimensorie traspare poi un'incidenza ancora più ampia, estesa anche alle controversie fra privati. Per vero, già nella contesa fra *Firmium* e *Falerii* abbiamo due soggetti posti sullo stesso piano, sostanzialmente litiganti *iure privatorum*. Ma nelle *controversiae* agrarie affiora una realtà della prassi, un diritto “volgare” in cui la *longa possessio* gioca un ruolo determinante, che sembra quasi il completamento o il naturale estuario di lunghi anni di complesse esperienze sociali.

---

<sup>200</sup> Cfr. ancora L. MAGANZANI, op. cit., p. 200 ss., per fonti e letteratura. Scrive l'A. a p. 217: “In conclusione si può affermare che i mezzi di prova assunti nel giudizio di regolamento dei confini, in quello di rivendica o di altre *actiones in rem* risolutive di *controversiae de modo e de loco*, e in tutti i giudizi che necessitano una previa delimitazione dei confini (...), sono i *vetera monumenta* e il *census*, la *demonstratio* agrimensoria, le deposizioni dei testimoni e le *narrationes* delle parti”.

<sup>201</sup> Ig. L. 132.

<sup>202</sup> Fr. (Ag. Urb.) L. 87.

<sup>203</sup> Non erano risparmiate neanche le città. Per un ampio resoconto B. BRUGI, *Le dottrine*, cit., p. 273 ss.

<sup>204</sup> P. CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 122.

La terminologia adoprata dai *ensores* è la faccia più sconvolgente di queste narrazioni, eppure la loro importanza sembra andare ben oltre. È difficile dire con certezza se il diritto romano avesse ufficialmente accolto un *possidendo adquirere* diverso dall'usucapione, già nel I secolo d.C., per soddisfare la suprema esigenza di *securitas*. Ma, in una concettuale "Vorgeschichte" della *longi temporis praescriptio*, c'era ancora tempo perché ciò accadesse.

### 3.5 La *Sententia Senecionis*: la *longa possessio* in diritto privato romano

Alla luce di quanto scritto, non stupisce la *ratio decidendi* della celebre sentenza di Alfeno Senecio, *subpraefectus* della flotta di Miseno. L'iscrizione che la contiene non è purtroppo databile con precisione, essendo risalente al II o III secolo<sup>205</sup>. Senz'altro, quindi, successiva alle altre fonti e vicende sin qui trattate.

*[In his] aedificis et locis | [adi]acentibus aedificis, sive is locus ager est, | [P.] Aeli Rufini militis, | [omni]bus se possessorem esse ex causa emptionis P. | Aeli Abascanti patris sui Alfenio Senecioni subpraef(ecto) // class(is) pr(aetoriae) Mis(enensium) probavit et meruit sententiam, quam ius/su eiusdem Senecionis subpraef(ecti) huic titulo proscrisit. |*

*Senecio c(um) c(onsilio) c(ollocutus) dixit : |*

*'Necessariam fuisse inspectionem aedificiorum et | loci, de quibus apu[t] me actum est, re ipsa manifestatur. // Cum igitur aedificia solo puro posita deprehende/rim neque ullo sepulchro superposita vel coniuncta, ap/paret venditionem eorum iure factam, ideoque ad Aelium | Rufinum militem ex causa emptionis pertinere videntur. | Loci vero sive agri, quem adiacentem aedificis Aelius Abas//cantis pater Rufini ab heredibus*

---

<sup>205</sup> Testo in V. ARANGIO – RUIZ, FIRA, III, nr. 86. Sulla collocazione temporale, così ad es. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 172; J. PARTSCH, op. cit., p. 83.

*Patulci Diocletis aequae / mercatus est, cum habeat plurima et dispersis locis sepulchra, ius per venditionem transferri ad emptorem / non potuit : set, cum pater Rufini et postea Rufinus, quam/quam non iure facta emptione, semper in possessione<<m>> // fuerint, nullo iure eum locum vindicare sibi Patulci possunt. Plane cum in re praesenti inspexerim [cippum, ubi nomen] / erasum Patulci dicunt, remanere [tamen vestigia scripturae] / experimentia haec verb[a — — — —*

La complessità della controversia, che interessa plurime questioni giuridiche, ha coinvolto sotto diversi aspetti la romanistica: ci si concentrerà qui sulla rilevanza del decorso del tempo, dopo un breve riassunto dei fatti.

Siamo in Italia. Gli eredi di Diocle Patulco rivendicano dei fondi che *P. Aelius Abascantus*, padre del convenuto Rufino, ha comperato dagli attori. Non è contestata l'esistenza della compravendita, bensì la sua efficacia. Il terreno venduto è infatti caratterizzato, in parte, da *plurima et dispersis locis sepulchra*.

*Senecius* sottolinea subito che i terreni liberi (*loci puri*)<sup>206</sup> appartengono al convenuto, in forza dell'atto di acquisto. Ma l'argomento non vale per gli altri: la proprietà non può passare tramite la vendita<sup>207</sup> perché la presenza di sepolcri sparsi rende il suolo *religiosus*. Nonostante ciò i Patulci sono respinti, in quanto i convenuti sono da allora rimasti *semper in possessione*<sup>208</sup>. La decisione è problematica, in quanto non riconducibile né all'*usucapio* né alla *longi temporis praescriptio*. Non alla prima, perché una *res religiosa* non può essere *habilis*; manca inoltre il requisito della *iusta causa*<sup>209</sup>.

<sup>206</sup> Ulp., D. 11, 7, 2, 4 – 5: *Purus autem locus dicitur, qui neque sacer neque sanctus est neque religiosus, sed ab omnibus huiusmodi nominibus vacare videtur. Sepulchrum est, ubi corpus ossave hominis condita sunt. celsus autem ait: non totus qui sepulturae destinatus est, locus religiosus fit, sed quatenus corpus humatum est.*

<sup>207</sup> “*Ius per venditionem transferri ad emptorem non potuit*”: espressione non proprio felice, certamente non precisa. Il che ha fatto pensare a concezioni “volgari” della compravendita: F. GALLO, *Il principio emptione dominium transfertur nel diritto pregiustiniano*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 50.

<sup>208</sup> Il possesso difeso dal magistrato, verosimilmente, concerne il fondo stesso e non lo *ius sepulchri*. In questo senso concordano M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., pp. 173 – 174, F. DE VISSCHER, *Le droit des tombeaux romains*, Giuffrè, Milano, 1963, pp. 76 – 77, G. LONGO, *Sul diritto sepolcrale romano*, in “IURA”, 15, 1964, pp. 137 – 158, a p. 151 ss.

<sup>209</sup> Si può discutere invece circa l'esistenza della buona fede. D. NÖRR, op. cit., p. 68: “von gutem Glauben kann kaum die Rede sein, da die Existenz der Grabmäler wenigstens in der Regel offensichtlich

Non alla seconda, perché è sicuro che non fosse ancora applicabile al suolo italico. Il possesso<sup>210</sup>, accompagnato dal *longum tempus*, è sufficiente a rendere inattaccabile la situazione di fatto<sup>211</sup>.

Le alternative che il dispositivo emesso dal *subpraefectus* ci lascia sono due: o dobbiamo considerare la sentenza frutto di un errore di diritto, oppure il diritto romano conobbe, ad un certo momento, un istituto consolidativo fondato sulla *longa possessio*. Non c'è alternativa: ritenere ogni decisione, che non sia del tutto riconducibile agli istituti già noti, un'applicazione di "criteri e principi equitativi", corrisponderebbe infatti ad un'elusione del problema<sup>212</sup>. E, come già sottolineato, affidare totalmente alla discrezionalità del giudicante la soluzione di singoli casi avrebbe di fatto sacrificato l'aspirazione alla *securitas* dei possessori<sup>213</sup>, già viva e sentita a fine repubblica, poi in particolare nel corso del I secolo dopo Cristo.

Non è allora del tutto azzardato ipotizzare che, nel corso dei secoli che separano le rivendicazioni agrarie dalla *Sententia Senecionis*, sia maturata nella coscienza sociale romana prima, poi nella prassi delle campagne italiche, e infine accolta in diritto ufficiale una *longa possessio* ad efficacia consolidativa. *Vetustas, longum tempus, longi temporis possessio* potrebbero esserne state le tappe: d'altronde la nascita di un istituto giuridico richiede spesso secoli e secoli di gestazione, più che un "Augenblick"<sup>214</sup>. In questo caso, l'antecedente principio della *longi temporis praescriptio*, prima ancora della

---

ist". Di diverso avviso C. ST. TOMULESCU, *Sur la Sententia Senecionis de Sepulchris*, in "TRG", 44 (1976), pp. 147 – 152, a p. 150.

<sup>210</sup> Per C. ST. TOMULESCU, op. cit., p. 150 s., si tratta di un caso di *possessio* speciale.

<sup>211</sup> E. CHEVREAU, op. cit., p. 102, "... le longum tempus, associé à la possession, servent le dessein de préserver une situation de fait de tout trouble intempestif, même si celle – ci n'est pas parfaitement fondée juridiquement".

<sup>212</sup> È qui infatti che la sempre agile e assertiva prosa di D. NÖRR, op. cit., p. 68 s., assume contorni più offuscanti: "...Entweder ist es ein Fehlerurteil, was aber - gleichsam im Zirkelschluss - voraussetzt, dass wir das uns anderweitig bekannte System der usucapio un ltp als feststehende Grösse akzeptieren. Oder aber man nimmt es hin, dass die Voraussetzungen der usucapio und der ltp keine - wenigstens keine vollkommenen - Tatbestandsmerkmale dieser Rechtsinstitute waren, dass sie also mit der geringeren Bindungswirkung von allgemeinen Rechtsgrundsätzen, nicht derjenigen von Rechtsnormen, die normalen Voraussetzungen der "Ersitzungstatbestände" eher umschrieben als durchnormierten. Daraus würde folgern, dass die Festlegung der Merkmale in konkreter nach den Billigkeitsbedürfnissen des Einzelfalles erfolgte".

<sup>213</sup> E. CHEVREAU, op. cit., p. 104, pur riconoscendo la preminenza del motivo della *securitas* nelle fonti analizzate, ritiene che ogni decisione che la accolga abbia un fondamento atipico, discrezionale, straordinario.

<sup>214</sup> Così D. NÖRR, op. cit., p. 73, a proposito dell'origine della *longi temporis praescriptio*.



παράγραφη e delle prassi greco – ellenistiche, potrebbe invero risiedere in una *longa possessio* genuinamente romana.

L'istituto potrebbe essere stato recepito nel diritto ufficiale fra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C.: possibile che, prima di quel momento, la discrezionalità del giudicante investisse solo uno specifico aspetto, cioè il margine minimo di tempo necessario perché questa operasse, visto che le fonti non indicano mai un limite di anni.

Che fosse possibile sollevare un'*exceptio longae possessionis* a difesa di situazioni di fatto protratte nel tempo, anche in mancanza dei requisiti dell'*usucapio* o della *longi temporis praescriptio*, è peraltro opinione sostenuta da grandi maestri in tempi non sospetti<sup>215</sup>. I requisiti dell'istituto classico di *ius Quiritium*, infatti, risultavano spesso troppo stringenti: comprensibile, visto che suo effetto principale non era semplicemente il consolidamento dello *status quo* a garanzia della *securitas*, ma consisteva nella sanatoria di atti traslativi parzialmente invalidi, portando all'acquisto del *dominium*.

Sembra poi possibile avanzare l'ipotesi che a differenza dell'estintiva *longi temporis praescriptio*, in Italia una *longi temporis possessio* portasse alla definitiva consolidazione della situazione di fatto: questa natura "acquisitiva" è una costante delle fonti analizzate. Risulta peraltro che essa prescindesse dall'elemento oggettivo del *titulus*, proprio dell'usucapione quiritaria, ed anzi operasse proprio in sostituzione di questo.

Tuttavia, se il diritto romano conobbe davvero l'istituto della *longa possessio*, dovrebbe rinvenirsi qualche traccia all'interno della compilazione giustiniana. Se tale

---

<sup>215</sup> O. LENEL, *Zur exceptio annalis Italici contractus*, in "ZSS", Rom. Abt., 27 (1906), pp. 71 - 82, a p. 80: "Schwerlich hat es je einmal eine Zeit gegeben, wo die Gerichte die Bedeutung des Zeitablaufs einfach ignorierten. Aller positiven Ordnung der Verjährung, schon mit Rücksicht auf die Beweislage, ein freies Ermessen walten ließen. Auch die *exceptio longi temporis* dürfte ursprünglich nichts anderes gewesen sein als was ihr Name besagt, und die positive Bestimmung des *longum tempus* erst durch Kaiserkonstitutionen erfolgt sein"; cfr. anche E. LEVY, *West Roman Vulgar Law: the Law of Property*, American philosophical society, 1951, Philadelphia, p. 185. Prima di loro, interessanti osservazioni da L. MITTEIS, *Nene Urkunden*, in "ZSS", Rom. Abt., 26 (1905), pp. 484 – 494, a p. 486: "Ich bin seit lange der Ansicht, daß die Verjährung von der Ansprüche, obwohl theoretisch gar nicht und praktisch nur indirekt im Gebiet der Vindikation und unter den Bedingungen der *longi temporis praescriptio* anerkannt, doch schon im klassischen Recht eine tatsächliche Anerkennung gehabt haben muß. Wie der Ursprung aller Verjährung in letzter Linie darauf zurückgeht, daß die Zeit die Beweisbarkeit eines Rechtes zerstört, muß auch bei den Römern ein seit langer Zeit nicht geltend gemachter Anspruch faktisch unrealisierbar geworden sein". Poi trattando della *sententia Senecionis*, nota l'assenza del titolo: "Das ist nicht Praescriptio longi temporis, die am locus religiosus und wegen mangelnden Titels ausgeschlossen wäre, sondern einfache Verjährung...".

indagine avesse esito felice, risulterebbe avvalorata l'ipotesi appena formulata, e si potrebbe procedere all'analisi dei requisiti e degli effetti dell'istituto.

### 3.6 La *longa possessio* nel diritto della compilazione

Con la fusione di *usucapio* e *longi temporis praescriptio* in un unico istituto a portata acquisitiva, Giustiniano ha regolarmente ritoccato i passi originari per ridurre a coerenza il nuovo assetto normativo. Queste eventualità, unite alla persistente oscurità di molti aspetti della riforma, non hanno tuttavia impedito ispirate ricostruzioni<sup>216</sup>.

Alcuni frammenti testimonierebbero l'esistenza, in età classica, di un istituto acquisitivo fondato sul lungo possesso, le cui tracce si sarebbero perse nei meandri della riforma di Giustiniano. Trattasi di un istituto distinto dall'*usucapio* e dalla *longi temporis praescriptio*, sorto in diritto romano prima di quest'ultima. Punto di partenza è un passo del giurista Trifonino, risalente a fine II – inizio III sec. dopo Cristo:

D. 23, 5, 16: *Si fundum, quem Titius possidebat bona fide longi temporis possessione poterat sibi quaerere, mulier ut suum marito dedit in dotem eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit: nam licet lex Iulia, quae vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad huiusmodi acquisitionem, non tamen interpellat eam possessionem, quae per longum tempus fit, si ante, quam constitueretur dotalis fundus, iam coeperat. Plane si paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito.*

---

<sup>216</sup> Deve rendersi merito al lavoro di G. HAMZA, *Zum Verhältnis zwischen usucapio und longi temporis praescriptio im klassischen römischen Recht*, in "Mélanges Fritz Sturm", vol. I, Liegi, 1999, pp. 189 – 203.

L'autore delle *Disputationes*<sup>217</sup> scrive della *possessio* che si sia protratta per *longum tempus*: essa conduce al consolidamento della situazione di fatto ove fondata sulla buona fede del possessore. Da notare anche qui la terminologia utilizzata. L'impossibilità di *interpellare* un possesso protratto per molto tempo è un punto tenuto fermo dalle fonti postclassiche in materia di *praescriptiones*<sup>218</sup>; significativo che, d'altra parte, le espressioni del giurista severiano richiamino quelle già adoperate da Frontino in ordine alla *longa possessio*<sup>219</sup>. Si avrà modo di tornare sul frammento più avanti, anche per analizzare la posizione della dottrina dominante, che lo ritiene interpolato e (ovviamente) in origine relativo all'usucapione.

È tuttavia probabile che gli effetti di una *longi temporis possessio* fossero noti al “diritto ufficiale” già da tempo:

D. 12, 2, 13, 1: *Iulianus ait eum, qui iuravit fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere.*

Il responso del maestro Giuliano è da sempre considerato incomprensibile dalla letteratura romanistica<sup>220</sup>. La *longi temporis praescriptio*, nella forma consacrata nel rescritto del 199 – 200 d.C., nemmeno esisteva in età adrianea. Ma il passo non ha alcun senso neanche per il diritto della compilazione: a seguito delle riforme giustiniane il titolare della *praescriptio* può esercitare una rivendica di pieno diritto e non una semplice *actio utilis*, giacché gli è riconosciuta la proprietà assoluta. È chiaro che Giuliano potesse parlare di qualsiasi istituto, tranne che della *longi temporis praescriptio*.

L'unico modo per restituire un significato coerente al frammento è quello di supporre

---

<sup>217</sup> K. FILDHAUT, *Die Libri disputationum des Claudius Tryphoninus: eine spätclassische Juristenschrift*, Duncker & Humblot, Berlin, 2004.

<sup>218</sup> Per una disamina approfondita, C. CANNATA, *Possessor*, cit., p. 52 ss.

<sup>219</sup> Fr., L. 45. Cfr. il passo di Trifonino anche con Fr., L. 36.

<sup>220</sup> Parlano di interpolazione P. VOICI, *Modi di acquisto*, cit., p. 218; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 196, nt. 265. Si arrende anche D. NÖRR, op. cit., p. 32 – 33, sul presupposto che sia impossibile dare al testo un senso accettabile.

che il responso giuliano fosse originariamente relativo alla *longi temporis possessio*<sup>221</sup>. Potrebbe trattarsi di un errore del copista o di un rimaneggiamento. Dal punto di vista testuale l'interpolatore avrebbe avuto gioco facile nel sostituire la parola *possessio* con *praescriptio*. Nel diritto della compilazione infatti le espressioni *longi temporis possessio* e *longi temporis praescriptio* sono sinonimi. I due concetti indicano l'usucapione immobiliare giustiniana. Si vedano le Istituzioni di Giustiniano, il cui titolo VI, libro II, è rubricato *DE USUCAPIONIBUS ET LONGI TEMPORIS POSSESSIONIBUS*:

pr.: (...) *qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis, usucapiantur...*

Per il diritto classico la concessione di un'*actio utilis* sul modello della rivendica potrebbe fondarsi sull'analogia fra una *longa possessio* consolidativa dello *status quo* e l'usucapione. Solo quest'ultima, entro le strette maglie dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza, aveva però effetti *iure civili*. Il riconoscimento di una tutela pretoria al possessore di lunga data, che non potesse vantare tutti i requisiti dell'*usucapio*, richiedeva tuttavia la buona fede, secondo la testimonianza di Trifonino.

Si noti che Giuliano, concedendo anche una tutela attiva al possessore, sembra fornire un'interpretazione evolutiva dell'istituto: bisogna dunque supporre che a quel tempo esso fosse già noto al diritto romano, come già in precedenza ipotizzato.

In questo ordine di idee, è possibile tracciare una linea di continuità fra le fonti del Principato ed il diritto di età imperiale. Una *longa possessio* come fonte di *securitas*, forgiata sull'esperienza della *vetustas* tardorepubblicana, emerge nelle fonti agrimensorie come arma di difesa dei possessori sia contro lo Stato (in ordine ai *subsiciva*), sia nelle *controversiae agrorum*. Tale effetto consolidativo viene quindi riconosciuto in diritto romano ufficiale fra la fine del I e l'inizio del II secolo d.C.,

---

<sup>221</sup> G. HAMZA, *Zum Verhältnis zwischen usucapio und longi temporis praescriptio*, cit., p. 191.

consentendo al possessore immobiliare di lungo periodo di resistere in giudizio all'*inquietudo*<sup>222</sup>. Salvio Giuliano fa infine un passo avanti e, stanti le analogie con l'*usucapio*, concede anche un'*actio utilis* a chi possa vantare una *longa possessio*.

Naturalmente, non essendo un istituto di *ius civile*, esso rilevava sul solo piano pretorio, non potendo portare all'acquisto del *dominium*. D'altra parte, le fonti analizzate sul tema si tengono ben lontane dal richiamare un simile concetto<sup>223</sup>. È quindi verosimile che tale azione utile cedesse di fronte ad un'*exceptio iusti dominii*.

Sembra poi che dai passi del Digesto appena citati possa trarsi un'ulteriore ed importantissima conferma, in ordine al luogo di origine dell'istituto. Si è già avuto modo di ipotizzare che questo sia l'Italia: ivi è emanata la sentenza di Senecio, prefetto di Miseno, ai fondi italici pare riferirsi Frontino nelle *controversiae agrorum*, ai possessori italici è dedicato l'editto di Domiziano sui *subsiciva* e l'epistola che risolve la controversia fra firmani e faleriani. In D. 23, 5, 16, infine, nel trattare di *eam possessione*am, quae per longum tempus fit, Trifonino scrive della *Lux Iulia de fundo dotali*, la quale notoriamente riguardava solo i fondi siti in Italia<sup>224</sup>.

L'istituto della *longa possessio*, quindi, a fine II secolo d.C. presentava effetti affini all'*usucapio*, sebbene solo inerenti la proprietà bonitaria degli immobili. La carenza del requisito del *titulus*, che non è mai menzionato nelle fonti e neanche preso in considerazione da Trifonino, veniva probabilmente compensata dal maggior lasso di tempo necessario perché questo operasse<sup>225</sup>. A conferma, forse, è possibile richiamare Diocleziano:

C. 7, 33, 7: *Longi temporis possessione munitis instrumentorum amissio nihil iuris aufert nec diuturnitate possessionis partam securitatem maleficium alterius turbare potest.*

---

<sup>222</sup> Per il II – III secolo d.C., d'altra parte, tale possibilità è attestata dalla *Sententia Senecionis*.

<sup>223</sup> Fr., L. 36: . . . . *Et stipendiarios . . . qui nexum non habent neque possidendo ab alio quaeri possunt.*

<sup>224</sup> C. 5, 13, 1, 15, nonostante i dubbi di Gaio (2, 63).

<sup>225</sup> Si può presumere che quando i giuristi la receperono in diritto romano, fissarono un termine specifico, magari proprio i 10 o 20 anni poi tipici della *longi temporis praescriptio*. Cfr. G. HAMZA, op. cit., p. 196.

In base al rescritto del 293<sup>226</sup> sembra potersi concludere che l'effetto acquisitivo della *longi temporis possessio* prescindesse da un titolo giuridico, perché nei casi di perdita del documento probatorio, in effetti, rientra anche il possessore di buona fede che non lo avesse affatto.

Simile ipotesi è coerente anche con il contenuto delle fonti di I secolo d.C. Il passo è ritenuto interpolato dalla romanistica proprio perché, ritenendolo afferente alla *longi temporis praescriptio*, non se ne ricava alcun significato accettabile.

Sin qui si è calcato sul confronto fra *longa possessio* ed *usucapio*, sottolineandone affinità e differenze. Allora, considerata la natura del ragionamento casistico giurisprudenziale, ci si potrebbe aspettare che fra i frammenti di età classica qualcuno le menzioni contestualmente. In altre parole: una prova definitiva in ordine all'esistenza, in diritto classico, di un istituto fondato sul lungo possesso e diverso dall'usucapione, potrebbe essere raggiunta ove vi sia una testimonianza che li tratti come due entità autonome.

Giunge a questo punto il supporto di Papiniano, che mette in parallelo *usucapio* e *longa possessio*, affermando come il principio della successione nel possesso valga non solo per la prima, ma anche per la seconda:

D. 44, 3, 11: *Cum heres in ius omne defuncti succedit, ignoratione sua defuncti vitia non excludit, veluti cum sciens alienum illum illo vel precario possedit: quamvis enim precarium heredem ignorantem non teneat nec interdicto recte conveniatur, tamen usucapere non poterit, quod defunctus non potuit. idem iuris est, cum de longa possessione quaeritur: neque enim recte defendetur, cum exordium ei bonae fidei ratio non tueatur.*

Il giurista prende come punto di partenza il principio della successione *in ius omne* dell'erede. La dottrina sul *precarium* ha proposto di sostituire le parole *illum illo* con *vi*

---

<sup>226</sup> Le edizioni più recenti del *Codex Iustinianus* riportano il termine *praescriptio* al posto di *possessio*, segnalando che però in alcuni manoscritti è menzionato il secondo e non il primo. Per le fonti cfr. ancora G. HAMZA, op. cit., p. 1968, nt. 30.

*vel clam*, restituendoci senza alcun dubbio il genuino intendimento dell'autore<sup>227</sup>. Il tema della successione nel precario è stato lungamente dibattuto dalla giurisprudenza romana, come dimostrano diverse testimonianze fra loro in contrasto<sup>228</sup>. Con una spiegazione fluida e chiara Papiniano espone il suo pensiero, tutt'altro che intrinsecamente contraddittorio, come pure si è provato a sostenere<sup>229</sup>. La buona fede dell'erede non elimina i vizi del possesso del *de cuius*, quantunque (in quanto *ignorans*) non sia considerato "precarista" ai fini dell'*interdictum de precario*. Soltanto chi ha rogato, ricevuto, e in seguito consapevolmente tradito la fiducia del concedente (opponendo un rifiuto alla restituzione), può essere chiamato in causa attraverso la relativa formula interdittale<sup>230</sup>. Il *precarium* è infatti strettamente personale, fondato su un rapporto fiduciario fra concedente e precarista, *intuitu personae*, e non si trasmette immutato ai successori. Ciò non toglie, dice Papiniano, che all'origine del possesso vi sia pur sempre una concessione precaria. Il successore allora, pur ritenendo di possedere *pro herede*, non potrà mai usucapire ciò che non poteva il dante causa. Allo stesso modo ove si parli della *longa possessio*: l'effetto consolidativo riconosciutole anche in mancanza di *iusta causa* non opera se il suo *exordium* è viziato dalla mancanza di buona fede. Mancanza, in questo caso, insita nella richiesta di una concessione temporanea e revocabile *ad nutum*. Dunque gli eredi del precarista non solo non potranno esercitare l'*actio utilis* di cui parla Giuliano, ma non potranno neanche eccepire di fronte alla *rei vindicatio* del *dominus*.

Chiarito l'andamento del passo, che risulta così scevro dai pesanti rimaneggiamenti talvolta prospettati<sup>231</sup>, torniamo al punto. Alcune dottrina ha tradizionalmente ritenuto che il giurista stesse effettuando un confronto fra *usucapio* e *longi temporis*

---

<sup>227</sup> P. BONFANTE, *Corso*, op. cit., 2, 220; P. ZAMORANI, *Precario habere*, Giuffrè, Milano, 1969, p. 226 ss.

<sup>228</sup> Cfr. P. BIAVASCHI, *Ricerche sul 'precarium'*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 278 ss., e fonti citate.

<sup>229</sup> Come conclude P. BIAVASCHI, op. cit., p. 281, sulla scorta dello Zamorani. Non è un caso che, come la stessa Autrice sottolinea in nt. 79, oggi prevalga in dottrina una linea moderata, che esclude i pesanti rimaneggiamenti del passo di cui scrive lo Zamorani.

<sup>230</sup> P. VOCI, *Diritto ereditario romano*, Giuffrè, Milano, 1960, vol. 1, p. 237: "subentra nella posizione dell'ereditando l'erede del concedente, ma non l'erede del precarista: la concessione si fonda sulla fiducia che si ha nel precarista". E poi in nt. 117: "L'erede può *habere*, ma non *habere precario*: un presupposto reso indispensabile dai *verba* dell'interdetto *quod precario habes*, su cui i giuristi spesso insistono".

<sup>231</sup> P. ZAMORANI, *Precario*, cit., p. 226 ss.

*praescriptio*<sup>232</sup>. Tale ricostruzione non sembra condivisibile, per le ragioni di seguito elencate.

Si consideri anzitutto che in epoca classica la successione nel possesso, trattata nel passo, è senza dubbio propria dell'usucapione, ma non è chiaro se possa dirsi lo stesso, sin dal principio, per la *longi temporis praescriptio*<sup>233</sup>.

Ciò precisato, la dottrina in esame si serve di questo frammento per sostenere un'identità di requisiti fra *longi temporis praescriptio* e *usucapio*. Conclusione azzardata, figlia di un approccio sistematizzante ormai desueto, già tipico delle concezioni pandettistiche. Si è già accennato, ma vi sarà ancora modo di osservare più avanti, come le fonti coeve siano piuttosto oscillanti nel definire i contorni della *δικαία αἰτία* citata nel rescritto del 199 – 200. Da esse traspare invero una notevole distanza dalla fine elaborazione giurisprudenziale in materia di *usucapio*. La buona fede come elemento della *longi temporis praescriptio* emerge chiaramente solo da Gordiano<sup>234</sup> in poi.

Ma sono soprattutto ragioni di carattere testuale, fatte valere già da molto tempo<sup>235</sup>, ad osteggiare le ipotesi in esame. Si consideri infatti che nel linguaggio della giurisprudenza classica, “*longa possessio*” senza l’aggiunta del termine “*praescriptio*” in nessun caso significa *longi temporis praescriptio*<sup>236</sup>. Ulpiano parla di *longa possessio* in materia di acquisto delle servitù e del diritto sepolcrale<sup>237</sup>.

Non resterebbe che supporre un intervento giustiniano, volto a sostituire un genuino riferimento alla *praescriptio* con le parole “*longa possessio*”; neanche questa opzione è verosimile. L’espressione è invero frequentemente utilizzata dai compilatori in

---

<sup>232</sup> L. WENGER u. J. PARTSCH, *Die longi temporis praescriptio im klassischen römischen Rechte*, in “ZSS”, Rom. Abt., 27 (1906), pp. 373 – 377, a p. 374. Anche D. NÖRR, op. cit., riporta spesso il passo nel corso del capitolo in cui tratta la struttura della *praescriptio*. Cfr. p. 87 nt. 11 e p. 89 nt. 21.

<sup>233</sup> Si legga M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., pp 194 – 195 e letteratura citata.

<sup>234</sup> C. 3, 32, 4; C. 5, 73, 1.

<sup>235</sup> J. PARTSCH, op. cit., p. 11 s., il quale ritiene che, prima di Gordiano, la nostra *praescriptio* si fondasse sollo sulla *iusta causa* e non anche sulla *fides*. Per questo vuole dimostrare che D. 44, 3, 11 sia stato gravemente rimodernato in età bizantina.

<sup>236</sup> Lo stesso Papiniano, quando intende riferirsi alla *praescriptio*, è molto preciso, cfr. D. 41, 3, 45, pr.: *Praescriptio longae possessionis ad optinenda loca iuris gentium publica concedi non solet. (...)*. Parlano poi di *praescriptio longae possessionis* Paolo in D. 18, 1, 76 e D. 44, 3, 12; Modestino in D. 44, 3, 3. Ulpiano in D. 44, 3, 5, 1 scrive di una *exceptio longae possessionis* (in origine parlava di *exceptio annalis italicus contractus*, v. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 189 nt. 247).

<sup>237</sup> D. 8, 5, 10, pr. e D. 43, 19, 5: l’applicabilità alle servitù della *longi temporis praescriptio* venne sancita solo con Giustiniano, C. 7, 33, 12. In materia di *ius sepulchri*: D. 11, 8, 4.



sostituzione dell'*usucapio*<sup>238</sup>. I giustinianeî si avvalgono, sempre a tal fine, anche del sinonimo "*diutina possessio*"<sup>239</sup>, perfino negli stessi frammenti<sup>240</sup>. Ma nell'ampia casistica del Digesto mai, neanche una volta, questi hanno sostituito la menzione della *longi temporis praescriptio* inserendo il binomio "*longa possessio*". Tutt'al pi, esso viene inserito per indicare indistintamente le due forme di usucapione giustiniane, mobiliare e immobiliare. Utilissimo il raffronto fra un passo delle *Institutiones* di Gaio, la corrispondente testimonianza del Digesto, e l'equivalente delle *Institutiones Iustiniani*:

Gai. Inst. 2, 89: *Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate habemus, acquiritur nobis, sed etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur; unde etiam per eos usucapio procedit.*

D. 41, 1, 10, 2 (Gai 2 Inst.): *Non solum autem proprietas per eos, quos in potestate habemus, acquiritur nobis, sed etiam possessio: cuiuscumque enim rei possessionem adepti fuerint, id nos possidere videmur. unde etiam per eorum longam possessionem dominium nobis acquiritur.*

Iust. Inst. 2, 9: *non solum autem proprietas per eos quos in potestate habetis acquiritur vobis, sed etiam possessio: cuiuscumque enim rei possessionem adepti fuerint, id vos possidere videmini. unde etiam per eos usucapio vel longi temporis possessio vobis accedit.*

---

<sup>238</sup>Difficile potessero parlare di *longi temporis praescriptio*, pi che altro per questioni anagrafiche, Giavoleno, Giuliano e Pomponio. Cfr. D. 41, 4, 4, pr. (Iav.); D. 41, 3, 33, 2 (Iul.), D. 41, 4, 7, pr., e successivi par. 1, 2, 6 (Iul.); D. 41, 2, 26 (Pomp.). Stesso valga per D. 41, 2, 43, in cui Marciano riferisce l'opinione di Giuliano. In D. 41, 2, 3, 3 Paolo tratta dell'acquisto del tesoro, riportando le teorie dei maestri di fine repubblica. Restano Gai. D. 41, 1, 10, 2; Scaev. D. 41, 4, 14; Paol. D. 41, 2, 3, 23, che si riferivano palesemente all'*usucapio*.

<sup>239</sup> Si veda D. 41, 2, 36 (Iul.); D. 41, 3, 13, 2 (Paul.); 41, 3, 18 (Mod.); 41, 2, 21 (Iav.); D. 41, 4, 13 (Scaev.)

<sup>240</sup> Cos in D. 41, 2, 43 (Marc.); D. 41, 4, 7, pr., 2 (Iul.).

Nel frammento originario Gaio parlava di acquisto attraverso i soggetti in potestà citando l'*usucapio*, che in diritto bizantino vale per i soli mobili. I compilatori neutralizzano la specificità dell'espressione per attualizzare il pensiero del giurista: da qui la perifrasi "*per eorum longam possessionem dominium nobis adquiritur*". Nelle *Institutiones* giustiniane l'usucapione mobiliare e immobiliare tornano ad essere indicate singolarmente: per la *praescriptio* viene allora usato come sinonimo "*longi temporis possessio*". Certo, questo non impedisce che in un'opera sistematizzante, come da tradizione istituzionale, i maestri bizantini adoperino nello stesso senso anche i sintagmi *longa possessio* e *diutina possessio*, sebbene in rarissimi casi<sup>241</sup>. Lo scopo è chiaro: adottare un linguaggio ambivalente, volto a sfumare le distinzioni terminologiche fra *usucapio* e *longi temporis praescriptio*, unificate dal 531 d.C. D'altronde l'effetto del possesso protratto nel tempo, anche per gli immobili, è indicato col verbo *usucapere*<sup>242</sup>.

L'analisi dei testi consente di tornare su D. 4, 33, 11 con maggiore consapevolezza: si comprende agevolmente perché esso difficilmente possa riguardare la *praescriptio*. Reso merito alla genuinità del pensiero di Papiniano, il frammento costituisce un'importantissima conferma dell'esistenza in diritto classico di un istituto, fondato sul lungo possesso, diverso dall'*usucapio* (e dalla *longi temporis praescriptio*)<sup>243</sup>. Prima di concludere occorre notare un'ulteriore peculiarità terminologica, che confermerebbe l'idea di porre la *longa possessio* lungo il sentiero della preistoria della *longi temporis praescriptio*. Nell'escludere l'operatività dell'istituto sul bene oggetto di precario, il giurista sottolinea che la conclusione si deve alla mancanza del supporto della buona fede al suo *exordium*. Questo concetto richiama distintamente l'*initium possessionis*, traduzione latina dell'endiadi δικάια αἰτία.

---

<sup>241</sup> Iust. Inst. 2.6, 6 – 12.

<sup>242</sup> Inst. 2.6. pr.: *...immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis, usucapiantur...*

<sup>243</sup> L'alternativa sarebbe considerare il passo talmente rimaneggiato, da risultare quasi del tutto inutilizzabile. In dottrina si è talvolta ritenuto l'ultimo periodo (da *idem* fino alla fine, cioè la parte in cui Papiniano effettua il parallelo con la *longa possessio*) interamente insitico. Cfr. P. ZANZUCCHI, *La successio e l'accessio possessionis nell'usucapione*, in "AG", 72 (1904), pp. 177 – 275. Ma, come detto, nel sistema del Digesto *longa possessio* non significa mai, specificamente, *longi temporis praescriptio*.

Riassumendo, in alcuni passi della compilazione giustiniana si rinvengono le vestigia di un istituto acquisitivo fondato sul possesso di lungo tempo, denominabile *longa possessio*, sorto in Italia ben prima dell'introduzione della *longi temporis praescriptio*. Esso affianca l'*usucapio*: i giuristi, soprattutto dopo l'*interpretatio* di Salvio Giuliano, ne riconoscono l'efficacia acquisitiva, sebbene non idonea al consolidamento del *dominium*. L'istituto ha come *res habilis* i beni immobili e, per operare sul piano pretorio, non può prescindere dalla *bona fides*. Il suo effetto consolidativo deriva dalla particolare longevità della *possessio*, che consente al titolare di goderne indisturbato indipendentemente dall'allegazione di un titolo giuridico.

Le testimonianze esaminate in questo paragrafo sembrano seguire il solco tracciato dalle esperienze giuridiche di I secolo d.C., quando nella prassi delle campagne italiche un possesso immemorabile garantiva la *securitas* anche in mancanza di legittimazione giuridica; delle volte anche a dispetto di un'origine del tutto abusiva. Nel richiamarlo, gli agrimensori utilizzano dei termini più che familiari allo studioso del diritto postclassico: *firma possessio*, *longum tempus*, *quietas longae possessionis*, *possidendo adquirere*, unite alla *securitas possessorum* di cui parla Domiziano nella lettera ai faleriani. Stesso dicasi per Papiniano e Trifonino, che parlano di un *exordium possessionis* e della impossibilità di *interpellare* quella *possessio quae per longum tempus fit*. Facile comprendere perché la romanistica abbia perso le tracce di questo istituto, risucchiato all'interno del sistema rigidamente "dualista" della codificazione, che prevedeva un'usucapione dei beni mobili ed una *praescriptio* acquisitiva degli immobili.

Nel diritto della compilazione i passi classici sull'*usucapio* immobiliare vengono costantemente interpolati mediante espressioni come *longo tempore capere*, nonché *longa* e *diutina possessio*. Ma non è necessariamente vero l'inverso: che ogniqualvolta le fonti si riferiscono a un possesso di lungo tempo, si abbia a che fare con una sostituzione dell'antica *usucapio*. La terminologia applicata dai commissari giustiniani, infatti, è la stessa che i giuristi di epoca classica genuinamente utilizzavano scrivendo della *longa possessio*. Ecco perché Papiniano mette i due istituti a confronto, trattandoli come due entità distinte. Fondamentale è poi il citato frammento di Trifonino, che sarà adesso oggetto di un'approfondita disamina, non potendo considerarsi del tutto

genuino<sup>244</sup>: diverse motivazioni inducono a ritenerlo oggetto delle smaniose attenzioni dei compilatori.

### 3.7 “*Eam possessionem, quae per longum tempus fit*”. Esegesi di D. 23, 5, 16

#### I. Critica all'impostazione tradizionale

Il passo può essere finito sotto la scure dei compilatori per due ragioni fondamentali. Innanzi tutto, per diritto giustiniano, rientra nell'ambito della riformata usucapione immobiliare. In secondo luogo Trifonino tratta della dote, altro istituto rinnovato: inevitabile pensare che nel passo originario il giurista sia stato più preciso di quel “*mulier ut suum marito dedit in dotem*”. Nella sistematica del Digesto il frammento è inserito all'interno del titolo *De fundo dotali*, mentre nell'opera delle *Disputationes* rientrava in un libro *De iure dotium*<sup>245</sup>.

La soluzione tradizionalmente prospettata in dottrina riconduce il testo all'usucapione di diritto classico<sup>246</sup>. Si ritiene quindi che il frammento sia interpolato in tre punti. Anzitutto la menzione della *longi temporis possessio* in apertura, ove effettivamente la grammatica appare tremebonda: “*Si fundum, quem Titius possidebat bona fide longi temporis possessione poterat sibi quaerere*”. Vi sono alcune perplessità. Potrebbe mancare una congiunzione a legare la subordinata introdotta dal “*quem*” con la successiva coordinata. È questa la strada intrapresa dallo scoliaste dei Basilici, che nel riportare Trifonino in B. 29, 6, 16 aggiunge un καὶ. Ma trattandosi di una semplice traduzione del testo latino, la versione greca è poco probante. Più facile pensare che “*longi temporis... quaerere*” sia quindi un'aggiunta bizantina<sup>247</sup>. Un'interpolazione manifesta, che appare peraltro frettolosa e poco coerente con il resto del frammento:

---

<sup>244</sup> Come invece ritiene G. HAMZA, op. cit., p. 198.

<sup>245</sup> Cfr. O. LENEL, *Palingenesia, Iuris Civilis.*, Leipzig, 1889, t. 2, p. 365

<sup>246</sup> Cfr. O. LENEL, *Palingenesia Iuris Civilis*, cit., p. 366; J. PARTSCH, op. cit., p. 110; S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, in “ZSS”, 34 (1913), a p. 175 ss.; P. BONFANTE, *Corso*, cit., vol. 1, p. 450. Nello stesso senso l'*Index Interpolationum*.

<sup>247</sup> Così già il Lenel.

non vi sarebbe motivo di disputare sulla possibilità (per il marito) di rivendicare il fondo se lo stesso fosse già usucapito da terzi.

Ciò detto, sono ritenute frutto di un “palese intervento”<sup>248</sup> giustiniano anche la seconda menzione della *longi temporis possessio*, in chiusura, e l’espressione “*eam possessionem, quae per longum tempus fit*”: entrambe in sostituzione dell’*usucapio*. A questo punto il testo originario apparirebbe come segue:

*Si fundum quem Titius possidebat bona fide, mulier ut suum marito dedit in dotem eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit: nam licet lex Iulia, quae vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad huiusmodi acquisitionem, non tamen interpellat usucapionem, si ante, quam constitueretur dotalis fundus, iam coeperat. Plane si paucissimi dies ad perficiendam usucapionem superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito.*

Tizio possiede un fondo, che ha ottenuto in buona fede. Prima che sia scaduto il biennio dell’usucapione, la vera titolare lo dà in dote al marito. Costui omette di esercitare la rivendica cosicché Tizio, indisturbato, diventa proprietario per usucapione. Trifonino dice: il *periculum* è del marito, che pur potendo non ha esercitato i suoi diritti.

Se ne deduce che, ove la donna agisca con l’*actio rei uxoriae* per la restituzione dei beni dotali dopo lo scioglimento del matrimonio, l’uomo verrebbe condannato all’equivalente, non potendo restituire la terra.

Bisogna tuttavia presumere che il giurista ometta alcuni dettagli. Manca infatti ogni riferimento alla necessaria *iusta causa usucapionis*; ipotizzare che si tratti di usucapione *sine titulo* sarebbe davvero troppo<sup>249</sup>. Nella canonica bipartizione publiciana, deve subito escludersi il caso di *traditio* della *res mancipi*, effettuato dalla proprietaria, per esempio in seguito a una vendita. Sarebbe impossibile imputare il *periculum* al marito:

---

<sup>248</sup> K. FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., a p. 187: “In unserem Text sind ihre Eingriffe offensichtlich”.

<sup>249</sup> I compilatori avrebbero inserito il passo all’interno del titolo sull’usucapione *pro suo*. A riguardo, cfr. L. VACCA, ‘*iusta causa*’ e ‘*bona fides*’ nell’ ‘*usucapio*’ romana a proposito del titolo ‘*pro suo*’, in “Possesso e acquisto della proprietà”, saggi romanistici, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 187 – 232.

egli non potrebbe mai esercitare vittoriosamente la *rei vindicatio*, vedendosi opporre un'*exceptio rei venditae et traditae*. Unica ipotesi plausibile è che Tizio abbia ricevuto il fondo *a non domino*: stupisce che Trifonino abbia tralasciato un particolare così rilevante<sup>250</sup>.

Ciò precisato, l'argomentazione del giurista sarebbe la seguente: la *lex Iulia*, che vieta l'alienazione del fondo dotale, impedisce anche l'acquisto per usucapione tramite un terzo non proprietario (*nam licet lex Iulia ... pertineat etiam ad huiusmodi acquisitionem*). Nel caso di specie non è intervenuta perché la *possessio ad usucapionem* è già cominciata al momento di costituzione della dote. Il divieto avrebbe viceversa operato ove la dote fosse stata costituita prima dell'inizio del possesso di Tizio<sup>251</sup>.

Autorevolissima dottrina, pur accedendo a tale impostazione, precisa che il termine *adquisitio* dovesse riguardare non l'usucapione, bensì l'atto della costituzione di dote. È stato quindi scritto che quel generico *dedit in dotem* debba considerarsi un rimaneggiamento bizantino<sup>252</sup>.

Quel che è legittimo per diritto giustiniano, cioè il passaggio di proprietà mediante *praescriptio* nell'*instrumentum dotale*, non potrebbe valere anche per diritto classico. Alla *mancipatio in absentia* del fondo dotale non sarebbe seguita la necessaria *traditio*<sup>253</sup> per la *missio in possessionem* del marito<sup>254</sup> (che difatti non ha potuto riscontrarvi l'insistenza di un terzo)<sup>255</sup>. Egli però ha la facoltà di rivendicare il fondo, tanto da sopportare il *periculum*: si è quindi ipotizzato che la moglie lo avesse costituito

---

<sup>250</sup> Né si può ritenere che l'omissione derivi da un rimaneggiamento bizantino, posto che l'unico caso di *actio Publiciana* contemplato nel sistema della compilazione è quello della *traditio a non domino*, una volta abolita l'antica distinzione fra *res Mancipi* e *nec Mancipi*. Come ammesso anche da L. VACCA, non è possibile dimostrare che nel diritto della compilazione tale rimedio sia riservato ai possessori di beni mobili: cfr. *La riforma di Giustiniano in materia di 'usucapio' e 'longi temporis praescriptio' fra concezioni dommatiche classiche e prassi postclassica*, in "Possesso e acquisto", cit., pp. 233 – 282.

<sup>251</sup> K. FILDHAUT, op. cit., p. 186 s.

<sup>252</sup> Illuminante in tal senso S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, cit., p. 175 ss.

<sup>253</sup> Dubbi sulla tesi del Riccobono sono sollevati da B. BRUGI, *Trasferimento di proprietà mediante il documento di alienazione nel diritto romano*, in "Atti del reale istituto veneto", t. 75, 1915 -1916, 1089 – 1106 e P. BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 229. Un'analisi critica del permanente rilievo della *traditio* nel periodo classico e tardoclassico è in P. VOICI, *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in "IURA" 38 (1987), 72 ss. = Id., *Ultimi studi di diritto romano*, Napoli, 2007, 3 ss.

<sup>254</sup> Gai. 2.204: *mancipio dare... possessionemque tradere debet*.

<sup>255</sup> S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, cit., p. 179.

*procurator in rem suam*, come è spesso testimoniato dalle fonti sugli atti dotali<sup>256</sup>. Dunque al posto di “*dedit in dotem*” si leggeva: “*dotis nomine mancipio dedit*”. E magari anche l’indicazione della procura *in rem suam*.

In altre parole, è possibile che il giurista applicasse estensivamente il divieto di alienazione della *lex Iulia* a una dote costituita in maniera non proprio ortodossa.

Riassumendo, il testo potrebbe essere così presentato:

*Si fundum quem Titius possidebat bona fide, mulier ut suum dotis nomine mancipio dedit marito eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit: nam licet lex Iulia, quae vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad huiusmodi acquisitionem, non tamen interpellat usucapionem, si ante, quam constitueretur dotalis fundus, iam coeperat. Plane si paucissimi dies ad perficiendam usucapionem superfuerunt, nihil erit, quod imputabitur marito.*

Il termine *acquisitio* si riferirebbe quindi non all’usucapione, bensì alla costituzione della dote: tesi plausibile, riflettendo sull’originaria collocazione del passo all’interno delle *Disputationes* (nel titolo “*De iure dotium*”).

Questa lettura ha senz’altro il merito di restituire al passo un andamento più “classico”, ma non cambia nella sostanza il contenuto del responso: sebbene anche al fondo “così reso in dote” si estenda il divieto della *lex Iulia*, non ne risulterebbe tuttavia impedita l’usucapione *a non domino* già in corso. Al contrario, ove l’usucapione fosse iniziata in un momento successivo alla costituzione di dote.

Secondo Trifonino, quindi, il marito è al sicuro da ogni rischio quando l’*usucapio a non domino* prende piede a dote già costituita, pur avendo un intero *biennium* per attivarsi e recuperare il fondo. Ma poiché nel caso in esame l’usucapione è iniziata prima, il marito deve sopportare il *periculum*, pur disponendo di un margine più ristretto per impedirne

---

<sup>256</sup> Cfr. S. RICCOBONO, *Traditio ficta*, cit., p. 178 s., spec. p. 179 nt. 1 – 2 – 3. Anche per P. VOGLI, *Modi di acquisto*, cit., p. 130, il testo classico presupponeva una *mancipatio in absentia*, tuttavia idonea di per sé a trasferire la proprietà e, come tale, senza bisogno di alcuna procura.

il perfezionamento<sup>257</sup>.

Ma ancor più interessanti sarebbero le ulteriori implicazioni di questa esegesi. Trifonino starebbe infatti dichiarando pregiudicata l'usucapione iniziata in seguito alla costituzione in dote del fondo, a causa dell'ingresso del bene nel complesso dotale e del conseguente intervento del divieto di legge, anche se l'alienazione è stata realizzata da un terzo. A ben vedere, questo significa che secondo il giurista: primo, la natura "dotale" del fondo determina un vincolo di oggettiva intrasferibilità del bene, e secondo, il divieto ad alienare della *lex Iulia de fundo dotali* è valido *erga omnes*. Il responso non potrebbe altrimenti essere spiegato.

Com'è facile intuire, allora, siffatta ricostruzione presta il fianco a numerose critiche, che facilmente possono cogliere nel segno. Non occorre spendere molte parole sulla prima considerazione: da nessuna parte si legge che il fondo dotale sia assolutamente intrasferibile. D'altra parte, poi, è conclamato che il divieto della legge *Iulia* avesse un destinatario ben preciso. Si legga infatti Gaio:

*Inst. 2, 62 – 63: Accidit aliquando, ut qui dominus sit, alienandae rei potestatem non habeat, et qui dominus non sit, alienare possit. Nam dotale praedium maritus invita muliere per legem Iuliam prohibetur alienare, quamvis ipsius sit vel mancipatum ei dotis causa vel in iure cessum vel usucaptum.*

Il divieto della *lex Iulia de fundo dotali*<sup>258</sup> è rivolto esclusivamente al marito, il quale non può alienare il terreno costituito in dote senza il consenso della moglie<sup>259</sup>. Accade in simili casi che il bene non possa essere alienato dal proprietario, pur potendo essere oggetto di un analogo atto di disposizione *a non domino*. Curioso.

Interessante anche il pensiero di Paolo:

---

<sup>257</sup> Salvo manichino *paucissimi dies*, ma più avanti si tornerà sul punto.

<sup>258</sup> La disposizione doveva essere in realtà contenuta in un'appendice alla *Lex Iulia de adulteriis* di Augusto, secondo R. ASTOLFI, *La Lex Iulia et Papia*, CEDAM, Padova, 1996, p. 157 nt. 20.

<sup>259</sup> Cfr. P. GIUNTI, *Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, in "Studi in onore di Remo Martini", vol. 2, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 323 – 348, a p. 342 s.



D. 23, 5, 1: *Interdum lex Iulia de fundo dotali cessat: si ob id, quod maritus damni infecti non cavebat, missus sit vicinus in possessionem dotalis praedii, deinde iussus sit possidere: hic enim dominus vicinus fit, quia haec alienatio non est voluntaria.*

La legge *Iulia* non ha un'applicazione generale, anzi cessa in tutti i casi in cui non vi sia un'*alienatio voluntaria*. Ad essere impedita è quindi solo un'alienazione, intesa come atto dispositivo volontario da parte del marito. Sono così limitati i suoi poteri di amministrazione dei beni dotali: quando oggetto dell'atto è il fondo italico, viene richiesto a pena di nullità il consenso della moglie. Un'alienazione da parte del terzo non proprietario, allora, non configura affatto una violazione della *lex*<sup>260</sup>. Come neanche un'*usucapio a non domino*.

Ricapitolando:

- I. la *lex Iulia* vieta l'alienazione del fondo dotale da parte del marito, in assenza del consenso muliebre;
- II. nel caso di specie il terreno è stato consegnato a Tizio, da un terzo, prima della costituzione di dote, tant'è che l'*usucapio* è già in corso;
- III. l'*usucapio* di Tizio non può essere impedita dalla costituzione in dote del fondo; il marito sopporta il *periculum* (salvo manichino "pochissimi giorni");
- IV. se il trasferimento *a non domino* fosse avvenuto dopo la costituzione di dote, invece, Tizio non avrebbe potuto *usucapire* a causa dell'intervento del divieto di legge.

---

<sup>260</sup> La dottrina tradizionale, riferendo il termine *adquisitio* all'*usucapio*, richiamava l'opinione espressa dallo stesso Paolo in D. 50, 16, 28, pr.: "*<Alienationis> verbum etiam usucapionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes. qui occasione acquirendi non utitur, non intellegitur alienare: veluti qui hereditatem omittit aut optionem intra certum tempus datam non amplectitur*". Nella definizione recata da Paolo è compreso nel concetto di alienazione anche l'estinzione delle servitù attraverso non uso. Certo, "alienare" significa, latamente, "rendere qualcosa di qualcun altro", ma appare davvero azzardato trarne delle conseguenze di principio, in ordine all'interpretazione della *lex Iulia* sul fondo dotale. È infatti lo stesso giurista a pronunciarsi in senso opposto, come si è appena visto.

Il responso di Trifonino, così reso, assume contorni inaccettabili.

Innanzitutto, che l'*usucapio* già corrente non possa essere pregiudicata dalla costituzione di dote è, in realtà, del tutto ovvio. Come già osservato, infatti, primo requisito della *lex Iulia* è il perfezionamento di un "alienazione volontaria" da parte del marito: ma Tizio ha ricevuto *bona fide* il fondo da un terzo *non dominus*. Inoltre la *lex Iulia de fundo dotali*, come suggerisce la sua *praescriptio*, impedisce l'alienazione del fondo dotale. Ma se l'*usucapio* di Tizio è già in corso al momento della costituzione in dote del terreno, un atto traslativo del "fondo dotale" non è mai esistito: semplicemente perché quando il terzo lo ha trasferito, questo non era dotale<sup>261</sup>.

Il ragionamento *a contrario*, infine, è assolutamente incomprensibile: la natura dotale del fondo, maturata prima dell'immissione nel possesso, impedisce all'acquirente di buona fede di usucapirlo, anche se il trasferimento è stato disposto non dal marito, bensì *a non domino*. Ma il divieto di legge non è rivolto esclusivamente allo sposo?

Le perplessità che un'attenta considerazione del passo solleva, dunque, sono innumerevoli. L'unico modo per restituire un senso giuridicamente accettabile all'opinione di Trifonino è ritenere che il frammento fosse originariamente incentrato su un istituto diverso dall'usucapione dei Quiriti. Ma non potendo essere ricondotto neanche alla *longi temporis praescriptio* (al tempo inapplicabile ai fondi italici, ai quali soli era rivolto il divieto della *lex Iulia*), ne deduciamo l'esistenza in diritto romano di un terzo istituto, fondato sull'efficacia acquisitiva del possesso protratto per *longum tempus*. A questo punto, non è difficile richiamarsi alla realtà che nitidamente emerge anche dalle testimonianze dei *ensores*.

*"Eam possessionem, quae per longum tempus fit"*: la *longa possessio*.

---

<sup>261</sup> Stesso dicasi ove ad alienare sia stato il marito stesso: se una dote ancora non era stata costituita al tempo, non si è mai perfezionato alcun trasferimento in barba al divieto della *lex Iulia*. Ma, in ogni caso, non può ritenersi implicito nel passo un dettaglio così rilevante; né eventualmente espunto dai giustinianeî (e perché mai avrebbero dovuto farlo?).

## II. Ricostruzione di D. 23, 5, 16

Bisogna quindi tenersi lontani dal presumere che, nel Digesto, ogni riferimento ad una *longa possessio* sia stato inserito in sostituzione dell'*usucapio*. Più tipica dei bizantini è la perifrasi *longi temporis possessio*, che infatti appare più volte, anche nelle Istituzioni; la peculiarità dell'espressione "*eam possessionem, quae per longum tempus fit*", che nel Digesto ricorre solo una volta, lascia propendere per la sua genuinità. Essa non rientra nell'arsenale sintattico degli interpolatori giustinianeici, i quali preferiscono rimpiazzare i riferimenti all'usucapione con espressioni più semplici come *longa* e *diutina possessio*, *longo tempore capere*, *longum tempus*, per *longum tempus capio*<sup>262</sup>.

È opportuno, prima di proporre una ricostruzione del passo, riflettere sulle ulteriori interpolazioni prospettabili. Innanzi tutto, è stato acutamente osservato come l'ultimo periodo del frammento esponga un criterio discrezionale di valutazione tipicamente bizantino<sup>263</sup>: si ha riguardo al riferimento ai *paucissimi dies ad perficiendam longi temporis possessionem*. È molto probabile che la frase sia interamente insiticia. Eliminandola, viene espunta dal testo anche la seconda menzione della "*longi temporis possessio*".

Infine, deve considerarsi aggiunto anche l'inciso "*si ante, quam constituetur dotalis fundus, iam coeperat*". Ciò per le seguenti ragioni. La frase, in primo luogo, è del tutto ultronea: Trifonino ha già specificato all'inizio del frammento che il possesso di Tizio è antecedente rispetto alla costituzione in dote del fondo ("*Si fundum, quem Titius possidebat bona fide... mulier ut suum... dedit*"). Si è poi detto che la *longa possessio* ha un'efficacia oggettivamente ancorata al possesso protratto per *longum tempus*. Una volta recepita in diritto romano, pur essendo richiesta la presenza della buona fede – possesso non viziato, essa continua a prescindere dal *titulus* per la realizzazione dell'effetto consolidativo della proprietà bonitaria.

Tuttavia, con l'inserimento di quell'inciso i giustinianeici cercano di ricondurre il passo nell'alveo dell'usucapione immobiliare postclassica, la quale non a caso si fonda su una *iusta causa*. Stando alla lettura proposta in dottrina, infatti, il testo bizantino sancisce: il

---

<sup>262</sup> I passi sono già riportati in J. PARTSCH, op. cit., p. 110.

<sup>263</sup> E. ALBERTARIO, *Le valutazioni quantitative nel diritto giustiniano e nelle legislazioni moderne*, in "Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni", 20 (1922), pp. 679 – 694.

*periculum* non esiste se il trasferimento *a non domino* avviene dopo la costituzione della dote, a causa dell'intervento della *lex Iulia*. Ma se l'*usucapio* è già iniziata il *periculum* è del marito, salvo manichino "pochissimi giorni" al suo perfezionamento.

Occorre ripeterlo: la *ratio* del responso è incomprensibile. Perché mai la natura dotale di un fondo dovrebbe renderlo oggettivamente intrasferibile e inusucapibile, anche *a non domino*? Il divieto della *lex Iulia* è esclusivamente rivolto al marito.

I commissari riferiscono poi all'*usucapione* anche il termine *adquisitio*, dopo aver rimosso la menzione della *mancipatio* dalla costituzione di dote.

Attraverso questi aggiustamenti i giustinianeî hanno dunque stravolto il contenuto della *disputatio* trifoniniana: un passo originariamente posto (si tenga a mente!) in una rubrica "*De iure dotium*" è stato capovolto e trasformato in un frammento sul *periculum usucapionis*. Un delitto (quasi) perfetto.

D. 23, 5, 16 in origine poteva quindi suonare come segue:

*Si fundum quem Titius possidebat bona fide, mulier ut suum dotis nomine mancipio dedit marito eumque petere neglexerit vir, cum id facere posset, rem periculi sui fecit: nam licet lex Iulia, quae vetat fundum dotalem alienari, pertineat etiam ad huiusmodi acquisitionem, non tamen interpellat eam possessionem, quae per longum tempus fit.*

Possibile fosse infine esplicitata meglio la modalità di costituzione della dote<sup>264</sup>. Originariamente, dunque, Trifonino si riferiva alla *longa possessio*, affermando: anche se la *lex Iulia* è applicabile alla dote *huiusmodi acquisita*, il divieto non è in grado di *interpellare* un possesso protratto per *longum tempus*. La natura "dotale" del fondo non incide sul consolidamento di una *longa possessio*: il marito, in quanto nuovo titolare, deve attivarsi per impedirne il perfezionamento, anche se al momento è lontano dalla terra (il fondo è mancipato *in absentia*). Altrimenti, sopporterà il *periculum* e si renderà passibile dell'*actio rei uxoriae*. Nessun riferimento al momento negoziale, l'istituto prescinde dal titolo: anzi, come sappiamo, ne fa le veci.

---

<sup>264</sup> Come già S. RICCOBONO, op. cit., p. 176 ss.

In conclusione, sembra sia valsa la pena di soffermarsi sul frammento di Trifonino in maniera tanto approfondita. Da una parte, le letture tradizionalmente propinate sembrano piuttosto vacillanti, per una serie infinita di ragioni giuridiche, terminologiche, logiche e testuali. D'altra parte, restituito il verosimile pensiero del giurista classico, il testo costituisce una prova fondamentale del recepimento della *longa possessio* in diritto romano, della sua preesistenza (in Italia) alla *longi temporis praescriptio*, nonché della sua struttura giuridica. L'istituto acquisitivo operava solo in ambito pretorio ed affiancava l'*usucapio* (D. 44, 3, 11) senza sovrapporsi ad essa. La mancanza del requisito della *iusta causa* era infine compensata da quello del *longum tempus*, forse (ma è difficile dirlo) già fissato nei canonici 10 o 20 anni.

Un istituto vigente nella prassi delle campagne italiche, poi recepito nel diritto romano in piena età classica e sottoposto all'elaborazione dei giuristi, le cui tracce sono andate quasi del tutto perdute dopo le riforme di Giustiniano. L'esame congiunto delle fonti della codificazione e di quelle esterne consente di restituire alla luce questa *longa possessio*, strumento che consentì di adeguare il diritto romano ad un'inoppugnabile pretesa di *securitas*.

Che gli effetti consolidativi del *longum tempus* siano andati ben oltre la discrezionalità del giudice, maturando nella coscienza sociale prima e poi cristallizzandosi in istituti di diritto ufficiale, potrebbe risultare anche dagli sviluppi interpretativi in materia di servitù prediali. Forse, dunque, dallo studio delle fonti possono trarsi ulteriori conferme.

### 3.8 Servitù: *vetustas, immemorabile tempus, longa quasi possessio*

L'interpretazione evolutiva dei *prudentes* fu particolarmente feconda in relazione agli *iura praediorum*. Portò al superamento di tutti gli inconvenienti connessi alla natura di *res incorporeales* delle servitù<sup>265</sup>, in particolare dopo che la *lex Scribonia* ne rese impossibile l'acquisto per usucapione<sup>266</sup>. La terminologia utilizzata richiama fortemente quella tipica delle fonti già riportate, nel ripercorrere le tappe di sviluppo della *longa possessio* in ambito fondiario.

Ma l'interesse della seguente rassegna non è solo "formale". All'esito di lunghi sviluppi, che non scamparono al celebre *ius controversum*, in età tardoclassica si riconobbe che l'*usus* di una servitù protratto per un tempo tanto lungo da impedire il ricordo (quindi la prova) dell'esistenza (o meno) di un *titulus* che lo giustificasse, costituisse un autonomo modo di acquisto del diritto sulla *res aliena*<sup>267</sup>.

In D. 8, 1, 20 Giavoleno sostiene che alla *traditio* della servitù (*via aut aliquid ius fundi*) sia equivalente l'*usus*<sup>268</sup>, giacché anche in quest'ultima circostanza venivano concessi gli interdetti possessori. Simile tutela, tuttavia, nel caso dell'*usus* non avrebbe potuto

---

<sup>265</sup> Sebbene, a giudizio della dottrina, originariamente le servitù (nelle forme originarie di *via iter actus aquaeductus*) venissero incluse fra le *res corporales*. Cfr. A. CORBINO, *Servitù (diritto romano)*, in "ED", XLII (1990), p. 243 ss., e letteratura ivi citata.

<sup>266</sup> Sulla *lex Scribonia* cfr. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La struttura della proprietà e la formazione dei "iura praediorum" nell'età repubblicana*, II, Giuffrè, Milano, 1976, p. 437 ss: nell'opera l'Autore riconduce la legge più indietro nel tempo, al II secolo a.C., contrariamente alla dottrina dominante. Alla *communis opinio* si conforma in seguito, in *Ancora sulla Lex Scribonia*, in "Index", 22 (1994), p. 211 ss. [= ID., *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, La Sapienza, 1996, p. 107 ss.]. Discusso se il divieto della legge riguardasse solo le servitù rustiche, parte di esse, oppure fosse esteso anche alle urbane: per una rassegna della letteratura sul punto cfr. G. D'ANGELO, *Sulla 'lex Scribonia de usucapione servitutum'*, in "AUPA" 56 (2013), pp. 9 – 26, il quale propende per l'ultima possibilità.

<sup>267</sup> V. MANNINO, *La tolleranza dell' "usus servitutis" nell'esperienza giuridica romana*, Giappichelli, Torino, 1996; e V. MANNINO, *Dalla tutela della "quasi possessio" delle servitù alla rilevanza dell' "immemorable tempus" e della "vetustas" nell'esperienza giuridica romana*, in E. CONTE, V. MANNINO, P. VECCHI, *Uso, tempo, possesso di diritti. Una ricerca storica di diritto positivo*, Giappichelli, Torino, 1999.

<sup>268</sup> Il giurista aveva innanzi tutto riportato l'opinione del maestro Labeone, secondo il quale la costituzione di un diritto di servitù doveva essere correlata dalla prestazione di una cauzione da parte del *dominus* del fondo servente, che ne garantisse il pieno esercizio. In dottrina si propende per la sostanziale classicità del passo. L'esclusivo riferimento alla *traditio* quale metodo di costituzione delle servitù, senza alcun riferimento a *mancipatio* o *in iure cessio*, lascia presumere che il giurista esaminasse un caso di applicazione delle *pactiones et stipulationes* e individuare nella *cautio* la c.d. stipulazione di esercizio, volta a garantire l'*usus* del diritto venduto. Come risulta anche da Gai. 2.31 alle *pactiones et stipulationes* si faceva ricorso per costituire usufrutto e servitù nei fondi provinciali, ai quali non erano applicabili i negozi quiritari della *mancipatio* e dell'*in iure cessio*. Cfr. MANNINO, *La tolleranza*, cit., p. 21 n. 17. Sui dibattiti sopra questo tema, cfr. CORBINO, *Servitù*, cit., p. 256, e letteratura ivi citata.

prescindere dalla *patientia* del proprietario del fondo servente, cioè la sua tacita adesione: così può generalizzarsi partendo dal pensiero di Pomponio, circa l'*actio aquae pluviae arcendae*<sup>269</sup>. Ancor più interessanti i risvolti del pensiero di Giuliano, profuso nuovamente in un'interpretazione evolutiva volta a garantire l'effettività della tutela giurisdizionale: in D. 8, 5, 16 il giurista adrianeo riconosce una tutela mediante azione o eccezione al caso di *usus* di stillicidio *ex causa emptionis* tollerato<sup>270</sup> dal proprietario del fondo servente. In questo modo viene infatti attribuita all'utilizzatore una posizione processualmente analoga a quella dell'acquirente *iure civili* della servitù. Segue il sentiero tracciato dal maestro il giurista Ulpiano, che evidenzia in D. 6, 2, 11, 1 come la tutela reale dell'*actio Publiciana* assicurasse, sul piano onorario, il pieno godimento dell'usufrutto e delle servitù a chi li esercitasse *ex iusta causa* e dietro tolleranza del *dominus* del fondo servente<sup>271</sup>.

Sin qui però, condizione necessaria ed imprescindibile per la tutela dell'esercente era la prova dell'esistenza di un *titulus*, base legale dell'*usus servitutis*. Ma presto, nell'ambito dell'*actio aquae pluviae arcendae*, iniziò ad affermarsi la forza consolidativa della *vetustas*, il valore assoluto di un *immemorabile tempus*.

L'intervento dell'Immemorabile lasciava cioè presumere la legittimità del deflusso delle acque, la cui origine si perdesse nelle nebbie del passato; lo stato di fatto perdurante oltre memoria d'uomo impediva ai vivi di contestarlo. Per Paolo e Labeone<sup>272</sup> il problema dell'*opus vetus* non si pone in presenza di una *lex agri*; ma in mancanza di

---

<sup>269</sup> D. 39, 3, 19 – 20. Il giurista dà rilievo alla tolleranza del proprietario del fondo danneggiato dall'*opus* "ex quo... aqua pluvia noceat" finché la sua volontà non risulti viziata. Sull'*actio*, v. F. SITZIA, *Ricerche in tema di "actio aquae pluviae arcendae"*. Dalle XII tavole all'epoca classica, Giuffrè, Milano, 1977.

<sup>270</sup> Il richiamo alla *patientia* è riconosciuto nel "te sciente" da B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1954, p. 270; G. GROSSO, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Giappichelli, Torino, 1969, p. 211; V. MANNINO, *La tolleranza*, cit., p. 31.

<sup>271</sup> Per integrare i requisiti ai fini della *Publiciana*, anche nel caso dell'*usus servitutis* era necessaria la buona fede: così emerge in Paul. D. 8, 6, 25, nel richiamo a chi *suo iure uti se credit*. È evidente che, a fronte dell'inutilizzabilità della  *fictio temporis* a causa della non usucapibilità delle servitù, dovesse subentrare nel caso specifico una  *fictio iuris*, rappresentata dall'ordine al giudice di decidere come se fosse intervenuto un modo di costituzione del diritto *iure civili*. E ciò è assolutamente verosimile, potendosi dubitare che nel III sec. il processo formulare venisse ancora applicato rigidamente. Cfr. V. MANNINO, *Uso, tempo, possesso di diritti*, cit., p. 18.

<sup>272</sup> D. 39, 3, 2, 8 e D. 22, 3, 28. La differente valutazione del *memoriam exstare* porta D. NÖRR, op. cit., p. 52 ss. a ritenere esistente una controversia giurisprudenziale sui requisiti dell'*opus vetus*. Visione che non trova concorde F. SITZIA, *Ricerche*, cit., p. 108 s.

titolo idoneo, l'*immemorable tempus* è sufficiente a supportarne la legittimità.

Nello stesso senso altri testi:

D. 39, 3, 26: *Scaevola respondit solere eos, qui iuri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem vetustas daret, tametsi ius non probaretur.*

C. 3, 34, 7 (Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Iuliano): *Si manifeste doceri possit ius aquae ex vetere more atque observatione per certa loca profluentis utilitatem certis fundis inrigandi causa exhibere, procurator noster, ne quid contra veterem formam atque sollemnem morem innovetur, providebit.*

Anche in provincia questa *vetustas* del deflusso delle acque è insindacabile, tenendo in sede processuale le veci di un titolo<sup>273</sup>. Ma in età diocleziana i giuristi erano già andati ben oltre. Si legga Pomponio:

D. 43, 20, 3, 4: *Ductus aquae, cuius origo memoriam excessit, iure constituti loco habetur.*

Se in ordine all'*origo* del deflusso delle acque è intervenuto l'umano oblio, la *vetustas* è equiparata alla costituzione *iure* del diritto. L'*usus* della servitù di acquedotto protratto oltre memoria d'uomo è in Pomponio un autonomo modo di costituzione del diritto<sup>274</sup>.

---

<sup>273</sup> Cfr. B. BIONDI, *Le servitù*, cit., p. 278; GROSSO, *Le servitù*, cit., p. 213; VISMARA, *Immemorable (Storia)*, in "ED", XX (1970), p. 156 s.

<sup>274</sup> V. MANNINO, *La tolleranza*, cit., p. 70 ss.; contrariamente VISMARA, *Immemorable*, cit., p. 157, il quale sostiene che vedere l'*immemorable* come modo di acquisto dei diritti consiste in un equivoco, in cui per primi caddero i giuristi medievali. Essi nella terminologia *ductus aquae* identificarono a torto la servitù di acquedotto, anziché la derivazione d'acqua pubblica. Ma anche CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ricerche sulla struttura delle servitù d'acqua in diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 191, nt. 313, trattando di D. 39, 3, 26 riferisce il termine *ductus aquae* alla servitù d'acquedotto.



L'immemorabile travalica la dimensione processuale, ancora ferma nel pensiero di Labeone e Paolo. Il punto di arrivo di quest'*interpretatio* progressista è Ulpiano.

“*Si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere*”: in D. 39, 3, 1, 23<sup>275</sup>, il giurista severiano estende il pensiero di Pomponio (invero limitato al caso del *ductus aquae*) a tutte le servitù. Il lungo uso non viziato (*nec vi, nec clam, nec precario*) vale come modo di costituzione *iure honorario*: tale *longa consuetudo*, di cui non è specificato il termine temporale, prescinde dall'esistenza di un *titulus* e dalla buona fede dell'esercente.

Non è un caso che l'*interpretatio* giurisprudenziale in materia di *usus servitutis* conduca agli stessi risultati cui operatori pratici e giuristi erano già pervenuti in ordine alla *longa possessio*. In entrambi i casi, infatti, si trattava di assecondare le esigenze di certezza del diritto, la *securitas* di una situazione di fatto corroborata dal decorso di *longum tempus*. In età severiana è soprattutto Ulpiano ad occuparsi dell'influenza del tempo sui rapporti fra fondi finitimi<sup>276</sup>. Il giurista ha a portata di mano il lavoro del maestro Giuliano<sup>277</sup>, e seguendo il suo esempio introduce nell'ambito delle servitù quella *longa possessio* già recepita in diritto pretorio. Non sembra avventato leggere in linea di continuità tutte queste testimonianze, a giudicare dalla portata di D. 8, 5, 10, pr.:

*Si quis diuturno usu et longa quasi possessione ius aquae ducendae nactus sit, non est ei necesse docere de iure, quo aqua constituta est, veluti ex legato vel alio modo, sed utilem habet actionem, ut ostendat per annos forte tot usum se non vi non clam non precario possedissee.*

---

<sup>275</sup> Per i dibattiti che il passo ha suscitato, cfr. la letteratura citata da V. MANNINO, *La tolleranza*, cit., p. 74, nt. 20.

<sup>276</sup> Secondo D. NÖRR, op. cit., p. 56, che a sua volta si rimette ai calcoli dell'Honoré, fu proprio Ulpiano a partecipare in qualità di *magister libellorum* alla stesura di C. 3, 34, 1, ove si afferma testualmente che “*is, qui iudex erit, longi temporis consuetudinem vicem servitutis obtinere sciet, modo si is qui pulsatur nec vi nec clam nec precario possidet*”.

<sup>277</sup> Che in D. 12, 2, 13, 1, come si è potuto osservare, aveva riconosciuto tutela pretoria attiva al titolare di una *longa possessio*. E infatti è proprio Ulpiano a riportarne il pensiero.

È qui che si giunge al punto. Prendendo come modello la giurisprudenza sulla *longa possessio* dei fondi, Ulpiano non ha alcuna esitazione a scrivere in termini analoghi per gli *iura praediorum*. Non essendo queste entità materialmente tangibili, egli scrive allora di una *longa quasi possessio*<sup>278</sup>. In essa si estrinseca quel *diuturnus usus*, quella *vetustas* di cui parlano le fonti in materia di deflusso delle acque.

L'*interpretatio* ulpiana applica alle servitù quanto la giurisprudenza romana aveva già raggiunto in ordine al lungo possesso dei fondi. Il *longum tempus* consolida la situazione di fatto, rendendo incontestabile sia l'appartenenza del terreno, sia il suo *status* in rapporto ai fondi finitimi. Tanto la *longa possessio* quanto la *longa quasi possessio*, tuttavia, forniscono una tutela esclusivamente pretoria, sotto forma di *actio utilis* e non di azione diretta. Tali istituti non hanno nulla a che vedere con l'usucapione, prescindono dal requisito del titolo ed anzi operano proprio in sostituzione di questo, sostenute dal decorso di un periodo di tempo molto lungo, che non viene specificato con precisione o nettezza di contorni. Ciò che si può dire è che, ammesso questo tipo di tutela onoraria, i giuristi richiedono che il possesso (o il quasi possesso) sia quantomeno non viziato (*nec vi nec clam nec precario*<sup>279</sup>); arrivando nel pensiero di Papiniano e Trifonino a pretendere esplicitamente la buona fede. Essa invero, come traspare anche dalle fonti in materia di *longi temporis praescriptio*, finisce in età tardoclassica per sfumarsi proprio nel concetto di possesso non viziato<sup>280</sup>. In D. 44, 3, 11 infatti Papiniano, parlando della *longa possessio*, ne esclude l'operatività nel caso dell'erede *ignorans* del precarista. Lo stato soggettivo dell'erede non toglie i vizi del possesso del

---

<sup>278</sup> Per S. SOLAZZI, *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Jovene, Napoli, 1947, I, p. 161 ss., il frammento non può considerarsi del tutto genuino. Ma v. *contra* D. NÖRR, op. cit., p. 56 s., che difende l'autenticità del passo, pur sostenendo che non si sia davanti ad un istituto giuridico già maturo. Secondo il grande studioso tedesco, tutte le testimonianze sul lungo possesso e la vetustà nel diritto di vicinato avrebbero al massimo fornito "materiale giuridico per lo sviluppo della *longi temporis praescriptio*".

<sup>279</sup> Di grande interesse le riflessioni (risalenti a più di un secolo fa) di P. F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*<sup>6</sup>, Paris, 1918, p. 383 s.: "... On a bien admis quel es servitudes pourront s'acquérir par une possession prolongée, et on donne à cette prescription acquisitive les noms de *longa possessio*, de *diuturnus usus*, mais on parait contraire éviter de lui donner celui de *longi temporis praescriptio*. Et en effet il n'y a pas identité de principe. Après avoir d'abord eu un délai indéterminé, cette *longi temporis possessio* a bien fini par s'accomplir par le délai légal de 10 à 20 ans, mais elle ne paraît pas exiger chez son bénéficiaire les conditions ordinaires de bonne foi et de juste titre; elle semble exiger uniquement que la possession fût exempte des vices de précarité, de violence ou de clandestinité en face du propriétaire que grève la servitude acquise".

<sup>280</sup> Come ammonisce L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 234.

*de cuius*: mancando la buona fede al suo *exordium*, il lungo possesso non può essere invocato. Dal punto di vista terminologico, siamo a un passo dal concetto mai davvero chiarito di *iustum initium possessionis*.

### **3.9 Longa possessio e praescriptio longae possessionis**

**I.** L'aspetto più rilevante nella "Preistoria" della *longi temporis praescriptio* è dunque la storia del *longum tempus* in diritto romano.

In Italia, la sua forza conservativa cominciò ad affermarsi nella coscienza popolare sin da tempi antichissimi, quando in piena Repubblica le condizioni dell'*ager occupatorius* consentirono a moltissime famiglie di tramandare come proprie delle terre che, formalmente di proprietà dello Stato, erano tenute in precario. Quando si resero improrogabili quegli interventi redistributivi (invero indispensabili per la stessa sopravvivenza di Roma) passati alla storia col nome di rogazioni agrarie, si aprì la piaga della guerra sociale e venne smascherata definitivamente quell'ipocrisia repubblicana che da tempo celava, come un velo di Maya, una realtà tesa al limite della resistenza. Lo scotto da pagare per la ricostituzione della piccola proprietà fu salato, e consistette nella legalizzazione entro certi limiti delle vecchie occupazioni del territorio pubblico. Terreni per decenni posseduti *sine titulo* diventavano nel 111 a.C. proprietà privata *optimo iure*, e presto *dominium ex iure Quiritium*. La massima forma di appartenenza mai teorizzata dal diritto romano si era (in larghissima parte) originata dall'abuso selvaggio. Le sanguinose opposizioni dei latifondisti si erano fondate solamente sulla lunghissima durata di quei possesi, la *vetustas*.

Le fonti parlano nuovamente di *veteres possessores* quando, circa due secoli più tardi, la tanto agognata *pax Flavia* venne minacciata dalle stesse politiche dei suoi illuminati assertori, volte al risanamento dell'erario e alla rivendica dei pubblici *subsiciva*. Ancora una volta il *longum tempus* vinse sulla lettera della legge, e gli antichi possessori vennero lasciati indenni da Domiziano. Nella preziosissima lettera ai faleriani è il medesimo Imperatore a spiegare cosa muove queste dinamiche: il bisogno di *securitas*.

Ma se esso consente ai privati di unirsi contro il *Deus et dominus*, quand'anche agisca a buon diritto, a maggior ragione sarà avvertito nelle dispute fra comuni mortali. È per questo che anche *Falerii*, pur non essendo proprietaria, senza avere alcun titolo formale al possesso dei terreni contestati (a differenza di *Firmium*), può mantenerli a buon diritto.

La vita quotidiana e il diritto vivente entro le mura di Roma sono note, spesso accuratamente, attraverso le opere di famosi contemporanei; meno lo sono le vicende variegata degli universi rurali al di fuori. Spesso per la soluzione delle dispute di luogo e di confine, in terra coloniarie, sono chiamati dei tecnici specializzati. Questi *ensores* hanno bene a mente il diritto delle scuole e non perdono occasione per dimostrarlo, eppure paiono testimoni di una realtà non perfettamente coincidente a quella delle fonti ufficiali. È indubbio infatti che una *longa possessio* svolga un ruolo determinante nelle questioni che sono chiamati a risolvere: ad essa associano dei concetti e dei termini che saranno poi ripresi e fatti propri dalle cancellerie postclassiche con riferimento alla *longi temporis praescriptio*. Ma le tracce di un *possidendo quaerere* fondato sulla longevità del possesso, capace di portare all'acquisizione dei fondi italici anche (e soprattutto) in mancanza degli stringenti requisiti dell'*usucapio*, si rinvengono pure in fonti epigrafiche. A partire dal II secolo emergono anche nelle testimonianze dei grandi giuristi classici, che elaborano i presupposti perché una *longa possessio* sia tutelata dal pretore. Così anche chi non poteva dirsi *dominus ex iure Quiritium* poteva aspirare alla *securitas*, e non vedersi inquietato nel possesso dei beni aviti. La *longa possessio* e la *longa quasi possessio* consolidano quindi lo stato di fatto; l'intervento di un lunghissimo periodo di tempo tiene le veci del *titulus*.

Ma ormai Roma era una realtà immensa, la cui influenza si estendeva fin quasi ai limiti del mondo conosciuto. Era fondamentale garantire la sicurezza ai possessori di tutto l'Impero, perché potessero restarne sudditi.

Necessitava di essere pacificata in particolare la provincia d'Egitto, nella bufera per tutto il II secolo. Agli stravolgimenti delle guerre civili e a quelli seguiti all'usurpazione di *Pescennius Niger* si aggiunse la tremenda repressione dell'Imperatore, Settimio Severo. Le vittime furono tantissime, come le confische e gli esili. Villaggi spopolati, terre altrui occupate e poi vendute; i catasti pubblici non rispecchiavano più la realtà dei

luoghi. Le amnistie imperiali non risolsero la situazione. Controversie analoghe a quella intentata secoli prima dallo sventurato Hermias dovevano essere all'ordine del giorno. Si rese necessaria una misura legislativa che consentisse di eradicare l'incertezza e ripristinasse la *securitas*: con essa, la pace sociale. Evidentemente, nonostante l'Egitto fosse un ambiente giuridico molto propenso alle prescrizioni<sup>281</sup>, le misure maturate in quella prassi non erano adeguate al fine.

Settimio Severo si propose di mostrare la vicinanza del sovrano a quel popolo martoriato, presentandosi ai suoi nuovi sudditi nel corso di un viaggio nella regione del Nilo. Vide personalmente le conseguenze di anni e anni di irrequietezza, ricevette e conobbe le dolorose storie di chi aveva perso tutto, tranne la vita. Emanò nel 199 – 200 d.C. un rescritto che ebbe un successo al tempo (probabilmente) inimmaginabile: prova di quanto Roma fosse l'impero non solo delle armi, ma soprattutto del diritto.

L'Imperatore stabilì se ed in che misura un possessore di un fondo potesse resistere alla rivendica del formale proprietario. I giuristi della sua cancelleria ben sapevano che nei tribunali locali il convenuto poteva difendersi elevando una *παράγραφη*, così il nuovo istituto non poté che indossare quella veste. Poi, giacché si trattava di stabilire in che modo un lungo possesso potesse essere eccepito nelle corti nilotiche, la chiamarono semplicemente: *μακρᾶς νομῆς παράγραφη*. Ovvero, in latino, *praescriptio longae possessionis*<sup>282</sup>.

Semplicemente, un'applicazione provinciale della *longa possessio*. La cancelleria imperiale utilizzò un istituto già conosciuto e di corrente applicazione in Italia come soluzione emergenziale, per ricondurre all'ordine un tormentato Egitto. Perciò si agì tramite rescritto: la misura imperiale non era affatto concepita come riforma di portata generale. In quegli anni il ruolo di *magister libellorum* era ricoperto da Papiniano<sup>283</sup>: è verosimile che la *praescriptio* venne introdotta di sua mano<sup>284</sup>.

**II.** Tuttavia, la dottrina tradizionale non ha riconosciuto l'esistenza di un istituto fondato sul lungo possesso nel diritto romano classico, di introduzione anteriore al 199 – 200

---

<sup>281</sup> Cfr. ad es. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit. p. 176 ss.

<sup>282</sup> W. KOLITSCH, *Praescriptio*, cit., p. 285: “Die Herkunft der Bezeichnung *praescriptio* ist schwer zu deuten. In der *praescriptio longi temporis* ist das Wort eine Übersetzung von *παράγραφη*”.

<sup>283</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 75, e letteratura citata alla nt. 7.

<sup>284</sup> D'altronde egli conosceva bene anche l'antecedente romano: D. 44, 3, 11.

d.C. Come si è mostrato, gli echi della *longa possessio* nella compilazione giustiniana sono come risucchiati in un sistema dualistico, nel quale fra usucapione mobiliare e *praescriptio* acquisitiva immobiliare *tertium non datur*. Ciò ha portato a prendere l'usucapione quiritaria come “contraltare” della *longi temporis praescriptio*. Ma cercando di leggere congiuntamente i due istituti (come vorrebbe proporci Giustiniano) si resta imbrigliati in una serie di contraddizioni di difficile soluzione.

Un tempo si credeva che la *praescriptio* severiana non fosse altro che un “sucedaneo provinciale” dell'istituto quiritario, atto a difendere l'appartenenza di fondi che *usucapionem non recipiunt*; così si finì per proiettare sulla *praescriptio* la struttura giuridica dell'*usucapio*.

Tuttavia un sostituto provinciale non avrebbe mai potuto essere introdotto con un rescritto, di portata limitata all'Egitto.

Scartata (per molti altri evidenti difetti) questa interpretazione sistematizzante, scoperto il legame con le prassi locali e il diritto attico, si è ipotizzato che una μακροῦς νομῆς παραγραφή fosse stata “recepita” in diritto ufficiale tramite quel rescritto, che ne fissava con certezza i confini<sup>285</sup>. Una *praescriptio longae possessionis* sarebbe penetrata in diritto romano attraverso la *cognitio extra ordinem* di ambito provinciale. Non poteva infatti essere, secondo tale visione, introdotta a tener le veci dell'usucapione romana, che tutt'altra configurazione giuridica aveva, pur rispondendo agli stessi fini<sup>286</sup>.

Ma così, a ben vedere, si opera un'altra inaccettabile sovrapposizione fra istituti che storicamente e giuridicamente hanno poco o nulla in comune (prima di Giustiniano). Non risulta che *usucapio* e *longi temporis praescriptio* avessero lo stesso scopo, altrimenti non si spiegherebbe l'ampio iato temporale che le distingue. Invero (nel senso già indicato *supra*, nel paragrafo dedicato) solo la prima, in quanto fondata su una *iusta*

---

<sup>285</sup> Così per primo J. PARTSCH, op. cit., opinione poi divenuta incontrastata. Cfr. P. VOICI, *Modi di acquisto*, cit., p. 218 s.; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 178 ss.; D. NÖRR, op. cit., p. 74 ss.; L. VACCA, *Usucapione*, in “ED”, cit., e letteratura citata.

<sup>286</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 181: “Nessuno crede che la *longi temporis praescriptio* sia stata inventata all'epoca dei Severi. Essa deve aver avuto dei precedenti da cui svilupparsi, precedenti che però non si trovano nel diritto romano, il quale per analogo scopo, ma con ben diversa configurazione giuridica, conosceva l'*usucapio*”. Più cauto D. NÖRR, op. cit., il quale sembra voler evitare di forzare gli accostamenti all'*usucapio*, in particolare per non considerarla come “Pendant” della *longi temporis praescriptio*. Il maestro tedesco cerca allora di prendere le distanze dagli insegnamenti tradizionali, si veda p. 82, nonché la lettura che offre in ordine ai requisiti oggettivi del possesso, utili alla *praescriptio*.

*causa*, operava in prospettiva sanante e portava all'acquisto del dominio. Era quindi necessario che operasse in tempi brevi. La seconda nasceva invece come misura straordinaria per la pacificazione di una provincia in subbuglio, fissando dei limiti oltre i quali il possessore attuale potesse senz'altro resistere ad una rivendica.

Non è l'*usucapio* il modello sul quale è affinata la *longi temporis praescriptio*, perché non era l'usucapione l'istituto che in Italia rivestiva le medesime funzioni.

Essa è invece plasmata sull'efficacia della romana *longa possessio*, giacché era quest'ultima che in Italia già garantiva la *securitas* al possesso dei fondi. Ed è per questo che, nella ricostruzione dei requisiti della *longi temporis praescriptio*, non deve guardarsi all'*usucapio* bensì alla *longa possessio*. Per tale ragione le fonti postclassiche paiono spesso troppo oscure, perché sono considerate tenendo a mente la fine elaborazione della giurisprudenza classica sull'usucapione.

**III.** In altre parole, la *longi temporis praescriptio* non fu altro che il mezzo attraverso il quale i romani introdussero in Egitto la possibilità di eccepire in giudizio la longevità di un possesso, fissandone i presupposti. Un rimedio processuale (*praescriptio*) per far valere l'efficacia di una *longa possessio*. Si trattò quindi di applicare conoscenze e strumenti, già rodati nella prassi italica, come "misura di emergenza"<sup>287</sup> per la pacificazione di una provincia: un tempo magnifica terra dei faraoni, ora massacrata dall'incertezza del diritto.

Non si trattò affatto del recepimento di un istituto già maturato nella prassi ellenistica, di cui l'imperatore si limitò a fissare il margine temporale nei canonici 10 o 20 anni. A ben vedere, se una μακροῦς νομῆς παραγραφή fosse stata al tempo di ricorrente applicazione, i giudici locali avrebbero già saputo come servirsene. E poi ve ne sarebbe qualche traccia nei papiri, che molto insegnano sulle prescrizioni in terra ellenistica. Beninteso: non può dubitarsi che, in quanto παραγραφή, il nostro istituto discenda direttamente dall'antenato attico, quindi dal precedente ellenistico. Ma se dal punto di vista processuale è erede di questi, ha in sé una componente ulteriore, la *longa possessio*, che ce la restituisce come figlia dell'omonimo istituto, già sorto in Italia. Solo una *species* del più ampio *genus* - παραγραφή.

---

<sup>287</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 74 ss.

Accade spesso che il diritto romano riesca a provvedere alle esigenze provinciali non semplicemente recependo istituti già noti alla prassi, ma operando al tempo stesso su di questi, rielaborandoli e “romanizzandoli”. Ne è un esempio lampante proprio la *longi temporis praescriptio*<sup>288</sup>. Con essa, la *παράγραφος* greco – ellenistica è riconosciuta in una fonte ufficiale, per essere trasformata nel mezzo attraverso il quale introdurre in giudizio (anche in Egitto!) l’efficacia consolidativa del lungo possesso.

Fu dunque quella *longa possessio* a costituire, per i redattori del rescritto del 199 – 200 d.C., l’esempio per l’introduzione di una *longi temporis praescriptio* in Egitto<sup>289</sup>.

Certo, si tratta pur sempre di una *παράγραφος*, cioè di uno strumento processuale difensivo: come tale, non poteva che avere natura reattiva. Irradiava i suoi effetti contro la pretesa azionata dal titolare, paralizzandola. La dottrina dominante ritiene che, almeno inizialmente, non avesse efficacia acquisitiva, non potendo essere invocata anche in via di azione<sup>290</sup>. In quest’ottica l’istituto – madre sarebbe stato molto più incisivo (quantomeno dall’*interpretatio* di Giuliano in poi), in quanto accordava pure tutela attiva, mediante l’esperimento di un’*actio utilis*.

Che il diritto romano consentisse di far valere in giudizio, ben prima dell’introduzione della *longi temporis praescriptio*, l’efficacia di una *longa possessio*, lo testimonia anche Tertulliano:

De praes. haer. 37, 3 – 4: *Ita non christiani nullum ius capiunt christianarum litterarum ad quos merito dicendum est: Qui estis? Quando et unde venistis? Quid in meo agitis,*

---

<sup>288</sup> Così si esprime, due anni dopo la pubblicazione del grandissimo lavoro sulla prescrizione delle azioni in diritto romano, M. AMELOTTI, *Per l’interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 60 s.

<sup>289</sup> E questa origine “composita” della *longi temporis praescriptio* era, in un certo senso, già chiara a E. CUQ, *Les institutions juridiques des romains, envisagées dans leurs rapports avec l’état social et avec les progrès de la jurisprudence, II: Le droit classique et le droit du bas-empire*, Paris, 1908, p. 249 s.: “Elle est formée d’éléments des provenances diverses. L’idée de la *longa possessio* était familière aux Romains: elle était appliquée soit aux parcelles de terre de l’*ager publicus* indûment occupées par des particuliers, soit à l’acquisition de la liberté par un esclave. Celle d’une prescription extinctive paraît inspirée par le droit grec (...)”.

<sup>290</sup> Ma alla luce di quanto sin qui sostenuto, se al titolare di una *praescriptio* fosse consentito, in caso di perdita accidentale del possesso, di *inchoare* una rivendica, è domanda che adesso merita quantomeno di essere posta. In D. 6, 2, 12, 2 (a ragione da molti sospettato di interpolazione) Paolo dà l’azione *Publiciana* per il recupero del possesso di *agri vectigales* e altri fondi non usucapibili.



*non mei? Quo, denique, Marcion, iure silvam meam caedis? Qua licentia, Valentine, fontes meos transvertis? Qua potestate, Apelles, limites meo commoves? Mea est possessio: quid hic ceteri ad voluntatem vestram seminati set pascitis? Mea est possessio, olim possideo, prior possideo, habeo origines firmas ab ipsis auctoribus quorum fuit res.*

Il celebre autore cristiano, come noto, non è a digiuno di concetti giuridici. Il suo *Apologeticum* sublima la posizione dei cristiani nei confronti delle persecuzioni in atto sin dai tempi di Nerone, ed è anzi considerato dalla dottrina come il miglior caposaldo per la corretta impostazione del problema, sotto il profilo giuridico<sup>291</sup>. Nel *De praescriptione haereticorum*<sup>292</sup>, di cui è citato un punto significativo, l'apologeta difende le Sacre Scritture dall'interpretazione delle sette ereticali. L'opera risale al 200 – 201 d.C. Difficile pensare che in così breve tempo la *longi temporis praescriptio* abbia avuto un successo di tale portata. È evidente che Tertulliano si avvalga di conoscenze già da tempo sedimentate nella cultura giuridica. Inverosimile che la destrezza dell'autore derivi dalla padronanza di una μακρῶς νομῆς παραγραφή ellenistica, della quale i papiri non offrono ricordo prima del 199.

Tertulliano fa quindi riferimento alla romana *longa possessio*, la cui forza conservativa confluisce in una *praescriptio* contro l'eresia<sup>293</sup>. Un'interpretazione fedele delle Sacre Scritture è conservata solo nel rispetto della successione apostolica; legittimata a tramandarla è l'unica Chiesa cattolica e ortodossa. Il possesso delle Scritture è infatti risalente (*olim possideo*), anteriore a quello delle sette eretiche (*prior possideo*), derivato dagli stessi redattori (*ab ipsis auctoribus quorum fuit res*). Tale *possessio* ha

---

<sup>291</sup> Ad essere perseguita non è una specifica colpa, secondo l'apologeta, ma il mero *nomen*. Apol. (2, 18): "Non scelus aliquod in causa esse, sed nomen". Cfr. M. U. SPERANDIO, 'Nomen Christianum', *La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Giappichelli, Torino, 2009.

<sup>292</sup> J. K. STIRNIMANN, *Die Praescriptio Tertullians im Lichte des römischen Rechts und der Theologie*, Freiburg i.d. Schweiz, 1949.

<sup>293</sup> Per D. NÖRR, op. cit., p. 39 s., qui la *praescriptio* non avrebbe effetti puramente processuali, ma sostanziali. Tuttavia, più che altro, sembra interessante la padronanza terminologica che l'autore cristiano mette in campo.

quindi *origines firmas*: ecco un richiamo al *iustum initium possessionis*, all'*exordium* del possesso<sup>294</sup>.

In sintesi, alla luce di quanto sin qui esposto, è facile concludere che la *longi temporis praescriptio* rappresentasse, per gli autori del rescritto del 199 – 200 d.C., nient'altro che un'applicazione provinciale della *longa possessio*. A partire da quel momento, i due istituti convissero parallelamente, probabilmente fino alle riforme di Diocleziano. Mentre l'una garantiva la *securitas* delle situazioni possessorie in Italia, l'altra in provincia ebbe un'enorme successo: trascendendo la sua natura di misura emergenziale, varcò i confini dell'Egitto fino a divenire, in età posclassica, perno del sistema dei diritti reali nell'Impero<sup>295</sup>.

A questo punto si può procedere all'esame del rescritto, quindi della struttura giuridica dell'istituto.

---

<sup>294</sup> D. 44, 3, 11.

<sup>295</sup> Un successo che D. NÖRR, op. cit., p. 77 s., ascrive ad una molteplicità di fattori: la coerenza con le politiche di Settimio Severo (e dei suoi successori), in particolare la capacità dell'istituto di implementare le riscossioni tributarie; la definitiva consacrazione entro precise maglie giuridiche degli effetti del *longum tempus*, fino a quel momento (secondo l'Autore) affidati alla discrezionalità di giudici e operatori pratici; infine il declino della giurisprudenza, gradualmente sostituita dalla produttività delle cancellerie imperiali.

## PARTE II: STRUTTURA ED EVOLUZIONE STORICA DELL'ISTITUTO

### Capitolo 4: I due papiri. La μακρᾶς νομῆς παραγραφή

Il provvedimento introduttivo della nostra *praescriptio* ci è dunque pervenuto tramite due papiri egizi. Mentre il primo (BGU 1,267) contiene esclusivamente il testo del rescritto severiano, datato 199 d. C, il secondo (P. *Strassb.* 22) è una silloge, probabilmente realizzata da un privato. Oltre al rescritto<sup>1</sup>(datato stavolta al 200 d. C.)<sup>2</sup>, ci trasmette il verbale e la sentenza di un processo tenuto nel 207 d.C. davanti al prefetto *Subatianus Aquila*, proprio in materia di *longi temporis praescriptio*. Infine riporta una decisione (risalente al 90 d.C.) del prefetto *Mettius Rufus*, riguardante un'usucapione mobiliare.

Il testo del primo papiro<sup>3</sup>:

.... λογ [Αὐτοκ]ρ[άτωρ]  
Καῖσαρ | [Λούκιος Σεπτίμιος  
Σεουῆρ]ος Πέρ[τ]ιναξ [Σε]βα-  
στὸς | [Ἀραβικὸς Ἀδιαβη]νι-

---

<sup>1</sup> Il papiro è successivo alla morte degli imperatori, definiti infatti θεοί.

<sup>2</sup> Leggera discordanza di data. Quella del primo papiro: Προετέθη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἡ' (ἔτους) Τῦβι γ', corrispondente al 30 dicembre 199. Quella del secondo: Προετέθη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ ἡ' (ἔτους) Φαρμοῦθι κθ', corrispondente al 19 aprile 200. L. MITTEIS, *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunden*, Leipzig – Berlin, 1912, p. 286, riferisce la data più risalente alla pubblicazione del rescritto in Roma, la data più recente alla pubblicazione in Alessandria. Cfr. anche M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 179, n. 213.

<sup>3</sup> Come riportato da S. RICCOBONO, FIRA, I, n. 84, p. 438.

κός | [Παρθικός  
μέγιστος] καὶ αὐτοκρά[τωρ]  
Καῖσαρ | [Μᾶρκος Αὐρή]λιος  
Ἀντωνεῖνος Σεβαστός | Ἰου-  
λιανῆ Σω[σθ]ενιανοῦ διὰ Σω-  
σθένους | ἀνδρός. [Μ]ακρᾶς  
νομῆς παραγραφῆς | τοῖς δι-  
καία[ν] αἰτ[ί]αν ἐσχηκόσι καὶ  
ἄνευ | τινὸς ἀμφισβητήσεως ἐν  
τῇ νομῇ | γεγομ[έν]οις πρὸς  
μὲν τοὺς ἐν ἄλλοι[τρια] πόλει  
διατρέιβοντας ἐτῶν εἴκοσι |  
ἀριθμῶ βεβαιοῦται, τοὺς δὲ  
ἐπὶ τῆς | αὐτῆς ἐτῶν δέκα. |  
Προετέθη ἐν Ἀλεξανδρείᾳ  
η' (ἔτους) Τῦβι γ'.

Questo il testo del rescritto come riportato dal secondo papiro<sup>4</sup>:

Θεοὶ Σεουῆρος καὶ Ἀν-  
τωνῖνος Ἰου[λ]ιανῆ | Σωσθέ-  
νους διὰ Σωσθένους ἀνδρός. |

---

<sup>4</sup> S. RICCOBONO, FIRA, cit., n. 85, p. 440.

Μακρᾶς νομῆς παραγραφῆ  
τοῖς δικαί[αν] | αἰτίαν ἔσχη-  
κόσι καὶ ἄνευ τινὸς ἀμφισβ[η]-  
τήσεως ἐν τῇ νομῇ γεγομένοις  
πρὸς μ[ἐ]ν | τοὺς ἐν ἄλλῃ πόλει  
διατρεῖψαντας ἐτῶν εἴκοσι |  
ἀριθμῶ βοηθοῦνται, πρὸς δὲ  
τοὺς ἐπὶ τῆς αὐτῆς | δέκα.  
Προετέθη ἐν Ἀλεξανδ(ρ)είᾳ  
η' (ἔτους) Φαρμουῦθι κθ'. |

Quindi la *longi temporis praescriptio*, istituto processuale della *extraordinaria cognitio*, consente di eccepire la lunga durata di un possesso, rendendo inefficace l'azione reale<sup>5</sup>. La sua configurazione è analoga a quella della *παραγραφῆ* greco – ellenistica; la sua *ratio* è la medesima dell'antecedente italico, la *longa possessio*. Lo studio di preistoria e origine dell'istituto consente di analizzarne i requisiti costitutivi, come espressi dal rescritto severiano. Con un'avvertenza preliminare: quasi mai si rinviene in dottrina un'uniformità di vedute al riguardo.

---

<sup>5</sup> Cfr. L. VACCA, *Usucapione*, in "ED", cit., p. 1012.

## Capitolo 5: Struttura giuridica della *longi temporis praescriptio*

### 5.1 L'oggetto del contendere: la *res habilis*

Le prime incertezze riguardano l'oggetto della μακρᾶς νομῆς παραγραφή. La dottrina tradizionale ritiene che in origine fossero i soli beni immobili, cioè i fondi provinciali. Coordinando poi alcune testimonianze del II – III secolo con le conseguenze giuridiche della *Constitutio Antoniniana*, conclude che il beneficio della *praescriptio* fosse presto esteso ai possessori mobiliari, per tornare infine di esclusiva afferenza agli immobili, quando l'*usucapio* divenne invocabile da tutti i sudditi dell'impero, ormai cittadini romani<sup>6</sup>. Alcune osservazioni.

Innanzitutto, è anche possibile che queste riflessioni siano sostanzialmente corrette. Esse paiono, tuttavia, viziate nelle premesse: partono infatti dal presupposto che la *longi temporis praescriptio* venisse introdotta come “Pendant” dell'*usucapione*, inapplicabile al possesso dei fondi siti in Egitto<sup>7</sup>. Ma così si tende a leggere la struttura della *praescriptio* in analogia all'*usucapio*; grave difetto, dal momento che l'istituto è la “propaggine” provinciale della romana *longa possessio*.

In ogni caso, bisogna affidarsi alle fonti, *in primis* Marciano:

D. 44, 3, 9 : *Rescriptis quibusdam divi Magni Antonini cavetur, ut in rebus mobilibus locus sit praescriptioni diutinae possessionis.*

---

<sup>6</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 185.

<sup>7</sup> Della fragilità di tale impostazione dogmatica si è ampiamente discusso nel corso della Prima parte. Il parallelismo è oltretutto interamente da dimostrare, come osserva anche D. NÖRR, op. cit., p. 82: “Die herrschende Meinung geht von dem a priori aus, daß die *ltp* ein Pendant zur *usucapio* ist. Wieweit diese Meinung richtig ist, ist noch zu prüfen”. Tuttavia lo stesso Autore, poco dopo, per dimostrare che l'istituto fosse rivolto anche ai mobili, scrive che venne introdotto in provincia per rivestire il *longum tempus* di efficacia giuridica, posto che l'*usucapione* non poteva essere invocata dagli stranieri. Ma questo non significa, in un certo senso, prendere l'*usucapio* come “Pendant” della *longi temporis praescriptio*?

Il divo Caracalla si era impegnato affinché la *longi temporis praescriptio* fosse invocabile anche dal possessore di cosa mobile, emanando una serie di rescritti. Le possibilità sono due: che l'Imperatore avesse effettivamente ampliato il campo d'applicazione dell'istituto, oppure che avesse solo risolto dei dubbi applicativi<sup>8</sup>. Nel rescritto del 199 – 200 non era infatti specificato l'oggetto della *praescriptio*.

Fermo restando che un margine di incertezza sull'originario ambito operativo non può essere eliminato, possiamo ipotizzare che la *longi temporis praescriptio* inizialmente riguardasse solo i beni immobili. Lasciano propendere per questa soluzione sia le fonti romane sull'antecedente italico della *longa possessio*, inerenti sempre i fondi, sia le critiche condizioni in cui la provincia egiziana versava al momento dell'introduzione "emergenziale" del nostro istituto<sup>9</sup>. Ma l'interrogativo, forse, è meno importante di quanto sembri a primo impatto, posto che già con Caracalla la *praescriptio* è invocabile anche per i mobili.

Ma torniamo ad analizzare l'impostazione della dottrina tradizionale. Neanche il tempo di sollevare la *praescriptio* in qualche causa sul possesso mobiliare che, già nel 212 d.C., l'*usucapio* poté essere invocata da ogni suddito nell'impero (grazie all'estensione della cittadinanza). Così la *longi temporis praescriptio* sarebbe tornata ad occuparsi dei soli beni immobili. I fondi siti in provincia erano infatti rimasti *res stipendiaria* o *tributaria*, a seconda che i loro detentori, titolari di una semplice *possessio vel ususfructus*, pagassero *tributa* o *stipendia*<sup>10</sup>. Essendo (a differenza dei fondi italici) insuscettibili di *dominium*, non potevano neanche essere usucapiti dai comuni mortali.

Il difetto di questa impostazione è che presuppone, ancora una volta, che *usucapio* e *longi temporis praescriptio* avessero identici requisiti. Quindi, resa accessibile la prima a tutti i possessori mobiliari dell'impero, la seconda avrebbe perso rilevanza. Inoltre, seguendo la dottrina citata, i rescritti caracalliani di cui parla Marciano in D. 44, 3, 9 avrebbero avuto un senso solo se emanati prima del 212, anno della *Constitutio*

---

<sup>8</sup> Propende per la seconda opzione D. NÖRR.

<sup>9</sup> Papiniano in F.V. 7 adotta un linguaggio generico, ma resta difficile inferirne un'applicazione estensiva dell'istituto, sin dalle origini: *Quo minus possessio rei venditae tradatur empti iudicio, decem annorum praescriptione non impeditur*.

<sup>10</sup> I fondi prendevano il nome dalla tassa cui erano sottoposti, cioè il *tributum* nelle province imperiali e lo *stipendium* nei distretti senatorii. Cfr. A. SCHIAVONE, *Storia del diritto romano*, Giappichelli, Torino, 2001, p. 112; G. PUGLIESE, *Istituzioni*, cit., p. 434 ss.

*Antoniniana*. Perché infatti estendere il beneficio della *longi temporis praescriptio* decennale o ventennale, se con gli stessi elementi di prova l'*usucapio* attribuiva il *dominium*, per di più decorso un solo anno<sup>11</sup>?

Ma l'attribuzione a Caracalla di quell'epocale provvedimento, data per scontata in ogni libro di storia, è tutt'altro che certa. Giustiniano lo riconosce ad Antonino Pio, Imperatore dal 138 al 161 d.C.; Aurelio Vittore a Marco Aurelio<sup>12</sup>. Entrambi precedono Caracalla.

Al di là della paternità della *Constitutio*, fondamentale una testimonianza dell'ultimo grande esponente della giurisprudenza romana, Erennio Modestino:

D. 44, 3, 3: *Longae possessionis praescriptionem tam in praediis quam in mancipiis locum habere manifestum est.*

Considerato che il giurista operò principalmente dopo la morte di Caracalla, è evidente che la strada da seguire sia un'altra. La *longi temporis praescriptio* veniva invocata anche quando tutti i sudditi dell'impero erano divenuti cittadini, e potevano giovarsi dell'*usucapione* mobiliare annuale.

Possono trarsene due importantissime conclusioni. Primo, la *praescriptio* era applicabile ai mobili anche dopo il 212 d.C.; secondo (e più importante), l'istituto aveva requisiti differenti da quelli dell'*usucapio*<sup>13</sup>. Esistevano cioè possessori mobiliari che, pur non potendo avvalersi dell'*usucapione*, si appellavano alla particolare longevità del loro possesso per poterlo conservare. Come visto, analogo scopo era rivestito (per i fondi italici) dalla *longa possessio*, che tutelava chi non disponesse della prova del *titulus* utile al consolidamento del *dominium* (decorso il *tempus usucapionis*).

---

<sup>11</sup> L'unica spiegazione sarebbe che, divenuta applicabile l'*usucapione*, fosse sorto il dubbio circa l'utilità della *longi temporis praescriptio*. Interrogativo cui Caracalla rispose affermativamente. Così il NÖRR.

<sup>12</sup> Ci sono tutti i presupposti per ritenere il beneficio dell'estensione della cittadinanza come graduale e progressivo. Su tale problema e relative fonti cfr. D. MATTIANGELI, *La «constitutio Antoniniana» e la sua problematica: una nuova analisi "evoluzionista" di tale provvedimento*, in "Studia Prawnoustrojowe", 12 (2010), pp. 133-149.

<sup>13</sup> Considerato anche che, già dal 238 d.C., la *praescriptio* non poteva prescindere dalla buona fede. La questione sarà trattata più avanti.



Non deve leggersi necessariamente in contrasto con Modestino un altro passo importante. Diocleziano statuisce:

C. 7, 34, 2: *In servorum proprietatis negotio cum usucapio locum habeat, ad quaestionem longi temporis praescriptionis superfluo pervenitur.*

Ove si verta sulla proprietà di servi, beni ovviamente mobili, avendo luogo l'*usucapio*, è inutile discutere di *longi temporis praescriptio*, che ha termini molto più lunghi.

Alcuna dottrina ha cercato di leggere nel frammento qualcosa di più. Il rescritto diocleziano rappresenterebbe una sistematizzazione definitiva della *longi temporis praescriptio* in diritto romano, già divenuta (forse) acquisitiva. Il parallelo con l'*usucapio* testimonierebbe cioè che l'istituto, pur nato in funzione indipendente, all'inizio del IV secolo si sarebbe ormai trasformato in una vera e propria usucapione immobiliare<sup>14</sup>. Mentre l'una garantiva la consolidazione del possesso dei mobili, l'altra portava all'acquisto degli immobili.

Tuttavia, più che una "fusione" dei due istituti, il rescritto sembra in realtà rappresentare lo scenario opposto<sup>15</sup>. È possibile che l'Imperatore stabilisse semplicemente che in materia di beni mobili, in presenza dei (più stringenti) requisiti dell'usucapione, fosse superfluo pronunciarsi anche in ordine alla *praescriptio*<sup>16</sup>. Perché la prima opera in un tempo molto più breve.

In altre parole: in presenza di una *res* oggettivamente *habilis* e decorsi dieci o vent'anni, l'esistenza della buona fede e del titolo era condizione sufficiente per elevare una *longi temporis praescriptio*. Sufficiente, ma non necessaria (come vedremo) a configurare un *iustum initium possessionis*. Tuttavia visto che sui beni mobili, decorso un solo anno, gli stessi elementi consentivano all'*usucapio* di operare, esigenze di economia processuale imponevano di discutere solo circa la sussistenza di quest'ultima: *ad quaestionem longi*

---

<sup>14</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 82 ss. v. anche pp. 104 – 105.

<sup>15</sup> P. CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 128 (10), nt. 30.

<sup>16</sup> Non è difficile immaginare che la questione venisse sollevata ad abundantiam dalla difesa, come avveniva nell'Atene classica in materia di  $\pi\alpha\rho\alpha\gamma\rho\alpha\phi\eta$ .

*temporis praescriptionis superfluo pervenitur.*

La pronuncia dell'Imperatore si pone così in linea di continuità coi responsi di Marciano e soprattutto Modestino, a testimoniare la sostanziale divergenza dei requisiti dei due istituti.

In conclusione, è ancora incerto se la *longi temporis praescriptio* fosse stata configurata dai redattori del rescritto del 199 – 200 per ogni tipologia di beni. Certo è che già da Caracalla si applica anche ai mobili<sup>17</sup>, restando poi invocabile dai possessori in ogni angolo dell'impero anche dopo la *Constitutio*. Si può quindi ritenere che avesse requisiti non coincidenti a quelli dell'usucapione. La problematica riguarda ovviamente l'interpretazione dell'endiadi δικάια αἰτία, contenuta nei papiri.

## **5.2 Possessio e longum tempus**

Resta davvero poco da dire sul requisito del possesso, nonché sul lasso temporale necessario al completamento della *praescriptio*. Si rimanda quindi, per quanto qui non specificato, al contenuto del terzo capitolo (Parte prima).

Trattandosi di una *praescriptio longae possessionis*, il nostro istituto si fonda sul possesso protratto nel tempo<sup>18</sup>, cioè sulla continuazione dell'esercizio di una signoria effettiva sul bene, qualificata giuridicamente. Queste caratteristiche, in termini piuttosto latì, erano già proprie della *longa possessio* e, prima ancora, dell'*usucapio*.

Le peculiarità della *praescriptio* rispetto alla disciplina dell'usucapione emergono proprio con riferimento alla disciplina di tale *possessio*. Mentre nell'*usucapio* restava centrale l'affermazione dell'attività del possessore, che in presenza dei requisiti richiesti acquistava il *dominium*, nel caso della *longi temporis praescriptio* l'attenzione era *in primis* rivolta all'inerzia dell'attore. Difatti la possibilità di sollevarla dipendeva non

---

<sup>17</sup> Altri testi riferiscono la *longi temporis praescriptio* al possesso mobiliare: C. 4, 26, 10; C. 7, 33, 8; C. 7, 34, 1; 3, 5.

<sup>18</sup> Circa l'origine del periodo decennale o ventennale, alcuni approfondimenti in D. NÖRR, op. cit., p. 79 s.

solo dalla legittimità della situazione possessoria, ma soprattutto dalla presunzione di carenza del diritto del rivendicante, derivante dal suo *longum silentium*. Lo stato di inazione protratto nel tempo comportava cioè una presunzione processuale di “abbandono” del diritto e, conseguentemente, una presunzione di legittimità della situazione possessoria dell’eccipiente<sup>19</sup>. Così la *praescriptio*, oltre a conoscere l’interruzione naturale del possesso già nota all’*usucapio*, era anche suscettibile di interruzione civile: nessuna presunzione di carenza del diritto se il *silentium* veniva rotto in tempo utile<sup>20</sup>. Il momento decisivo a tal fine era la *litis contestatio*<sup>21</sup>: anche quando l’azione veniva successivamente lasciata cadere, è possibile che il possessore non potesse più giovare del tempo già decorso, ed i requisiti per la prescrizione dovessero decorrere *ex novo*<sup>22</sup>. Quest’aspetto venne definito subito, tanto che l’imperatore nel rescritto del 199 - 200 già parlava di νομὴ ἄνευ τινὸς ἀμφισβητήσεως. Come già accennato, le corrispondenti espressioni latine (*inquietare*, *interpellare*, *post motam controversiam*<sup>23</sup>) sono già proprie delle fonti più risalenti, in tema di *longa possessio*<sup>24</sup>.

Passava in secondo piano, davanti allo stato di inerzia dell’attore, anche l’eventualità che il possesso cambiasse di mano: gli stessi Settimio Severo e Caracalla estesero infatti alla *praescriptio* l’istituto della *accessio possessionis*, che consisteva nella possibilità di aggiungere al possesso attuale quello del dante causa (fintanto che il possesso

---

<sup>19</sup> Cfr. P. BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 213. e 286 ss.; L. VACCA, *Usucapione*, cit., p. 1013.

<sup>20</sup> Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 190 s.; L. VACCA, *Usucapione*, cit., p. 1013.

<sup>21</sup> Nel significato particolare che questa ebbe nella *cognitio extra ordinem*, in cui avveniva *post narrationem et contradictionem*: cfr. E. VOLTERRA, *Istituzioni*, cit., p. 255: “... Dalla contrapposizione della *narratio* e della *contradictio*, sorge la *litis contestatio* fra le parti, la quale è formalmente e sostanzialmente diversa dalla *litis contestatio* del processo formulare. Formalmente, in quanto manca nel nuovo processo la divisione delle due fasi *in iure* e *in iudicio*. Sostanzialmente, in quanto non produce più la consumazione dei diritti di obbligazione dedotti in giudizio e il sorgere per gli altri della *exceptio rei in iudicium deductae*. Nel nuovo processo, infatti, solo la sentenza, formando la *res iudicata*, influisce sul diritto sostanziale dedotto in giudizio: pertanto l’azione può riproporsi in altro giudizio, ove il precedente non sia stato definito.”

<sup>22</sup> Pauli Sent. 5, 2, 4-5; C. 7, 33, 1; 2; 10; C. 3, 19, 2, 1. Cfr. R. REGLER, *Ein berliner Papyrus (Inv. Nr. 16976/977) über die longi temporis praescriptio und exceptio non numeratae pecuniae*, in “TRG”, 20 (1952), p. 330 – 334.. Sugli effetti della *litis contestatio* della *extraordinaria cognitio* sulla *praescriptio* è chiara C. 3, 32, 26.

<sup>23</sup> J. PARTSCH, op cit., p. 41.

<sup>24</sup>Prima di Trifonino in D. 23, 5, 16 soprattutto i *mensores*: cfr. ad es. Frontino in L. 45 (“...neque quietem tam longae possessionis inreperere sinit”).

precedente fosse idoneo alla *praescriptio*)<sup>25</sup>. Il rescritto imperiale originariamente riguardava solo il caso della compravendita, ma venne esteso dalla prassi ad ogni successione a titolo particolare<sup>26</sup>. Come già osservato, non è poi chiaro se fosse possibile invocare già in epoca classica la *successio possessionis*, cioè la prosecuzione del possesso dal *de cuius* all'erede, principio invece certamente noto all'usucapione<sup>27</sup>.

### 5.3 La dibattuta δικαία αἰτία (ovvero il *iustum initium possessionis*)

Veniamo dunque all'aspetto più controverso della *longi temporis praescriptio*. Da entrambi i papiri risulta che l'Imperatore, nell'elencare i requisiti del nuovo istituto, adoperi l'espressione δικαία αἰτία. La sua consistenza giuridica è da sempre argomento di discussione fra i romanisti. Tanto le fonti greche quanto quelle latine sono infatti piuttosto incostanti nella precisazione dei suoi contorni, dando mostra di un ampio ventaglio di definizioni<sup>28</sup>. Così, se è evidente che ai fini della *praescriptio* fosse richiesta una *possessio* qualificata, in dottrina non si è mai realmente chiarito quali fossero le condizioni sufficienti: se bastasse una *possessio bonae fidei* o un possesso titolato, oppure se dovessero ricorrere entrambi gli elementi. La scarsità delle fonti a disposizione (peraltro spesso poco coerenti nell'insieme) non consente ad oggi di fornire risposte certe.

A livello puramente linguistico δικαία αἰτία andrebbe tradotta col latino *iusta causa*.

---

<sup>25</sup> Iust. Inst. 2, 6, 13: “*Inter venditorem quoque et emptorem coniungi tempora divus Severus et Antoninus rescripserunt.*”. Si trattava di un principio nato nell'ambito della tutela pretoria del possesso, per l'*interdictum utrubi*. Ciò è attestato anche da Gai. 4.151.

<sup>26</sup> Lo confermerebbe C. 7, 33, 1, rescritto degli stessi imperatori: questo originariamente doveva riferirsi al solo caso della compravendita, ma le interpolazioni dei compilatori lo portarono a riferirsi ad ogni acquisto a titolo particolare. Giustiniano consentì l'*accessio possessionis* anche agli acquirenti a titolo lucrativo (C. 7, 33, 11). Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 193, nt. 259, e letteratura ivi citata.

<sup>27</sup> Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., pp. 194 – 195.

<sup>28</sup> Nello stesso senso si parla di ἀφορμὴ δικαία κατοχῆς, παλαιὰ ἀρχή, κάνων νομῆς; in latino si parla di *origo*, *iustum initium*, *iusta possessio*, ma anche di *titulus*. Cfr. D. NÖRR, op. cit., p. 85.

Non mancano, in effetti, appigli testuali<sup>29</sup> per sostenere che essa richiami integralmente il concetto giuridico del titolo, già noto al diritto romano grazie all'*usucapio*<sup>30</sup>. Così, secondo alcuni l'espressione *iustum initium* sarebbe equivalente a quella classica di *iusta causa*. All'infuori della compilazione, particolarmente significative le *Pauli sententiae*, a volte discutibilmente attribuite al famoso giureconsulto Paolo, vissuto sotto i Severi<sup>31</sup>: il testo è invero un'epitome dell'opera del giurista pervenutaci tramite la *Lex Romana Visigothorum*<sup>32</sup>. Il lavoro originale potrebbe risalire al IV secolo<sup>33</sup>, sotto Diocleziano, oppure addirittura essere ricoperto da una coltre di stratificazioni addensatesi col passaggio dei secoli<sup>34</sup>.

Nel V libro, si trova un titolo (il II) rubricato *De usucapione*<sup>35</sup>. Delle cinque sentenze che lo compongono, tre sono accompagnate dall'*interpretatio* visigotica<sup>36</sup>: molto interessanti sono la n. 3 e n. 4.

---

<sup>29</sup> Parla di *iusta causa* C. 3, 44, 6. V. anche C. 7, 33, 9, C. 7, 34, 4 e C. 7, 36, 2. Ancora Diocleziano in C. 7, 33, 5 chiede per la *praescriptio* l'esistenza di un *verus titulus*. Il processo verbalizzato in P. Strassb. 22 origina da una compravendita, ma questo aspetto non sembra dirimente.

<sup>30</sup> La tesi è stata sostenuta da J. PARTSCH, e già al tempo era in controtendenza rispetto alla dottrina dominante. Cfr., di questo autore, op. cit., p. 8 nt. 1. Per altro verso, lo stesso studioso risulta ancora legato agli schemi della pandettistica. Quando infatti tratta dell'innovazione di Gordiano (si fa riferimento all'aggiunta del requisito della *bona fides*), sostiene che la *longi temporis praescriptio* tenda a mutarsi in una vera e propria usucapione provinciale, avente gli stessi effetti, data l'identità di requisiti (v. p. 147 ss).

<sup>31</sup> Ancora oggi è aperto il "dilemma della paternità" dell'opera. Attribuisce le *Sententiae* a Paolo, in contrasto con la dottrina dominante, I. RUGGIERO, *Il maestro delle 'Pauli sententiae': storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi*, tesi di dottorato, 2012. Questi studi sono poi confluiti in una massiccia monografia: *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Giuffrè, Milano, 2018.

<sup>32</sup> Anche detta *Breviarum alaricianum*, dal nome di Alarico, sovrano che fortemente la volle. Cfr. G. POLARA, *Lex romana visigothorum: un contributo alla ricerca*, Cuem, Milano, 2004.

<sup>33</sup> Fra il IV e il VI secolo secondo D. LIEBS, *Die Rolle der Paulussentenzen bei der Ermittlung des römischen Rechts*, in "Martin Avenarius (Hrsg), *Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts*", Baden – Baden, 2008, 157 – 172.

<sup>34</sup> In particolare E. LEVY, *Pauli Sententiae. A Paligenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca – New York, 1945, VII ss., ritiene perciò che non sia sempre possibile attestare la conformità delle *sententiae* al diritto classico.

<sup>35</sup> La collocazione di *sententiae* sulla *longi temporis praescriptio* in un titolo rubricato sull'usucapione potrebbe costituire un indizio a sostegno della tesi di D. NÖRR, il quale ritiene che dall'epoca diocleziana in poi si attui una vera e propria fusione dei due istituti. Tuttavia, se volessimo davvero ritenere le *Pauli Sententiae* probanti dello stato del diritto in era postclassica, sarebbe ancora più scioccante il fatto che, sotto tale rubrica, neanche una sentenza menzioni l'istituto dell'*usucapio*.

<sup>36</sup> In realtà (come evidenziato dai lavori di M. BIANCHI FOSSATI VANZETTI, *Pauli Sententiae: testo e interpretatio*, CEDAM, Padova, 1995, e N. KREUTER, *Römisches Privatrecht im 5. Jh. n. Chr.: Die Interpretatio zum westgotischen Gregorianus und Hermogenianus*, Berlin, 1993, l'*interpretatio* visigotica è spesso mutuata dalla scienza giuridica della Gallia del V secolo, la cui conoscenza del diritto romano aveva portato a delle letture affidabili. Ciò scioglierebbe le perplessità avanzate da molti studiosi riguardo l'interpretazione delle sentenze, per la scarsa attendibilità dei compilatori della *Lex Romana*: sarebbe infatti espressamente chiarito dai compilatori stessi l'eventuale provenienza visigotica delle aggiunte.

Pauli sent. 5, 2, 3: *Longi autem temporis praescriptio inter praesentes continui decenni spatium, inter absentes vicennii comprehenditur.*

5, 2, 4: *Viginti annorum praescriptio etiam adversus rem publicam prodest ei qui iustum initium possessionis habuit nec medio tempore interpellatus est. Actio tamen, quanti eius interest, adversus eos reipublicae datur, qui ea negotia defendere neglexerunt.*

Interpretatio: *Iustum initium est emptionis hereditatis donationis legati fideicommissi et ceterarum rerum similium quae per legitimas scripturas atque contractus ad unius cuiusque dominium transire noscuntur.*

Queste fonti ripropongono l'argomento del decorso del tempo secondo la residenza delle parti, specificando che una prescrizione ventennale poteva essere opposta anche allo Stato. Per quanto riguarda invece la *δικαία αἰτία*, *iustum initium* viene fatto corrispondere in pieno al concetto di *iusta causa*, derivante da contratto o da scrittura legittima, di per sé in grado di fondare il trasferimento del *dominium*. Non potendosi realizzare questo effetto sugli inusucapibili fondi provinciali, il titolo sarebbe divenuto fondamento di un'eccezione volta alla conservazione della situazione di fatto, legittimata dal decorso di un certo periodo di tempo. La *longi temporis praescriptio* quindi si sarebbe originalmente poggiata solo sulla *iusta causa*, prescindendo dallo stato soggettivo di buona o mala fede del possessore<sup>37</sup>.

Tale impianto ricostruttivo è rimasto nel corso degli anni in netta minoranza; più ampi consensi ha raccolto la teoria secondo cui il possesso, per qualificarsi secondo una *δικαία αἰτία*, dovesse appoggiarsi tanto su una *iusta causa* quanto sulla buona fede del possessore. *Usucapio* e *longi temporis praescriptio* avrebbero quindi presentato

---

<sup>37</sup> Le prime menzioni della *bona fides* risalgono a Gordiano (v. infra). Prima, vi sarebbe C. 7, 33, 1 di Settimio Severo e Caracalla, la cui autenticità ha incontrato le fondate critiche di J. PARTSCH, op. cit., p. 9 ss. Quanto a D. 44, 3, 11 di Papiniano, ugualmente criticato dall'Autore, si è avuto modo di dimostrare (nel corso del primo capitolo) la sostanziale genuinità del passo. Esso, infatti, non è afferente alla *longi temporis praescriptio*, ma all'antenato romano della *longa possessio*.

uniformi requisiti. Due secoli dopo Teodosio II<sup>38</sup> avrebbe unificato il regime di prescrizione delle azioni, introducendo una prescrizione generale indipendente sia dalla buona fede che dal titolo. A inizio VI secolo, infine, la riforma di Giustiniano si sarebbe configurata come un (parziale) recupero delle tradizioni classiche.

La lettura di P. *Strassb.* 22 offrirebbe spunti interessanti in tal senso. Quando il prefetto *Subatianus Aquila* si rimette alle costituzioni imperiali sulla *longi temporis praescriptio*, afferma che il possesso debba avere un *initium quamvis breve iustum tamen*<sup>39</sup>. L'*initium* del possesso deve essere legittimo, anche se *breve*: non rileva cioè che tale “legittimità” sia venuta meno in un momento successivo. Orbene, essendo il titolo già per sua natura requisito istantaneo, il prefetto non può che riferirsi all’elemento soggettivo della buona fede, appellandosi al principio *mala fides superveniens non nocet*<sup>40</sup>. Dunque il nostro istituto avrebbe richiesto sin dal principio la presenza della *bona fides*<sup>41</sup>: quando questa non c’è, infatti, le fonti parlano di *vitiosum* (anziché *iustum*) *initium*.

Sorgono molteplici dubbi.

La prima chiara menzione della buona fede come requisito della *longi temporis praescriptio* risale soltanto a Gordiano<sup>42</sup>, quasi quarant’anni dopo il rescritto di Severo e Caracalla.

Ma soprattutto, come è stato giustamente osservato<sup>43</sup>, *iusta causa* e *bona fides* non sono mai richiamate contestualmente, come requisiti indipendenti della *longi temporis praescriptio*. In nessun passo. La tesi appena prospettata non pare reggere, al vaglio delle fonti.

È innegabile che le parole di *Subatianus Aquila* adombrino il principio della *mala fides superveniens*, ma (a ben vedere) in nessuna parte del suo discorso emerge che anche la *iusta causa* sia requisito necessario della *longi temporis praescriptio*. Che la controversia verbalizzata in P. *Strassb.* 22 fosse nata da una compravendita, niente prova in questa direzione.

---

<sup>38</sup> C. Th. 4, 14, 1.

<sup>39</sup> In greco: ἀφορμὴν καὶ βραχεῖαν δικαίαν.

<sup>40</sup> L. MITTEIS, *Grundzüge*, cit., p. 287.

<sup>41</sup> Sulla scorta del Mitteis, fra gli altri, P. VOCI, *Modi di acquisto*, cit., p. 219 s., e (sebbene molto più cautamente) M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 185 s.

<sup>42</sup> C. 3, 32, 4 (a. 238) e C. 5, 73, 1 (a. 238).

<sup>43</sup> . D. NÖRR, op. cit., p. 86.

Si è scritto molto sui difetti che una lettura eccessivamente “sistematizzante” della storia del diritto romano porta con sé. Proiettando sulla *praescriptio* la struttura dell'*usucapio* si tende a sovrapporre realtà giuridiche del tutto diverse, sorte in contesti molto distanti nel tempo.

L'usucapione classica ha effetto sanante: consolida in *dominium* quiritario la situazione dell'*in bonis*. Decorso un anno o un biennio, la posizione del vecchio proprietario è definitivamente sacrificata. Affinchè tale meccanismo possa operare, la posizione del possessore deve essere particolarmente qualificata sotto il piano giuridico: ago della bilancia è quindi (oltre alla buona fede) l'esistenza di una *iusta causa usucapionis*. Tale prontissima efficacia è sconosciuta alla nuova *longi temporis praescriptio*, che nasce come mezzo di difesa del possesso su fondi che non possono spettare in dominio ai privati. La tutela che la *praescriptio* assicura è legata alla particolare longevità del possesso, corroborata dalla protratta inerzia di chi avrebbe potuto interromperlo<sup>44</sup>. Eppure il rescritto introduttivo del 199 – 200 parla di una *δικαία αἰτία*, e le fonti latine successive insistono molto sul concetto di *iustum initium possessionis*. Cosa significa allora questa espressione? Maggiore chiarezza offrono le decisioni di Diocleziano, la cui cancelleria fu piuttosto reattiva alle questioni giuridiche che venivano sollevate nella *pars orientalis* dell'Impero, in particolare attorno alla *longi temporis praescriptio*. Non c'è dubbio che, dopo Gordiano, un possesso iniziato in mala fede non possa essere considerato *iustum*.

C. 4, 26, 10, 1: *Quod si non habentes liberam peculii administrationem rem dominicam eo ignorante distraxerunt, neque dominium, quod non habent, in alium transferre possunt neque condicionem eorum servilem scientibus possessionis iustum adferunt initium: unde non immerito nec temporis praescriptionem huiusmodi possessoribus prodesse manifestum est, ideoque res mobiles ementes etiam furti actione tenentur.*

---

<sup>44</sup> Che *usucapio* e *longi temporis praescriptio* non potessero avere identici requisiti, può essere dedotto anche dalla loro contemporanea applicabilità ai beni mobili: C. 7, 34, 2. Cfr. il paragrafo dedicato.



La conoscenza dello stato servile del venditore impedisce al possessore di beneficiare della *praescriptio*, in quanto manca il *iustum initium possessionis*<sup>45</sup>. Dunque quest'ultimo ricomprende la buona fede.

Quanto al *titulus*, in effetti l'imperatore dalmata sembra menzionarlo più di una volta: in C. 7, 34, 4 parla addirittura di titolo *pro emptore vel pro donato seu alio titulo*<sup>46</sup>. Eppure, l'insieme delle fonti non consente affatto di trarre conclusioni sicure circa la necessità di una *iusta causa* ai fini della *longi temporis praescriptio*<sup>47</sup>.

C. 7, 32, 6: *Si nulla iusta ex causa ingressum agrum sive vineas eum cuius meministi praeses reppererit nec ulla praescriptione vestra interpellatur petitio, restituere te possessioni cum omni causa non dubitabit.*

Il possessore dovrà restituire all'attore i fondi (o i vigneti) ove non abbia argomenti a difesa. In particolare, Diocleziano evidenzia la possibilità di opporre due tipi di eccezione: o l'acquisto degli stessi *ex iusta causa*, ovvero una *longi temporis praescriptio*. Le due strade sono alternative (*Si nulla iusta ex causa ... nec ulla praescriptione vestra interpellatur petitio*). È dunque possibile elevare la *praescriptio*, pur in mancanza di una *iusta causa*. E ancora:

C. 7, 32, 7: *Improba possessio firmum titulum possidendi nullum praestare potest. unde ingredientem in vacuum possessionem alieni fundi non consentiente domino vel actore, qui eius rei concedendi potestatem habuit, causam iustam possessionis adipisci non potuisse certum est.*

---

<sup>45</sup> Nello stesso senso C. 7, 22, 2. Cfr. D. NÖRR, op. cit., p. 88.

<sup>46</sup> V. anche le già citate C. 7, 33, 9; C. 7, 36, 2; C. 7, 33, 5.

<sup>47</sup> Così conclude lo stesso NÖRR.

In mancanza di buona fede, la *possessio* è *improba*. Chi si immette nel possesso di un fondo, consapevole di non averne l'autorizzazione, non vanta una *iusta causa possessionis*. Ragionando *a contrario*, chi è in buona fede al momento dell'immissione nel possesso potrà invece fregiarsene. Col tempo potrà usufruire dei benefici della *longi temporis praescriptio*, dunque vantare un *firmus titulus possidendi*. Non sembra affatto necessaria la sussistenza di una *iusta causa* di immissione nel possesso.

Prima di procedere, alcune notazioni terminologiche in ordine all'espressione *firmum titulum possidendi*. Il linguaggio della cancelleria denota un utilizzo del concetto di *titulus* davvero lontano dalle idee classiche: l'Imperatore sembra concepirlo come effetto di una *longi temporis praescriptio*. È noto, d'altronde, che in era postclassica la *firmitas* della situazione possessoria<sup>48</sup> è conseguenza del perfezionamento delle *praescriptiones*. In questo modo, per possessore "titolato" viene a intendersi chiunque sia in grado di resistere in giudizio all'altrui rivendica.

Alla luce delle frequenti oscillazioni dei testi disponibili in materia di *longi temporis praescriptio*, non resta che sposare con convinzione le ipotesi, già avanzate in dottrina, che hanno prospettato un netto distacco fra la struttura della prescrizione di età imperiale e la fisionomia dell'*usucapio*<sup>49</sup>.

I connotati giuridici dell'espressione *iustum initium possessionis* sono piuttosto sfumati, e molto lontani dalla minuziosa elaborazione della giurisprudenza classica in materia di *iusta causa usucapionis*. Analizzando il minimo comun denominatore delle fonti, si può concludere che la *longi temporis praescriptio* richiedesse in origine, per perfezionarsi, semplicemente una *possessio* non viziata: *nec vi, nec clam, nec precario*. Sul finire dell'epoca classica e per tutto il periodo postclassico, peraltro, il concetto presuppone l'assenza di malafede. L'espressione *iustum initium possessionis* identifica quindi la necessità che il momento di immissione nel possesso sia scevro da vizi e da intenti soggettivi fraudolenti. Non rileva, quindi, un'eventuale presa di coscienza successiva: come sentenzia *Subatianus Aquila*, basta un *initium quamvis breve iustum tamen*.

Tale proposta ricostruttiva viene confortata dalle fonti sulla *longa possessio*, fondata su di un possesso qualificato allo stesso modo. L'antecedente romano aveva infatti

---

<sup>48</sup> Utilizzate, come espressioni analoghe, *securitas* e *sine inquietudine possidere*.

<sup>49</sup> L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 239 ss.

costituito, per i redattori del rescritto del 199 – 200, il modello per l'introduzione della *praescriptio longae possessionis* in Egitto.

La *δικαία αἰτία* o *iustum initium* ha quindi la medesima consistenza giuridica dell'*exordium possessionis* di cui parla Papiniano, a proposito della *longa possessio*, in D. 44, 3, 11.

#### 5.4 Gli effetti della *longi temporis praescriptio*

È dunque verosimile che *longa possessio* e *longi temporis praescriptio* coesistessero parallelamente ancora a fine II – inizio III secolo d.C. Mentre l'una garantiva la *securitas* del possesso dei fondi italici, l'altra ebbe uno straordinario impatto su tutto il mondo provinciale, nonostante fosse nata come una misura emergenziale destinata al solo Egitto. Le funzioni che svolgeva erano analoghe a quelle dell'istituto – madre, in quanto garantiva ai possessori fondiari la facoltà di *uti frui habere possidere* in maniera *firma, sine inquietudine*. L'identità di *ratio* giuridica non sorprende giacché, come si è visto, la *longae possessionis praescriptio* non è altro che una “trasposizione provinciale” della *longa possessio*.

Ma a questa identità di scopo corrispondeva, anche originariamente, un'equivalenza di effetti? La domanda merita senz'altro di essere posta, una volta appurato che (grazie all'*interpretatio* giuliana<sup>50</sup>) l'antecedente italico consentiva di esperire anche un'*actio utilis ad vindicandam rem*. Dal momento che nessuno dei (pochissimi) testi a disposizione consente di trarre una sicura risposta affermativa, la dottrina maggioritaria ritiene che la *longi temporis praescriptio* dipanasse la propria efficacia sul solo piano processuale, senza incidere sul diritto sostanziale<sup>51</sup>.

Papiniano scrive in D. 41, 3, 45, pr.<sup>52</sup>: *Praescriptio longae possessionis ad optinenda*

---

<sup>50</sup> D. 12, 2, 13, 1.

<sup>51</sup> Cfr. P. VOCI, *Modi di acquisto*, cit., p. 221 s.; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 188; D. NÖRR, op. cit., p. 95 ss.; L. VACCA, *Usucapione*, in “ED”, cit., p. 1012.

<sup>52</sup> In netto contrasto con l'opinione di Marciano, cfr. G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, in “Rivista di diritto romano”, 1 (2001), ledonline, p. 48.

*loca iuris gentium publica concedi non solet.* Il responso verte sull'utilizzabilità della *praescriptio* non da un convenuto, bensì da un attore, che intenda scacciare il possessore da una porzione di spiaggia. Il giureconsulto dà risposta negativa, ma non a causa degli effetti del nostro istituto, quanto per la natura giuridica dell'oggetto conteso. Se ne potrebbe dedurre, *a contrario*, che ove la *res* fosse stata *habilis*, la *praescriptio* sarebbe stata invocabile anche in via d'azione.

Ma quale tipo di azione potesse in tal caso esperirsi non è dato saperlo, come non è dato conoscere come fosse qualificata la situazione giuridica sottostante. Ciò vale, naturalmente, per l'epoca di origine della *longi temporis praescriptio*; in epoca postclassica le fonti sono più prodighe in materia, anche se piuttosto oscure. Si potrebbe presumere che l'*actio ad vindicandam rem* fosse modellata sulla *rei vindicatio*<sup>53</sup>.

Un frammento di Paolo menziona addirittura l'*actio Publiciana*:

D. 6, 2, 12, 2: *In vectigalibus et in aliis praediis, quae usucapi non possunt, publiciana competit, si forte bona fide mihi tradita est.*

Il testo non sarebbe in contrasto con le indicazioni istituzionali di Gaio (4, 36): può fingersi l'usucapione anche su beni non suscettivi di privato *dominium*.

Dal controverso passo potrebbe indursi che qualsiasi acquisto di buona fede *ex iusta causa* attivasse, anche in provincia, una tutela pretoria *erga omnes*. Anche prima del perfezionamento di una *longi temporis praescriptio*.

Le *Pauli Sententiae* tornano a parlare di *iustum initium*:

PS 5, 2, 4: *Viginti annorum praescriptio etiam adversus rem publicam prodest ei, qui iustum initium possessionis habuit nec medio tempore interpellatus est. Actio tamen quanti eius interest adversus eos rei publicae datur, qui ea negotia defendere neglexerunt.*

---

<sup>53</sup> Frontino (L. 36) parla di un *vindicare ex aequo* degli agri *stipendiarii*.

La *longi temporis praescriptio* sarebbe invocabile anche contro beni della *res publica*; il testo andrebbe letto insieme a Ulpiano, D. 39, 2, 15, 27<sup>54</sup>.

Ipotizzare che l'efficacia provinciale della *longa possessio* potesse essere precisata attraverso il ricorso a strumenti tipici del diritto romano è possibile, ma si scontra con una serie di problemi di difficile soluzione. Come è stato già scritto<sup>55</sup>, sia l'esatta qualificazione giuridica della "proprietà provinciale", sia l'effettivo utilizzo del processo formulare nelle province del III secolo sono poco conosciuti. Anzi, è verosimile che le *praescriptiones* tardoclassiche (e quindi postclassiche) si siano sviluppate all'interno della sola *cognitio extra ordinem*. Come è facile immaginare, la trattazione del problema ci porterebbe davvero troppo lontano.

Da questo sia pur breve *excursus* si comprende agevolmente perché la dottrina sia orientata a riconoscere un'efficacia meramente estintiva della *longi temporis praescriptio*, ancorata al solo piano processuale. Tuttavia, se questo vale per l'epoca delle origini, può dirsi certo che in'epoca postclassica il nostro istituto tese ad assumere effetti acquisitivi, esattamente come l'antenato italico della *longa possessio*.

Ruolo fondamentale assunse, in questo senso, il processo di "volgarizzazione" del diritto romano: in particolare nel campo dei diritti reali, di cui la *praescriptio* divenne colonna portante.

---

<sup>54</sup> *Sed in vectigali praedio si municipes non caverint, dicendum est dominium per longum tempus adquiri.*

<sup>55</sup> D. NÖRR, op. cit., p. 95 ss., e letteratura citata in quelle pagine dall'Autore.

## Capitolo 6: Il destino storico della *longi temporis praescriptio*

### 6.1 Diocleziano e la *longi temporis praescriptio*

Tramontando il III secolo, *longa possessio* e *longi temporis praescriptio* correvano dunque parallele. Che fossero considerate due entità distinte potrebbe indursi dalla sostanziale differenza di effetti: la prima portando al consolidamento del possesso dei fondi italici (efficacia acquisitiva), la seconda alla mera estinzione della pretesa di un proprietario negligente (efficacia estintiva).

La *longa possessio* quindi, per poter operare in provincia, doveva essere necessariamente invocata attraverso una *praescriptio*. Potendo per tale ragione avere solo natura reattiva, non costituiva nuovi diritti e non era esercitabile in via d'azione. D'altronde i fondi provinciali non erano suscettibili di *dominium* privato: come non potevano *recipere* l'usucapione, è possibile che non potessero essere suscettibili di acquisto neanche attraverso un possesso particolarmente prolungato.

In questo senso, allora, la coesistenza (parallela) dell'istituto madre e dell'istituto – figlio potè giustificarsi con il perdurare della difformità di *status* giuridico fra fondi italici e fondi provinciali. Differenza che però, come vedremo, venne meno all'alba del IV secolo.

Il dominato di Diocleziano, come in molti altri aspetti<sup>56</sup>, è cruciale sotto il profilo del diritto privato<sup>57</sup>. L'Imperatore si impegnò moltissimo per garantire un'applicazione coerente del sapere giuridico romano nel mondo provinciale, come dimostrano i numerosissimi rescritti che ci sono pervenuti, testimoni dell'alacre lavoro della sua cancelleria.

La *longi temporis praescriptio* è senza dubbio uno degli argomenti più ricorrenti. Che l'istituto fosse originariamente concepito come una vera e propria “prescrizione

---

<sup>56</sup> Suscita ancora molti interrogativi la feroce persecuzione dei cristiani, definita *θεία κρίσις* da Eusebio di Cesarea, nella sua *Historia ecclesiastica*. Sull'argomento, M. U. SPERANDIO, *Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri*, Jovene, Napoli, 2013.

<sup>57</sup> Definito da taluni l'Imperatore della restaurazione, da altri visto come grande innovatore, la leviatanica figura di Diocleziano ha infine assunto le fattezze di un “Giano Bifronte” del diritto privato romano. Per tutte le relative problematiche e la letteratura, M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione*, cit.

estintiva” è testimoniato dal suo enorme successo. La prassi provinciale trovò così seducente l’idea che gli attori avessero un tempo – limite entro il quale attivare un giudizio, che il campo di applicazione della nostra *praescriptio* rischiò fin da subito di allargarsi pericolosamente.

Già con Gordiano, una *longi temporis praescriptio* può essere invocata non solo nell’ambito di un processo di rivendica, ma anche contro l’*actio Serviana*. Può usare a suo favore il *diuturnum silentium* del creditore, tuttavia, solo il terzo possessore cui sia pervenuto il pegno; non certo il debitore e i suoi aventi causa<sup>58</sup>. La *praescriptio* inizia presto ad essere sollevata in altre cause (giudizi divisorii, *hereditatis petitio*, *actio finium regundorum*)<sup>59</sup>. La tendenza “volgare” a considerarla soprattutto come rimedio sanzionatorio per un attore negligente, del tutto disancorata dalla *longa possessio*, porta i convenuti ad invocarla addirittura contro le azioni personali<sup>60</sup>.

Principi di diritto e coscienza giuridica provinciale andavano quindi in due direzioni opposte, sicché a fine III secolo Diocleziano appare quasi esasperato:

C. 7, 35, 5: *Neque mutui neque commodati aut depositi seu legati vel fideicommissi vel tutelae seu alii cuilibet personali actioni longi temporis praescriptionem obici posse certi iuris est.*

L’Imperatore è perentorio: non può opporsi la *praescriptio* quando è intentata un’azione personale. A qualsiasi titolo<sup>61</sup>. Dalle parole del sovrano trasuda, forse, una certa tensione: comprensibile di fronte al pericolo di una crescita incontrollata del raggio d’azione della *praescriptio*.

---

<sup>58</sup> C. 7, 36, 1.

<sup>59</sup> Per il quali si veda M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 213, e nota 5 per le fonti.

<sup>60</sup> Significativo che già Caracalla dovette sottolinearne l’inapplicabilità all’*actio negotiorum gestorum*: C. 2, 18 (19), 8.

<sup>61</sup> Il testo è accompagnato da una ricca casistica di rescritti di portata più ristretta: C. 4, 24, 10; 12; C. 5, 51, 8; C. 8, 44 (45), 21 pr.

La fiorente diffusione delle *praescriptiones* nell'ambito della *cognitio extra ordinem* pose Diocleziano di fronte a un ulteriore problema: l'annoso dualismo con lo strumento classico dell'*exceptio*. Anche nei testi dei giuristi del II – III secolo, infatti, si incontra a volte un utilizzo peculiare del termine *praescriptio*, quasi sovrapposto al concetto di *exceptio*<sup>62</sup>.

La dottrina si è prodigata per spiegare questa ambiguità. Si è ipotizzato che accanto al preminente sviluppo nelle province della *cognitio extra ordinem*, questo regime fosse rimasto a Roma ed in Italia un'eccezione, per la tenace resistenza del procedimento *per formulas*. Ciò almeno fino al III secolo d.C., quando la giurisprudenza continuava a riflettere sulle formule cristallizzate nell'Editto perpetuo<sup>63</sup>. Così mentre a Roma le *exceptiones* restarono in vita, in provincia in assenza della *formula* non avrebbero avuto modo di esistere: si sarebbero perciò utilizzate le più flessibili *praescriptiones*, più adatte ad un processo che faceva ampio ricorso alla discrezionalità del giudice. L'accuratezza terminologica dei giuristi classici, tuttavia, non avrebbe mai permesso di utilizzare i due concetti in maniera impropria, per cui nel momento in cui nelle fonti si rilevano tali ambiguità, ciò è dovuto semplicemente al mutamento del sistema processuale di riferimento: di tutto questo, ovviamente, il Digesto non potrebbe rendere conto, essendo i passi estratti dal contesto originario<sup>64</sup>.

La ricostruzione appena riportata è stata efficacemente criticata<sup>65</sup>.

Le *exceptiones* erano sicuramente utilizzate anche oltre i confini di Roma e dell'Italia. Tanto nelle province senatorie quanto in parte di quelle imperiali era stata in origine impiantata la procedura formulare, e solo dall'età di Adriano iniziarono a diffondersi le

---

<sup>62</sup> Ad esempio Mac., D. 42, 1, 63 fa riferimento ad una *praescriptio rei iudicatae*, e Mod. D. 44, 1, 10 – 11 altrettanto. Papiniano in D. 44, 2, 28 – 29 adotta sia l'una che l'altra espressione, *exceptio rei iudicatae*, quasi ad utilizzarle indifferentemente. Modestino arrivò, peraltro, a scrivere un *liber singularis de praescriptionibus*.

<sup>63</sup> Cfr. V. ARANGIO – RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Jovene, Napoli, 1960, p. 147 ss.

<sup>64</sup> Cfr. F. SCHULZ, *Classical roman law*, Clarendon Press, Oxford, 1951, p. 53: "The classical *exceptio* being a clause of the *formula* was confined to the ordinary procedure. In the *extraordinaria cognitio* there is no *formula* and therefore no *exceptio*. To be sure the instructions given to a *iudex pedaneus* (above, ss. 20, 31) imitated in a way the *formula* and might have imitated exceptions too. But the predilection of classical lawyers for terminological neatness would not allow them to call defences based on such instructions *exceptiones*; instead of that term they used *praescriptio* (objection)".

<sup>65</sup> Cfr. W. KOLITSCH, '*Praescriptio*' und '*exceptio*', cit., p. 287 ss..



*cognitiones*<sup>66</sup>. Che in provincia fossero conosciute le *exceptiones* è peraltro attestato anche da fonti dirette<sup>67</sup>.

Dunque, in un sistema processuale che praticava ancora le *exceptiones*, vennero ad utilizzarsi anche delle *praescriptiones*, condotte dalla straripante diffusione della *longi temporis praescriptio*. Il rapporto fra questi due mezzi di difesa non venne tuttavia mai trattato in maniera sistematica, tanto da influenzare anche il linguaggio giurisprudenziale. Fu allora Diocleziano ad affrontare per primo il problema, cercando di fondere i due concetti. In una serie di provvedimenti l'imperatore dalmata li utilizza indifferentemente, con lo stesso significato<sup>68</sup>.

Sul finire del III secolo si cerca quindi di riorganizzare una materia, quella della difesa processuale, divenuta articolata e caotica con la prorompente diffusione delle *praescriptiones*, e ciò non solo dal punto di vista legislativo, ma anche attraverso le raccolte giuridiche private, come il *Codex Gregorianus*<sup>69</sup>.

## 6.2 La riforma tributaria. *Longi temporis praescriptio* su suolo italico

Al crepuscolo dell'età aurea del diritto romano, Diocleziano ancora ne difendeva tenacemente lo spirito classico. Eppure, le spinte centrifughe delle prassi locali sovente lo costringevano a giungere a saggi compromessi<sup>70</sup>; egli stesso infine insediò il germe del cambiamento, che crebbe infestante nel corso del IV secolo.

---

<sup>66</sup> Qui W. KOLITSCH, 'Praescriptio' und 'exceptio' cit., p. 288, nt. 101, richiama anche gli autorevoli risultati del Wlassak, *Zum römische Provinzialprozess*, 1919.

<sup>67</sup> Cic. *ad Att.* 6.1.15, testimonia l'utilizzo dell'*exceptio* nelle province orientali della Siria: *De Bibuli edicto nihil novi praeter illam exceptionem de qua tu ad me scripseras 'nimis gravi praeiudicia in ordinem nostrum.' ...*"; altra testimonianza è contenuta nel commentario di Gaio all'editto provinciale, D. 44, 1, 3: "*Exceptiones aut perpetuae et peremptoriae sunt aut temporales et dilatoriae. ...*". Secondo R. FIORI, *Ea res agatur*, cit., p. 20 ss., Cicerone parlava di una *praescriptio pro reo*.

<sup>68</sup> Cfr. C. 7, 50, 2; C. 8, 35, 8; C. 7, 33, 9.

<sup>69</sup> Ulteriore indizio di questa tendenza sarebbe offerta da S. CORCORAN, *Fragmenta Londiniensia Anteiustiniana*, se risultasse confermata l'idea dell'autore, circa l'appartenenza del frammento (in cui appare un titolo rubricato *praescr.*) al *Codex Gregorianus*. Sull'opera di Gregorius, cfr. M. U. SPERANDIO, *Codex Gregorianus: origini e vicende*, Jovene, Napoli, 2005.

<sup>70</sup> Al riguardo, nessuna lettura può essere più adatta del lavoro di M. AMELOTTI, *Per l'interpretazione*, cit.

... *Hinc denique parti Italiae invectum tributorum ingens malum. Nam cum omnia eadem functione moderateque ageret, quo exercitus atque imperator, qui semper aut maxima parte adorant, ali possent, pensionibus inducta lex nova. Quae sane illorum temporum modestia tolerabilis in perniciem processit his tempestatibus ...*

Non è in discussione, fra i romanisti, l'attribuzione a questo Imperatore della riforma che estese ai fondi italici il grave onere tributario (*ingens malum*). Nel passo appena riportato, Aurelio Vittore<sup>71</sup> ne dà notizia in maniera piuttosto scarna, tanto che costruzione e portata del provvedimento risultano alquanto oscure. Non è il caso di dedicarsi ad un'approfondita interpretazione delle parole dello storico<sup>72</sup>, né tantomeno di offrire un esame dettagliato della riforma.

È tuttavia verosimile che un'innovazione di questo genere ebbe, nel tempo, risvolti importanti nel campo del diritto privato romano.

Per i fondi provinciali, la persistenza di una proprietà statale eminente (*dominium populi romani est vel Caesaris*) determinava l'obbligo di versare *stipendia* e *tributa*. Sui fondi italici, invece, l'immunità da un'imposizione tributaria strettamente intesa<sup>73</sup> era stata per secoli il carattere distintivo del *dominium*<sup>74</sup>. La sua assolutezza era concettualmente incompatibile con ingerenze esterne, comportando sotto il lato giuridico l'esistenza di una serie di istituti tipici e dedicati, come l'*usucapio* immobiliare. È quindi possibile che, scardinato questo sistema con l'epocale riforma fiscale, anche il tecnicismo giuridico affinatosi attorno alla figura del *dominium* sia venuto progressivamente offuscandosi.

Secondo autorevole dottrina<sup>75</sup>, la riforma diocleziana avrebbe unificato lo statuto della proprietà fondiaria nell'Impero attraverso un'applicazione trasversale della categoria

---

<sup>71</sup> *De Caesaribus* 39, 31.

<sup>72</sup> Peraltro raramente affrontate in dottrina. Se ne duole anche C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 43 nt. 41, che riporta l'autorevole interpretazione del passo offerta dal Savigny.

<sup>73</sup> F. SAVIGNY, *Über die römische Colonat un über die römische Steuerverfassung*, Zwei Abhandlungen, Berlino, 1822 - 1823.

<sup>74</sup> Anche se esistevano figure diverse dal *dominium* che godevano del medesimo beneficio: G. LUZZATTO, *La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà-sovrانيتà*, in "Atti congresso Verona", 4 (1948), Giuffrè, Milano, 1953, p. 65 ss.

<sup>75</sup> E. LEVY, *Property*, cit., p. 178. L'autore qui non fa altro che rimettersi all'opinione del Bonfante, *Corso*, cit., 2.1, p. 236 s.; 2.2, 313 s.

dominicale del *ius Quiritium*, comprensiva dei *provincialia praedia*. In altre parole, anche i proprietari dei fondi provinciali si sarebbero potuti fregiare del titolo di *dominus ex iure Quiritium*.

Fr. Vat. 315: *Cum ex causa donationis uterque dominium rei tributariae vindicetis, eum, cui priori possessio vel soli tradita est, haberi potioem convenit.*

Nel passo, effettivamente, Diocleziano associa il concetto di *dominium* ad una *res tributaria*<sup>76</sup>.

Il dato oggettivo è inconfutabile, ma per sostenere una simile teoria occorrerebbe una base testuale molto più ampia. Sono solo due i testi che riferiscono il *dominium* ai fondi provinciali; d'altra parte, la mole delle fonti postclassiche disconosce del tutto questa tendenza.

In estrema sintesi, anche ipotizzando che Diocleziano abbia tentato di unificare lo statuto giuridico dei fondi in tutto l'impero attraverso un utilizzo onnicomprensivo dell'istituto del *dominium*, è evidente che abbia fallito miseramente, ottenendo anzi il risultato opposto: la categoria tese ad eclissarsi anche in Italia, cedendo mano a mano il passo alle nuove figure del diritto volgare.

Non si vede in effetti come l'applicazione dell'imposta fondiaria ai proprietari italici possa avere, allo stesso tempo, indebolito la loro posizione e rafforzato quella dei possessori provinciali. Tutt'al più, poteva derivarne un'uniformazione terminologica, che però non andò nel senso auspicato dall'Imperatore.

A ben vedere, dunque, più che una "romanizzazione" dello statuto giuridico dei *provincialia praedia*, è verosimile che la citata riforma abbia gradualmente portato ad una vera e propria "provincializzazione" del suolo italico<sup>77</sup>.

La categoria del *dominium ex iure Quiritium*, nata sul finire della repubblica, veniva

---

<sup>76</sup> Cfr. anche il testo immediatamente successivo (316): *Si non est in vacuum possessionem ex causa donationis inductus is contra quem supplicat, nulla ratione tributarii praedii dominus constitutus extraneus vindicationem habere potest.* Infine, in F.V. 283 Diocleziano utilizza il termine *proprietas*.

<sup>77</sup> Illuminante C. CANNATA, *Possessor*, cit., p.29 ss. e p. 147 ss.

quindi svuotata di contenuto. Esteso agli italici il regime fiscale, quindi giuridico, dei fondi provinciali, avrebbe infine ceduto il passo ad un nuovo sistema dei diritti reali incentrato sulla *possessio* qualificata.

A questo punto, non è difficile immaginare che analoga sorte sia toccata proprio all'*usucapio*, il cui “meccanismo sanante” non aveva più modo di operare: potendo intervenire solamente sui fondi suscettibili di *dominium*, si inabissò definitivamente. L'istituto restò (forse) applicabile ai soli beni mobili.

D'altra parte, non è credibile quanto sostenuto dalle dottrine tradizionali: che parallelamente alla *longi temporis praescriptio* e alle altre prescrizioni postclassiche, l'*usucapio* sia sopravvissuta sino alla riforma di Giustiniano<sup>78</sup>. Le fonti successive al dominio di Diocleziano la avvolgono anzi in un silenzio abissale<sup>79</sup>. Le parole che Giustiniano in C. 7, 31, 1, rivolge ai proprietari italici (*miseri rerum domini*), sono pura propaganda: a quel tempo la penisola era ancora dominio ostrogoto, e non era soggetta alle leggi di Costantinopoli. Che l'*usucapio* non fosse più applicata in età postclassica lo testimoniano anche le *Pauli Sententiae*: scorrendo la rubrica dedicata (5.2) non vi è traccia che della *longi temporis praescriptio*. L'istituto scomparve quindi dal diritto vivente a seguito della riforma diocleziana, ma come e in quali termini ciò avvenne non è dato sapere con certezza. Si resta nel campo delle ipotesi.

Plausibile quanto sostenuto da alcuna dottrina, che l'estensione ai fondi italici del regime fiscale e giuridico dei *provincialia praedia*, mentre contribuì alla scomparsa dell'*usucapio*, tese a portare con sé l'applicabilità della *praescriptio*<sup>80</sup>.

Tale teoria, pur sostanzialmente corretta, potrebbe determinare alcuni imbarazzi. Appare infatti difficile ipotizzare che, in Italia, il termine biennale sia stato improvvisamente (ma anche gradualmente) soppiantato da quello decennale – ventennale. Come è facile immaginare, un salto temporale tanto lungo avrebbe comportato grossi problemi nella prassi.

---

<sup>78</sup> Cfr. P. BONFANTE, op. cit., 2.2, 214 ss.

<sup>79</sup> E. LEVY, *Property*, cit., p. 176 ss. A p. 179: “The *usucapio* as an institution of the practice is, if I see correctly, non traceable any more during the period between Diocletian and Justinian. The term neither occurs in the Codex Theodosianus or the subsequent Novellae, nor in the Epitome Gai or the Interpretatio, nor in the Ostrogothic, Visigothic, or Burgundian codifications. It does not appear either in the *constitutiones* of these centuries incorporated in the Codex Justinianus”.

<sup>80</sup> C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 153 s.

La soluzione che si vuole qui proporre è ovviamente diversa. A fine III – inizio IV secolo, infatti, i proprietari dei fondi italici conoscevano bene e continuavano ad avvalersi dell'efficacia acquisitiva di una *longa possessio*.

Ancor prima dell'introduzione in Egitto della *longi temporis praescriptio*, in Italia una situazione possessoria caratterizzata da particolare longevità era idonea a garantire la *securitas* del titolare. Tutto questo a prescindere dalla sussistenza dei requisiti dell'*usucapio*, il cui unico scopo era quello di consolidare definitivamente la proprietà quiritaria in capo al suo beneficiario.

Svuotata di senso la categoria del *dominium*, divenuta desueta l'usucapione immobiliare, i possessori italici continuarono semplicemente ad avvalersi della *longa possessio*. Questo istituto, che aveva dato i natali alla *longi temporis praescriptio*, rendeva inattaccabile la situazione possessoria di lungo tempo: probabilmente già a partire da Giuliano veniva concepito come acquisitivo, in quanto invocabile anche in via d'azione. Negli anni, tuttavia, la sua fama era stata di gran lunga superata dalla più giovane *praescriptio*, che nell'immenso universo provinciale adempiva ad analoghi scopi. Ma anche quest'ultima finì presto per trasformarsi in modo di acquisto della proprietà *tout court*.

Dimenticata infatti la fine distinzione fra *dominium* e possesso qualificato, l'intera materia dei diritti reali venne ad incentrarsi sul concetto di possesso *firma*, titolata<sup>81</sup>, non inquietabile. Questi effetti erano collegati anche al perfezionamento di una *longi temporis praescriptio*. Nel frattempo, il diritto processuale volgare scoloriva ogni differenza fra azione ed eccezione, fra la posizione dell'attore e quella del convenuto<sup>82</sup>: il processo reale diveniva un mero confronto fra situazioni possessorie più o meno qualificate, un accertamento sul maggior diritto a possedere. Ad inizio IV secolo, quindi, anche l'istituto – figlio finì per assumere effetti acquisitivi.

A questo punto, è verosimile che anche in Italia si sia cominciato a parlare della più celebre *longi temporis praescriptio*, anziché della *longa possessio*. Oppure ad usare i due istituti come sinonimi, come accade nelle Istituzioni di Giustiniano.

In fondo, essi erano sempre stati la stessa cosa: se mai vi era stata una differenza di

---

<sup>81</sup> Seppur in senso molto diverso da quello tipicamente classico. Cfr., già in epoca diocleziana, la citata C. 7, 32, 7.

<sup>82</sup> C. Th. 11, 39, 1. Cfr. L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 249 ss.

effetti (estintiva l'una, acquisitiva l'altra), si doveva unicamente alle circostanze "ambientali" in cui erano chiamate ad operare. La *ratio* giuridica, invece, era rimasta sempre la medesima.

Negli anni a venire, quando il cuore dell'Impero si era definitivamente spostato al di fuori di Roma e dell'Italia, sempre più verso levante, legislatori e pratici continuarono a riferirsi agli effetti del lungo possesso parlando solamente di *longi temporis praescriptio*. Così fecero anche i commissari giustinianeï, che cancellarono i ricordi della *longa possessio* dalle pagine della compilazione<sup>83</sup>; così fecero tutti quelli che, nei secoli successivi fino in epoca medievale, si avvicinarono a quelle fonti. Venne quindi a perdersi memoria del fatto che, un tempo, esisteva a Roma una *longa possessio* avente dignità di istituto a sé stante: essa rimase, al massimo, un altro modo per dire *longi temporis praescriptio*.

Questo crudele destino è il motivo principale per cui la romanistica ha da sempre trovato un'enorme difficoltà a definire struttura e scopi della *praescriptio*, nonché a leggere coerentemente la storia dell'istituto, fino agli oscuri accenni di Giustiniano. Tornando alla scomparsa dell'*usucapio*, testimone dello stato dei fatti a inizio IV secolo è una costituzione di Costantino riportata nei *Fragmenta Vaticana*, 35<sup>84</sup>. Il testo, seppur

---

<sup>83</sup> Sostituendo, ove ritenuto opportuno, le menzioni di una *longa possessio* o *longi temporis possessio* con un più adeguato riferimento alla *praescriptio*. Cfr. D. 12, 2, 13, 1: *Iulianus ait eum, qui iuravit fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere.*

<sup>84</sup> Il testo del provvedimento: *Nulla verecundiae vel quietis mora vel quolibet intervallo cunctandi passim nunc singuli, modo populi proruentes nostros in obtutus sic uniformes querellas isdem fere sermocinationibus volutarunt, ut nec interpellantium credulitati valeret occurri nec allegationum qualitas disparari, parens carissime atque amantissime nobis. Pari siquidem exemplo vociferationibus consertis multitudines memorarunt non iuste res suas esse divenditas, aliis possidentibus se fiscalia luere, frequenti denique obsecratione delata remedium cupiverunt. 35.2 His sumus valde permoti, verentes ne alicuius calliditatibus aversabili emolumento persuasi res suas venderent sine censu ac post subsidia nostrae mansuetudinis precarentur, itaque versutis calliditatis commenta miscentibus, dum insidiarum fallentium non suspicamur arcana, pro innocentiae nostrae natura ceteros aestimantes, detrimento census nocentes levaremus. 35.3 Has fraudes, hos dolos, istas argutias lege prohibemus, constitutione secludimus, et idcirco iustae providentiae consulta deliberatione sancimus, ut omnino qui comparat rei comparatae ius cognoscat et censum, neque liceat alicui rem sine censu vel comparare vel vendere. Inspectio autem publica vel fiscalis esse debet hac lege, ut si aliquid sine censu venierit et post ab aliquo deferetur, venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante deperdat. 35.4 Id etiam volumus omnibus intimari nostrae clementiae placuisse neminem debere ad venditionem rei cuiuslibet adfectare et accedere, nisi eo tempore, quo inter venditorem et emptorem contractus sollemniter explicatur, certa et vera proprietatis vicinis praesentibus demonstretur: usque eo legis istius cautione currente, ut etiamsi subsellia vel ut vulgo aiunt scamna vendantur, ostendendae proprietatis probatio compleatur. 35.5 Hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur, cum caecitate praepropera et rei inquisitione neglecta, luce veritatis omissa nec perpetuitate cogitata domini, iuris ratione postposita ad rei comparationem*

caratterizzato da un contorto incedere retorico, offrirebbe indicazioni importanti, secondo un'ardita ma sagace interpretazione<sup>85</sup>.

L'intervento imperiale si rende necessario dalla sempre più diffusa pratica delle vendite *sine censu*. I proprietari terrieri, cioè, vendono i propri fondi senza far passare al compratore l'obbligo di pagare l'imposta. Costretti per anni a pagare le tasse per dei beni altrui, stremati e oppressi si prostrano infine ai piedi del sovrano e lo supplicano di esonerarli dagli oneri fiscali. L'Imperatore, scosso dalla crescente diffusione del fenomeno (*nunc singuli, modo populi proruentes*) provvede senza indugio: in futuro tali scorrettezze non saranno più ammesse (*Has fraudes, hos dolos, istas argutias lege prohibemus*) e comporteranno la confisca del fondo e del prezzo (*venditor quidem possessionem, comparator vero id quod dedit pretium fisco vindicante deperdat*). Ogni vendita dovrà essere allora realizzata nel rispetto delle solennità richieste (*contractus sollemniter explicatur*), dimodoché lo stato giuridico e fiscale del bene venduto sia accertato dalla testimonianza dei vicini di casa.

Poi, un dettaglio: tali accertamenti dovranno essere svolti anche in caso di vendita dei *subsellia*, anche volgarmente detti *scamna* (35.4).

Raramente la romanistica ha dato la giusta considerazione a questo passo. Il motivo è semplice, si tratta di una dichiarazione piuttosto scomoda: letteralmente, *scamna* e *subsellia* sarebbero banchi e sgabelli. Possibile che l'Imperatore stia richiedendo, per il trasferimento di questi beni, il rispetto delle stesse solennità richieste per la vendita di immobili? Possibile che banchi e sgabelli fossero tassati in maniera così oppressiva, da rendere necessaria un'apposita norma?

---

*accedunt. Omissis omnibus dissimulatis atque neglectis id properant atque festinant, ut quoquo modo cuniculis nescio quibus inter emptorem et venditorem sollemnia celebrentur: cum longe sit melius, sicuti diximus, ut luce veritatis, fidei testimonio publica voce, sub clamationibus populi idoneus venditor adprobetur, quo sic felix comparator atque securus aevo diuturno persistat. 35.6 Quod pro quiete totius successionis eloquimur, ne forte aliquis venditor suum esse dicat, quod esse constat alienum, idque comparator malo venditore deterior incautus et credulus, cum testificantibus vicinis omnia debeat quaerere, ab universorum disquisitione dissimulet quem sic oporteat agere, ut nec illud debeat requiri quod ex iure dicitur: "si a domino res vendita sit". 35.7 Ita ergo venditionum omnium est tractanda sollemnitas, ut fallax illa et fraudulenta venditio penitus sepulta depereat. Cui legi deinceps cuncti parere debebunt, ut omnia diligenti circumspectione quaesita per universas successiones tuto decurrant neque aliquem ex improvidentia casum malignae captionis horrescant.*

<sup>85</sup> W. E. VOß, *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike - Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, Frankfurt - Main, 1982, in partic. P. 131 ss. Le tesi di codesto autore sono recisamente stroncate (delle volte ingenerosamente) dalla recensione a firma di R. VIGNERON, in "ZSS", Rom. Abt., 102 (1985), pp. 637 - 644.

Difficile, se non impossibile.

Questa precisa disposizione ha allora un significato determinante. Nel linguaggio degli agrimensori, *scamnum* o *striga* non è altro che l'unità di misura dei fondi provinciali<sup>86</sup>. Ecco che attraverso il sapiente utilizzo di tecniche retoriche, tipico dello stile delle cancellerie postclassiche, Costantino introduce una riforma degli atti traslativi immobiliari valida in ogni parte dell'Impero.

E se tale legge deve essere rispettata “anche” in caso di alienazione di fondi provinciali (*etiamsi subsellia vel ut vulgo aiunt scamna vendantur*), significa, *a contrario*, che la prima parte della costituzione si riferisce esclusivamente alla vendita dei fondi italici<sup>87</sup>.

In quanto *res mancipi*, può esserne validamente trasferito il *dominium* solo attraverso il negozio solenne della *mancipatio*<sup>88</sup>. Il meccanismo delle vendite *sine censu* potrebbe allora essere il seguente: il proprietario trasferisce il fondo italico attraverso *traditio*, restando solo formalmente *dominus ex iure Quiritium*. La categoria giuridica, come già sottolineato, ha ormai perso ogni contenuto qualificante, ma resta comunque in grado di identificare il soggetto tenuto al pagamento delle imposte. Attraverso uno sfruttamento distorto della riforma di Diocleziano, quindi, soggetti “deboli” dal punto di vista finanziario possono vendere i loro beni immobili agevolmente (monetizzando in fretta), ma alla lunga restano schiacciati dal peso delle imposte. Il meccanismo si presta, peraltro, anche a dolosi trasferimenti *a non domino*. A seguito di queste frodi fiscali sorgono numerosissime liti, che arretrano in dubbio anche le proprietà più antiche (*Hinc etenim iurgia multa nascuntur; hinc proprietatis iura temerantur hinc dominiis vetustissimis molestia comparatur*). Dunque, passa anche molto tempo prima che i poveri raggirati si rendano conto della gravità della propria situazione e, disperati,

---

<sup>86</sup> Ig. L. 205, 206, mentre da Cicerone sappiamo che la *centuria* identifica il fondo italico. W. E. VOß, *Recht und Rhetorik*, cit., p. 152.

<sup>87</sup> W. E. VOß, op. cit., p. 149.

<sup>88</sup> La determinazione dell'epoca in cui la *mancipatio* è caduta in disuso ha impegnato molto la romanistica. Opinione maggioritaria la ritiene già scomparsa nel periodo postclassico, cfr. di recente F. STURM, *Das Absterben der mancipatio*, in “Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung”, hrsg. Von S. Bucholz, P. Mikat, D. Werkmüller, Paderborn, 1993, pp. 347 – 356, e lett. ivi citata. Tuttavia mi sembra che i tempi della “morte” della *mancipatio* siano da questo A. troppo anticipati: essa è infatti ancora menzionata in una costituzione di Costanzo e Costante del 355 d.C. (C. Th. 8, 12, 7) come distinta dalla tradizione. Inoltre, è citata da diversi papiri ravennati. Cfr., per questi, la letteratura citata da E. VOLTERRA, *Mancipatio*, in “NNDI”, X, Torino, 1964, p. 100 nt. 11. Il fatto che la *mancipatio* al IV secolo (ma anche dai tempi di Gaio) non avesse mantenuto una struttura equivalente a quella delle origini, non significa che fosse del tutto sepolta.



invochino la clemenza del sovrano.

Un sistema così articolato presuppone e postula l'inesistenza dell'*usucapio*. Questa infatti in soli due anni sarebbe in grado di sanare l'atto traslativo invalido (fosse esso *traditio* o trasferimento a *non domino*), restituendo agli evasori il pieno *dominium ex iure Quiritium* e con esso gli obblighi fiscali; al contempo, esonerando dalle imposte i bisognosi e ingenui alienanti.

Ebbene, il fatto stesso che quest'ultimi fossero costretti a invocare la misericordia imperiale, logorati da anni e anni di imposte non dovute, dimostra che l'usucapione immobiliare fosse già desueta.

In Italia, a inizio IV secolo, si praticava solo la *longa possessio/longi temporis praescriptio*<sup>89</sup>.

È quindi verosimile che la riforma tributaria di Diocleziano tese col tempo a livellare lo statuto giuridico di fondi italici e provinciali. Ne conseguì, a livello privatistico, lo svuotamento del *dominium ex iure Quiritium*; il diritto postclassico vide mano a mano prevalere al suo posto le figure del possesso qualificato. L'*usucapio* dei fondi italici non ebbe più senso di esistere, cessando di essere praticata, come dimostra F.V. 35.

Nel nuovo sistema, a farla da padrona è la *longi temporis praescriptio*, fondata sui canonici 10 – 20 anni e su un semplice *iustum initium possessionis*.

---

<sup>89</sup> Le tesi del VOß, quindi, presuppongono che in Italia l'*usucapio* fosse già stata rimpiazzata dalla *longi temporis praescriptio* (o, aggiungiamo noi, dalla *longa possessio*) a inizio IV secolo; che la vendita *sine censu* consista nel trasferimento della proprietà bonitaria; che non fosse ancora del tutto abbandonata la *mancipatio* dei fondi italici. Tutto ciò è verosimile, anzi probabile, contrariamente a quanto pensa R. VIGNERON, op. cit., p. 641 nt. 18.

### 6.3 Epoca costantiniana. La c.d. “volgarizzazione” postclassica: C. 7, 32, 10

L'imperatore Costantino è senza dubbio fra gli uomini che più hanno lasciato il segno nella storia del mondo occidentale: nel corso del suo dominio, mentre l'Impero assumeva sempre più le fattezze di una monarchia assoluta, anche il mondo del diritto veniva scosso da profondi cambiamenti. Asceso al soglio imperiale dopo il fallimento della *tetrarchia*, il progetto di “governo a quattro” ideato da Diocleziano, emanò ben presto il provvedimento passato alla storia col nome di “Editto di Milano”. Con esso sancì nel 313 d.C. la libertà di culto per i cristiani, rispondendo alle celesti visioni che gli avevano preannunciato il trionfo a Ponte Milvio<sup>90</sup>.

Nel campo del diritto privato, da tempo si ritiene che in questo periodo si manifesti una vera e propria “volgarizzazione<sup>91</sup>” dei concetti giuridici elaborati nei secoli precedenti.

In particolare, la nozione di *dominium*<sup>92</sup> scivola in una categoria più ampia e indefinita,

---

<sup>90</sup> Nella battaglia Costantino sconfisse Massenzio, figlio del tetrarca Massimiano. Lo scontro fu preceduto da segni divini prodigiosi, quali la comparsa in cielo della croce accompagnata dalla scritta *ἐν τούτῳ νικᾷ* (*in hoc signo vinces*), che spinsero il condottiero a combattere sotto i vessilli cristiani. Queste vicende, raccontate in particolare dal vescovo Eusebio di Cesarea, hanno ispirato alcuni capolavori dell'arte cristiana: in particolare, il “Sogno di Costantino” di Piero della Francesca e la “Visione della Croce” della scuola di Raffaello Sanzio.

<sup>91</sup> Sul concetto, assai discusso, di “diritto volgare”, cfr. M. KASER, *Vulgarrecht*, in “RE”, IX, A 2, 1967, pp. 1283 – 1304; J. GAUDEMET, *A propos du droit vulgaire*, in “Studi B. Biondi”, I, Milano, 1963, pp. 271 – 300 [ID., *Études de droit romain*, I, Napoli, 1979, pp. 485 – 500]; T. MAYER – MALY, “*Vulgo*” und “*Vulgarismus*”, in “Labeo”, 6 (1960), pp. 7 – 29; G. STÜHFF, *Vulgarrecht im Kaiserrecht*, Weimar, 1966, pp. 1 – 36; F. WIEACKER, *Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike*, in “Studi in onore di P. De Francisci”, III, Milano, 1954, pp. 117 – 138; ID., *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg, 1955. La categoria del “diritto volgare”, elaborata da Ernst Levy a partire dagli anni trenta del secolo scorso, è attualmente oggetto di revisione soprattutto ad opera di D. LIEBS, *Roman vulgar law in Late Antiquity*, in “B. Sirks” (ed.). *Aspects of law in Late Antiquity*, Oxford, 2008, pp. 35 – 53.

<sup>92</sup>Cfr. A. BISCARDI, *Studi sulla legislazione del basso impero; II: Orientamenti e tendenze del legislatore nella disciplina dei rapporti reali*, in *Studi senesi*, 54 (1940), pp. 276 - 324, premessa ad un'ulteriore trattazione della materia da parte dell'Autore, ossia *Studi sulla legislazione del basso impero; III: La nuova proprietà*, in *Studi senesi*, 56 (1942) pp. 275 - 345; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law: The law of property*, American philosophical society, Philadelphia, 1951; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3 voll., Giuffrè, Milano, 1952; L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 246 s. Di diverso avviso C. CANNATA, *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso Impero romano: contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell'epoca postclassica*, Giuffrè, Milano, 1962, p. 47, il quale sostiene che la nuova terminologia postclassica, lungi dall'essere una terminologia “volgare”, non sarebbe altro che “la precisa ed adeguata veste che una realtà sostanziale già esistente ha assunto” fin da Diocleziano. Ma *contra* M. BRETONNE, *Volgarismo e proprietà postclassica*, in *Labeo*, “Rassegna di diritto romano”, 11 (1965), p. 193 - 206, il quale, pur ammettendo l'evidenza dei mutamenti intervenuti già in epoca diocleziana nell'istituto della proprietà, non accetta che ciò impedisca riflessioni approfondite sulla cultura giuridica postclassica: “...Da questo punto di vista, è difficile dire che la

comprensiva di ogni rapporto analogo alla proprietà *stricto iure*, che viene individuata col termine *possessio*. Le fonti di epoca postclassica contengono infatti espressioni come *firma possessio*, *firmitas possidendi*, *firmiter possidere*<sup>93</sup>, ad indicare una situazione possessoria caratterizzata da stabilità<sup>94</sup>. Il binomio *firma possessio* pare ricomprendere le variabili basi giuridiche su cui la situazione di fatto può poggiarsi, senza tuttavia farvi riferimento diretto<sup>95</sup>. Viene, in sostanza, a costituire il “perno” del sistema dei diritti reali: questa evoluzione del linguaggio giuridico si manifesta dal principato di Costantino<sup>96</sup> in poi; tuttavia è conseguenza dei mutamenti<sup>97</sup> e delle riforme degli anni precedenti. Con analogo significato le fonti utilizzano l’espressione “*sine inquietudine possidere*”<sup>98</sup>, ad indicare il diritto del titolare alla prosecuzione incontestabile del possesso. Il diritto, cioè, alla *securitas*.

---

terminologia dell’età costantiniana e postcostantiniana non sia sovente, per le valutazioni giuridiche che esprime, una terminologia volgare” (p. 199).

<sup>93</sup> Cfr. in partic. C. Th. 11, 7, 4; C. Th., 5, 13, 1 – 2; C. 11, 70, 2.

<sup>94</sup> C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 75.

<sup>95</sup> A. BISCARDI, *Orientamenti e tendenze*, cit., pp. 282 – 283, v. anche *La nuova proprietà*, cit., p. 293.

<sup>96</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 21, ritiene che l’offuscamento del concetto di *dominium* e l’inconsapevole confusione con la terminologia di *possessio* intervenga nel linguaggio giuridico proprio a partire da Costantino.

<sup>97</sup> Contrariamente al LEVY, il quale sostiene che in nuovo uso terminologico sia essenzialmente dovuto all’inefficienza degli operatori di diritto postclassici, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, vol. 3, p. 302 ss. cerca di dare spiegazioni di carattere filosofico – religioso, essendo per lui difficile concepire una “così crassa ignoranza” da parte dei giuristi del IV secolo. Innanzi tutto, rileva una coincidenza fra le espressioni dei testi giuridici postclassici e quelle che risultano dalle opere dei padri della Chiesa (in partic. Tertulliano, *De praescr.* 37, 3- 4): questi ultimi abbracciavano il concetto che proprietario dei beni della terra fosse Dio, con la conseguenza che gli uomini non potessero avere altro che il godimento degli stessi, la *possessio*. In questo modo si sarebbe finiti per indicare col termine *possessio* non solo la situazione possessoria ma anche l’antica proprietà. Elabora una seconda ipotesi partendo dal concetto espresso da Gaio (2, 7) per cui del suolo provinciale *dominium populi romani est vel Caesaris*: in età postclassica tale concezione poggiava sul principio che l’imperatore avesse il *dominium mundi* in quanto mandatario di Dio, con la conseguenza che i sudditi non potessero che ambire alla semplice *possessio* dei beni terreni. Interviene a precisare questa teoria C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 39 ss., il quale evidenzia come possa addivenirsi a simili conclusioni senza la necessità di argomentazioni filosofiche. Risulta infatti che, durante il basso impero, l’Imperatore fosse per distacco il maggior proprietario terriero del mondo allora conosciuto e quindi, in sostanza, fosse considerato *dominus mundi*.

<sup>98</sup> Cfr. i testi trattati da C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 51 ss. Sulle sfumature terminologiche, a p. 87: “È chiaro che una *possessio firma* è anche *sine inquietudine* (o *secura*); ed è pur vero il reciproco, che la *securitas* discende dalla *firmitas*. [...] *Sine inquietudine possidere* si usa, come abbiamo visto, per indicare la ratifica, sulla base di un giudizio di conformità ad una norma (e non necessariamente ad una norma attributiva di un vero e proprio diritto: si pensi alla *praescriptio* nella sua forma originaria) di una situazione già di fatto instaurata: l’espressione serve dunque a togliere i dubbi sulla legittimità di tale situazione, ma non è di per sé qualificante. *Firma possessio* indica invece una situazione giuridica qualificata, sebbene genericamente [...]. Pertanto, un provvedimento legislativo o amministrativo potrà attribuire una *firma possessio*, ma non una *possessio sine inquietudine*; mentre invece una *possessio* già esistente potrà sia essere riconosciuta *sine inquietudine* (= *secura*), sia venire qualificata *firma*”. A seguire, l’A. riporta una serie di fonti in cui le locuzioni sono affiancate.

Significativo che il primo riferimento ufficiale ad un *sine inquietudine possidere* risalga ad una costituzione di Severo e Caracalla dell'anno 202 d.C., riguardante proprio la *longi temporis praescriptio*<sup>99</sup>.

*Firma possessio*, diritto a possedere *sine inquietudine, securitas* del possessore: concetti già noti al diritto romano molto prima del III - IV secolo. Si è visto, in particolare, come nelle opere agrimensorie la medesima terminologia sia associata al possessore di lungo tempo: ricollegata cioè agli effetti di una *longa possessio*. Il fatto che in età postclassica questo lessico torni in auge, divenendo anzi colonna portante dell'intero sistema dei diritti reali, non è un caso. Come non è un caso che il fenomeno sia contestuale alla diffusione della *longi temporis praescriptio*. Se necessario, questa coincidenza costituisce un ulteriore (e incisivo) indizio del rapporto di antecedenza fra il nostro istituto e la più antica *longa possessio*.

Una "volgarizzata" applicazione dei concetti del diritto romano classico affiora, per l'età costantiniana, dalla controversa C. 7, 32, 10:

Imp. Constantinus ad Maternum. *Nemo ambigit possessionis duplicem esse rationem, aliam quae iure constitit, aliam quae corpore, utramque autem ita demum esse legitimam, cum omnium adversariorum silentio ac taciturnitate firmetur: interpellatione vero et controversia progressa non posse eum intellegi possessorem, qui, licet corpore teneat, tamen ex interposta contestatione et causa in iudicium deducta super iure possessionis vacillet ac dubitet.* (a. 314)

Le interpretazioni cui questa *lex* ha dato vita sono molteplici e, per esigenze sistematiche, non potranno essere trattate profusamente.

I commentatori medievali ritenevano che Costantino si riferisse direttamente alla *longi*

---

<sup>99</sup> C. 7, 33, 1. Cfr. anche C. 7, 33, 7 (già trattata per la *longa possessio*) e C. 11, 62 (61), 14. Per quanto riguarda C. Th. 4, 11, 1, che non riguarda direttamente il nostro istituto, interessante che sia comunque inserita nel titolo *de longi temporis praescriptione*.

*temporis praescriptio*<sup>100</sup>. Il sovrano ne starebbe cioè elencando i requisiti. Innanzi tutto la *possessio* del bene, che deve seguire una *iusta causa*, oltre ad esistere materialmente (a ciò alluderebbe la parola *corpore*)<sup>101</sup>. Per raggiungere la vetta della *firmitas*, tuttavia, è necessario che sia confermata dal *silentium adversariorum* per i canonici 10 o 20 anni. Elevata una *longi temporis praescriptio*, il convenuto è tenuto a provarne la fondatezza. Egli quindi cede senz'altro (*non posse eum intellegi possessorem*) ove non ottemperi al relativo onere probatorio (*super iure possessionis vacillet ac dubitet*). La παροχγοαφή apre infatti un sub – procedimento preliminare, dedicato unicamente a valutare la fondatezza di quanto eccepito dalla difesa.

L'interpretazione appena riportata suscita profondo rispetto, se non altro perché fondata sulle riflessioni di una secolare giurisprudenza; tuttavia, non pare aderire in pieno al dato letterale.

Si badi, non c'è dubbio che il testo riguardi anche la *praescriptio*: ad essa sono spesso riferite considerazioni sulla *possessio* corroborata (*firmatur*) dal silenzio (*taciturnitas*) degli aventi diritto (*adversarii*), nonché il concetto dell'*interpellatio*<sup>102</sup>. La lettura dei commentatori medievali non tiene però conto del rilievo di quel *vero*, che introduce una situazione fattuale diversa nella seconda parte della legge<sup>103</sup>. Il provvedimento imperiale può essere quindi scomposto in due sezioni che, separate da una congiunzione avversativa, esprimono due diversi principi di diritto: offrono due soluzioni differenti, in quanto caratterizzate da presupposti di fatto non coincidenti.

Esistono due distinte *rationes*, figure<sup>104</sup>, del possesso: una *corpore* e una *iure*. Entrambe sono legittime, se avallate dalla *taciturnitas* di chi potrebbe contestarle. Ma quando

---

<sup>100</sup> Per un breve *excursus* mi sembra sufficiente quanto esposto da C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 119 ss. Fra i romanisti moderni, solo J. PARSCH, op. cit., p. 37 s., 145 s., ha dato seguito a quell'interpretazione.

<sup>101</sup> Quindi, secondo tale lettura, non sarebbe contemplata la *bona fides*.

<sup>102</sup> Trifonino parlava di *interpellatio* con riferimento a “*eam possessionem, quae per longum tempus fit*”, in D. 23, 5, 16.

<sup>103</sup> Cfr. C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 122 s.; M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, II, Napoli, Jovene, 1967, p. 11, nt. 25.

<sup>104</sup> Per “*duplex ratio*” del possesso potrebbe intendersi il significato di “forma”, “figura”, duplice: in questo senso, l'Imperatore starebbe sottolineando come il possesso possa articolarsi tanto quale esteriore espressione di un diritto di signoria sulla *res*, quanto come mera insistenza materiale sul bene non coperta da un titolo che la giustifichi. Così M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, cit., p. 9 s., il quale per giustificare tale soluzione interpretativa allega un passo del *De officiis* (2. 24. 48) di Cicerone in cui il termine *ratio* ha questo significato.

l'attore agisce in giudizio (*controversia progressa*) se ne coglie la profonda differenza, perché solo la *possessio iure* è in grado di resistere all'*inquietudo*, consentendo al possessore di mantenere il bene<sup>105</sup>.

Più dettagliatamente, Costantino vuole sottolineare che entrambe le figure del possesso possono essere legittime (*utramque autem ita demum esse legitimam*), in quanto la protratta inerzia degli avversari consente al possessore di assurgere alla *firmitas*. Decorso 10 o 20 anni questi può infatti avvalersi dell'effetto consolidativo di una *longi temporis praescriptio*, e giovarsi della *securitas* di una *possessio sine inquietudine*. A tal fine, non c'è differenza fra un possesso titolato (*iure*), e un possesso semplicemente scevro da vizi (*corpore*, cioè *nec vi nec clam nec precario*, ora di buona fede<sup>106</sup>), in quanto la prova di una *iusta causa* non è assolutamente necessaria<sup>107</sup>. Al contrario (*vero*), nel caso in cui una lite sia proposta prima del decorso di quel periodo di tempo. A questa fattispecie fa riferimento la seconda parte della legge: l'ipotesi di una causa *inchoata* prima del consolidamento di una *praescriptio*. A tal punto, il convenuto non dispone ancora di uno strumento che renda la sua posizione opponibile *erga omnes*. Emerge allora la sostanziale differenza fra una *possessio corpore* ed una *iure*, allorchè è considerato possessore solamente chi sia in grado di giustificare la sua posizione, colui che *nec vacillat nec dubitat super iure possessionis*. È ritenuto possessore *iure* solamente chi riesca a dimostrare il fondamento giuridico della sua situazione: chi, cioè, dimostri di possedere *ex iusta causa*, secondo un titolo "valido o comunque più forte di quello del suo contendente"<sup>108</sup>.

In altre parole, la rilevanza di una *iusta causa* si apprezza solamente quando il possesso sia contestato prima del perfezionamento di una *longi temporis praescriptio*: il possessore può resistere in giudizio all'*inquietudo* dando prova di un titolo, purchè

---

<sup>105</sup> Il cambio di prospettiva rispetto alle antiche esegesi dei commentatori medievali è offerto da A. BISCARDI, il quale però vorrebbe far coincidere la *possessio iure* di C. 7, 32, 10 con la *possessio firma* spesso richiamata dalle fonti di età postclassica (cfr. II, *Orientamenti e tendenze*, cit., p. 292 ss.; III, *La nuova proprietà*, cit., 293 ss.). Non sembra che possa accogliersi un simile parallelo: cfr. le critiche di L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso in età costantiniana*, Jovene, Napoli, 1998, p. 341. Diversa posizione, rispetto al Biscardi, assume E. LEVY, *Property*, p. 26 ss., il quale ritiene che il testo, stratificatosi nel tempo, fosse originariamente atto a richiamare la distinzione classica fra *possessio civilis* e *naturalis*.

<sup>106</sup> Si deve cioè essere in presenza di un *iustum initium possessionis*, altrimenti la *possessio* è *improba*.

<sup>107</sup> Il possessore, sia pure sfornito di titolo, ha anche diritto alla tutela interdittale. Anzi, per meglio dire, l'*actio de momentaria possessione*.

<sup>108</sup> L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 246 s.

valido e più solido di quello vantato dal rivendicante<sup>109</sup>. A ben vedere, già Diocleziano (C. 7, 32, 6) aveva concepito l'opponibilità di una *possessio ex iusta causa* come alternativa alla *praescriptio*. Le parole di Costantino possono allora essere lette in linea di continuità con quelle del suo predecessore.

Il carattere innovativo del provvedimento costantiniano sta in ciò: l'Imperatore impone anche al convenuto di fornire prova delle sue ragioni<sup>110</sup>. La regola più antica, in materia di onere probatorio, prevedeva che questo gravasse interamente sull'attore<sup>111</sup>. Se questi non era in grado di dimostrare la fondatezza della *vindicatio* perdeva la causa, anche di fronte ad un convenuto del tutto inerte. Costantino, invece, chiama anche il difensore a pronunciarsi sul suo diritto a possedere: se vogliamo, un'anticipazione della riforma del 325<sup>112</sup>. Superati i fini schemi processuali della *formula*, il processo postclassico è un confronto fra due situazioni possessorie più o meno qualificate<sup>113</sup>: anche ove l'attore fallisca nell'onere della prova, il convenuto è chiamato a dimostrare *unde possideat vel quo iure teneat*. Al giudice il compito di decidere chi merita di prevalere.

Questi passi della legislazione costantiniana sono dunque fondamentali per dimostrare in che senso debba parlarsi di una “volgarizzazione” del diritto, in età postclassica, in materia di diritti reali. Nella procedura per cognizione non c'è più spazio per la logica corrispondenza fra diritto e azione tipica della più vecchia procedura formulare. D'altra parte, anche gli istituti portanti del diritto classico sono del tutto oscurati (*dominium*) se non desueti (*usucapio*).

In età costantiniana (ma probabilmente già da Diocleziano) la prova di una *iusta causa* consente al possessore di resistere al rivendicante, in quanto possessore *iure*, se il suo titolo è valido e giuridicamente più forte. Tutto questo anche prima del decorso dei 10 o 20 anni della *longi temporis praescriptio*, che attribuisce la *securitas* prescindendo

---

<sup>109</sup> A. BISCARDI, *La nuova proprietà*, cit., p. 297 ss., ha dimostrato come in questa epoca le varie azioni di rivendica abbiano perso la loro tipicità. Esse sono ormai utilizzate unicamente come strumento per far valere il diritto a possedere.

<sup>110</sup> Così C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 124 ss.

<sup>111</sup> G. PUGLIESE, *L'onere della prova nel processo romano per formulas*, in “RIDA”, 3 (1956), pp. 349 – 422.

<sup>112</sup> C. Th. 11, 39, 1. Al riguardo, cfr. C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 124 ss. Che i nuovi orientamenti processuali in ordine all'onere della prova siano il presupposto di C. 7, 32, 10, lo ritiene anche L. SOLIDORO MARUOTTI, *La tutela del possesso*, cit., p. 359, pur essendo in disaccordo con la lettura proposta.

<sup>113</sup> L. VACCA, *La riforma di Giustiniano*, cit., p. 249 ss., in partic. P. 252 s.

dall'esistenza un titolo, sulla base di un solo *iustum initium possessionis*. In quest'ultimo caso, la posizione del possessore è corroborata dal decorso di un lungo arco temporale ed è perciò opponibile *erga omnes*: i postclassici le associano allora espressioni come *possessio sine inquietudine* e simili.

Eclissata la categoria del *dominium*, affermatosi al suo posto il principio dell'inoppugnabilità della situazione possessoria *firma*, la *longi temporis praescriptio* si stava ormai convertendo in una vera e propria prescrizione acquisitiva. Sono allora del tutto condivisibili le teorie secondo cui l'istituto, nato con funzioni meramente processuali, tese col tempo ad attribuire la posizione del proprietario. Questa evoluzione non fu determinata da un mutamento dei requisiti della *praescriptio*, bensì da quel processo di "volgarizzazione" del diritto che ebbe luogo a partire dalla fine del III secolo. La trasformazione da semplice mezzo di difesa a modo di acquisto della proprietà trasse origine dall'incapacità dei postclassici a distinguere fra i due concetti<sup>114</sup>.

#### **6.4 L'introduzione della *longissimi temporis praescriptio***

I requisiti giuridici della prescrizione costantiniana, chiamata anche *vetustas* per il caratteristico termine quarantennale, possono essere chiariti alla luce di quanto sin qui scritto e riepilogato appresso.

In epoca classica, l'usucapione dei Quiriti funzionava principalmente come meccanismo – sanatoria di atti traslativi parzialmente invalidi. Concepita come argine al pericolo delle liti giudiziarie, accordava il beneficio del *dominium* e garantiva all'acquirente l'assoluta incontestabilità della propria posizione. Era quindi necessario che operasse in tempi ristretti: uno o due anni. Poco tempo bastava per il definitivo sacrificio delle

---

<sup>114</sup> La tesi è oggi comunemente ammessa. Cfr. J. PARTSCH, *Die 'longi temporis praescriptio'*, cit., p. 84 ss.; D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 102: "...Daran mögen im Augenblick der Entstehung der *ltp* noch Zweifel bestanden aben; sicher ist, dass die *ltp* frühzeitig dahin tendierte, dem Besitzer die Eigentümerstellung zu verschaffen."; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 190: "To perceive differences between defensive and aggressive legal protection, or between protected possession and ownership, the jurists of that period were neither willing nor able."; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 204.



ragioni del vecchio proprietario, anche ove questi non avesse mai partecipato all'atto di alienazione. Un equo bilanciamento di interessi presupponeva, allora, che la situazione dell'usucapiente fosse particolarmente qualificata sotto il profilo giuridico; la giurisprudenza richiedeva una serie di stringenti condizioni, in particolare l'esistenza di una *iusta causa* (tecnicamente intesa) e della buona fede.

In seguito, il diritto ufficiale recepì l'efficacia consolidativa di una *longa possessio* dalle articolate prassi delle campagne italiche. Le vicende dell'*ager publicus*, dei *subsiciva*, le testimonianze delle *controversiae agrorum* mostrano il progressivo consolidamento di una coscienza sociale protesa al rispetto delle esigenze di *securitas*. Così gli antichi possessori, quand'anche incapaci di allegare un titolo giuridico, divennero tutelati *iure pretorio* sia in via reattiva, sia in via proattiva (*possidendo quaerere*). Quando si rese necessaria la pacificazione di un Egitto in subbuglio, gli Imperatori introdussero una *praescriptio longae possessionis* decennale o ventennale che, come la *longa possessio* (da cui invero gemmava), richiedeva la prova di un semplice *iustum initium*. Questa *possessio nec vi nec clam nec precario*, che successivamente venne a coincidere con il possesso di buona fede, era forse concepita dai suoi artefici come mero mezzo di difesa, ma finì per mutarsi in modo di acquisto della proprietà.

Nel mondo romano postclassico, prima solo provinciale ma poi interamente considerato, una *longi temporis praescriptio* consentiva al possessore di assurgere alla *firmitas* e di seguitare nel possesso *sine inquietudine*. Ma il successo della *praescriptio* non era certo esaurito. Accanto ad essa, Costantino introdusse una *longissimi temporis praescriptio*.

Secondo quanto apprendiamo dalle fonti, l'Imperatore proclama l'inviolabilità assoluta del possesso quarantennale<sup>115</sup>, al punto che non se ne deve neanche indagare la *παλαιὰ ἀρχή*. Il possessore, cioè, non è chiamato a provare l'origine, il principio, l'*initium possessionis*.

Non si tratta di un esonero dalla prova del titolo giuridico, che neanche la più antica prescrizione *longi temporis* richiedeva. Costantino, in realtà, sancisce che decorsi

---

<sup>115</sup> Si è persa traccia del provvedimento originario. Fino agli inizi del Novecento, se ne aveva (indiretta) notizia solo attraverso C. Th. 4, 11, 2 e C. 7, 39, 2.

quarant'anni una *possessio*<sup>116</sup> è incontestabile, punto: anche un possessore di mala fede può elevarsi alla *firmitas*, se nessuno lo interpella per così lungo tempo<sup>117</sup>. Dunque il decorso di quarant'anni lo esonera dalla prova dell'elemento soggettivo. La differenza con le parole di *Subatianus Aquila*, che per la *longi temporis* richiedeva un *initium quamvis breve iustum tamen* (adombrando il principio della *mala fides superveniens*), è di sostanziale evidenza.

Posto che il nuovo istituto si affianca alla prescrizione già esistente, senza sostituirla, il riferimento alla *παλαιὰ ἀρχή* non potrebbe intendersi diversamente. Una simile coesistenza postula infatti una diversità di requisiti, chiaramente più "blandi" per la *vetustas* quarantennale<sup>118</sup>. D'altronde, dimostrare la buona fede soggettiva per un *initium possessionis*, trascorsi più di quarant'anni, sarebbe stato pressochè impossibile: una vera e propria *probatio diabolica*<sup>119</sup>.

Il testo della legge costantiniana sulla *longissimi temporis praescriptio* è venuto alla luce solo nel 1937, con la pubblicazione del papiro egizio *P. Col. VII 175* o, per meglio dire, delle colonne II, III e IV del documento. Gli editori erano all'oscuro dell'esistenza di una prima colonna, fondamentale per una corretta interpretazione della vicenda processuale<sup>120</sup> verbalizzata nel papiro. La lacuna venne colmata solo nel 1979<sup>121</sup>.

---

<sup>116</sup> Purchè sia qualificabile come tale e non si tratti, invece, di mera detenzione. M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 199.

<sup>117</sup> Circa la non necessarietà del requisito della buona fede anche E. LEVY, *Property*, p. 192 s.: "The requirement of *bona fides* was in all probability eliminated immediately with the introduction of the new law of long possession".

<sup>118</sup> Che i requisiti di questa *vetustas* vadano intesi in senso quanto più minimalista possibile lo dimostrano anche Valentiniano e Valente, che in C. 7, 39, 2 sono costretti a specificare che l'istituto non giova a chi possiede a titolo di precario.

<sup>119</sup> Senza considerare che quarant'anni potevano facilmente segnare il passaggio da una generazione all'altra. Inoltre, è verosimile che il primario intento dell'Imperatore fosse quello di individuare il soggetto tenuto al pagamento delle imposte, più che introdurre un nuovo strumento di difesa del possesso. In quest'ottica, la previsione di requisiti meno stringenti consentiva al sovrano di ampliare la platea dei destinatari e, quindi, il novero dei possibili contribuenti. V. più avanti, nel testo.

<sup>120</sup> Per le complesse vicende filologiche del documento, nonché per un'ampio panorama dottrinario P. BIANCHI, *Sulla 'praescriptio' costantiniana. 'P. Col. VII 175': ricostruzione di una vicenda processuale*, in AARC XVII Conv. Intern., Roma, 2009. Per una ricostruzione sulla funzione originaria dell'istituto, P. BIANCHI, *Spunti ricostruttivi sul lungo possesso delle terre nella tarda antichità*, lezione tenuta presso la Sede napoletana dell'AST, 2009. Gli studi di codesta A., probabilmente il più grande esponente in materia di *longissimi temporis praescriptio*, sono infine confluiti nella monografia *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano, evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori*, Aracne ed., Roma, 2018.

<sup>121</sup> La più completa ricostruzione è realizzata da B. KRAMER e D. HAGEDORN, *Zum Verhandlungsprotokoll P. Columbia VII 175*, in *ZPE*, 45, 1982.

Il processo ivi documentato si svolge nel 339, nella regione dell’Arsinoite (Egitto) e vede protagoniste due sorelle: Eroide e Taesi. Originarie di un villaggio chiamato Karanis, sono costrette a fuggire e abbandonare le terre ereditate dal padre, un tale di nome Atisio, che le aveva possedute per oltre quarant’anni. Il motivo del gesto (invero piuttosto comune al tempo), l’improduttività dei fondi e la conseguente impossibilità di sostenere gli oneri fiscali<sup>122</sup>. Qualche anno dopo, le sorelle tornano a Karanis e trovano i terreni occupati dai vicini<sup>123</sup>: una di loro intenta e vince una causa, ottenendone la restituzione. Tuttavia le vengono resi, a suo avviso, non solo i fondi di paterna eredità, ma anche altre terre e una casa, appartenenti ad un omonimo di suo padre. Naturalmente, assieme ad esse, gravosi obblighi fiscali.

Sin qui l’antefatto: le sorelle intentano quindi un’altra causa, questa volta assieme, contro gli eredi del “secondo” Atisio (omonimo del padre) per accollare loro e il possesso, e le tasse, dei terreni restituiti in eccedenza. Fulcro dell’intera vicenda è quindi l’individuazione del soggetto tenuto al versamento delle imposte<sup>124</sup>.

Eroide e Taesi perdono la causa: l’avvocato di controparte, Alessandro, riesce a dimostrare che tutti i terreni resi alle sorelle erano in realtà compresi nell’eredità del padre Atisio. Visto che questi aveva posseduto incontestato per oltre quarant’anni, viene allegata la *lex constantiniana* sulla *praescriptio longissimi temporis*. Il giudice è convinto e la richiama anche nelle motivazioni della sentenza. Questo il testo della legge<sup>125</sup>:

---

<sup>122</sup> La vicenda è quindi strettamente collegata all’annoso problema degli *agri deserti*, fondi abbandonati dai possessori per sfuggire alla pressione fiscale. Per una panoramica sul problema, ci si rimette a P. BIANCHI, *Effetti del passaggio del tempo*, cit., interamente considerato e alla letteratura ivi citata. In particolare, con riguardo al caso di Eroide e Taesi, p. 78 ss.

<sup>123</sup> Assegnate loro dal *praepositus pagi*, come si evince dal papiro (col. III, 35), per assicurare la coltura e le entrate pubbliche.

<sup>124</sup> P. BIANCHI, op. ult. cit., p. 80.

<sup>125</sup> Come riportato in S. RICCOBONO, FIRA, I, nr. 96, p. 465.

.....οί δεσπότε ἡμῶν  
Κωσταντῖν[ο]ς Σεβαστός καὶ  
Κωσταντῖνος καὶ Κωστάν-  
τι[ο]ς ἐπιφανέστατοι Καίσα-  
ραις Αγριππίνω βουλ(ευ-  
τῆ). Καὶ παλαιᾶς νομῆς εἰς  
τοσοῦτον ἤρρεσεν ἔχεσθαι τὸν  
λογισμὸν, ἵνα ἀπ' ἐκίνων εἰ  
συνέστηκεν τὸ ..... περὶ οὗ  
ἐστιν ἡ ζήτησις τεσσεράκοντα  
ἔτεσιν νενεμῆσθαι, μηδὲ τὸν  
κανόνα τῆς νομῆς ζητῆσθαι .  
Ἦρρεσεν καὶ δικαίου κανόνος[.]  
.. ρ. κοντος τῆ τῆς δεκ[α]ε-  
τίας ἢ εἰκοσαετίας παραγρα-  
φῆ τὴν κάτοχον βοηθεῖσθαι  
καὶ τὰ ἐξῆς.

La *lex* è stata verosimilmente emanata fra il 326 ed il 333<sup>126</sup>: sono provvedimenti dello stesso imperatore, fra l'altro, a testimoniare che prima del 323 questa *praescriptio* non fosse ancora nata<sup>127</sup>. L'ordine imperiale è piuttosto chiaro: bisogna tener conto dell'antico possesso (*παλαιὰ νομή*), al punto che non può pretendersi dal possessore di quarant'anni la prova del *iustum initium possessionis*<sup>128</sup>. Questa invece giova ancora a chi voglia avvalersi della *longi temporis* decennale o ventennale.

Particolarmente interessanti le parole con cui il *defensor civitatis* chiude la propria sentenza, riferendosi al testo del rescritto:

οὐ γάρ ἐστιν τῆς ἐμῆς μετριότητος θείου παρατεθέντος νόμου πολυχρό-  
λεύειν νομήν.

Che, seguendo la traduzione dell' Arangio – Ruiz<sup>129</sup>, in latino suonerebbe:

*non est enim mediocritatis meae, sacra lege oblata, longin-  
quam possessionem inquietare.*

---

<sup>126</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 199; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 181.

<sup>127</sup> Fr. Vat. 249. 9. Essendo *P. Col. VII 175* la prima testimonianza del nuovo istituto, non si può neanche escludere che la legge costantiniana, più che innovativa, fosse invero confermativa di prassi già correnti al tempo. P. BIANCHI, op. ult. cit., p. 91.

<sup>128</sup> *Col. II, 28 – 29*. Secondo l'avvocato della difesa, “l'essenza del disposto normativo è indicato nel principio per cui la circostanza di fatto, costituita dall'essere trascorso un periodo di tempo lungo quarant'anni nel quale un soggetto ha posseduto un bene, “μηδαμῶς ἀποκίνει παρ' αὐτοῦ τὴν νομήν”, in nessun modo rimuove il possesso da costui, costituisce vale a dire un vincolo assoluto a qualsiasi possibilità di contestazione in ordine alla titolarità, senza che sia necessario accertare *παλαιὰν ἀρχήν*, l'antica origine...”. M. DE SIMONE, *P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale di udienza*, in “AUPA”, 56 (2013), pp. 27 – 64, a p. 55 s. Per l'A., come per P. BIANCHI, op. ult. cit., tale antica origine consisterebbe nel titolo. Come si è visto, tuttavia, *iustum initium possessionis* utile ai fini della *praescriptio longi temporis* è solo una *possessio* non viziata, di buona fede.

<sup>129</sup> Testi in V. ARANGIO – RUIZ, *FIRA*, III, nr. 101, 15 – 16.

Ancora una volta, l'effetto ricollegato al perfezionamento di una *praescriptio* è la necessità che una *longa possessio* non sia *inquietata*. Ma l'espressione non è tipica solo delle fonti postclassiche, che riconoscono il principio della *longi temporis praescriptio* acquisitiva; riecheggiano invero con sensibile somiglianza anche le parole spese da Frontino (L. 45) nelle *controversiae agrorum*, a proposito di una *longa possessio*: *neque quietem tam longae possessionis inreperere sinit*.

Acuti osservatori hanno precisato che le parole del *defensor*, sebbene in linea con gli standard postclassici, non sono propriamente adeguate al caso concreto<sup>130</sup>. La prescrizione non viene invocata dal possessore, ma dal suo avversario; non è utilizzata per difendere una *possessio*, bensì per addossarla a qualcuno. L'antico possesso di Atisio inchioda le figlie alla terra, costringendole a pagare i tributi. In dottrina si è quindi sostenuto che il papiro mostrerebbe un'applicazione distorta dell'istituto, piegata ai particolari interessi del fisco<sup>131</sup>.

In realtà non sarebbe difficile neanche ipotizzare l'inverso. Che cioè, in un sistema giuridico "volgarizzato", che ormai riconosceva al lungo possesso (incardinato all'interno di una *praescriptio*) effetti pienamente acquisitivi, la *longissimi temporis praescriptio* fosse concepita come vero e proprio titolo di proprietà. Il primario interesse dello Stato risiedeva, più che nel fornire un ulteriore mezzo di difesa per il lungo possesso, nel garantirsi introiti fiscali individuando il soggetto tenuto al pagamento delle imposte<sup>132</sup>. La *lex* introduttiva della *vetustas* verrebbe quindi a porsi sul solco dei provvedimenti imperiali votati ad arginare il fenomeno degli *agri deserti*.

---

<sup>130</sup> C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 70.

<sup>131</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 199: "... nel processo ivi descritto si finisce per attribuire all'istituto, distorto per il vantaggio particolare del fisco, un carattere acquisitivo, tale da impedire a chi abbia posseduto per quarant'anni di disfarsi della cosa". V. ARANGIO – RUIZ, *Parerga: note papirologiche ed epigrafiche*, Jovene, Napoli, 1945, p. 224, scriveva, a proposito, che l'*inquietudo* si poteva verificare non solo nel caso di contestazione in giudizio del possesso, ma anche quando il possessore stesso avesse scientemente cercato di disfarsi dei beni lungamente posseduti, al fine di evadere le imposte. A nostro avviso, non è difficile immaginare che la *longissimi temporis praescriptio* fosse sin da subito concepita come modo di acquisto della proprietà, considerando che anche la prescrizione più vecchia andava ormai assumendo effetti acquisitivi.

<sup>132</sup> Scrive P. BIANCHI, op. ult. cit., p. 95: "Il termine di quaranta anni in questo verbale appare come un titolo di proprietà, citato dalla parte che vuole inchiodare le donne alla responsabilità fiscale". E, a p. 101: "Stando al tenore del verbale processuale l'unica ipotesi più veritiera, a mio giudizio, rimane dunque la prima: la legge costantiniana è applicata secondo il suo tenore e cioè come legge che impediva di disfarsi dei propri beni (terre) — per sfuggire agli oneri nei confronti del fisco — vincolando il soggetto al proprio fondo".

La presenza di requisiti molto meno stringenti rispetto alla *longi temporis praescriptio* può allora spiegarsi, oltre che sulla base del termine temporale molto più lungo, alla luce del contesto socio – economico. Ampliare la platea dei destinatari del provvedimento significava cioè, per l’Imperatore, aumentare esponenzialmente il gettito fiscale.

Questa concezione “ibrida” potrebbe considerarsi, in effetti, come un’ulteriore conferma dell’incapacità dei postclassici a distinguere fra effetti estintivi ed effetti acquisitivi legati al lungo decorso del tempo. Una tendenza che accentuò la propensione della *longi temporis praescriptio* a configurarsi quale vero e proprio modo di acquisto della proprietà.

## 6.5 Successive evoluzioni

Secondo la dottrina tradizionale, *usucapio* e *longi temporis praescriptio* sarebbero convissute parallelamente fino alla riforma giustiniana<sup>133</sup>, l’una per i fondi italici, l’altra in provincia.

Come già osservato ampiamente nel corso del primo capitolo, tale visione è affetta da un grave vizio di prospettiva, giacchè tende ad assumere l’identità di scopi dei due istituti. La *praescriptio*, invero, gemma dalla *longa possessio* e ne ripropone struttura e *ratio* giuridica, prima solo in Egitto e poi in tutto il mondo provinciale. Con la “provincializzazione” del suolo italico che seguì alla riforma di Diocleziano, e con la progressiva eclissi della categoria del *dominium ex iure Quiritium*, l’usucapione immobiliare non ebbe più senso di esistere. Come testimoniato da F.V. 35, già in età costantiniana i possessori italici non la praticavano più: anche nella penisola, la *securitas* era ormai garantita solo dalla *longa possessio/longi temporis praescriptio*. D’altra parte, il titolo *De usucapione* delle *Pauli Sententiae* è abbastanza indicativo in tal senso, nel riportare solo frammenti sulla *praescriptio*.

---

<sup>133</sup> Cfr. per tutti P. BONFANTE, op. cit., 2.2, 214 ss.

Nel IV secolo si manifestò quindi il definitivo trionfo della *longi temporis praescriptio*, anzi: delle *praescriptiones*, visto che Costantino introdusse la c.d. *vetustas*. L'usucapione, istituito già morente sul finire del III secolo, lasciò libero il campo sui fondi italici.

Eppure, stesso destino sarebbe presto toccato anche alla *praescriptio* severiana, fondata sull'efficacia consolidativa di una *longa possessio*.

Rivolgendo lo sguardo al più importante lascito giuridico del V secolo, il *Codex Theodosianus*, si ricavano infatti indizi molto significativi. C'è un titolo, rubricato "*De longi temporis praescriptione*" (4.11), in cui non v'è traccia dell'istituto introdotto dai Severi. Ora, vero è che ci sono pervenute solo due costituzioni<sup>134</sup>, ma è senz'altro decisivo che neppure nel *Codex* di Giustiniano siano riportate costituzioni sulla *longi temporis praescriptio* successive al principato di Costantino<sup>135</sup>. I testi di questo periodo, che pur accolgono prescrizioni specifiche per singoli casi, menzionano la *longi temporis praescriptio* solo per sancirne l'inapplicabilità<sup>136</sup>.

È quindi verosimile che, a cavallo fra la fine del IV e l'inizio del V secolo, la prassi giuridica abbia sostanzialmente disapplicato la *longi temporis praescriptio* decennale o ventennale, rimpiazzandola con un termine univoco, una prescrizione generale delle azioni.

---

<sup>134</sup> La prima, C. Th. 4, 11, 1, è diretta ad assicurare chiunque abbia posseduto in modo incontrastato un bene, in seguito a donazione imperiale intervenuta prima del decimo anno dall'ascesa al trono di Costantino (i "*nostra decennalia*"). La seconda, C. Th. 4, 11, 2, specifica l'inapplicabilità della prescrizione quarantennale alle azioni personali. Cfr. C. CANNATA, *Possessio*, cit., p. 61 s.; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 22, p. 182; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 201 nt. 284.

<sup>135</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 182; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 201 n. 284. Si tenga presente che le opinioni di codesti autori sono orientate alla desuetudine (più o meno) contestuale di *longi temporis praescriptio* e *usucapio*.

<sup>136</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., 182 s., e fonti ivi richiamate.



## 6.6 Il termine trentennale

Dunque, sembra che la desuetudine della *longi temporis praescriptio* sia dovuta all'affermazione, in via di prassi, di una prescrizione di trent'anni<sup>137</sup>. Che un termine siffatto non sia stato introdotto *ex novo* da Teodosio II è testimoniato dalle parole dello stesso Imperatore, riportate in C. Th. 4, 14, 1 (C. 7, 39, 3), dell'anno 424: "*Sicut in re speciali est, ita ad universitatem ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur*". Ciò basterebbe a dimostrare che agli inizi del V secolo la rivendica di singole *res* fosse già sottoposta a tale scadenza temporale, ma non mancano altre prove in tal senso<sup>138</sup>.

La stabilizzazione di un termine trentennale per la rivendica di singoli beni, nella prassi, venne probabilmente favorita dalla sua teorica corrispondenza ad una generazione, *γενεά* per i greci, tradotta forse dai romani col termine *saeculum*<sup>139</sup>. Si è inoltre osservato come, sin dall'introduzione della *longi temporis praescriptio*, giudici e privati tentarono più volte di estenderne il raggio di applicazione, totalmente sedotti dall'idea di un limite temporale per l'esercizio di ogni tipo di azione. Contro tale tendenza aveva strenuamente combattuto Diocleziano, non altrettanto i suoi successori.

La prima breccia fu aperta da Costanzo e Costante nel 349.

C. Th. 4, 11, 2: *Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. Quare in praesenti et in ceteris causis id potissimum servabis atque custodies, nisi iure veteri comprehensum sit actionem, quae movetur, propter vetustatem non debere moveri. Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis existentibus fluxerint, et instrumenti vetustatem, ut diligentius his consideratis ex officio iudicantis, quid pronuntiari super huiusmodi actionibus oporteat, aestimetur.*

---

<sup>137</sup> Che, probabilmente, prese campo anche alla *longissimi temporis praescriptio*.

<sup>138</sup> Symmaco, *Epistulae*, 5.54 e 66; Procopio, *De bello Vandalico*, 1.3.3.

<sup>139</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 184 ss.; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 202.

Gli imperatori puntualizzano l'inapplicabilità della prescrizione quarantennale alle azioni personali. Si ricordi che la *longissimi temporis praescriptio* era stata costruita su di una *παλαιὰ νομή*, figura che non poteva certo ricorrere nel caso delle obbligazioni. Ecco, pur ribadendo questo principio, nel paragrafo seguente aggiungono dettagli importantissimi. Anche se l'*actio pecuniae* non può estinguersi decorso un *longum tempus* (*Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur*), il giudice deve tuttavia valutare il tempo trascorso inutilmente, per la mera inerzia dell'attore (*iudex tamen debet inspicere, quae temporis intervalla nullis iustis causis existentibus fluxerint*). Viene quindi attribuita ai giudicanti la possibilità di respingere il creditore negligente, rimasto cioè taciturno per un lasso temporale troppo lungo. Questa sensibilità verso le esigenze della prassi, disconosciuta ai tempi di Diocleziano, venne invece consacrata nel 424 da Teodosio II:

C. Th. 4, 14, 1: *Sicut in re speciali est, ita ad universitatem ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in eius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio possidente nititur vindicare. Nam petitio finium regundorum in eo scilicet, quo nunc est, iure durabit. Quae ergo ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus oblatis speciale quoddam, licet per adnotationem, meruisse responsum vel etiam iudiciis allegasse, nisi allegato sacro rescripto aut in iudicio postulatione deposita fuerit subsequuta conventio. In eandem rationem illis procul dubio recasuris, quae post litem contestatam in iudicium actione deducta habitoque inter partes de negotio principali conflictu triginta denuo annorum devoluto curriculo tradita oblivioni et diuturno silentio comprobantur. Non sexus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat, quamdiu sub tutoris defensione consistit, huic eximenda sanctioni. Nam cum ad eos annos pervenerit, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, necessario ei similiter ut aliis annorum triginta*

*intervalla servanda sunt. Hae autem actiones annis triginta continuis extinguantur, quae perpetuae videbantur, non illae, quae antiquitus fixis temporibus limitantur. Annorum autem curricula ita numerari conveniet, ut et illa in dimensionem tempora redigantur, quae ante nostrae mansuetudinis sanctionem iugi taciturnitate fluxerunt. Verum ne qua otioso nimis ac desidi querimonia relinquatur, ei, qui se fiducia perpetuitatis actionem non movisse commemorat, decem post hanc legem annorum spatia continua superioribus addi praecipimus, ut, si quidem ante sanctionem hac lege praefinitos annos decurrisse patuerit, praeter ea tempora quae manarunt decem actori annorum spatia prorogentur, ita ut tempus illi hoc continuum ex legis tempore numeretur. Quod si decem illi anni superesse videbuntur aut amplius, ulterius eum nihil desiderare conveniet, sed proprio lapsu temporis decurrente ad triginta usque consummationem debere suo spatio esse contentum; sin annos quidem restare non dubium est, sed infra decem eorum intervalla concludi, nihilominus etiam sic eum spatium tantum oportebit accipere, ut decem integer numerus compleatur; postque hanc definitionem nulli movendi ulterius facultatem patere censuimus, etiamsi se legis ignorantia excusare temptaverit.*

Il termine di prescrizione già fruibile per la rivendica di singole cose viene esteso alle *actiones ad universitatem* e alle azioni personali<sup>140</sup>. L'Imperatore è perentorio: bisogna punire l'inerzia degli attori persistente trent'anni o più. Il termine decorre dal momento in cui le azioni possono essere esperite (*competere iure coeperunt*). L'interruzione civile non si ha al momento della *litis contestatio*, bensì con la citazione in giudizio; non è sufficiente una manifestazione di volontà *inconvento adversario*. Il computo degli anni si fonda quindi su di un termine continuativo: i casi di sospensione, invero molto articolati nel caso della *longi temporis praescriptio*, sono ridotti a quello del pupillo, fino al raggiungimento dell'adolescenza. L'introduzione della prescrizione generale non pregiudica gli altri termini previsti per casi specifici.

La riforma vale solo per la *pars orientalis* dell'Impero. È recepita in occidente con

---

<sup>140</sup> Intendendosi per *actiones ad universitatem* le *hereditas petitiones*. L'opponibilità all'*actio hypothecaria* è impedita al debitore: in questo caso l'azione rimane perpetua. Altra eccezione è l'*actio finium regundorum*.

Valentiniano (Nov. Valent. 27, 35; risalenti rispettivamente gli anni 449 e 452), che accoglie il principio della generale prescrittibilità delle azioni, sia pure con alcune eccezioni<sup>141</sup>. Egli inoltre, diversamente da Teodosio II, stabilisce che nel termine trentennale le azioni non vadano solamente iniziate, ma anche completate, salva la possibilità di una proroga quinquennale quando la causa sia intentata dopo venticinque anni.

Da qui, la prescrizione generale diviene elemento ricorrente di ogni codificazione legislativa: la *Lex romana Wisigothorum*, l'*Edictum Theodorici*, la *Lex romana Burgundionum*, anche il diritto della Chiesa<sup>142</sup>.

La *praescriptio* teodosiana mantiene un legame di affiliazione storico – giuridico con quelle dei secoli precedenti, testimone assieme ad esse della crescente importanza del *longum tempus* in diritto romano. Principi come l'interruzione civile, la sospensione, il valore presuntivo di un *longum silentium* sono propri di ognuna; il nuovo termine trentennale presenta tuttavia alcuni elementi caratterizzanti.

Mentre *longi* e *longissimi temporis praescriptio* si erano plasmate sull'efficacia consolidativa di una *longa possessio*, la prescrizione teodosiana recide ogni legame con quel passato remoto, proclamando la vittoria del tempo sul diritto.

Possesso e tempo, che nel diritto imperiale avevano sempre rappresentato due facce della stessa medaglia, si separano: nel V secolo assistiamo alla piena astrazione dell'efficacia estintiva di un *longum silentium*, che da solo basta ad impedire l'esercizio tardivo dell'azione. L'estensione alle *personales actiones* e quindi la generalizzazione del principio della prescrizione, prima osteggiata, adesso è naturale. I casi di sospensione sono ridotti ad uno solo: l'esigenza di certezza del diritto prevale sulla necessità che i rapporti giuridici gli siano sempre conformi.

Con Teodosio II, nel 424, si consuma il “trionfo del corso distruttivo del tempo”<sup>143</sup>.

---

<sup>141</sup> Valentiniano infatti tiene ferma la legge di Onorio sul colonato (cfr. C. Th. 5, 18, 1), che prevede un termine trentennale per le controversie relative a *coloni*, ma solo ventennale per quelle relative alle *coloniae*. Nel 452 l'Imperatore specifica che, essendo l'Africa occupata dai Vandali, le controversie locali sono sottratte al regime della prescrizione per l'intera durata di tale occupazione.

<sup>142</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 187 ss.

<sup>143</sup> E. CHEVREAU, *Le temps et le droit: la réponse de Rome: l'approche du droit privé*, cit., p. 137: “Le triomphe de la course destructrice du temps trouve son point de départ et sa dynamique dans l'introduction du principe de prescription générale des actions”.

## PARTE III: LA RIFORMA DI GIUSTINIANO

### Capitolo 7: “*Hoc enim et veteres leges...*”

Nella realtà giuridica di inizio VI secolo, l'*usucapio* è oramai scomparsa dal campo dei diritti reali immobiliari da più di trecento anni.

La *longa possessio*, adombrata dalle fonti di fine I secolo d.C., è riferimento per la *firmitas* e la *securitas* dei proprietari italici già nel II secolo: a partire dal 199 – 200 e nell'epoca postclassica, è incardinata all'interno delle *praescriptiones* della *extraordinaria cognitio*. Tuttavia, sicuramente già dal 424, la rivendica dei beni è sottoposta al termine trentennale della prescrizione estintiva riconosciuta da Teodosio II<sup>1</sup>.

*Longi e longissimi temporis praescriptio* sono in pratica sostituite da un termine univoco e generalizzato, manifesto delle istanze semplificative del diritto volgare, che disancora l'efficacia della prescrizione dai presupposti (giuridici e fattuali) che pur l'avevano caratterizzata in passato. Da questo punto di vista, allora, Giustiniano sembra intraprendere la strada del ritorno alle origini.

C. 7, 39, 8, pr.: *Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam eius praetendentes sibi adquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant.*

---

<sup>1</sup> Le eccezioni alla prescrizione generale delle azioni furono affrontate dagli imperatori successivi, attraverso una progressiva imposizione del termine residuale di quarant'anni. Cfr. infra.

Con queste parole, il grande Imperatore ci presenta la versione definitiva del nostro istituto: la veste che la *longi temporis praescriptio* indossò per l'ultimo ballo del diritto romano.

In epoca giustiniana, questa si poggia tanto sulla *bona fides* quanto sul *titulus*. Quindi, se si può ancora discutere sul significato dell'espressione *δικαία αὐτία* (*iustum initium possessionis*) per l'alba del III secolo<sup>2</sup>, è inconfutabile che nel sistema del *Codex* questa coincida con il titolo negoziale, giusta causa di immissione nel possesso.

Ma Giustiniano non si ferma qui. Chi, completato il periodo di dieci o vent'anni, perda il possesso del bene, potrà anche esperire un'azione di rivendica. È quindi sancito *expressis verbis* il valore acquisitivo di una *longi temporis praescriptio*. Il pieno allineamento con l'*usucapio* è presupposto della riforma del 531 che, abolita ufficialmente la categoria del *dominium ex iure Quiritium*, completa la *reductio ad unum* dei due istituti.

Quasi con ingenua leggerezza, l'Imperatore si concede una licenza a conclusione del *principium* della legge. Ma le sue parole sono pesanti come macigni: *hoc enim et veteres leges sanciebant*. Che la *praescriptio* avesse efficacia acquisitiva, cioè, era chiaro anche in tempi antichi. Una sfumatura che però può cogliere solo l'osservatore attento: *si quis eas recte inspexerit*.

Ciò che per il sovrano pare assodato, rappresenta per la romanistica l'aspetto più oscuro e indecifrabile della storia della *longi temporis praescriptio*. È facile comprendere quanto gli interrogativi così evocati abbiano affascinato gli studiosi e quanto, in mancanza di risposte convincenti, le parole di Giustiniano finiscano per echeggiare quasi beffarde.

Sostenere che l'istituto garantisse una tutela attiva già nel periodo classico non è possibile, in mancanza di un solido supporto delle fonti<sup>3</sup>. D'altra parte, si è visto come

---

<sup>2</sup> E ne abbiamo trattato abbondantemente nel corso della Seconda parte.

<sup>3</sup> Ci aveva provato il BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 214 n. 2, richiamando un passo delle *Ulpiani Disputationum Fragmenta Argentoratensia*, 3, 2b, cui corrisponde D. 44, 3, 5, 1: "La dichiarazione di Giustiniano è ora confermata dal secondo frammento delle *disputationes* di Ulpiano di recente scoperta. È probabile che questo carattere acquisitivo fosse piuttosto antico, e dissimulato nell'era classica unicamente dal fatto che i fondi provinciali, cui propriamente si applicava la *longi temporis praescriptio*, non erano suscettibili di proprietà e quindi formalmente non poteva parlarsi di acquisto della proprietà, ma ciò non vietava probabilmente che si fosse collocati nella stessa posizione del predecessore quanto alla *possessio* e alla *vindicatio ex bono et aequo*". Tuttavia, come sostenuto da M. AMELOTTI, *La*

in epoca postclassica la *praescriptio* finisca di fatto per tramutarsi in acquisitiva, coi travagli del “diritto volgare”. Una via di fuga potrebbe allora essere offerta da un’interpretazione “estensiva” del concetto di *vetus*, riferibile cioè (per chi visse nel VI secolo) anche all’epoca postclassica. La legislazione giustiniana era difatti molto vicina alle dispute delle scuole orientali, tant’è che alle volte il richiamo ai *veteres* o all’*antiquitas* sembra riferirsi proprio alle controversie ivi insorte<sup>4</sup>.

Tale ricostruzione, per quanto plausibile, appare poco soddisfacente, in quanto più simile ad un’elusione del problema che ad una vera e propria soluzione. Si può osare qualcosa in più.

Il paradosso dell’intera questione sta nel fatto che lo stesso Giustiniano, rivedendo la struttura della *longi temporis praescriptio* e legando la sua storia a quella dell’usucapione, ha reso ancor più arduo il compito dello studioso. Le sistematiche interpolazioni delle fonti hanno rischiato di mettere la pietra tombale e vanificare ogni possibilità di ricostruzione.

Tuttavia le commissioni giustiniane non hanno sempre svolto il loro lavoro a regola d’arte sicché, con un approccio scervo da dogmatismi, è possibile individuare alcuni passi dall’andamento piuttosto traballante che, uniti ai preziosissimi lasciti delle fonti esterne alla compilazione, aprono il panorama a nuovi scenari<sup>5</sup>.

Lungi dal rappresentare il succedaneo provinciale dell’*usucapio*, con cui ha poco o nulla in comune, la *longi temporis praescriptio* ha un’origine composita: provinciale sì, in quanto riproduzione della *παράγραφῃ*, ma anche genuinamente romana, giacché

---

*prescrizione*, cit., p. 189 n. 247, “... una più attenta lettura del manoscritto [...] ha accertato che nei frammenti di Strasburgo non si parla della *longi temporis praescriptio*, bensì dell’*exceptio annalis Italici contractus*. Il riferimento alla *longi temporis praescriptio* di D. 44, 3, 5, 1 è frutto d’interpolazione, essendo stata quella *exceptio* abolita da Giustiniano”. Come visto, invece, per D. NÖRR l’equiparazione (anzi una fusione) fra *longi temporis praescriptio* e *usucapio* inizierebbe con Diocleziano.

<sup>4</sup> Così M. ROTONDI, *Scritti giuridici*, vol. 1, CEDAM, Torino, 1951, p. 440 s.: “E del resto la stessa legislazione giustiniana è assai più a contatto con le dispute delle scuole postclassiche di quanto a prima vista non sembri. Non è infatti da ritenere che le costituzioni allusive ad anteriori *dubitationes*, anche quando esplicitamente alludono ai *veteres*, all’*antiquitas* e similmente, si riferiscano sempre alla giurisprudenza classica; ma anzi vi sono varii casi in cui è presumibile ch’esse riguardino piuttosto controversie insorte nella scuola, in base a nuove interpretazioni di testi antichi o di costituzioni imperiali”. Lo stesso AMELOTTI rinviene due casi in cui il richiamo ai *veteres* va riferito all’età postclassica, l’uno in tema di donazione a causa di morte e l’altro in tema di donazione di rendita: cfr. *La ‘donatio mortis causa’ in diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1953, p. 202 ss; *Rendita perpetua e rendita vitalizia*, in “SDHI”, 19 (1953), 202 – 234. Diverso il pensiero di D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 98, che fa risalire l’epoca delle *veteres leges* al III secolo.

<sup>5</sup> Cfr. tutta la Prima parte.

affonda le sue radici in un antecedente italico. Le tracce di questo istituto, sorto forse nel I secolo d.C., si ritrovano anche in alcuni passi del Digesto. La *possessionem quae per longum tempus fit* di cui tratta Trifonino (D. 23, 5, 16) non può essere l'usucapione, nè la *praescriptio*. Ma già Giuliano, appena nel II secolo, parlava chiaramente di un istituto *tertium* rispetto ai due, come visto nel corso della Prima parte:

D. 12, 2, 13, 1: *Iulianus ait eum, qui iuravit fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere.*

Poteva Giuliano conoscere la *longi temporis praescriptio* fino ad attribuirle effetti acquisitivi? Evidente che il frammento non sia genuino. L'interpolazione pare anche piuttosto frettolosa, poichè nella sistematica della compilazione la *praescriptio* conferisce il diritto alla *rei vindicatio* e non ad una semplice *actio utilis*<sup>6</sup>.

E quale istituto si nascondesse sotto il testo giustiniano, si è già chiarito: la *longa possessio*.

Fuorviata dal sistema rigorosamente binario consegnato ai posteri da Giustiniano, la romanistica ha ricondotto ogni passo della compilazione all'*usucapio* o alla *longi temporis praescriptio*; ha letto congiuntamente la storia dei due istituti, riconoscendo loro un'affinità che quasi mai hanno avuto. In realtà, il punto di contatto si ha solamente nel VI secolo, quando il grande Imperatore ne uniforma ufficialmente requisiti (a parte il termine temporale) ed effetti, abolendo formalmente la categoria del *dominium ex iure Quiritium*.

Le fonti utilizzate dai commissari erano in origine afferenti non a due, bensì a tre istituti:

---

<sup>6</sup> M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 196 n. 265: "I vecchi autori tenevano conto di D. 12, 2, 13, 1 (Ulpianus 22 ad ed.): *Iulianus ait eum, qui iuravit fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere*. Fin'anche Giuliano avrebbe conosciuto non solo la *longi temporis praescriptio*, ma un'azione da essa derivante al possessore! L'interpolazione risulta evidente [...]. Se poi il possessore in quanto possessore di buona fede abbia l'*actio Publiciana* è questione che non riguarda la *longi temporis praescriptio*". Riconosciuta la natura insitica del riferimento alla *praescriptio*, però, occorrerebbe chiedersi: a quale istituto si riferiva Giuliano?



fra di essi *eam possessionem, quae per longum tempus fit*, che nel linguaggio dei giuristi del VI secolo è solo l'equivalente di *longi temporis praescriptio*<sup>7</sup> ma che, per i classici, identifica un istituto a sé stante. Così, la dottrina romanistica si è definitivamente dimenticata dell'esistenza, anzi della preesistenza (alla *praescriptio*) di una *longa possessio* in suolo italico.

L'indice di Giustiniano, nell'enigmatico richiamo alle *veteres leges*, può allora essere rivolto alla metà del II secolo quando, in età adrianea, Salvio Giuliano<sup>8</sup> riconosceva a tale istituto piena efficacia acquisitiva: certo non attribuendo al titolare la posizione di *dominus*, ma comunque concedendo un'azione utile modellata, probabilmente, sulla *rei vindicatio*.

*Si quis eas recte inspexerit.*

---

<sup>7</sup> I due termini indicano l'usucapione immobiliare giustiniana. Nelle Istituzioni di Giustiniano il titolo VI, libro II, è rubricato DE USUCAPIONIBUS ET LONGI TEMPORIS POSSESSIONIBUS. Pr.: (...) *qua cautum est, ut res quidem mobiles per triennium usucapiantur, immobiles vero per longi temporis possessionem, id est inter praesentes decennio, inter absentes viginti annis, usucapiantur...*

<sup>8</sup> Intuizione non sfuggita alla brillante attenzione di P. CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 127, n. 28: "...les mots '*si quis eas recte inspexerit*' semblent indiquer quel es *veteres leges* en question n'affirmaient pas clairement l'octroi d'une telle *actio*. On peut aussi se demander si le texte ne devrait pas être mis en rapport avec D. 12, 2, 13, 1 (Ulp.): '*Iulianus ait eum qui iuravit fundum suum esse post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere*', qua l'a. écarte un peu rapidement à notre gré". Secondo C. APPLETON, *Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne*, Paris, 1889, vol. I, p. 47 s., il richiamo di Giustiniano andrebbe riferito all'*actio Publiciana*, applicabile anche ai fondi provinciali.

## Capitolo 8: Analisi del titolo XXXIX, libro VII, del *Codex*

### 8.1 Le *praescriptiones* bizantine

La prescrizione giustiniana ha però una disciplina composita, ed è trattata all'interno del Titolo XXXIX del VII libro del Codice, rubricato "*De praescriptione XXX vel XL annorum*".

La rubrica non menziona il termine classico di dieci o vent'anni, mentre richiama quello quarantennale introdotto da Costantino. Il motivo è duplice. La *longi temporis praescriptio* è analizzata autonomamente nel sistema del *Codex*, a partire dal titolo XXXIII. La persistenza della *vetustas* dipende invece dalla politica legislativa degli imperatori d'oriente. Teodosio II, sancito nel 424 il principio della prescrizione generale, manteneva infatti perpetue alcune azioni a mo' di eccezione. I suoi successori cercarono allora di sottoporle all'efficacia distruttiva del *cursus temporis*, avvalendosi proprio del termine quarantennale: da ultimo Giustino, zio di Giustiniano, per sancire la prescrittibilità dell'*actio hypothecaria* promossa contro il debitore.

### 8.2 C. 7, 39, 1

Stupisce leggere il nome di Diocleziano in una rubrica sulla prescrizione trentennale o quarantennale. Prima di Costantino, infatti, il termine di una *longi temporis praescriptio* poteva essere solo di dieci o vent'anni. Evidentemente il contenuto della *lex* faceva molto comodo ai compilatori, all'interno del nuovo sistema.

C. 7, 39, 1: *Cum adseveras te absente eos, qui oculos praediis tuis imposuerant, operam dedisse, ut annonariae collationis praetextu vili pretio ab officio praesidali praedia tua distraherentur, si legitimi temporis spatium ex venditionis die fluxit, qui provinciam*

*regit inter vos cognoscat et, quod publico iure praescriptum est, statuet. Si autem nondum ex die publicae venditionis legitimum tempus transmissum sit, iudex examinatis adlegationibus tuis quod rei qualitas dictaverit sequetur, non ignarus, si iniustam esse emptionem perspexerit, pretium, quod pro vitioso contractu datum est, secundum principalium statutorum tenorem mala fide emptoribus restitui non oportere.*

La cancelleria imperiale menziona solamente un *legitimi temporis spatium*, senza precisarne l'estensione. La controversia riguarda i fondi di un soggetto assente per i quali non vengono adempiuti gli oneri fiscali, relativi all'*annona*. Approfittando della situazione, dei personaggi senza scrupoli li vendono a prezzi irrisori: sono mossi da bieca avidità e mentono, dicendo di cercare un contribuente per l'erario. Di ritorno, il legittimo titolare trova i fondi occupati e li rivendica. Per l'Imperatore, l'esito della controversia dipende dal margine temporale decorso dalla data della vendita, cioè dalla sussistenza (o meno) di un *legitimi temporis spatium*. Il riferimento è quindi alla *longi temporis praescriptio*. Se il termine non è ancora decorso, il governatore provinciale può analizzare la causa secondo la procedura normale: rilevata l'ingiustizia della compravendita, procede senz'altro a una nuova assegnazione. In caso contrario la *praescriptio* impedisce il prosieguo del processo. Nonostante questo, Diocleziano afferma che le parti possano comunque essere ascoltate dal governatore provinciale, chiamato a decidere secondo quanto prescrivono le norme di diritto pubblico.

L'Imperatore sembra riconoscere che, in simili circostanze, la questione possa essere riesaminata *iure publico*. L'andamento del testo lascia trapelare l'innovatività di tale soluzione; il sovrano afferma che solo in mancanza di *praescriptio* la causa debba essere esaminata secondo le forme ordinarie, come già sancito dai suoi predecessori. La scelta è peraltro del tutto coerente con l'importanza che Diocleziano sempre riconosce al diritto pubblico.

In diritto bizantino, per chiarezza, il richiamo al *legitimi temporis spatium* identifica la prescrizione trentennale, mentre nel III secolo solo i canonici dieci o vent'anni.

Si può speculare su quale interesse guidasse Giustiniano, nel collocare detta legge

all'interno del titolo "*De praescriptione XXX vel XL annorum*". È possibile che l'Imperatore, nella complessa casistica con cui coordinava effetti acquisitivi ed estintivi del *cursus temporis*, volesse conservare la possibilità di un riesame *iure publico* della controversia immobiliare, anche in presenza di una *praescriptio* trentennale. Potendo essere elevata anche dal possessore di mala fede, l'Imperatore si riservava la facoltà di rimediare ai raggiri più scandalosi.

### 8.3 C. 7, 39, 2

Il titolo prosegue con un'interessante costituzione di Valentiniano, risalente al 365, che richiama la legge istitutiva della *praescriptio longissimi temporis*:

*C. 7, 39, 2: Male agitur cum dominis praediorum, si tanta precario possidentibus praerogativa defertur, ut eos post quadraginta annorum spatia qualibet ratione decursa inquietare non liceat, cum lex constantiniana iubeat ab his possessionis initium non requiri, qui sibi potius quam alteri possederunt, eos autem possessores non convenit appellari, qui ita tenent, ut ob hoc ipsum solitam debeant praestare mercedem. Nemo igitur, qui ad possessionem conductor accedit, diu alienas res tenendo ius sibi proprietatis usurpet, ne cogantur domini aut amittere quod locaverunt aut conductores utiles sibi fortassis excludere aut annis omnibus super dominio suo publice protestari.*

Il sovrano d'Occidente è costretto a tornare sulla *lex* costantiniana, che nella prassi aveva determinato alcuni problemi applicativi.

Si è già osservato come, da Costantino in poi, il possessore quarantennale godesse di protezione assoluta grazie all'intervento della *vetustas*, al punto di essere esonerato dalla prova della *παλαιὰ ἀρχή* del possesso. Egli non era cioè tenuto a dimostrare la

legittimità dell'origine, dell'*exordium*<sup>9</sup>, dell'*initium possessionis*. Volendo, questa legge può essere utilizzata a sostegno di quanto sin qui sostenuto a proposito dei requisiti di *longi e longissimi temporis praescriptio*.

La prescrizione severiana non richiede una *iusta causa*, ma solo una *possessio* non viziata e, a partire da Gordiano, la *bona fides*: tale è la consistenza giuridica della *δικαία αἰτία*. Di conseguenza, quando Costantino introduce la prescrizione quarantennale e asserisce che non debba indagarsene l'*initium*, non fa altro che esonerare il possessore dalla prova dell'elemento soggettivo<sup>10</sup>. La *longissimi temporis praescriptio*, dunque, produce i suoi effetti acquisitivi a prescindere dalla buona fede del possessore. Tanto è vero che, pochi anni dopo, Valentiniano deve specificare che tale beneficio non si estende a chi, di fatto, possessore non è: ad esempio perchè possiede a titolo di precario, o perchè è semplice "detentore"<sup>11</sup>, come diremmo oggi. Nel primo caso perchè non possiede a nome proprio ma altrui, a nome cioè del proprio concessore; nel secondo perchè non può considerarsi *possessor* ai fini della *praescriptio* chi debba pagare un prezzo, *praestare mercedem*.

L'esistenza di simili dubbi applicativi, tali da rendere necessaria l'interpretazione autentica dell'Imperatore, presuppone (confermando quanto già esposto nel corso della Seconda parte) che Costantino avesse concepito la *longissimi temporis praescriptio* con requisiti particolarmente "morbidi", senza richiedere cioè la sussistenza della buona fede in capo al possessore.

---

<sup>9</sup> D. 44, 3, 11, sulla *longa possessio*.

<sup>10</sup> Sulla mancanza del requisito soggettivo, come già riportato, E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 192.

<sup>11</sup> PUGLIESE, *Istituzioni*, cit., p. 858.

#### 8.4 C. 7, 39, 3

In diritto giustiniano il termine ordinario di prescrizione delle azioni<sup>12</sup> è quello trentennale.

La terza costituzione del titolo “*De praescriptione XXX vel XL annorum*” è il corrispondente bizantino di C. Th. 4, 14, 1 ma, come prevedibile, il testo si discosta parzialmente dall’originario.

*C. 7, 39, 3 Sicut in rem speciales, ita de universitate ac personales actiones ultra triginta annorum spatium minime protendantur. Sed si qua res vel ius aliquod postuletur vel persona qualicumque actione vel persecutione pulsetur, nihilo minus erit agenti triginta annorum praescriptio metuenda: eodem etiam in eius valente persona, qui pignus vel hypothecam non a suo debitore, sed ab alio per longum tempus possidente nititur vindicare. Quae ergo ante non motae sunt actiones, triginta annorum iugi silentio, ex quo competere iure coeperunt, vivendi ulterius non habeant facultatem. Nec sufficiat precibus oblatis speciale quoddam, licet per adnotationem, promeruisse responsum, vel etiam iudiciis adlegasse, nisi adlegato sacro rescripto aut in iudicio postulatione deposita fuerit subsecuta per executores conventio. Non sexus fragilitate, non absentia, non militia contra hanc legem defendenda, sed pupillari aetate dumtaxat, quamvis sub tutoris defensione consistit, huic eximenda sanctioni nam cum ad eos annos pervenerit, qui ad sollicitudinem pertinent curatoris, necessario eis similiter ut aliis annorum triginta intervalla servanda sunt. Hae autem actiones annis triginta continuis extinguantur, quae perpetuae videbantur, non illae, quae antiquitus temporibus limitantur. Post hanc vero temporis definitionem nulli movendi ulterius facultatem patere censemus, etiamsi se legis ignorantia excusare temptaverit.*

La prima parte della *lex teodosiana* è riportata fedelmente, pur presentando alcuni ritocchi terminologici assai significativi. Quelle che per Teodosio II erano *actiones in re*

---

<sup>12</sup> Già dal 530, con C. 7, 40, 1.

*speciali* e *actiones ad universitatem* sono divenute in Giustiniano *actiones in rem speciales* e *actiones de universitate*.

Il “diritto volgare” aveva abbandonato larga parte delle finzze giuridiche del passato, fra cui i concetti classici di *actio in rem* e *actio in personam*, in favore di un sistema semplificato. La legge del 424 operava infatti il seguente distinguo. V'erano da una parte le azioni dirette a rivendicare un singolo bene (*res specialis*) e le azioni dirette alla rivendica di un insieme di beni (*universitas*); dall'altra le *personales actiones*, vale a dire le azioni aventi ad oggetto la riscossione di un credito in denaro. E difatti C. Th. 4, 11, 2<sup>13</sup> identificava pienamente i concetti di *actio personalis* e *actio pecuniae postulatae*. In altre parole, i postclassici tendevano a trascurare la causa dell'azione, concentrando il proprio interesse sull'oggetto. Ripudia questo sentire Giustiniano, che vuole recuperare la distinzione classica fra *actio in rem* ed *actio in personam*, nel tentativo di offrirne una classificazione generale<sup>14</sup>.

Tenuto fermo dai bizantini anche il passaggio sull'*actio hypothecaria*, sebbene con diverso significato. Teodosio II aveva sancito la prescrizione trentennale anche per quest'azione, quando promossa nei confronti del terzo possessore, ma ne aveva mantenuta la perpetuità contro il debitore. Giustiniano eredita invece le riforme dello zio Giustino, che aveva esteso il principio della prescrizione anche al secondo caso, ma non è chiaro quale sia il termine temporale per il diritto della compilazione<sup>15</sup>.

È omesso l'originario richiamo all'*actio finium regundorum*, imprescrittibile per Teodosio II ma poi (con ogni probabilità) caduta, regnante Anastasio, sotto la prescrizione sussidiaria quarantennale. Il diritto bizantino la prescrive dopo trent'anni<sup>16</sup>. Anche nel *Codex*, poi, i termini decorrono da quando le azioni *competere iure coeperunt* e sono interrotti dalla citazione in giudizio: non più però con la *litis contestatio*, oramai

---

<sup>13</sup> Costanzo e Costante, già citata: *Annorum quadraginta praescriptio, quam vetustatem leges ac iura nuncupare voluerunt, admittenda non est, cum actio personalis intenditur. (...) Sed quamvis actio pecuniae postulatae exceptione temporis non finiatur, iudex tamen debet inspicere (...)*.

<sup>14</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 214 n. 8: "... Essa deriva dalla tendenza bizantina a fare della classificazione delle azioni *in rem* e *in personam* una classificazione generale, cercando d'inserirvi anche l'*hereditatis petitio* ed i giudizi divisorii”.

<sup>15</sup> Nello specifico, risulta difficile coordinare il dettato di C. 7, 39, 3 con C. 7, 40, 1 (par. 1 c).

<sup>16</sup> Il riferimento all'imprescrittibilità dell'*actio finium regundorum* è omesso in C. 3, 39, 5: “*Quinque pedum praescriptione submota finalis iurgii vel locorum libera peragatur intentio.*” In un altro testo è sostituito con l'indicazione dei trent'anni. C. 3, 39, 6: “*Cunctis molitionibus et machinis amputatis decernimus in finali quaestione non longi temporis, sed triginta tantummodo annorum praescriptionem locum habere.*”.

priva della tradizionale importanza, quando era essenziale per l'interruzione della classica *longi temporis praescriptio*. Identica anche la disciplina della sospensione del *cursus temporis*, beneficio riservato al pupillo. Risulta omesso anche il richiamo alle c.d. *actiones perpetuae*, ad intendere quei processi tempestivamente incardinati senza mai essere portati a compimento. Mentre Teodosio II ne aveva sancito la prescrizione trentennale, Giustiniano estende il termine ad anni quaranta, ma si dedica alla questione solo in C. 7, 39, 9.

Entrambe le versioni della legge sanciscono la valenza generale del periodo di trent'anni, senza che siano pregiudicati i diversi termini di prescrizione già regolamentati. Sono invece eliminate dal testo bizantino, per ovvi motivi, le "disposizioni di attuazione" della legge del 424, con cui Teodosio II regolava i termini di prescrizione già in corso a tale data.

Per concludere, la frase finale, a sancire l'inescusabilità dell'ignoranza della legge, è ritoccata ed elevata al rango di principio.

L'efficacia distruttiva del *cursus temporis* confluisce così nel sistema della compilazione; anche in Giustiniano il termine ordinario è quello di trent'anni. Le leggi che seguono nel titolo XXXIX del Codice sono invece dovute agli sforzi dei successori di Teodosio II, che vollero eliminare le ultime eccezioni (rimaste intonse nonostante la riforma del 424) al principio generale della prescrizione<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> E. CHEVREAU, *Le temps e le droit*, cit., p. 136: "... Les constitutions ultérieures oeuvrent toujours en faveur d'une reconnaissance absolue de l'effet négative du long temps qui doit jouer sans retenue. Elles s'emploient à réduire les quelques cas résiduels qui demeureraient toujours soustraits aux conséquences de la course du temps. [...] Jusqu'à l'aube du droit de Justinien, les empereurs postclassiques tentent d'assiéger et de faire plier les dernières citadelles résistant à l'influence restrictive du *cursus temporis*".



## 8.5 C. 7, 39 4

La disciplina teodosiana della prescrizione rimase pressoché inalterata fino al 491, anno dell'ascesa al trono di Costantinopoli di Anastasio. Uno dei suoi primi provvedimenti fu proprio in materia di prescrizione.

C. 7, 39, 4: *Omnes nocendi quibuslibet modis artes omnibus amputantes cunctas quidem temporales exceptiones, quae ex vetere iure vel principalibus decretis descendunt, tamquam si per hanc legem specialiter ac nominatim fuissent enumeratae, cum suo robore durare et suum cunctis, quibus competunt vel in posterum competere valuerint, pro suo videlicet tenore praesidium in perpetuum deferre decernimus. Quidquid autem praeteritarum praescriptionum vel verbis vel sensibus minus continetur, implentes per hanc in perpetuum valituram legem sancimus, ut, si quis contractus, si qua actio, quae, cum non esset expressim saepe dictis temporalibus praescriptionibus concepta, quorundam tamen vel fortuita vel excogitata interpretatione saepe dictarum exceptionum laqueos evadere posse videatur, huic saluberrimae nostrae sanctioni succumbat et quadraginta curriculis annorum procul dubio sopiatur, nullumque ius privatum vel publicum in quacumque causa in quacumque persona, quod praedictorum quadraginta annorum extinctum est iugi silentio, moveatur. Sed quicumque super quolibet iure, quod per memoratum tempus inconcussum et sine ulla re ipsa illata iudiciaria conventionione possedit, superque sua condicione, qua per idem tempus absque ulla iudiciali sententia simili munitione potitus est, sit liber et praesentis saluberrimae legis plenissima munitione securus.*

Il tenore del testo tramanda il saldo intento dell'Imperatore: decretare definitivamente l'efficacia estintiva del *cursus temporis*, cancellando ogni residua eccezione. Dopo aver confermato tutte le *praescriptiones* già disciplinate dallo *ius vetus* e dai successivi provvedimenti dei principi (*tamquam si per hanc legem specialiter ac nominatim fuissent enumeratae*), perentoriamente proclama che ogni caso non disciplinato, espressamente o meno, debba sottomettersi al termine quarantennale. Il sovrano cerca di

essere il più chiaro possibile, per non concedere spazio ad interpretazioni maliziose o arbitrarie: nessuna azione, pubblica o privata, a prescindere dall'oggetto e dalle persone coinvolte, può resistere ad un *longum silentium* protratto per quarant'anni o più.

La *lex* in esame sembra far parte di un provvedimento legislativo di più largo respiro, cui appare riconducibile anche C. 11, 62 (61), 14<sup>18</sup>.

In questa costituzione, l'Imperatore sancisce che ai concessionari dei *fundi patrimoniales*, e più in generale agli enfiteuti, non possa muoversi contestazione decorsi quarant'anni di pacifico esercizio dei propri diritti. A tal fine, costoro possono computare anche il possesso dei predecessori e, se contestati, eccepire senza dover provare il titolo. Per sollevare la *praescriptio* bisogna solo essere in regola col pagamento dei canoni annuali, salve esenzioni<sup>19</sup>.

Ancora i postclassici confondono fra effetti estintivi e acquisitivi da decorso del tempo, faticano a distinguere *dominium* e possesso, utilizzano indifferentemente i concetti di proprietario e possessore. Rimane dunque difficile comprendere se, decorsi quarant'anni, l'enfiteuta assurga all'incontestabilità della propria posizione ovvero diventi addirittura proprietario. E anche se la logica farebbe propendere per la prima soluzione, qualche anno dopo Giustino sarà comunque costretto a chiarire: con la prescrizione l'enfiteuta non è reso proprietario<sup>20</sup>. In questo specifico caso, ad onor del vero, le difficoltà dei postclassici sono acuite dalle analogie che legano l'enfiteusi al *dominium*, o meglio: a ciò che ne rimaneva, al suo sbiadito ricordo. Si tenga infatti

---

<sup>18</sup> Così Cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 230 s.

<sup>19</sup> "Iubemus omnes, qui in quacumque dioecesi in quacumque provincia vel quolibet saltu fundos patrimoniales vel templorum aut agonotheticis seu relevatorum iugorum vel cuiuscumque iuris per quadraginta iugiter annos ( possessione scilicet non solum eorum qui nunc detinent, verum etiam eorum quoque qui antea possederant computanda) ex quocumque titulo vel etiam sine titulo hactenus possederunt vel postea per memoratum quadraginta annorum spatium possederint, nullam penitus super dominio memoratorum omnium fundorum vel locorum vel domorum a publico actionem vel molestiam aut quamlibet inquietudinem formidare. Sed impositum canonem pro qualitate iuris, cuius praedia sunt vel loca, per singulos annos solventes pro certo habeant suum esse quod possident vel postea possederint, ita ut omnibus ad excludendam omnem quolibet modo e publico movendam quaestionem nuda et ex quocumque titulo vel etiam sine titulo corporalis quadraginta annorum iugis possessionis exceptio possit sufficere. Hoc etiam adiciendo, ut illi quoque, qui dempto canone huiusmodi fundos ab initio principali iussione datos sibi fuisse confirmant, si per quadraginta annos adempti canonis beneficium iugiter possederunt, nec canonem, cuius ademptionem quadraginta, sicut dictum est, annorum possessio testatur, possint penitus profligari, eo quod nostrae pietati placuit in utroque casu, id est tam salvo quam dempto canone, possessorum iura nostrorum in eo statu, in quo per quadraginta annos, sicut dictum est, iugiter manserunt, absque ulla innovatione durare".

<sup>20</sup> In C. 7, 39, 7.

presente che, in assenza di pattuizioni contrarie, le facoltà dell'enfiteuta corrispondevano a quelle del proprietario<sup>21</sup>.

Il provvedimento riportato in C. 7, 39, 4 è interessante sotto un duplice punto di vista. Innanzi tutto perchè fu di ispirazione a Giustiniano, che utilizzò il termine di prescrizione quarantennale come sussidiario, *extrema ratio* cui ricorrere nell'ambito del suo nuovo sistema.

In secondo luogo, perchè Anastasio non riuscì ad ottenere i risultati annunciati in pompa magna. Certo, caddero sotto il quarantennio le concessioni dei *fundi patrimoniales* e le enfiteusi, nonché i casi di *actio finium regundorum*, oltre ai processi di schiavitù cui non fosse applicabile un termine inferiore. Ma bisogna già supporre che l'*actio hypothecaria adversus debitorem* rimase perpetua, posto che fu solo Giustino a prescriverla. E poi, come emergerà dai paragrafi seguenti, lo stesso Anastasio dovette presto tornare sui suoi passi.

## 8.6 C. 7, 39, 5

Dichiarare che nessuna azione, pubblica o privata, indipendentemente dall'oggetto, possa sottrarsi a prescrizione, espone a rischi insostenibili. Il quarantennio inizia infatti ad essere invocato contro lo Stato, mettendo a repentaglio gli introiti fiscali. Anastasio deve intervenire.

C. 7, 39, 5: *Praescriptionem quadraginta annorum ab his, qui ad curialem condicionem vocantur, opponi non patimur, sed genitalem statum semper eos agnoscere compelli sancimus. Sacra etenim nostrae pietatis lex de aliis loquitur condicionibus nec anterioribus constitutionibus per eandem novellam legem derogatur, quae*

---

<sup>21</sup> Cfr. G. PUGLIESE, *Istituzioni*, cit., p. 866 ss, e in partic. W. R. JOHNSTON, *Emphyteusis: A Roman 'Perpetual' Tenure*, in "The University of Toronto Law Journal, 3 (1939 – 1940), pp. 323 - 347; P. BOTTIGLIERI, *La nozione romana di enfiteusi*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1994; E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., pp. 77 – 80; pp. 43 – 49 (sui rapporti fra *ius perpetuum* ed enfiteusi).

*manifestissime curiales et liberos eorum explosis temporalibus praescriptionibus patriis suis reddi praecipiunt.*

Il frammento sarebbe parte di una più articolata legge del 500<sup>22</sup>. Lo spirito dell'intervento del 491 è già disatteso: l'azione diretta a ricondurre i *curiales* al loro stato deve infatti restare perpetua.

I decurioni o *curiales* fanno parte di un ceto un tempo prestigioso e privilegiato, ormai fragorosamente decaduto. La loro posizione è talmente odiosa che cercano di sfuggirla invocando la *praescriptio* quarantennale. Insostenibili risultano i *munera* imposti loro dall'amministrazione imperiale, in particolare quelli fiscali: i *curiales* sono incaricati della riscossione dei tributi per la propria circoscrizione, e ne rispondono col patrimonio personale.

L'interesse pubblico prevale quindi sulle istanze di certezza del diritto, limitando gli effetti distruttivi del corso del tempo.

### **8.7 C. 7, 39, 6**

Anastasio è nuovamente costretto a precisare che, nonostante il tenore della legge del 491, la riscossione di tributi e canoni pubblici non sia sottoponibile ad alcun termine di prescrizione.

*C. 7, 39, 6: Comperit nostra serenitas quosdam sacratissimam nostrae pietatis constitutionem, quae de annorum quadraginta loquitur praescriptione, ad praeiudicium etiam publicarum functionum solutionis trahere conari et, si quid per tanti vel amplioris temporis lapsum minime vel minus quam oportuerat tributorum nomine solutum est,*

---

<sup>22</sup> Come sostenuto da M. AMELOTTI, cit., *La prescrizione*, p. 232, il quale riconduce il testo a C. 2, 4, 43 e C. 2, 7 (8), 21 (2).

*non posse requiri seu profligari contendere, cum huiusmodo conamen manifestissime sensui propositoque nostrae legis obviare noscatur. Ideoque iubemus eos, qui rem aliquam per continuum annorum quadraginta curriculum sine quadam legitima interpellatione possederunt, de possessione quidem rei seu dominio nequaquam removeri, functiones autem seu civilem canonem vel aliam quandam publicam collationem impositam ei dependere compelli nec huic parti cuiuscumque temporis praescriptionem oppositam admitti.*

La *serenitas* imperiale è profondamente scossa e aborre le interpretazioni capziose, che piegano il principio della prescrizione anche a detrimento delle funzioni pubbliche. Il diritto statale alla riscossione di tributi e canoni è intangibile; violenta lo spirito della riforma del 491 chi lo contrasta attraverso l'eccezione temporale.

La legislazione di Anastasio è quindi perfetto esempio delle tendenze postclassiche, favorevoli all'affermazione definitiva del principio della prescrizione delle azioni: si è peraltro visto come, sin da subito, l'idea di un termine massimo per agire in giudizio trovasse terreno fertile fra pratici e operatori giuridici, totalmente sedotti dalla *longi temporis praescriptio*.

D'altra parte però, l'effetto distruttivo del *cursus temporis* spaventa, e deve essere tenuto sotto controllo. Così, a fine età classica, Diocleziano ne impedisce l'estensione alle azioni personali, facendo leva sul rapporto biunivoco fra tempo e possesso. Teodosio II si erge a difensore delle prassi del suo tempo, rompe quei fragili equilibri e lascia correre il *tempus* a briglie sciolte, seguito dai suoi successori. Tuttavia, il diritto postclassico cerca comunque di preservare gli interessi dello Stato.

## 8.8 C. 7, 39, 7

L'articolatissimo disposto di una legge emanata nel 525 consente a Giustino, zio di Giustiniano, di uniformare il regime dell'*actio hypothecaria*.

*C. 7, 39, 7: Cum notissimi iuris sit actionem hypothecariam in extraneos quidem suppositae rei detentores annorum triginta finiri spatiis, si non interruptum erit silentium, ut lege cautum est, id est etiam per solam conventionem, aut si aetas impubes excipienda monstretur, in ipsos vero debitores aut heredes eorum primos vel ulteriores nullis expirare lustrorum cursibus: nostrae provisionis esse perspeximus hoc quoque emendare, ne possessores eiusmodi prope immortali timore teneantur.*

*1. Quamobrem iubemus hypothecarum persecutionem, quae rerum movetur gratia vel apud debitores consistentium vel apud debitorum heredes, non ultra quadraginta annos, ex quo competere coepit, prorogari, nisi conventio aut aetas, sicut dictum est, intercesserit, ut diversitas utriusque rerum persecutionis, quae in debitorem aut heredes eius quaeque movetur in extraneos, in solo sit annorum numero, verum in aliis omnibus ambo similes sint: in actione scilicet personali his custodiendis, quae prisca constitutionum sanxit iustitia.*

*2. Sed cum illud etiam in forensibus controversiis ventilabatur, an creditor anteriora iura praetendens potest posteriorem creditorem hypothecam tenentem et ultra triginta annos inquietare utpote imaginem debitoris obtinentem eique possidentem, necessarium duximus et hoc dirimere.*

*2a. Et sancimus, donec communis debitor vivit, non posse creditori anteriori triginta annorum exceptionem opponi, sed locum esse quadraginta annorum praescriptioni, quia, dum ille vivit, merito anterior creditor confidit, utpote apud debitorem eius possessione per posteriorem creditorem constituta.*

*2b. Ex quo autem in fata sua debitor decesserit, ex eo quasi suo nomine possidentem posteriorem creditorem merito posse triginta annorum opponere praescriptionem. Et secundum hanc distinctionem computationem temporum adhibendam, ut ex persona*

*quidem sua posterior creditor triginta annos, quos ipse post mortem debitoris possedit, opponat: sin autem coniungere voluerit suae possessioni quam post mortem debitoris habuit, etiam tempus, quo vivente debitore vel ipse creditor vel communis debitor detinuit, tunc quadraginta annorum exceptionis iura tractari et, quantum deest ad quadraginta annorum possessionem, per quam et ipse debitor creditorem repellere potuerat hoc se possedissee ostendat.*

*3. Eodem iure pro temporum computatione observando et si posterior creditor anteriori creditori offere debitum paratus est et is creditor longaevam possessionis praescriptionem ei opponere conatur.*

*4. Illud autem plus quam manifestum est, quod in omnibus contractibus, in quibus sub aliqua condicione vel sub die certa vel incerta stipulationes et promissiones vel pacta ponuntur, post condicionis exitum vel post institutae diei certae vel incertae lapsum praescriptiones triginta aut quadraginta annorum, quae personalibus vel hypothecariis actionibus opponuntur, initium accipiunt.*

*4a. Unde evenit, ut in matrimoniis, in quibus redhibitio dotis vel ante nuptias donationis in diem incertam mortis vel repudii differri adsolet, post coniugii dissolutionem earundem curricula praescriptionum personalibus itidem actionibus vel hypothecariis opponendarum incipiant.*

*5. Immo et illud procul dubio est, quod si quis eorum, quibus aliquid debetur, res sibi suppositas sine violentia tenuerit, per hanc detentionem interruptio fit praeteriti temporis, si minus effluxit triginta vel quadraginta annis, et multo magis, quam si esset interruptio per conventionem introducta, cum litis contestationem imitatur ea detentio.*

*5a. Sed et si quis debitorum ad agnoscendum suum debitum secundam cautionem in creditorem exposuerit, tempora memoratarum praescriptionum interrupta esse videbuntur, quantum ad priorem cautionem pertinet, quae scilicet innovata permansit, tam in personalibus quam in hypothecariis actionibus. Namque improbum est debitorem contradicere, qui, ne sub accusatione creditoris fiat, secundam in eum super eo debito cautionem exposuit.*

6. *In his etiam promissionibus vel legatis vel aliis obligationibus, quae dationem per singulos annos vel menses aut aliquod singulare tempus continent, tempora memoratarum praescriptionum non ab exordio talis obligationis, sed ab initio cuiusque anni vel mensis vel alterius singularis temporis computari manifestum est.*

7. *Nulla scilicet danda licentia vel ei, qui iure emphyteutico rem aliquam per quadraginta vel quoscumque alios annos detinuerit, dicendi ex transacto tempore dominium sibi in isdem rebus quaesitum esse, cum in eodem statu semper manere datas iure emphyteutico res oporteat, vel conductori seu procuratori rerum alienarum dicendi ex quocumque temporum curriculo non debere se domino volenti post completa conductionis tempora possessionem recipere eam reddere.*

Prosa sontuosa, ordine (a volte) caotico, stile prolisso: il perfetto esempio del *modus operandi* delle cancellerie postclassiche.

Come ricorda Giustino, da tempo l'azione ipotecaria avverso il terzo possessore si estingue decorsi trent'anni. Diversamente, ove il creditore agisca contro il debitore o i suoi eredi *primos vel ulteriores*, non esiste prescrizione: un'ingiustizia cui il sovrano vuole porre fine. Viene dunque sancita la prescrizione quarantennale dell'azione che persegue la *res* ipotecata presso il debitore o i suoi eredi; il termine decorre da quando l'*actio* diventa esperibile (*competere coepit*), è sospeso dall'età pupillare e può essere interrotto con la citazione in giudizio.

Di una questione probabilmente sorta nella prassi (*cum illud etiam in forensibus controversiis ventilabatur*) si occupano i paragrafi seguenti (2, 2a, 2b, 3): il caso del conflitto fra due creditori ipotecari di cui uno, il successivo, in possesso della *res* vincolata<sup>23</sup>. Può quest'ultimo elevare la *praescriptio*? Non quella trentennale, almeno finché il debitore comune è vivo: bisogna proteggere il legittimo affidamento del creditore anteriore, il quale conta che il bene sia rimasto comunque in possesso del debitore. Si applica quindi il termine sussidiario (*donec communis debitor vivit, non*

---

<sup>23</sup> M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 234, nt. 56, ricorda che i rapporti fra creditori ipotecari sono regolati in base al "principio della graduazione delle ipoteche, per cui il creditore successivo può soddisfarsi sul valore della cosa ipotecata soltanto dopo soddisfatto il creditore precedente".



*posse creditorum anteriorum triginta annorum exceptionem opponi, sed locum esse quadraginta annorum praescriptioni*). Tutta un'altra storia, venuto a mancare il debitore. Da quel momento il creditore successivo inizia a possedere *quasi suo nomine*: comincia allora il decorso del termine trentennale, che se non interrotto può essere vittoriosamente opposto. Ma se questi lo ritiene più opportuno, può sommare al possesso *quasi suo nomine* anche il periodo precedente, quello cioè decorso vivente il debitore. E si badi che tale *coniunctio possessionis* può implicare anche il tempo in cui il debitore ha posseduto in proprio. In tal caso, tuttavia, la somma deve raggiungere il quarantennio.

La stessa disciplina (*eodem iure pro temporum computatione observando*) deve applicarsi quando il creditore posteriore voglia soddisfare il primo col pagamento del debito, risolvendo il vincolo precedente, e l'antecedente intenda opporre la *praescriptio*.

Viene poi analizzato il problema del termine *a quo* della prescrizione, in particolare nei negozi sottoposti a condizione ovvero a termine iniziale, certo o incerto. La *praescriptio* decorre dall'avverarsi della condizione o dall'avvento del termine. Se da una parte, infatti, il verificarsi della condizione è necessario perché sorga l'obbligazione, dall'altra il verificarsi del termine è necessario perché l'obbligazione già esistente diventi esigibile<sup>24</sup>. Quindi, nel caso della dote o della *donatio ante nuptias*, che devono essere restituite quando è sciolto il matrimonio (per morte o ripudio), i termini di prescrizione decorrono solo da tale momento.

Interessante il disposto dei paragrafi 5 e 5a, che si occupano dell'interruzione del termine. Essa può essere, diremmo forse noi, materiale oppure civile. Nel primo caso, il creditore è venuto a detenere il bene senza far uso della violenza; nel secondo caso, è la citazione in giudizio ad interrompere la prescrizione. Ma il *cursus temporis* può essere interrotto anche per volontà del debitore, quand'egli rinnovi il documento di credito: sarebbe davvero disdicevole non tener conto di tale spontaneo senso di giustizia (*Namque improbum est debitorem contradicere, qui, ne sub accusatione creditoris fiat, secundam in eum super eo debito cautionem exposuit*).

La *lex* torna sulla questione del termine iniziale della *praescriptio*, nei casi delle prestazioni periodiche: promesse, legati e altre obbligazioni che si concretizzano in un

---

<sup>24</sup> Come specifica l'AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., a p. 234.

*dare* annuale, mensile, o di altra cadenza temporale. In tutti questi casi, il termine decorre non dalla nascita dell'obbligazione, bensì singolarmente per ogni prestazione dal momento della rispettiva scadenza. Solo in Giustiniano, invece, vengono disciplinati i termini di prescrizione delle prestazioni periodiche accessorie ad un debito principale. Giustino conclude il suo intervento indicando i casi in cui, pur decorso il termine di prescrizione, il possessore attuale non possa ritenersi *dominus*: l'enfiteuta, il conduttore, l'amministratore di beni altrui. Chi possiede in nome e col permesso altrui non può rifiutarsi di consegnare le cose al proprietario, compiuto il termine già pattuito per la conduzione.

Siamo così giunti al traguardo della lunga esperienza postclassica, che consacrò l'efficacia estintiva del decorso del tempo. Da Teodosio II fino a Giustino, la prescrizione ha assunto un carattere molto lontano dalle sue fattezze classiche. Il *longum tempus* è ormai in grado, di per sè, di incidere sui rapporti giuridici: nessuno cerca più di inquadrarlo giuridicamente e di specificare le condizioni perchè possa operare, come accadeva con *longa possessio* e *longi temporis praescriptio*. Anzi, è il diritto a cedere, piegandosi definitivamente all'influenza del *cursus temporis*.

Giustiniano si inserisce in questo dualismo fra prescrizione classica e postclassica, tentando di armonizzare le due opposte concezioni: il risultato è una disciplina complessa, che sfrutta i diversi termini temporali susseguiti nella storia del diritto romano attraverso una casistica molto articolata<sup>25</sup>.

---

<sup>25</sup> E. CHEVREAU, *Le temps e le droit*, cit., p. 137: "Admettre que le temps qui passe est source de péremption, consiste à reconnaître et à accepter les manifestations de la durée dans toute sa réalité. A la fin du droit postclassique, il semble que le *longum tempus* n'est plus inséré dans le cadre de la prescription, mais inversement que c'est celle-ci qui se modèle sur le temps. Le rapport du droit au temps a progressé. On ne cherche plus, comme c'était le cas dans l'*usucapio* et dans la *longi temporis praescriptio*, à adapter et enfermer le temps dans des schémas juridiques. C'est au contraire le droit qui se calque sur la double influence du *tractus temporis*. Justinien entreprend d'harmoniser les institutions classiques et postclassiques, fonde sur deux conceptions distinctes de l'écoulement du temps".

## 8.9 C. 7, 39, 8

Come già osservato, nel celebre *principium* di questa costituzione del 528 Giustiniano offre spunti non indifferenti: la *longi temporis praescriptio* decennale o ventennale va ancora osservata ed è esperibile da chi vanta *titulus* e *fides*. Decorso il termine costui è nei fatti proprietario, potendo esercitare una *rei vindicatio*. “*Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant*”<sup>26</sup>. Questa prescrizione acquisitiva si sarebbe presto fusa con una riesumata *usucapio*, nel 531.

Nel frattempo, l’Imperatore si impegna a coordinare i rapporti fra effetti estintivi ed effetti acquisitivi da decorso del tempo, in una casistica a volte contorta.

C. 7, 39, 8: *Si quis emptionis vel donationis vel alterius cuiuscumque contractus titulo rem aliquam bona fide per decem vel viginti annos possederit et longi temporis exceptionem contra dominos eius vel creditores hypothecam eius praetendentes sibi adquisierit posteaque fortuito casu possessionem eius rei perdiderit, posse eum etiam actionem ad vindicandam eandem rem habere sancimus. Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant.*

*1 . Quod si quis eam rem desierit possidere, cuius dominus vel is qui suppositam eam habebat exceptione triginta vel quadraginta annorum expulsus est, praedictum auxilium non indiscrete, sed cum moderata divisione ei praestare censemus, ut, si quidem bona fide ab initio eam rem tenuit, simili possit uti praesidio, sin vero mala fide eam adeptus est, indignus eo videatur, ita tamen, ut novus possessor, si quidem ipse rei dominus ab initio fuit vel suppositam eam habebat et memoratae exceptionis necessitate expulsus est, commodum detentionis sibi adquirat.*

*1a . Sin vero nullum ius in eadem re quocumque tempore habuit, tunc licentia sit priori domino vel creditori, qui nomine hypothecae rem obligatam habuit, et heredibus eorum ab iniusto detentore eam vindicare, non obsistente ei, quod prior possessor triginta vel quadraginta annorum exceptione eum removerat, nisi ipse iniustus possessor triginta*

---

<sup>26</sup> Cfr. cap. 7.

*vel quadraginta annorum ex eo tempore computandorum, ex quo prior possessor, qui et vicit, ea possessione cecidit, exceptione munitus sit.*

*2. Sed haec super illis detentoribus censemus, qui sine violentia eandem rem nancti sunt. Nam si quis violenter eam abstulit, omnimodo licebit priori possessori sine ulla distinctione eam vindicare.*

*3. Sed et si quis non per vim, sed sententia iudicis eam detinuit, ea tamen occasione, quod absens prior possessor et ad litem vocatus minime respondit, licebit ei ad similitudinem ceterorum, qui rei dominium habent, intra annum se offerenti cautionemque suscipiendae litis danti eandem rem recipere superque ea cognitionalia subire certamina.*

*4. Exceptionem etiam triginta vel quadraginta annorum in illis contractibus, in quibus usurae promissae sunt, ex illo tempore initium capere sancimus, ex quo debitor usuras minime persolvit.*

Il beneficio della *rei vindicatio* è riconosciuto da Giustiniano anche a chi non possa vantare tutti i requisiti di una *longi temporis praescriptio*. In particolare, il sovrano si riferisce ai possessori sprovvisti di titolo.

Può rivendicare anche chi ha posseduto per oltre trenta o quarant'anni, *cum moderata divisione*. A tal fine<sup>27</sup> non è richiesto il *titulus*, vista la longevità della *possessio*, ma resta necessaria la sussistenza di una buona fede iniziale, al momento cioè di immissione nel possesso. Anche in questi casi, dunque, la *praescriptio* ha efficacia acquisitiva e valida *erga omnes*.

Il possessore di malafede può respingere l'azione ma non rivendicare il bene, sebbene (anche qui) si renda necessario un distinguo. Se costui infatti è il vecchio proprietario o creditore ipotecario, riacquista il diritto a possedere indisturbato pure se in passato era stato respinto attraverso la *praescriptio*; se invece il *novellus possessor* non ha mai vantato alcun titolo sul bene, resta soggetto all'azione del creditore ipotecario e del

---

<sup>27</sup> Proprio come accadeva con l'antica *longa possessio*.

proprietario (o dei rispettivi eredi). In questo secondo caso, non giova al possessore neanche l'eventuale *praescriptio* in passato elevata da altri; non gli è utile la protratta inerzia degli aventi diritto. Per poter respingere l'azione di rivendica o quella di ipoteca, deve prima maturare *ex novo* (se mai ci riesce) una propria prescrizione, con termine decorrente dall'immissione nel possesso. In tali circostanze la prescrizione conserva quindi un carattere meramente estintivo, richiedendo sia l'inerzia dell'avente diritto che il possesso prolungato dell'eccipiente.

In ogni caso, chi viene spossessato con violenza può rivendicare a prescindere da qualunque altro requisito.

Nel terzo paragrafo è analizzato il caso del proprietario *absens*, il cui fondo viene perciò assegnato ad un terzo dal giudice. Se torna entro un anno dalla sentenza e offre cauzione per sostenere la lite, può recuperare il possesso.

Infine (par. 4) il sovrano stabilisce che nei contratti in cui è prevista la corresponsione di interessi, la prescrizione decorre dal tempo in cui questi, pur essendo dovuti, non vengono pagati<sup>28</sup>.

Ricapitolando, sancita l'efficacia acquisitiva di una *longi temporis praescriptio* decennale e ventennale per i soli possessori muniti di titolo e buona fede, Giustiniano stabilisce che:

- a) può esercitare l'*actio ad vindicandam rem* anche il possessore di buona fede sprovvisto di titolo, se già in grado di elevare l'*exceptio* di trenta o quarant'anni;
- b) il possessore scacciato con violenza può rivendicare a prescindere;

---

<sup>28</sup> Questa norma, insieme a C. 4, 32, 26, pr., concorre a determinare la disciplina della decorrenza del termine con riferimento alle prestazioni periodiche accessorie al debito principale. Scrive M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 251: "Il mancato pagamento di una rata d'interessi segna l'inizio della prescrizione non solo per la rata stessa, ma anche per il debito principale. Questo non può, infatti, cadere in prescrizione finché gli interessi vengano pagati, costituendo tale pagamento una ricognizione del debito principale. Per la stessa ragione il ripreso pagamento degli interessi interrompe la prescrizione già iniziata. Se però il mancato pagamento degli interessi continua costantemente si da far prescrivere il debito principale, cadono con questo tutti gli interessi non pagati, anche di formazione recentissima". Quindi, la prescrizione dell'obbligazione principale comporta la prescrizione di quelle accessorie, ma non viceversa: il pagamento saltuario degli interessi giova ogni volta ad interrompere la prescrizione dell'obbligazione principale, ma ciò non impedisce che le singole rate cadano via via sotto la *praescriptio*.

c) non c'è rivendica per chi non abbia nè *titulus* nè *fides*; il *novellus possessor* può al massimo invocare la *praescriptio* estintiva qualora la maturi in proprio, non potendo giovare di quella eventualmente già eccepita da altri.

La disciplina giustiniana della prescrizione è dunque piuttosto eterogenea: l'azione reale si estingue dopo trent'anni di inerzia del titolare, accompagnata dal possesso prolungato del convenuto<sup>29</sup>. Gli effetti sono acquisitivi<sup>30</sup> se il possessore è di buona fede; può rivendicare anche chi sia vittima di violenza<sup>31</sup>. Trattasi di concezioni "ibride" che raggiungono, seguendo un ragionamento casistico, risultati simili a quelli del Codice Civile Italiano. Più semplice sarebbe stato, ragionando per categorie astratte, sancire l'imprescrittibilità della *rei vindicatio*, far salvi gli effetti dell'usucapione, e disciplinare parallelamente l'istituto della prescrizione<sup>32</sup>. Ma si tratta, ovviamente, di una *forma mentis* estranea ai giuristi del tempo.

---

<sup>29</sup> Ovviamente per le azioni personali è sufficiente il *longum silentium*, protratto per anni trenta: cfr. C. 7, 40, 1.

<sup>30</sup> L. VACCA, *Usucapione*, cit., p. 1016: "Il possesso di buona fede crea, se prolungato per trenta anni, una situazione non solo opponibile al precedente proprietario, che rivendichi il bene dopo tale termine, ma anche tutelabile attivamente *erga omnes*; la prescrizione trentennale si trasforma così in prescrizione acquisitiva, analoga alla *longi temporis praescriptio*, ma differente nel termine di tempo, in quanto non giustificata dal titolo; il possesso di mala fede, se accompagnato dal tempo di trenta anni, mantiene solo l'opponibilità in via di eccezione al *dominus* rivendicante, ma non è tutelato da azione nei confronti del *dominus* o di terzi che senza violenza abbiano acquistato il possesso. Infine, se il *dominus* o il terzo hanno acquistato il possesso, con la violenza, anche il possessore di mala fede può esperire l'*actio in rem* per il recupero del bene".

<sup>31</sup> Per questi casi si è parlato di "usucapione straordinaria": P. BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 365; M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 208.

<sup>32</sup> Così il nostro Codice del 1948. Art. 2934: "Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti individuati dalla legge."; art. 948, co. 3: "L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione". Sono molto più legati alla tradizione del *Corpus Iuris Civilis*, invece, il Codice napoleonico, art. 2262: "Toutes les actions, tant réels que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.", e quindi il Codice italiano del 1865, art. 2135: "Tutte le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede".

## 8.10 C. 7, 39, 9

L'ultima costituzione del "De praescriptione XXX vel XL annorum" è dedicata alla questione delle *actiones perpetuae*. Erano queste delle cause che, intentate tempestivamente ai fini dell'interruzione della *praescriptio*, non venivano mai portate a compimento.

C. 7, 39, 9: *Saepe quidam suos obnoxios in iudicium vocantes et iudiciariis certaminibus ventilatis non ad certum finem lites producebant, sed taciturnitate in medio tempore adhibita, propter potentiam forte fugientium vel suam imbecillitatem vel alios quoscumque casus (cum sortis humanae multa sunt, quae nec dici nec enumerari possint), deinde iure suo lapsi esse videbantur eo, quod post cognitionem novissimam triginta annorum spatium effluerit, et huiusmodi exceptione opposita suas fortunas ad alios translatas videntes merito quidem, sine remedio autem lugebant.*

1. *Quod nos corrigentes eandem exceptionem, quae ex triginta annis oritur, in huiusmodi casu opponi minime patimur, sed licet personalis actio ab initio fuerit instituta, tamen eam in quadragesimum annum extendimus, cum non sit similis, qui penitus ab initio tacuit, ei, qui et postulationem deposuit et in iudicium venit et subiit certamina, litem autem implere per quosdam casus praepeditus est.*

2. *Sed licet ipse actor defecerit, suae posteritati huiusmodi causae cursum eum relinquere posse definimus, ut eius heredibus vel successoribus liceat eam adimplere, nullo modo triginta annorum exceptione sublatam.*

3. *Quod tempus, id est quadraginta annorum spatium, ex eo numerari decernimus, ex quo novissima processit cognitio, post quam utraque pars cessavit.*

Lo aveva sancito Teodosio II e Giustiniano lo conferma: esiste un limite di tempo entro cui concludere i processi. Nel V secolo il termine massimo era di anni trenta, decorrenti dalla *litis contestatio*. Estinta una causa per inattività delle parti, il convenuto richiamato

a giudizio poteva opporre (verosimilmente coi modi ordinari) una *praescriptio* trentennale.

Fino ad allora, quindi, il termine per prescrivere un processo incardinato e poi negletto era rimasto identico a quello generale: si duole Giustiniano di una simile ingiustizia, che l'attore malaccorto sia trattato come il titolare del tutto sciatto e noncurante. Così, la prescrizione delle *actiones perpetuae* viene estesa a quarant'anni e sottratta al termine generale, anche nel caso delle azioni personali. Il *cursus temporis* inizia a fluire da quando entrambe le parti abbandonano la lite, altro sintomo del declino della *litis contestatio* nella nuova procedura *extra ordinem*. Un tempo necessaria per l'interruzione della *praescriptio*, ma già in Teodosio II sostituita dalla mera citazione; adesso non considerata nemmeno per le *actiones perpetuae*.

Ancora una volta l'Imperatore concilia e sintetizza le istanze della prassi postclassica e, forse, i dibattiti che animavano le scuole. In un papiro (per vero assai frammentario) risalente a fine IV – inizio V secolo sembra riprodotto un trattatello sui vari periodi di prescrizione<sup>33</sup>, che affronta anche il problema delle azioni perpetue.

In un passo ricostruito e leggibile veniva sottolineata la centralità della *litis contestatio*, sia a fini interruttivi della prescrizione che per il caso dei processi trascurati. I termini considerati, peraltro, non coincidevano solo con quello trentennale, ma anche col decennio o ventennio della classica *longi temporis praescriptio*<sup>34</sup>. Segno che il ricordo del nostro istituto era ancora vivissimo al tempo<sup>35</sup>.

---

<sup>33</sup> Editto da R. REGLER, *Ein berliner Papyrus (Inv. Nr. 16976/977) über die longi temporis praescriptio und exceptio non numeratae pecuniae*, in "TRG", 20 (1952), p. 330 ss.

<sup>34</sup> Il che, come evidenziato dallo stesso REGLER, smentisce le opinioni della Pandettistica (cita il WINDSCHEID) circa l'esistenza di un unico termine quarantennale per la prescrizione delle *actiones perpetuae*. Piuttosto è ad oggi evidente come questo sia frutto di un'innovazione di Giustiniano. Allo stesso modo il papiro smentisce i vecchi autori, i quali ritenevano che una volta interrotto il termine di prescrizione, il possessore non potesse più giovare della *longi temporis praescriptio*. Cfr. REGLER, *Ein berliner Papyrus*, cit., p. 333 s.: "... So konnte seit der erwähnten Abhandlung von Partsch eigentlich kein Zweifel mehr bestehen, daß die (nachklassische) *liticontestatio* die *longi temporis praescriptio* unterbreche. Doch zeigt ein Überblick über die Literatur, daß die Meinungen, namentlich vor Partsch, darüber nicht einig waren. Zu dieser Streitfrage gibt nun unser Papyrus eine klare und eindeutige Antwort: "Wenn jemand die *liticontestatio* vollzogen hat und dann über 10 oder 20 Jahre hinaus geschwiegen hat, so wird er mit der *longi temporis praescriptio* ausgeschlossen, wenn er wiederum einen Prozeß antrengt." (Z. 47 – 53). Das erinnert satrk an Cod. Just. III 32, 26 und VII 33, 10. Darüber hinaus aber wird hier nicht allgemein ausgesprochen, daß eine Frist von der *liticontestatio* aus berechnet wird, sondern unser Papyrus zeigt uns an Hand eines wohl ausgewählten Schulbeispiels, wie die Frist zu berechnen ist. Er vermittelt uns noch eine weitere wertvolle Erkenntnis. Windscheid (Das Pandekten-



## Capitolo 9: la disciplina di usucapione e prescrizione

### 9.1 La fusione di *usucapio* e *longi temporis praescriptio*: anno 531, C. 7, 31, 1

Dopo l'intervento del 528, i tempi erano maturi per una storica riforma:

C. 7, 31, 1: *Cum nostri animi vigilantia ex iure quiritem nomen et substantiam sustulerit et communes exceptiones in omni loco valeant, id est decem vel viginti vel triginta annorum vel si quae sunt aliae maioris aevi continentes prolixitatem, satis inutile est usucapionem in italicis quidem solis rebus admittere, in provincialibus autem recludere. Sed et si quis res alienas, italicas tamen, bona fide possidebat per biennium, miseri rerum domini excludebantur et nullus eis ad eas reservabatur regressus. Quae et nescientibus dominis procedebant: quo nihil inhumanius erat, si homo absens et nesciens tam angusto tempore suis cadebat possessionibus.*

1. *Ideo per praesentem legem et in Italicis solis rebus, quae immobiles sunt vel esse intelleguntur, sicut annalem exceptionem, ita et usucapionem transformandam esse censemus, ut tantummodo et hic decem vel viginti annorum vel triginta et aliarum exceptionum tempora curret, huiusmodi angustiis penitus semotis.*

2. *Cum autem antiqui et in rebus mobilibus vel se moventibus, quae fuerant alienatae vel quocumque modo, bona fide tamen, detentae, usucapionem extendebant, non in Italico solo nexu, sed in omnem orbem terrarum, et hanc annali tempore concludebant, et eam duximus esse corrigendam, ut, si quis alienam rem mobilem seu se moventem in*

---

Recht, 7. Aufl. Frankf. 1891, 542 f.) vertritt die Ansicht, daß, sofern überhaupt nach einer *liticontestatio* eine neue Frist anzulaufen beginnen könne, nur eine 40-jährige Frist zulässig ware. Diese entspräche der 30-jährigen Frist unseres Papyrus (vgl. Cod. Theod. IV 14, 1 = Cod. Just. VII 39, 3, von 424 n. Chr.), die erst von Justinian, Cod. Just. VII, 39, 9 in eine 40-jährige umgewandelt wurde. Diese Frist begrenzt die Wirksamkeit der *actiones perpetuae* (vgl. Jörs-Kunkel<sup>3</sup> 134, 1). Demgegenüber sagt nun P. 16976, daß eine 10 oder 20-jährige Frist zu laufen fähig ist. Windscheid glaubt auch, daß der einmal angefochtene Besitzer niemals mehr einer *longi temporis praescriptio* fähig werden konnte; auch das widerlegt unser Text<sup>35</sup>.

<sup>35</sup> Discorso valido, verosimilmente in misura inferiore, per l'*usucapio*. Richiama gli scolii sinaitici M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 203, nt. 292.

*quacumque terra sive Italica sive provinciali bona fide per continuum triennium detinuerit, is firmo iure eam possideat, quasi per usucapionem ei adquisitam.*

*3. Hoc tantummodo observando, ut in his omnibus casibus ab initio bona fide eam capiat, secundum quod exigit longi temporis praescriptio, et ut continuetur ei possessio etiam anterioris iusti possessoris et connumeretur in decennium vel viginti annorum spatium vel triennium, quod in rebus mobilibus observandum esse censemus, ut in omnibus iusto titulo possessionis antecessoris iusta detentio, quam in re habuit, non interrumpatur ex posteriore forsitan alienae rei scientia, licet ex titulo lucrativo ea coepta est.*

*4. Ita etenim ampliatur quidem longi temporis materia, quae ei subdita est, minuitur autem usucapionum compendiosa dominis iactura et eius iura nocentia.*

*5. Cum etiam res dividi mancipi et nec mancipi sane antiquum est et merito antiquari oportet, sit et rebus et locis omnibus similis ordo, inutilibus ambiguitatibus et differentiis sublatis.*

Abolita la distinzione fra *res mancipi* e *res nec mancipi*, cancellata ufficialmente la categoria del *dominium ex iure Quiritium*<sup>36</sup>, riconosciuta l'efficacia acquisitiva di una *longi temporis praescriptio* e uniformati i suoi requisiti a quelli dell'usucapione classica, non ha più senso distinguere fra i due istituti. L'Imperatore procede alla fusione: per la prima volta i corsi storici di *usucapio* e *praescriptio* si sovrappongono. E le argomentazioni che muove il sovrano sono tanto convincenti, da aver fuorviato secoli di superba dottrina romanistica.

È ingiusto ammettere l'usucapione per i fondi italici e negarla in provincia. L'unica distinzione rilevante ai fini dell'acquisto della proprietà attraverso *longum tempus* è

---

<sup>36</sup> Con C. 7, 25, 1, risalente al 530 – 531: “*Antiquae subtilitatis ludibrium per hanc decisionem expellentes nullam esse differentiam patimur inter dominos, apud quos vel nudum ex iure quiritium vel tantummodo in bonis reperitur, quia nec huiusmodi esse volumus distinctionem nec ex iure quiritium nomen, quod nihil aenigmate discrepat nec umquam videtur neque in rebus apparet, sed est vacuum et superfluum verbum, per quod animi iuvenum, qui ad primam veniunt legum audientiam, perterriti ex primis eorum cunabulis inutiles legis antiquae dispositiones accipiunt. Sed sit plenissimus et legitimus quisque dominus sive servi sui sive aliarum rerum ad se pertinentium*”.

quella fra beni mobili ed immobili. Con le sferzate retoriche della propaganda bizantina, Giustiniano lamenta le miserie dei proprietari italici (*miseri rerum domini*), a suo dire vittime di un sistema che li costringe a perdere i terreni decorso il brevissimo *biennium* dell'usucapione. Nell'Italia ostrogota sarebbe dunque ancora in uso una legge delle millenarie XII Tavole! Non più d'ora in poi: per usucapire i beni immobili ci vorranno i dieci, venti o trent'anni già propri delle prescrizioni. Il termine per i beni mobili è prorogato invece a tre anni, ribadendo la necessità della *bona fides* e del *titulus*, nonché il principio dell'ininfluenza della *mala fides superveniens*.

Il nuovo istituto acquisitivo, che potrebbe chiamarsi *longo tempore capere*, riassume la disciplina tipica dei suoi componenti. Questa usucapione giustiniana conosce infatti tanto la *successio possessionis*<sup>37</sup> quanto l'*accessio possessionis*<sup>38</sup>, mentre la disciplina del *tempus* è corredata dalla previsione di alcuni casi di sospensione<sup>39</sup>, nonché di interruzione, naturale<sup>40</sup> e civile<sup>41</sup>. Giustiniano chiarisce infine definitivamente il

---

<sup>37</sup> Le dichiarazioni contenute in C. 7, 31, 1 e nelle *Institutiones* giustiniane (2.6.12) hanno generato alcuni equivoci: interpretando alla lettera le parole dell'Imperatore sembrerebbe che la *successio possessionis* sia nata per la *longi temporis praescriptio* e fosse quindi passata all'usucapione postclassica. Contraddicono queste ipotesi numerose fonti di epoca classica. Così P. BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 219 ss., il quale riporta il pensiero dello Zanzucchi. Gli Autori incontrano l'adesione di M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 195.

<sup>38</sup> Che in C. 7, 33, 11 Giustiniano aveva esteso anche agli acquisti a titolo lucrativo: il principio dunque operava per ogni acquisto a titolo particolare.

<sup>39</sup> P. VOCI, *Modi di acquisto*, cit., p. 225: "L'usucapione giustiniana, assorbendo in questo il regime della *longi temporis praescriptio*, è soggetta a cause di sospensione. Essa non corre contro gli impuberi sottoposti a tutela e i minori sottoposti a cura. Ciò si desume in linea generale da C. 2, 40, 5; per quanto riguarda i minori, pure da C. 7, 35, 3. Egualmente non corre contro chi sia *absens rei publicae causa* (C. 7, 35, 2, 1) e contro gli assenti, di cui si ignori se e dove vivano. A danno dei militari, però, non decorre solo il tempo, durante il quale siano impegnati in spedizione (C. 7, 35, 8). Pertanto: l'usucapione decorre dal raggiungimento della maggiore età, o dal giorno del ritorno; se già iniziata, l'*absentia* la sospenderà, ed essa tornerà a decorre dal giorno del ritorno (computandosi il termine anteriormente trascorso)".

<sup>40</sup> L'interruzione naturale prende il nome di *usurpatio*, e opera quando per qualunque causa si venga a perdere il possesso (e come tale era propria tanto dell'*usucapio* quanto della *longi temporis praescriptio*): D. 41, 3, 5 (Gai.): "*Naturaliter interrumpitur possessio, cum quis de possessione vi deicitur vel alicui res eripitur. Quo casu non adversus eum tantum, qui erigi, interrumpitur possessio, sed adversus omnes. Nec eo casu quicquam interest, is qui usurpaverit dominus sit nec ne: ac ne illud quidem interest pro suo quisque possideat an ex lucrativa causa*".

<sup>41</sup> L'interruzione civile non valeva per l'antica usucapione, che poteva compiersi *inter moras litis*. In tal caso il convenuto soccombente era costretto a restituire la proprietà usucapita all'attore (cfr. P. BONFANTE, *Corso*, cit., 2.2, p. 217). Diversamente poteva interrompersi una *longi temporis praescriptio*; il principio era legato alla natura processuale dell'istituto. Originariamente operava con la *litis contestatio* della procedura *extra ordinem*, ma con la prescrizione trentennale si aveva a seguito alla citazione in giudizio. In diritto giustiniano l'interruzione può anche verificarsi con la semplice protesta. La disciplina è sancita da C. 7, 40, 2: "*Ut perfectius omnibus consulamus et nemini absentia vel potentia vel infantia penitus adversarii sui noceat, sed sit aliqua inter desides et vigilantes differentia, sancimus: si quando a fuerit is, qui res alienas vel creditori obnoxias detinet, et desiderat dominus rei vel creditor*".

problema della distinzione *inter praesentes – inter absentes* ai fini del termine di riferimento per l'acquisto degli immobili, prendendo come referente oggettivo la provincia di residenza delle parti<sup>42</sup>.

Per ricondurre a coerenza questo nuovo apparato, i commissari giustiniani intervengono con insistenza sui frammenti originali: i riferimenti all'*usucapio* dei fondi italici sono sostituiti con espressioni neutre, oppure con *longa possessio* e sinonimi. Ma come già detto, non è necessariamente vero l'inverso: che ogni richiamo al possesso di lungo tempo sia frutto di interpolazione. Concepire infatti il sistema giustiniano (quindi l'intera storia del diritto romano) come fondato solo su due pilastri, sui due cieli fissi dell'*usucapio* e della *longi temporis praescriptio*, conduce a problemi e contraddizioni di difficile soluzione.

Vi sono passi che testimoniano l'esistenza, in diritto classico, di un istituto *tertium* rispetto ai due. È la *longa possessio*<sup>43</sup>, cancellata dalla storia con un colpo di spugna dei redattori, che nei loro palazzi operano considerandola nient'altro che un sinonimo di *longi temporis praescriptio*. Essa finisce così per identificare, assieme ai suoi sinonimi, l'usucapione immobiliare bizantina.

---

*suam intentionem proponere et non ei licentia sit, absente suo adversario qui rem detinet, vel infantia vel furore laborante et neminem tutorem vel curatorem habente, vel in magna potestate constituto, licentia ei detur adire praesidem vel libellum ei porrigere et hoc in querimoniam deducere intra constituta tempora et interruptionem temporis facere: et sufficere hoc ad plenissimam interruptionem. Sin autem nullo poterit modo praesidem adire, saltem ad episcopum locorum eat vel defensorem civitatis et suam manifestare voluntatem in scriptis deproperet. Sin autem afuerit vel praeses vel episcopus vel defensor, liceat ei et proponere publice, ubi domicilium habet possessor, seu cum tabulariorum subscriptione vel, si civitas tabularios non habeat, cum trium testium subscriptione: et hoc sufficere ad omnem temporalem interruptionem sive triennii sive longi temporis sive triginta vel quadraginta annorum sit. Omnibus aliis, quae de longi temporis praescriptione vel triginta vel quadraginta annorum curriculum constituta sunt sive ab antiquis legum conditoribus sive a nostra maiestate, in suo robore duraturis".* Nel caso in cui, ad esempio, sia impossibile reperire per assenza la controparte e quindi citarla in giudizio, è sufficiente fare protesta davanti al preside o al vescovo, dinanzi al *defensor civitatis*; in alternativa, anche mediante pubblica denuncia nel luogo di domicilio del possessore, oppure con atto scritto controfirmato da tre notai o tre testimoni.

<sup>42</sup> C. 7, 33, 12.

<sup>43</sup> E, occorre ribadirlo, i giuristi classici lo conoscevano bene. In D. 44, 3, 11 Papiniano mette in relazione l'*usucapio* e un altro istituto, che non può essere la *longi temporis praescriptio*. In D. 23, 5, 16 Trifonino parla di *eam possessionem, quae per longum tempus fit*: il passo è incompatibile col meccanismo dell'usucapione e, avendo ad oggetto fondi italici, non poteva certo riguardare la *praescriptio*. Al di fuori della lettura proposta, anche D. 12, 2, 13, 1 non avrebbe alcun senso. Cfr. quanto esposto nel corso della Prima parte.

La fusione del 531 coinvolge dunque non due, bensì tre istituti<sup>44</sup>. Fra di essi, l'antecedente italico della *praescriptio*. La lettura sin qui proposta, in specie nel corso della Prima parte, consente di superare molti dei difetti che una (concettuale) sovrapposizione antegiustiniana di *usucapio* e *longi temporis praescriptio* inevitabilmente comporta. Allo stesso modo, restituisce dignità alla preistoria romana dell'istituto, troppo spesso sottovalutata.

## 9.2 La *longi temporis praescriptio* delle servitù: C. 7, 33, 12

L'afflato riformatore di Giustiniano non si ferma certo a C. 7, 31, 1, anzi.

*C. 7, 33, 12: Cum in longi temporis praescriptione tres emergebant veteribus ambiguitates, prima propter res, ubi positae sunt, secunda propter personas, sive utriusque sive alterutrius praesentiam exigimus, et tertiae, si in eadem provincia vel si in eadem civitate debent esse personae tam petentis quam possidentis et res, pro quibus certatur: omnes praesentis legis amplectimur definitione, ut nihil citra eam relinquatur.*

*1. Sancimus itaque debere in huiusmodi specie utriusque personae tam petentis quam possidentis spectari domicilium, ut tam is qui dominii vel hypothecae quaestionem inducit quam is qui res possidet domicilium in uno habeant loco, id est in una provincia. Hoc etenim nobis magis eligendum videtur, ut non civitate concludatur domicilium, sed magis provincia, et si uterque domicilium in eadem habet provincia, causam inter praesentes esse videri et decennio agentem excludi.*

*2. De rebus autem, de quibus dubitatio est, nulla erit differentia, sive in eadem provincia sint sive in vicina vel trans mare positae et longo spatio separatae.*

---

<sup>44</sup> O meglio, i passi utilizzati dai compilatori per supportare l'usucapione giustiniana riguardano tre istituti diversi.

3 . *Sin autem non in eadem provincia uterque domicilium habeat, sed alter in alia, alius in altera, tunc ut inter absentes causam disceptari et locum esse viginti annorum exceptioni. Nihil enim prohibet, sive in eadem provincia res constitutae sint sive in alia, super his controversiam in iudicio provinciali moveri et multo magis in hac florentissima civitate.*

3a . *Quid enim prodest in ipsa provincia esse possessionem an in alia, cum ius vindicationis incorporale est et, ubicumque res positae sunt, et dominium earum et vinculum ad dominum vel creditorem possit reverti? ideo enim nostri maiores subtilissimo animo et divino quodam motu ad actiones et earum iura pervenerunt, ut incorporales constitutae possint ubicumque ius suum et effectum corporalem extendere.*

3b . *Sit igitur secundum hanc definitionem causa perfectissime composita et nemo posthac dubitet, neque inter praesentes neque inter absentes quid statuendum sit, ut bono initio et possessione tenentis et utriusque partis domicilio requisito sit expedita quaestio pro rebus ubicumque positis, nulla scientia vel ignorantia expectanda, ne altera dubitationis inextricabilis oriatur occasio.*

4 . *Eodem observando et si res non soli sint, sed incorporales, quae in iure consistunt, veluti usus fructus et ceterae servitutes.*

La *lex* si sofferma a lungo su uno dei tradizionali problemi della *longi temporis praescriptio*: quando una causa andasse considerata fra presenti e quando fra assenti. La questione è di importanza cruciale, dal momento che in un caso il termine di prescrizione è decennale, nell'altro ventennale. Nessun rilievo ha la collocazione geografica della *res litigiosa*; si deve guardare alla residenza delle parti.

L'aspetto più interessante della costituzione, paradossalmente, è racchiuso nello scarno pensiero conclusivo: tale disciplina (e con essa, dunque, l'applicazione della *praescriptio* acquisitiva) deve osservarsi anche per le *res incorporales*, come l'usufrutto e le servitù.

Ancora una volta, il grande Imperatore si pone come punto di arrivo di secoli e secoli di fulgida giurisprudenza. In epoca classica infatti il *longum tempus* aveva assunto un'importanza crescente nelle riflessioni dei giuristi: in particolare, in materia di *iura praediorum* erano stati del tutto aggirati i problemi derivanti dalla *lex Scribonia*. Partendo dal riconoscimento della *vetustas* in tema di deflusso delle acque<sup>45</sup>, Ulpiano (D. 39, 3, 1, 23) riconobbe l'Immemorabile, la *longa consuetudo* come autonomi modi per la costituzione di diritti servitù, sebbene azionabili solo *iure pretorio*<sup>46</sup>. In proposito, parlò di *longa quasi possessio* (D. 8, 5, 10, pr.): estese cioè a quei beni immateriali il regime giuliano della *longa possessio*.

Di fronte a quello che in epoca classica era forse rimasto solo *ius controversum* (Labeone e Paolo, ad esempio, riconobbero all'*immemorabile tempus* un valore meramente probatorio)<sup>47</sup>, Giustiniano risolve ogni ambiguità, fa propria l'*interpretatio* ulpiana e sancisce l'applicabilità della nuova *longi temporis praescriptio* acquisitiva anche alla *possessio (iure) servitutis*. Viene così raccolto l'ultimo cespite dell'eredità lasciata dalla *longa possessio*. Infine, rispetto al passato risulta chiaramente fissato il termine entro il quale il *longum tempus* produca effetti sulla titolarità degli *iura praediorum*<sup>48</sup>.

### 9.3 Disciplina dei termini di prescrizione in diritto giustiniano

Sin qui la disciplina dell'usucapione giustiniana, cioè il volto acquisitivo del decorso del tempo. Ma, come già osservato, il diritto della compilazione racchiude anche un'articolata gamma di prescrizioni estintive, caratterizzate da periodi diversi.

Nel caso specifico dell'*actio hypotecaria* l'effetto estintivo non è solo legato al *longum silentium* del titolare, ma richiede anche il possesso prolungato dell'eccepente; resta fermo che, in presenza di buona fede, questa particolare *praescriptio* si trasforma in

---

<sup>45</sup> Come equivalente alla costituzione *iure* del diritto di *ducere aquam*: D. 43, 20, 3, 4 (Pomp.).

<sup>46</sup> “*si tamen lex agri non inveniatur, vetustatem vicem legis tenere*”.

<sup>47</sup> Cfr. rispettivamente D. 22, 3, 28 e D. 39, 3, 2, 8.

<sup>48</sup> P. BONFANTE, *La 'longi temporis praescriptio' delle servitù*, in “RISG”, 16(1893), 177 ss. [= ID., *Scritti giuridici varii*, II, Torino, 1918, pp. 956 – 965].

acquisitiva<sup>49</sup>.

In ogni altro caso, il volto distruttivo del *cursus temporis* poggia esclusivamente sulla protratta inerzia dell'avente diritto; da C. 7, 39, 3 e C. 7, 39, 8 risulta chiaramente che il termine ordinario è quello trentennale. Ispirandosi all'opera del suo predecessore Anastasio, Giustiniano proroga il termine di prescrizione a quarant'anni per alcune fattispecie. Così per i processi pendenti, le c.d. *actiones perpetuae*, in C. 7, 39, 9; per i processi di schiavitù cui non sia applicabile il ventennio<sup>50</sup>; per l'azione diretta a ricondurre i *cohortales* al loro stato. Più complicato individuare il termine dell'*actio hypotecaria*: in C. 7, 39, 3 è sancito il trentennio avverso i terzi, in C. 7, 39, 7 il quarantennio *adversus debitorem*. Ma poi in in C. 7, 40, 1, dopo aver ribadito la valenza del termine generale nelle azioni personali, Giustiniano eccepisce proprio l'*actio hypotecaria*, dichiarandola l'unica sottoposta al quarantennio<sup>51</sup>. In dottrina ci si è quindi chiesti se l'Imperatore intendesse unificare i due termini dell'*actio*, a scampo di equivoci<sup>52</sup>. Il termine è quarantennale anche per l'azione statale contro chi occupa i terreni demaniali: il possessore prolungato può, al massimo, vedersi riconosciuta la posizione di enfiteuta<sup>53</sup>.

Quanto a chiese e opere pie, nel 530<sup>54</sup> Giustiniano concede loro il differimento della prescrizione ad anni cento per le azioni derivanti da eredità, legati, donazioni, compravendite<sup>55</sup>; la disciplina è poi estesa alle chiese occidentali, l'*ecclesia romana*<sup>56</sup>.

---

<sup>49</sup> C. 7, 39, 8 sancisce al riguardo una vera e propria usucapione straordinaria.

<sup>50</sup> Unico caso in cui, in diritto giustiniano, la previsione generale e sussidiaria sancita da Anastasio in C. 7, 39, 4 resta valida. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 242.

<sup>51</sup> C. 7, 40, 1, 1c: “*Ad haec cum nihil prohibet etiam ea, quae aliquam dubitationem acceperunt, clarioribus et compendiosis sanctionibus renovare, iubemus omnes personales actiones, quas verbosa quorundam interpretatio iactare extra metas triginta annorum conabatur, triginta annorum spatiis concludi, nisi legitimus modus, qui et veteribus et nostris legibus enumeratus est, interruptionem temporis introduxerit: sola hypothecaria actione quadraginta annorum utente curriculum*”.

<sup>52</sup> Risposta affermativa dall'AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., a p. 240, nt. 72.

<sup>53</sup> C. 11, 62 (61), 14; C. 7, 39, 7, 7.

<sup>54</sup> C. 1, 2, 23.

<sup>55</sup> F. DE MARINI AVONZO, *Giustiniano e le vicende della praescriptio centum annorum*, in “Studi in onore di E. Betti”, III, Milano, 1962, pp. 101 – 127; W. KAISER, *Zur hundertjährigen Verjährung zugunsten der römischen Kirche*, in “ZSS”, 116 (1999), pp. 60 – 103; L. LOSCHIAVO, *Intorno al privilegio della praescriptio centum annorum*, in “AA. VV. Itinerari giuridici”, Milano, 2007, pp. 533 – 553.

<sup>56</sup> Nov. 9 (a. 535).



In seguito, il termine viene ridotto, e anche qui si applicano i quarant'anni<sup>57</sup>.

La compilazione conserva poi alcune *praescriptiones* inferiori al trentennio<sup>58</sup>, nonché alcuni casi di imprescrittibilità. Proprio così, perchè le tendenze postclassiche di cui i vari imperatori si erano fatti interpreti, orientate a generalizzare il principio della prescrizione delle azioni, non si affermarono mai del tutto. E furono gli stessi sovrani ad impedirlo: Giustiniano conferma l'imprescrittibilità dell'azione diretta a ricondurre i curiali al loro stato e delle azioni volte alla riscossione di tributi e canoni pubblici, come già stabilito da Anastasio<sup>59</sup>. Inoltre, aggiunge al novero anche l'azione contro i coloni<sup>60</sup>. Nel VI secolo restano poi imprescrittibili i processi di libertà, come già voluto da Costantino<sup>61</sup>: il titolo XXII del VII libro del *Codex* è significativamente rubricato “*de longi temporis praescriptione, quae pro libertate et non adversus libertatem opponitur*”.

Come nell'usucapione giustiniana, anche per la prescrizione valgono i principi della *successio* e dell'*accessio temporis*. In base al primo, noto anzitutto alla classica *usucapio*<sup>62</sup>, si ha la continuazione del possesso *ipso iure* dal defunto all'erede; in base al secondo, conosciuto prima dalla *longi temporis praescriptio*, il successore a titolo particolare può unire la propria *possessio* a quella del dante causa, fintanto che questa fosse idonea alla *praescriptio* stessa. Questi principi sono, come ovvio, validi per la prescrizione della rivendica e dell'azione ipotecaria, che esigono oltre all'inerzia del titolare anche il possesso prolungato dell'eccipiente. Ma nel sistema della compilazione *successio* ed *accessio temporis* riguardano tutte le azioni, sia reali che personali: può

---

<sup>57</sup> Cfr. Nov. 111 (a. 541); Nov. 131, 6 (a. 545). Dai testi può inferirsi che il termine ordinario trentennale fosse applicabile anche alle azioni spettanti alle città.

<sup>58</sup> Risalenti alcuni alla procedura formulare, altri alla *cognitio extra ordinem*. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 244 ss.: si possono ricordare la prescrizione ventennale dei processi di schiavitù (che diventa quarantennale in assenza di *iustum initium* e *bona fides*), il termine quinquennale per le *querellae inofficiosi testamenti*, *inofficiosae donationis* e *inofficiosae dotis*, il quadriennio per il reclamo dei *bona vacantia* e per la *in integrum restituito*, il biennio dell'*actio doli* e della *querella* ed *exceptio non numeratae pecuniae*. Le eccezioni pretorie annali vengono di fatto abolite con C. 1, 20, 2.

<sup>59</sup> Rispettivamente. C. 7, 39, 5 e C. 7, 39, 6.

<sup>60</sup> C. 11, 48 (47), 23. Sui rapporti fra coloni e *longi temporis praescriptio*, cfr. P. ROSAFIO, *La 'longi temporis praescriptio' e lo statuto giuridico dei coloni*, in “Studi in onore di Francesco Grelle”, Edipuglia, 2006, pp. 233 – 246.

<sup>61</sup> C. 7, 22, 3: “*Solam temporis longinquitatem, etiamsi sexaginta annorum curricula excesserunt, libertatis iura minime mutilare oportere congruit aequitati*”.

<sup>62</sup> E alla *longa possessio*, v. Pap. D. 44, 3, 11.

dirsi in sostanza che nella prescrizione giustiniana il mutamento dei soggetti, sul lato attivo o passivo, è irrilevante per il *cursus temporis*<sup>63</sup>.

Ma tante altre questioni il diritto della compilazione lasciava aperte.

Con riferimento al *dies a quo* del termine di prescrizione, Giustiniano (come prima di lui Teodosio II) lo individua nel momento *ex quo actiones competere iure coeperunt*. Da qui<sup>64</sup> hanno preso le mosse i Pandettisti elaborando la dottrina dell'*actio nata*<sup>65</sup>, per la verità poco aderente al pensiero romano postclassico. Effettivamente però, risulta poco chiaro quale sia il criterio seguito dall'Imperatore: la prescrizione non sembra decorrere dal momento di astratta spettanza dell'azione, bensì da quando, iniziata una lesione del diritto, il titolare dell'*actio* rimanga inerte mostrando acquiescenza allo stato di fatto. Quindi, per considerare "corrente" il periodo temporale, si guarda ai due aspetti oggettivi della lesione del diritto per le azioni reali, e dell'inadempimento dell'obbligazione per le azioni personali. Per la *rei vindicatio* la prescrizione inizia quando un terzo acquista il possesso senza il consenso dell'avente diritto; per l'*actio hypothecaria* quando, divenuto insolvente il debitore, la *res* vincolata resti presso di lui o presso un terzo; per le azioni personali quando l'obbligazione è attuale ed esigibile, e il debitore inadempiente. Accanto a questi elementi obiettivi non rilevano aspetti soggettivi, inerenti la possibilità per l'attore di esperire l'azione<sup>66</sup>, se non in quanto concretizzino una causa di sospensione della prescrizione<sup>67</sup>. Si sta parlando quindi di un *tempus continuum ratione initii*.

La sospensione opera in pochissimi casi. Ne beneficiano i pupilli fino al raggiungimento dell'adolescenza, quando al tutore subentra il curatore (cioè con l'avvento dei quindici anni per i maschi e dei tredici per le femmine<sup>68</sup>); i minori, ma solo per le prescrizioni

---

<sup>63</sup> M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 259 s.

<sup>64</sup> Come da altre espressioni analoghe: cfr. C. 7, 39, 3, 1; C. 7, 39, 7, 1; C. 7, 40, 1, 1d.

<sup>65</sup> G. DEMELIUS, *Das Dogma von der 'actio nata'*, in "Untersuchungen aus dem römischen Civilrechte", I, Weimar, 1856, p. 109 ss. Cfr. ancora, la letteratura citata da M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., a p. 248, nt. 94.

<sup>66</sup> Come invece avveniva con le azioni pretorie annali in diritto classico, le quali potevano prescriversi a partire dal momento in cui gli elementi obiettivi coesistessero con la *potestas experiundi*: cfr. M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 53 ss.

<sup>67</sup> M. AMELOTI, *La prescrizione*, cit., p. 248 ss.

<sup>68</sup> Soluzione introdotta da Teodosio II e tenuta ferma da Giustiniano in C. 7, 39, 3.

inferiori ai trent'anni<sup>69</sup>; i *fili familias*, per i beni ad essi direttamente pervenuti<sup>70</sup>.

Su questa pressoché inarrestabile corsa del tempo possono poi incidere eventi interruttivi, che pongono nel nulla il periodo già trascorso. L'interruzione civile è determinata dall'iniziativa processuale, non più alla data della *litis contestatio* ma con la citazione in giudizio. Per Giustiniano analogo effetto produce la mera protesta<sup>71</sup> dell'attore, quando la controparte risulta irreperibile; se poi un tale vanta più azioni contro lo stesso avversario, può interrompere la prescrizione una volta per tutte<sup>72</sup>. Anche il riconoscimento del diritto da parte del soggetto passivo ha effetti interruttivi: in realtà, accanto ad alcuni casi espressamente individuati<sup>73</sup>, il diritto giustiniano non stabilisce formalità tassative<sup>74</sup>.

---

<sup>69</sup> Innovazione di Giustiniano: C. 2, 40 (41), 5.

<sup>70</sup> Per questo e per le altre fattispecie di sospensione previste, in cui si verifica impossibilità giuridica di agire, cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 258 s.

<sup>71</sup> C. 7, 40, 2.

<sup>72</sup> C. 7, 40, 3 circa questa citazione indeterminata.

<sup>73</sup> Come la rinnovazione del documento di credito (C. 7, 39, 7, 5a) ed il pagamento degli interessi (C. 7, 39, 8, 4).

<sup>74</sup> C. 8, 39 (40), 4 (5) parla di *qualiscumque agnitio*: cfr. M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 255.

#### 9.4 La riforma di Giustiniano sulla *longi temporis praescriptio*: conclusioni

Valutare l'operato di Giustiniano in relazione alla *longi temporis praescriptio* non è possibile e, forse, neanche opportuno. Ingenerosamente ritenuta una mera "svolta classicheggiante in Oriente", criticata anche per motivi di opportunità<sup>75</sup>, la riforma non può essere considerata un ritorno alle origini, né un semplice punto di approdo delle evoluzioni postclassiche. Entrambe queste ipotesi sminuiscono, di fatto, il lavoro dei compilatori.

È vero che, riesumando l'*usucapio* e recuperando la classica *longi temporis praescriptio*<sup>76</sup>, l'Imperatore inquadra nuovamente il *tempus* all'interno di schemi giuridici determinati<sup>77</sup> e inverte le tendenze consacrate da Teodosio II. Tuttavia guarda questi due istituti con gli occhi di un postclassico. Esige *iusta causa* e *bona fides* per entrambi, abolisce la distinzione fra *res Mancipi* e *nec Mancipi*, cancella definitivamente sostanza e *nomen* (ma solo questo era rimasto) del *dominium*. Quindi la fusione, dedicando l'uno ai mobili e l'altro agli immobili. È solo qui che i corsi di *usucapio* e *longi temporis praescriptio* convergono, non prima.

Istanze classiche e postclassiche sintetizzate all'interno di un istituto nuovo, che generalizza elementi proprio dell'uno e dell'altro componente: *successio* ed *accessio*

---

<sup>75</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., p. 178 s.: "When Justinian deplores the plight of the Italian landowners, it is an empty phrase. They were not in need of his help and would have not profited from it. Although Italy at that time never ceased legally to belong to the Roman Empire, nevertheless the king of the Ostrogoths in fact exercised the legislative power independently of the Byzantine emperor, down to 535 when his rule collapsed under the onslaught of Belisarius' troops. The jurists of Justinian may not have known this Ostrogothic Roman law at all. If they did, they considered it beneath their dignity to pay attention to it. In any event, what was actually the law in Italy in the years 529 – 534 can only be gathered from Ostrogothic sources, as far as they speak to us. And they do indeed." L'autore menziona l'*Edictum Theoderici*, che recepisce il termine trentennale dalla *lex* teodosiana, come ogni raccolta giuridica susseguitasi in Occidente nei territori del impero romano collassato. Non c'è menzione del biennio o dell'anno.

<sup>76</sup> Figure ancora protagoniste dei dibattiti nelle scuole d'oriente. E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., a p. 193: "Justinian's revival of the classical *usucapio* and *longi temporis praescriptio* had been prepared through the work of the eastern law schools on the old authors. If we possessed the Byzantine commentaries with respect to the *sedes materiae* in D. 41.3 – 10 and CJ 7.26 – 39, we would presumably have some insight into the discussions of the professors of the fifth century. The *usucapio* is mentioned in Schol. Sin. 44, the *longi temporis praescriptio* in the greatly mutilated P. Berol. 16976, 47 ff. (fifth century) ..." l'autore menziona il papiro citato nel presente lavoro con la pubblicazione di R. REGLER. Gli istituti desueti nella prassi continuarono comunque ad essere ricordati anche in occidente, "Lo attestano le *Pauli Sententiae*, che si rivelano almeno a questo riguardo più vicine alla scuola che alla prassi, e meglio ancora l'*interpretatio* che le accompagna nel *Breviarum*." (M. AMELOTTI, *La prescrizione*, cit., p. 203 s.).

<sup>77</sup> E. LEVY, *West Roman Vulgar Law*, cit., a p. 193: "The classicizing turn in the east".

*possessionis*, interruzione, sospensione.

D'altra parte, tuttavia, la prescrizione postclassica non è affatto accantonata. Attraverso una fine casistica sono delineati gli effetti estintivi e acquisitivi della prescrizione trentennale generale; è confermato e implementato il quarantennio sussidiario di Anastasio. Giustiniano affronta e risolve il problema della *actiones perpetuae*; si richiama alla dottrina dei giuristi classici per sancire la *longi temporis praescriptio* delle servitù.

L'Imperatore si fa carico delle esigenze del suo tempo e, ispirato dall'amore per i *veteres*, realizza una maestosa opera di coordinamento e di sintesi dei valori fondamentali nella storia del diritto romano: così, nel VI secolo, il decorso del tempo torna ad essere piegato alle esigenze del diritto, e gli sforzi dei compilatori ci vengono tramandati attraverso la fine casistica dei testi riportati nel *Corpus Iuris Civilis*.

Ma guardando al di là di queste pagine, viene alla luce la composita origine della *longi temporis praescriptio*. Legata da un filo diretto alla sublime dottrina di Atene ("scuola di tutta la Grecia"<sup>78</sup> e non solo!), resta figlia del diritto romano, dei travagli dell'Italia rurale tardo e post repubblicana. E di un potere illuminato, quello dell'Impero, che impiegò il diritto con la stessa destrezza della spada: come quando *παράγραφῃ* e *longa possessio* vennero unite in una *longae possessionis praescriptio*.

Era l'Egitto del 199 – 200 d.C.

---

<sup>78</sup> Secondo il celebre discorso di Pericle agli ateniesi, riportato da Tucidide (II.41.1).

## Considerazioni riepilogative

*Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus*, asceso al trono di Bisanzio nel 527, regnò fino al 565, anno della sua morte. Uomo di sconfinata ambizioni, visionario, ebbe l'ardire di pianificare la restaurazione dell'Impero universale mentre a Ravenna sedeva un re ostrogoto. Il sogno di una *Renovatio Imperii*, purtroppo svanito col volgere di un sonno<sup>1</sup>, si fondava su tre pilastri: la riconquista delle terre occidentali, l'unificazione religiosa sotto l'egida della Chiesa, l'uniforme applicazione di un ordinamento giuridico compiuto. Così, mentre l'Imperatore combatteva l'eresia e le sue armate, guidate dal generalissimo Belisario, si facevano strada prima in Africa e poi in Italia, a Bisanzio prendeva forma il progetto passato agli annali col nome di *Corpus Iuris Civilis*.

Frutto di un'irrealizzabile aspirazione del legislatore alla completezza dell'ordinamento giuridico, la compilazione rappresenta l'estuario degli impetuosi flussi del diritto romano, ed è ancora oggi croce e delizia di ogni studioso. Il grande merito di questo lavoro sta infatti nell'averci consegnato un inesauribile archivio di *vivae voces*, un concentrato di sapienza giuridica che ha forgiato numerose generazioni di giuristi, lasciando un segno indelebile nella storia d'Occidente. Tuttavia, presentandoci una realtà "appiattita", a volte neanche fedele allo spirito classico del diritto romano, ha impedito a quelle voci di pervenire, autentiche, fino a noi. Con la compilazione giustiniana viene infatti cristallizzata una realtà plurisecolare, mutevole e vitale, spesso anche riadattata all'epoca postclassica: un mondo lontano anni luce da quello in cui gli istituti si erano sviluppati. Alcuni dei malintesi generati da uno studio "orizzontale" del *Corpus* si sono trascinati per secoli; altri miti rimangono ancora in attesa di essere sfatati.

La *longi temporis praescriptio* non sfugge a queste considerazioni, anzi ne è esempio perfetto: considerata per secoli e secoli un surrogato provinciale dell'*usucapio* da una dottrina che l'aveva studiata sulle pagine del *Codex*, quale componente del *longo*

---

<sup>1</sup> In effetti Giustiniano riuscì nei suoi progetti di conquista, lasciando alla sua morte un Impero che ricomprendeva la Penisola, il Nordafrica e la Spagna meridionale. Tuttavia Bisanzio giunse allo stremo, economicamente e logisticamente: fra la fine del VI e il VII secolo la maggior parte delle terre riconquistate furono perse nuovamente.

*tempore capere* giustiniano. La fragilità di quei dogmi, dimenticata col passare del tempo, affiorava nuovamente, una volta appurata la matrice provinciale della *praescriptio* e l'origine nell'attica παραγραφή.

Grandi passi in avanti sono stati mossi da allora, battendo il percorso che unisce diritto romano e diritto greco; eppure, le vecchie tendenze seguitano a condizionare il lavoro degli studiosi. Un'inadeguata considerazione della “preistoria romana” della *longi temporis praescriptio* porta con sé, infatti, alcune conseguenze inaccettabili: si continua, in qualche modo, a sovrapporla all'*usucapio*<sup>2</sup>. Eppure, un approccio scevro da dogmatismi induce a tracciare una netta cesura fra i due istituti, i cui corsi storici si sovrappongono distintamente solo con le riforme bizantine. Si badi, non c'è dubbio che condividano una qualche affinità in quanto fondati entrambi sulla continuazione di una *possessio*, ragion per cui le fonti tardoclassiche li trattano spesso congiuntamente: questo non significa, tuttavia, che abbiano requisiti uniformi, medesimi effetti, o identità di scopo.

Le radici dell'istituto dei Quiriti affondano nei mitici primordi della Città, in quell'arcaico *usus* la cui disciplina venne fissata dalla XII Tavole. Ai tempi del Principato si presentava però in vesti più raffinate, pazientemente cucite dalla sottile *ars* giurisprudenziale attraverso i fili della *possessio* e i ricami ispirati alla tutela *Publiciana*. In età classica, l'*usucapio* aveva una *ratio* precisa: perfezionare un atto traslativo invalido tramite il consolidamento del *dominium*. L'effetto – sanatoria doveva

---

<sup>2</sup> J. PARTSCH, *Die longi temporis praescriptio*, cit., riteneva che l'originario significato dell'endiadi δικαία αἰτία corrispondesse *in toto* al latino *iusta causa*, requisito elaborato dai giuristi per l'usucapione classica. Sicché, quando Gordiano (C. 3, 32, 4; C. 5, 73, 1) iniziò a richiedere esplicitamente la buona fede del possessore per il perfezionamento della *longi temporis praescriptio*, l'istituto si sarebbe in sostanza assimilato all'*usucapio*, data la piena simmetria strutturale: “Das Ergebnis war eine Annäherung der *longi temporis praescriptio*, an die *usucapio*, und in der Tat tritt seit Gordian die *longi temporis praescriptio* in den Quellen als ein der *usucapio* wesensverwandtes Institut auf” (p. 151). Non c'è dubbio che, soprattutto in età diocleziana, i due istituti siano sovente trattati insieme; molti passi tuttavia lasciano propendere per la separazione più che per l'equiparazione (C. 7, 34, 2).

La svalutazione del passato romano del nostro istituto, unita alla totale incostanza delle fonti tardoclassiche e postclassiche, porta ad avvalersi del supporto di un istituto “noto” (l'usucapione) per ricostruire aspetti “ignoti” (della *praescriptio*). Allo stesso tempo, la consapevolezza della fallacia di una lettura troppo sistematizzante conduce D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 108 ss., a una soluzione intermedia: la *longi temporis praescriptio* avrebbe natura ibrida, processuale – sostanziale, ed è il mezzo attraverso il quale i romani incardinano giuridicamente il *longum tempus* avvalendosi delle caratteristiche dell'*usucapio*.

La laboriosità di queste conclusioni è manifesto della fragilità delle premesse, delle complicazioni che una precoce sovrapposizione di *usucapio* e *longi temporis praescriptio* inevitabilmente comporta.

necessariamente operare in tempi utili, nel periodo annuale o biennale già tipico dell'*usus*. I casi erano fondamentalmente due, quello dell'acquisto dal non proprietario e quello della mera consegna di cosa *mancipi*. Ecco dunque il requisito del *titulus*, la componente oggettiva che giustificava l'acquisto della proprietà; tuttavia, per un sacrificio così rapido delle ragioni del vecchio proprietario era necessaria anche la presenza della buona fede soggettiva. Il legame fra *usucapio* e *dominium* è quindi inscindibile: lo scopo dell'istituto è quello di individuare con certezza chi sia il *dominus* del bene<sup>3</sup>; dove non esiste *dominium* non può esservi neanche usucapione<sup>4</sup>. Quando la riforma tributaria di Diocleziano privò la categoria dominicale dei tratti distintivi che l'avevano sempre caratterizzata, l'usucapione dei fondi italici perse di significato e progressivamente scomparve<sup>5</sup>.

Quell'effetto sanante – consolidativo del *dominium* è invece del tutto sconosciuto alla provinciale *longi temporis praescriptio*. Essa è sì un istituto che si fonda sulla continuazione del possesso, ma nasce come mezzo di sola difesa, in quanto *παράγραφῃ*, e si fonda su di una *possessio* particolarmente longeva.

Una *longa possessio*.

Uno o due anni da una parte, dieci o venti dall'altra: un abisso. La *longi temporis praescriptio* non vanta legami genetici con l'usucapione; essa è, invero, nient'altro che un capitolo della storia del *longum tempus* in diritto romano. Una storia che inizia ben prima del 199 – 200 d.C.

Proprio il *longum tempus*, associato a una *possessio*, era stato brandito come un'arma dai *veteres possessores* durante il periodo delle rogazioni agrarie, e in suo nome erano scorsi fiumi di sangue. Ma per realizzare il progetto graccano di redistribuzione dell'*ager publicus* si dovette scendere a compromessi, sanando entro certi limiti le antiche occupazioni. Questa *vetustas* suscitava infatti un profondo rispetto nel comune

---

<sup>3</sup> Gai. 2.44: “*Quod ideo receptum videtur, ne rerum dominia diutius in incerto essent, cum sufficeret domino ad inquirendam rem suam anni aut biennii spatium, quod tempus ad usucapionem possessori tributum est*”.

<sup>4</sup> Come sui fondi provinciali, per i quali scrive Gaio (Inst. 2.7) “*dominium populi romani est vel Caesaris, nos autem possessionem vel usumfructum habere videmur*” e aggiunge (2.46) “*Item provincialia praedia usucapionem non recipiunt*”.

<sup>5</sup> Dalla prassi come dalle fonti. Nelle *Pauli Sententiae* troviamo, in luogo dell'usucapione (5,2), solo frammenti sulla *longi temporis praescriptio*. Dall'età costantiniana, infatti, l'*usucapio* immobiliare non era più praticata: v. F.V. 35. Nel IV secolo, il solo termine per acquisire i beni immobili attraverso il possesso era quello della *praescriptio, longi o longissimi temporis*.



sentire romano, tanto da prevalere nuovamente sulle strette maglie del diritto: Domiziano scampò alla guerra civile, rinunciando alla rivendica dei pubblici *subsiciva*. Cosa giustificava le reticenze dei vecchi possessori a cedere le terre ce lo dice lo stesso Imperatore, che nella controversia fra *Firmium* e *Falerii* si erge a garante delle esigenze di *securitas*. Anche al di fuori del rigore del *ius civile*, anche in mancanza dei requisiti dell'usucapione, esiste un diritto a possedere (un "*possessorum ius*") che il sovrano intende tutelare.

Nell'universo rurale delle campagne fuori di Roma, come insegnano le meditate dottrine agrimensorie, un possesso immemorabile può giustificare la discordanza dei luoghi dalle mappe, una divergenza fra fatto e diritto. Non deve osare, l'uomo, perturbare la quiete di una *longa possessio*<sup>6</sup>, non possono invocarsi, dopo anni e anni, cartine e documenti: le controversie fra vicini vanno risolte attraverso l'esame *de loco*. Più tardi, la forza consolidativa del lungo possesso è ancora applicata nei Tribunali, come insegna il prefetto di Miseno, Senecio, nella sua celebre *Sententia*.

Possibile che le esperienze pregresse consentissero ai romani di applicare, discrezionalmente e in via casistica, l'efficacia di una *longa possessio* a scopi equitativi: difficile, se non impossibile, che lo stato del diritto sia cambiato solo con l'introduzione della *longi temporis praescriptio*. Perché le stesse esigenze di *firmitas* e *securitas* che essa mirava a garantire nell'Egitto severiano erano già da tempo avvertite in Italia, come ci tramandano (con insolita coerenza) le fonti, a partire dall'epoca tardorepubblicana.

Si può quindi ipotizzare che, all'esito di questo lungo e travagliato percorso, una *longa possessio* sia stata recepita in diritto romano ufficiale, acquisendo la dignità di istituto giuridico. Se così fosse, le tracce di un *possidendo adquirere*<sup>7</sup> diverso dall'usucapione dovrebbero ritrovarsi anche nei frammenti della compilazione: arduo compito, visto che la materia è incisa dalle più importanti riforme giustinianee.

Trifonino scrive di "*eam possessionem, quae per longum tempus fit*" riferendosi ai fondi italici ma il suo responso, che non può avere a che fare con la *praescriptio*, è

---

<sup>6</sup> Frontino, L. 45.

<sup>7</sup> Frontino, L. 36.

ontologicamente incompatibile anche con l'*usucapio*<sup>8</sup>. Il testo è stato ampiamente rimaneggiato dai giustinianeî, che hanno trasformato un passo su dote e *longa possessio* in un frammento sul *periculum usucapionis*. Anche Papiniano, padre putativo della *praescriptio*, conosceva il suo antecedente italico. In D. 44, 3, 11 mette in relazione l'*usucapio* e un altro istituto, denominato *longa possessio*, che presenta delle caratteristiche al tempo sconosciute alla *longi temporis praescriptio*<sup>9</sup>.

Ma la recezione in diritto ufficiale della *longa possessio* risale addirittura all'età adrianea, all'*interpretatio* di Salvio Giuliano: D. 12, 2, 13, 1 non è altrimenti spiegabile. “*Iulianus ait eum, qui iuravit fundum suum esse, post longi temporis praescriptionem etiam utilem actionem habere debere*”. Il passo è palesemente interpolato, e pure in maniera grossolana. Giuliano non poteva parlare dell'*usucapione*, che aveva efficacia acquisitiva e attribuiva il diritto a una rivendica *pleno iure*; ma l'inserimento giustiniano della *praescriptio* (al posto del termine *possessio*) non ha comunque senso, giacché anch'essa nel VI secolo attribuisce il diritto alla *rei vindicatio*, non a una semplice *actio utilis*.

La distratta mano di un commissario ci offre quindi conferma dell'esistenza di un istituto fondato sul lungo possesso, nel II secolo già recepito in diritto ufficiale. La *longa possessio* consolida la situazione di fatto, rendendo incontestabile l'appartenenza dei fondi italici, con tanto di tutela in via d'azione. Per il deflusso delle acque e per tutti gli *iura praediorum*, entità insuscettibili di una *possessio* in senso tecnico, la stessa funzione è svolta da una *longa quasi possessio*<sup>10</sup>. Entrambe si fondano su un lungo periodo di tempo, che opera tenendo le veci del *titulus*. Questa *longa possessio* rappresentò per i romani il modello per introdurre in Egitto, nel 199 – 200 d.C., un rimedio alla persistente incertezza del diritto: innestato sulla *παράγραφη* ellenistica, venne allora chiamato *praescriptio longae possessionis*<sup>11</sup>, ovvero *longi temporis praescriptio*.

Liberato il campo da ogni parallelo con l'*usucapione* quiritaria, preso come riferimento

---

<sup>8</sup> D. 23, 5, 16.

<sup>9</sup> E cioè il requisito della buona fede, ufficialmente richiesta solo a partire da Gordiano, nonché (forse) la *successio possessionis*.

<sup>10</sup> D. 39, 3, 1, 23 e soprattutto D. 8, 5, 10, pr., di Ulpiano, che nel passo prima citato dimostra di conoscere l'interpretazione evolutiva di Giuliano in tema di *longa possessio*.

<sup>11</sup> In greco μακρᾶς νομῆς παράγραφη.

l'istituto – madre di matrice italica, lo studio della *praescriptio* diventa molto più fluente. Già dall'interpretazione della *δικαία αἰτία*, cioè semplice *possessio* non viziata, concetto che in epoca tardoclassica finisce per ricomprendere anche la *bona fides*. Stesso dicasi per le espressioni postclassiche come *firmitas*, *securitas*, *sine inquietudine possidere*, in cui riecheggiano le esperienze maturate sul suolo italico e gli insegnamenti dei *mensores*. Si sposano con rinnovata convinzione le intuizioni che avevano sciolto il dilemma delle due *rationes* del possesso, del costantiniano “*nemo ambigit*” in C. 7, 32, 10; si comprende ancor più agevolmente struttura e *ratio* della più giovane *longissimi temporis praescriptio*.

L'enorme successo del nostro istituto, nato come misura emergenziale (limitata ai confini dell'Egitto) ma divenuto protagonista assoluto del sistema postclassico dei diritti reali<sup>12</sup>, pose nell'ombra l'antecedente italico, che pure aveva identica *ratio*: possibile che già nel IV secolo *longa possessio* fosse ormai mero sinonimo di *longi temporis praescriptio*. Quest'ultima, divenuta acquisitiva, si era pienamente allineata all'antenato da cui invero gemmava.

Successivamente, la stabilizzazione di una *praescriptio* trentennale di applicazione generale, indipendente dai presupposti (fattuali e giuridici) che avevano caratterizzato le versioni precedenti, è emblema delle istanze semplificative di un diritto volgare. Nata come espressione di una *longa possessio*, la *longi temporis praescriptio* si era quindi trasformata in una prescrizione pura, generale ed estintiva: imponeva a tutti gli attori, qualunque fosse il diritto sottostante, di applicarsi entro trent'anni. Il trionfo del corso distruttivo del tempo non arrivò mai alla piena consacrazione: residuava uno sparuto drappello di azioni che ne erano esentate. Se da una parte i successori di Teodosio II cercavano di ridurne le fila, dall'altro preservavano dal rigoroso incedere del *tempus* gli interessi dello Stato.

Questa la situazione che si presentava a Giustiniano, all'alba del VI secolo. La sua è certo una riforma arcaicizzante, guidata dall'ammirazione per i *veteres*, ma è anche un ingegnoso lavoro che riduce a coerenza la tumultuosa storia della *longi temporis praescriptio*. Un'articolata casistica coordina effetti estintivi e acquisitivi del decorso

---

<sup>12</sup> Sistema che ormai includeva *in toto* anche il suolo italico, che aveva perso ogni privilegio con la riforma tributaria di Diocleziano.

del tempo, nuovamente piegato al rigore del diritto: viene ripresa la classica *praescriptio* fondata sul possesso prolungato, e del tutto riesumata l'*usucapio*. Un istituto è dedicato ai mobili, l'altro agli immobili; le ulteriori innovazioni giustiniane sono il preludio alla loro fusione, in C. 7, 31, 1. Nel diritto della compilazione, quando necessario, i frammenti di ere passate sono ritoccati in nome della uniformità del sistema; cadono, risucchiati in questo vortice, anche i passi sulla vecchia *longa possessio*, ormai divenuta solo uno dei nomi dell'usucapione bizantina.

La prescrizione giustiniana, dedicata ai beni immobili siti in ogni angolo dell'Impero, ripropone la struttura dell'usucapione classica, essendo anzitutto una prescrizione acquisitiva. L'antichissima storia del nostro istituto, che prende piede nel mondo greco ma ancor più si specchia in un drammatico passato romano, forse ci consente di rispondere al più grande interrogativo rimasto ancora irrisolto.

*“Hoc enim et veteres leges, si quis eas recte inspexerit, sanciebant”.*

Così diceva Giustiniano, nel sancire l'efficacia acquisitiva della *longi temporis praescriptio* in C. 7, 39, 8, pr. Difficile che stesse richiamando le dispute sorte nelle scuole orientali, o le trasformazioni cui la *praescriptio* era andata incontro nel periodo postclassico: il concetto di *vetus* non può essere riferito ad un'epoca tanto vicina.

Né è possibile risolvere l'enigma evocando (ancora!) prematuri accostamenti all'usucapione<sup>13</sup>.

Ma, a ben vedere, è la stessa espressione dell'Imperatore a offrirci preziose indicazioni: a quelle antiche leggi sembra infatti mancare la nettezza di contorni, che è invece caratteristica della sua riforma. Per comprenderne la portata dobbiamo esaminarle attentamente, dalla giusta prospettiva: *recte inspicere*. È possibile che, in epoche risalenti, al lungo possesso fosse stata attribuita efficacia acquisitiva attraverso una decisione di carattere speciale, che non assurgeva al rango di principio generale.

Possiamo allora immaginare che Giustiniano stesse volgendo gli occhi al II secolo, in età adrianea, quando Salvio Giuliano (D. 12, 2, 13, 1) per la prima volta aveva

---

<sup>13</sup> D. NÖRR, *Die Entstehung*, cit., p. 98, ritiene che l'epoca delle *veteres leges* possa risalire al III secolo. L'autore ritiene infatti che, già in epoca diocleziana, si fosse compiuta una sovrapposizione fra *usucapio* e *praescriptio* tale da mutare quest'ultima in istituto acquisitivo. Ne farebbe fede C. 7, 34, 2 che però, a ben vedere, più che una fusione dei due istituti sembra implicare una netta distinzione. Cfr. P. CORNIOLEY, *De l'origine*, cit., p. 128 (10), nt. 30.

riconosciuto al titolare di una *longa possessio* la facoltà di agire in giudizio. Si era così completato il processo di recepimento dell'istituto in diritto romano ufficiale e, al contempo, si era perfezionato il modello di cui la successiva generazione di giuristi si sarebbe servita per elaborare la *longi temporis praescriptio*.

## Indice delle fonti

### I. Fonti giuridiche antegiustiniane

Codex Theodosianus		2. 42	: 30 <sup>110</sup>
4. 11. 1	: 130 <sup>99</sup> , 142 <sup>134</sup>	2. 44	: 190 <sup>3</sup>
4. 11. 2	: 135 <sup>115</sup> , 142 <sup>134</sup> ,	2. 46	: 32 <sup>117</sup> , 190 <sup>4</sup>
	143, 157	2. 52 – 56	: 31 <sup>111</sup>
4. 14. 1	: 109 <sup>38</sup> , 143, 144,	2. 57	: 31 <sup>112</sup>
	156	2. 59	: 31 <sup>113</sup>
5. 13. 1 – 2	: 129 <sup>93</sup>	2. 62 – 63	: 78
5. 18. 1	: 146 <sup>141</sup>	2. 89	: 71
8. 12. 7	: 126 <sup>88</sup>	2.204	: 30 <sup>110</sup> , 76 <sup>254</sup>
11. 7. 4	: 129 <sup>93</sup>	4. 29 – 30	: 15 <sup>57</sup>
11. 39. 1	: 123 <sup>82</sup> , 133 <sup>112</sup>	4. 36	: 114
		4. 40 ss.	: 15 <sup>58</sup>
Fragm. Vaticana		4. 115 ss.	: 15 <sup>61</sup>
7	: 101 <sup>9</sup>	4. 132	: 17
35	: 124, 127, 141,	4. 133	: 19
	190 <sup>5</sup> ,	4. 151	: 106 <sup>25</sup>
249.9	: 139 <sup>27</sup>		
283	: 121 <sup>76</sup>	Nov. Valent.	
315	: 121	27, 35	: 146
316	: 121 <sup>76</sup>		
Gai institutiones		Pauli sent.	
2. 7	: 32 <sup>117</sup> , 129 <sup>97</sup> , 190 <sup>4</sup>	5.2.3	: 108
2. 11	: 51 <sup>178</sup>	5.2.4	: 105 <sup>22</sup> , 108, 114
2. 12 – 14	: 29 <sup>106</sup>	5.2.5	: 105 <sup>22</sup>
2. 27	: 55		
2. 31	: 84 <sup>268</sup>	XII Tab.	
2. 41 – 58	: 28 <sup>98</sup>	5.2; 6.3 ; 6.4; 7.4;	
		10.10	: 28 <sup>97</sup>

### II. Corpus Iuris Civilis

Institutiones Iust.		6, 2, 12, 2	: 94 <sup>290</sup> , 114
2. 6. pr.	: 66, 72 <sup>242</sup> , 151 <sup>7</sup>	8, 1, 20	: 84
2. 6 – 12	: 72 <sup>241</sup>	8, 5, 10, pr.	: 70 <sup>237</sup> , 87, 181,
2. 6. 12	: 177 <sup>37</sup>		192 <sup>10</sup>
2. 6. 13	: 106 <sup>25</sup>	8, 5, 16	: 85
2. 9	: 71	8, 6, 25	: 85 <sup>271</sup>
		10, 1, 11	: 57
Digesta		11, 7, 2, 4 – 5	: 61 <sup>206</sup>
2, 15, 9, pr.	: 21 <sup>82</sup>	11, 8, 4	: 70 <sup>237</sup>
6, 1, 1, 1	: 30 <sup>110</sup>	12, 2, 13, 1	: 65, 87 <sup>277</sup> , 113 <sup>50</sup> ,
6, 2, 11, 1	: 85		124 <sup>83</sup> , 150, 150 <sup>6</sup> ,

		151 <sup>8</sup> , 178 <sup>43</sup> , 192,	Codex	
		195	1, 2, 23	: 182 <sup>54</sup>
18, 1, 76	:	70 <sup>236</sup>	1, 20, 2	: 183 <sup>58</sup>
22, 3, 28	:	85 <sup>272</sup> , 181 <sup>47</sup>	2, 4, 43	: 162 <sup>22</sup>
23, 5, 1	:	79	2, 7(8), 21(2)	: 162 <sup>22</sup>
23, 5, 16	:	64, 67, 74, 78,	2, 18(19), 8	: 117 <sup>60</sup>
		81, 82, 105 <sup>24</sup> ,	2, 40, 5	: 177 <sup>39</sup> , 185 <sup>69</sup>
		131 <sup>102</sup> , 150,	3, 19, 2, 1	: 105 <sup>22</sup>
		178 <sup>43</sup> , 192 <sup>8</sup>	3, 32, 4	: 70 <sup>234</sup> , 109 <sup>42</sup> , 189 <sup>2</sup>
39, 2, 15, 27	:	115	3, 34, 1	: 87 <sup>276</sup>
39, 3, 1, 23	:	87, 181, 192 <sup>10</sup>	3, 34, 7	: 86
39, 3, 2, 8	:	85 <sup>272</sup> , 181 <sup>47</sup>	3, 39, 2	: 58
39, 3, 19–20	:	85 <sup>269</sup>	3, 39, 5–6	: 157 <sup>16</sup>
39, 3, 26	:	86, 86 <sup>274</sup>	3, 44, 6	: 107 <sup>29</sup>
40, 12, 42	:	21 <sup>82</sup>	4, 24, 10–12	: 117 <sup>61</sup>
41, 1, 10, 2	:	71, 71 <sup>238</sup>	4, 26, 10	: 104 <sup>17</sup>
41, 2, 1, pr.	:	29 <sup>105</sup> , 35 <sup>124</sup>	4, 26, 10, 1	: 110
41, 2, 3, 3	:	71 <sup>238</sup>	4, 32, 26, pr.	: 171 <sup>28</sup>
41, 2, 3, 23	:	71 <sup>238</sup>	5, 13, 1, 15	: 67 <sup>224</sup>
41, 2, 21	:	71 <sup>239</sup>	5, 51, 8	: 117 <sup>61</sup>
41, 2, 26	:	71 <sup>238</sup>	5, 73, 1	: 70 <sup>234</sup> , 109 <sup>42</sup> , 189 <sup>2</sup>
41, 2, 36	:	71 <sup>239</sup>	7, 22, 2	: 111 <sup>45</sup>
41, 2, 43	:	71 <sup>238</sup> , 71 <sup>240</sup>	7, 22, 3	: 183 <sup>61</sup>
41, 3, 4, 28	:	31 <sup>114</sup>	7, 25, 1	: 176 <sup>36</sup>
41, 3, 5	:	177 <sup>40</sup>	7, 31, 1	: 122, 175, 177 <sup>37</sup> ,
41, 3, 13, 2	:	71 <sup>239</sup>		179, 194
41, 3, 18	:	71 <sup>239</sup>	7, 32, 6	: 111, 133
41, 3, 33, 2	:	71 <sup>238</sup>	7, 32, 7	: 111, 123 <sup>81</sup>
41, 3, 45, pr.	:	70 <sup>236</sup> , 113	7, 32, 10	: 130, 132 <sup>105</sup> ,
41, 4, 4, pr.	:	71 <sup>238</sup>		133 <sup>112</sup> , 193
41, 4, 7	:	71 <sup>238</sup> , 71 <sup>240</sup>	7, 33, 1	: 58 <sup>197</sup> , 105 <sup>22</sup> ,
41, 4, 13	:	71 <sup>239</sup>		106 <sup>26</sup> , 108 <sup>37</sup> ,
41, 4, 14	:	71 <sup>238</sup>		130 <sup>99</sup>
42, 1, 63	:	21 <sup>82</sup> , 118 <sup>62</sup>	7, 33, 2	: 105 <sup>22</sup>
43, 19, 5	:	70 <sup>237</sup>	7, 33, 5	: 107 <sup>29</sup> , 111 <sup>46</sup>
43, 20, 3, 4	:	86, 181 <sup>45</sup>	7, 33, 7	: 67, 130 <sup>99</sup>
44, 1, 3	:	119 <sup>67</sup>	7, 33, 8	: 104 <sup>17</sup>
44, 1, 10–11	:	21 <sup>82</sup> , 118 <sup>62</sup>	7, 33, 9	: 107 <sup>29</sup> , 111 <sup>46</sup> ,
44, 2, 28	:	118 <sup>62</sup>		119 <sup>68</sup>
44, 2, 29	:	21 <sup>82</sup> , 118 <sup>62</sup>	7, 33, 10	: 105 <sup>22</sup>
44, 3, 3	:	70 <sup>236</sup> , 102	7, 33, 11	: 106 <sup>26</sup> , 177 <sup>38</sup>
44, 3, 5, 1	:	70 <sup>236</sup> , 148 <sup>3</sup>	7, 33, 12	: 70 <sup>237</sup> , 178 <sup>42</sup> , 179
44, 3, 9	:	100, 101	7, 34, 1–3–5	: 104 <sup>17</sup>
44, 3, 11	:	68, 70 <sup>235</sup> , 83, 89,	7, 34, 2	: 27 <sup>94</sup> , 103, 110 <sup>44</sup> ,
		92 <sup>284</sup> , 96 <sup>294</sup> ,		189 <sup>2</sup> , 194 <sup>13</sup>
		108 <sup>37</sup> , 113, 155 <sup>9</sup> ,	7, 34, 4	: 107 <sup>29</sup> , 111
		178 <sup>43</sup> , 183 <sup>62</sup> , 192	7, 35, 2, 1	: 177 <sup>39</sup>
44, 3, 12	:	70 <sup>236</sup>	7, 35, 3	: 177 <sup>39</sup>
46, 3, 91	:	21 <sup>82</sup>	7, 35, 5	: 117
48, 5, 30 (29)	:	20 <sup>74</sup>	7, 35, 8	: 177 <sup>39</sup>
48, 13, 9	:	20 <sup>74</sup>	7, 36, 1	: 117 <sup>58</sup>
50, 16, 15–17 pr.	:	46 <sup>163</sup>	7, 36, 2	: 107 <sup>29</sup> , 111 <sup>46</sup>
50, 16, 28	:	79 <sup>260</sup>	7, 39, 1	: 152
50, 16, 115	:	36 <sup>126</sup>	7, 39, 2	: 135 <sup>115</sup> , 136 <sup>118</sup> ,
				154
			7, 39, 3	: 143, 156, 157 <sup>15</sup> ,

		182, 184 <sup>68</sup>		1, 1c	:	182 <sup>51</sup>
	3, 1	:	184 <sup>64</sup>	1, 1d	:	184 <sup>64</sup>
7, 39,	4	:	159, 161, 182 <sup>50</sup>	7, 40, 2	:	77 <sup>41</sup> , 185 <sup>71</sup>
7, 39,	5	:	161, 183 <sup>59</sup>	7, 40, 3	:	185 <sup>72</sup>
7, 39,	6	:	162, 183 <sup>59</sup>	7, 50, 2	:	119 <sup>68</sup>
7, 39,	7	:	160 <sup>20</sup> , 164, 182,	8, 35, 8	:	119 <sup>68</sup>
	7, 1	:	184 <sup>64</sup>	8, 39(40), 4(5)	:	185 <sup>74</sup>
	7, 5a	:	185 <sup>73</sup>	8, 44(45), 21	:	117 <sup>61</sup>
	7, 7	:	182 <sup>53</sup>	11, 48(47), 23	:	183 <sup>60</sup>
7, 39,	8	:	26 <sup>93</sup> , 169, 182,	11, 62(61), 14	:	160, 130 <sup>99</sup> , 182 <sup>53</sup>
		:	182 <sup>49</sup>	11, 70, 2	:	129 <sup>93</sup>
	8, pr.	:	12 <sup>53</sup> , 26, 147, 194	Novellae leges Iust.		
	8, 4	:	185 <sup>73</sup>	9	:	182 <sup>56</sup>
7, 39,	9	:	158, 173, 182	111	:	183 <sup>57</sup>
7, 40,	1	:	156 <sup>12</sup> , 157 <sup>15</sup> ,	131.6	:	183 <sup>57</sup>
		:	172 <sup>29</sup> , 182			

### III. Fonti letterarie

Agrimensori (Lach.)			138.14	:	37 <sup>130</sup>	
Frontino	13	:	57 <sup>193</sup>	152	:	40 <sup>143</sup>
	36	:	55, 65 <sup>219</sup> , 67 <sup>223</sup> ,	163	:	46 <sup>161</sup> , 48 <sup>172</sup>
		:	114 <sup>53</sup> , 191 <sup>7</sup>			
	44	:	54	Appiano		
	45	:	47 <sup>166</sup> , 56, 57 <sup>193</sup>	de bell. civ. 1. 7	:	43 <sup>154</sup>
		:	65 <sup>219</sup> , 105 <sup>24</sup> , 140,	1. 8	:	38 <sup>136</sup> , 39
		:	191 <sup>6</sup>	1.10	:	38 <sup>139</sup>
	50	:	46 <sup>164</sup> , 55 <sup>189</sup>	1.11	:	41 <sup>146</sup> , 42 <sup>151</sup>
	53	:	46 <sup>162</sup> , 47	1.12	:	41 <sup>148</sup>
	54	:	47, 48 <sup>172</sup>	1.18	:	41 <sup>150</sup> , 43 <sup>154</sup>
	56	:	46 <sup>161</sup> , 55 <sup>189</sup>	Aurelio Vittore		
(Ag. Urb.)	87	:	59 <sup>202</sup>	de Caesaribus 39,31	:	120 <sup>71</sup>
Igino	20	:	48 <sup>172</sup>	Cicerone		
	115.6	:	37 <sup>130</sup>	Epistulae		
	116	:	40 <sup>143</sup>	Ad Att. 6.1.15	:	23 <sup>87</sup> , 119 <sup>67</sup>
	126	:	55 <sup>189</sup>	Orazioni		
	127	:	55 <sup>189</sup>	de har. resp. 14	:	56
	130	:	55 <sup>189</sup>	de leg. agr. 2.21	:	40
	131	:	57 <sup>194</sup>	3. 2	:	39
	131.16	:	57 <sup>195</sup>	pro Caecina 19.54	:	28 <sup>99</sup> , 30 <sup>110</sup>
	132	:	59 <sup>201</sup>	Opere retoriche		
	198	:	46 <sup>161</sup>	Topica 4.23	:	28 <sup>99</sup>
	202	:	46 <sup>161</sup>			
	205 – 206	:	126 <sup>86</sup>			
Isidoro	369	:	47 <sup>167</sup>			
Sic. Flacco	137.19	:	37 <sup>130</sup>			



Trattati			II. 8.10	:	41 <sup>147</sup>
de Officiis	2.24.48	:	131 <sup>104</sup>		II. 9
					34 <sup>122</sup> , 41 <sup>144</sup>
					II.15
					41 <sup>148</sup>
Demostene					
C.Apaturio					
XXXIII.27	:	3 <sup>13</sup>	Procopio		
Per Formione			de Bello van.	1.3.3	:
XXXVI.26	:	2			143 <sup>138</sup>
Festo			Quintiliano		
De verborum sign.			Inst, or.	3.6.71	:
s. v. possessiones	:	38 <sup>140</sup>		7.5	:
					22
Iseo			Seneca vecchio		
Sull'eredità di Pirro			Contr.	4.3.3	:
III.58	:	3 <sup>12</sup>			22 <sup>85</sup>
Isocrate			Symmaco		
Archidamo	VI.26	:	Epistulae	5.54 – 66	:
		5 <sup>20</sup>			143 <sup>138</sup>
Lisia			Svetonio		
C. Agorato	XIII.83	:	de vit. Cae.	Dom.9	:
		3 <sup>8</sup>			48 <sup>172</sup>
Orazio			Tacito		
Epistulae	II.1.156	:	Annales	XI.24	:
		20 <sup>77</sup>			44 <sup>157</sup>
Platone			Tertulliano		
Fedone	58	:	Apologeticum	2.18	:
		45 <sup>159</sup>			95 <sup>291</sup>
Leggi	XII 954 c-e	:	de Praes. hae.	37. 3 s.	:
		5 <sup>18</sup>			94, 129 <sup>97</sup>
Plutarco			Tito Livio		
Agide e Cleomene,			ab Urb. cond.	45.8	:
Tiberio e Caio					45 <sup>158</sup>
Gracco	II. 8	:	Tucidide		
		38 <sup>136</sup> , 41 <sup>144</sup>	Guerra del		
			Peloponneso	II.41.1	:
					187 <sup>78</sup>

#### IV. Iscrizioni e fonti papiriacee

BGU 1, 267	:	11 <sup>48</sup> , 97			
FIRA, I (Leges)			Pap. Berl. Inv.		
75	:	49 <sup>175</sup>	16976/977 (ed.		
84	:	11 <sup>48</sup> , 97 <sup>3</sup>	Regler)	:	105 <sup>22</sup> , 174 <sup>33,34</sup> ,
85	:	11 <sup>48</sup> , 98 <sup>4</sup>			186 <sup>76</sup>
96	:	137 <sup>125</sup>	P. Col. VII 175	:	136, 139 <sup>127</sup>
FIRA, III, (Negotia)			P. Strassb. 22	:	11 <sup>48</sup> , 97, 107 <sup>29</sup> ,
86	:	60 <sup>205</sup>			109

## Bibliografia

ALBANESE B., *Le situazioni possessorie in diritto privato romano*, Palermo, 1985.

ALBERTARIO E., *Le valutazioni quantitative nel diritto giustiniano e nelle legislazioni moderne*, in “Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni”, 20 (1922), 679 – 694.

AMELOTTI M., *La ‘donatio mortis causa’ in diritto romano*, Milano, 1953.

AMELOTTI M., *Rendita perpetua e rendita vitalizia*, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 19 (1953), 202 – 234.

AMELOTTI M., *La prescrizione delle azioni in diritto romano*, Milano, 1958.

AMELOTTI M., *Per l'interpretazione della legislazione privatistica di Diocleziano*, Milano, 1960.

APPLETON C., *Histoire de la propriété prétorienne et de l'action publicienne*, I, Paris, 1889.

ARANGIO – RUIZ V., *Parerga: note papirologiche ed epigrafiche*, Napoli, 1945.

ARANGIO – RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1960.

ARANGIO – RUIZ V., *Storia del diritto romano*, 7a ed., Napoli, 2003.

ASTOLFIR., *La Lex Iulia et Papia*, Padova, 1996.

BALTRUSCHE., *Sparta*, Bologna, 2002.

BARON J., *Geschichte des Römischen Rechts. 1. Th. Institutionen und Civilprozess*, Berlino, 1884.

BEAUCHET L., *Histoire du droit privé de la République Athénienne*, I-IV, Paris, 1897.

BEAUDOUIN E., *Étude sur les jus Italicum*, in “Nouvelle revue historique de droit français et étranger”, Paris, 5 (1881), 145 – 194.

BETTIE., *La creazione del diritto nella ‘iurisdictio’ del pretore romano*, Padova, 1927.

BIANCHI P., *Sulla “praescriptio constantiniana”. “P. Col. VII 175”: ricostruzione di una vicenda processuale*, in “AARC XVII Conv. Intern.”, Roma, 2009.

BIANCHI P., *Spunti ricostruttivi sul lungo possesso delle terre nella tarda antichità*, lezione tenuta presso la sede napoletana dell’AST, 2009.

BIANCHI P., *Effetti del passaggio del tempo nelle leggi imperiali e nella prassi da Costantino a Giustiniano, evasione fiscale e possesso, inerzia dei creditori*, Roma, 2018.

BIANCHI FOSSATI VANZETTI M., *Pauli Sententiae: testo e interpretatio*, Padova, 1995.

BIAVASCHI P., *Ricerche sul ‘precarium’*, Milano, 2006.

BIONDI B., *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1952.

BIONDI B., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Milano, 1954.

BISCARDI A., *Giudizi Paragrafici*, Torino, 1938.

BISCARDI A., *Studi sulla legislazione del basso impero; II: Orientamenti e tendenza del legislatore nella disciplina dei rapporti reali*, in “Studi senesi”, 54 (1940), 276 – 324.

BISCARDI A., *Studi sulla legislazione del basso impero; III: La nuova proprietà*, in “Studi senesi”, 56 (1942), 275 – 345.

BISCARDI A., *Formula e processo: valutazione di una tesi*, Milano, 1949.

BISCARDI A., *Lezioni sul processo civile romano antico e classico*, Torino, 1968

BISCARDI A., *Diritto greco antico*, Milano, 1982.

BISCARDI A., *La tutela interdittale ed il relativo processo, Corso di lezioni 1955 – 1956*, in “Rivista di diritto romano”, ledonline, 2 (2002), 9 – 98.

- BONFANTE P., *La 'longi temporis praescriptio' delle servitù*, in “Scritti giuridici varii”, II, Torino, 1918, 956 – 965.
- BONFANTE P., *Corso di diritto romano*, 2.2, Roma, 1926.
- BOTTIGLIERI P., *La nozione romana di enfiteusi*, Napoli, 1994.
- BOVE L., *Ricerche sugli agri vectigales*, Napoli, 1960.
- BOZZA F., *La possessio dell'ager publicus*, Napoli, 1938.
- BRETONE M., *Volgarismo e proprietà postclassica*, in “Labeo, Rassegna di diritto romano”, 11 (1965), 193 – 206.
- BRETONE M., *La nozione romana di usufrutto*, II, Napoli, 1967.
- BRETONE M. e TALAMANCA M., *Il diritto in Grecia e a Roma*, Bari, 1981.
- BRETONE M., *Storia del diritto romano*, Bari, 1992.
- BRUGI B., *Le dottrine giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona, 1897.
- BRUGI B., *Trasferimento di proprietà mediante il documento di alienazione nel diritto romano*, in “Atti del reale istituto veneto”, t. 75 (1915 -1916), 1089 – 1106.
- BURDEAU F., *L'administration des fonds patrimoniaux et emphytéotiques au Bas Empire Romain*, in “Revue internationale des droits de l'Antiquité”, 20 (1973), 285 – 310.
- BURDESE A., *Studi sull'ager publicus*, Torino, 1952.
- BURDESE A., *In tema di animus possidendi nel pensiero della giurisprudenza classica*, in “Studi in onore di B. Biondi”, Milano, I (1965), 517 – 547.
- BURDESE A., *Le vicende delle forme di appartenenza e sfruttamento della terra nelle loro implicazioni politiche tra IV e III secolo a.C.*, in “Bullettino dell'istituto di Diritto Romano”, 88 (1985), 39 – 72.

BURDESE A., *Possesso (diritto romano)*, in “Enciclopedia del diritto”, XXXIV (1985), 452 – 466.

CAILLEMER E., *La prescription à Athènes. Études sur les antiquités juridiques d’Athènes*, Paris, 1869.

CALBOLI MONTEFUSCO L., *La ‘translatio’ e la ‘praescriptio’ nei retori Latini*, in “Hermes. Zeitschrift für Klassische Philologie”, 103 (1975), 212 – 221.

CANFORA L., *Il mondo di Atene*, Bari, 2011.

CANNATA C., *L’animo possidere nel diritto romano*, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 26 (1960), 71 – 104.

CANNATA C., *Possessio, possessor, possidere nelle fonti giuridiche del basso Impero romano: contributo allo studio del sistema dei rapporti reali nell’epoca postclassica*, Milano, 1962.

CANNATA C., *Eccezione (diritto romano)*, in “Novissimo Digesto Italiano”, VI (1968), 346 – 349.

CANNATA C., *Possesso (diritto romano)*, in “Novissimo Digesto Italiano”, XIII (1968), 325 – 330.

CANNATA C., *Profilo istituzionale del processo privato romano*, Torino, 1980 – 82.

CANTARELLA E., *Proprietà (diritto greco)*, in “Novissimo Digesto Italiano”, XIV (1967), 99 – 110.

CANTARELLA E., *Profilo di diritto greco antico*, Milano, 1974.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ricerche sulla struttura delle servitù d’acqua in diritto romano*, Milano, 1966.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La struttura della proprietà e la formazione dei “iura praediorum” nell’età repubblicana*, Milano, 1976.

CAPOGROSSI COLOGNESI, *Dominium e possessio nell'Italia romana*, in “La proprietà e le proprietà” (a cura di E. Cortese), Milano, 1988, 141 – 182.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà (diritto romano)*, in “Enciclopedia del diritto”, XXXVII (1988), 160 – 225.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ai margini della proprietà fondiaria*, Roma, 1996.

CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Proprietà e diritti reali. Usi e tutela della proprietà fondiaria nel diritto romano*, Roma, 1999.

CARRELLI O., *La genesi del procedimento formulare*, Milano, 1946.

CHEVREAU E., *Le temps et le droit: la réponse de Rome: l'approche du droit privé*, Paris, 2006.

CHOQUER G., *Etude juridique et historique du dominium et de la propriété foncière dans le monde romain (Ier s. av. – Ier s. ap. J. C.)*, Paris, 2014.

CORBINO A., *Servitù (diritto romano)*, in “Enciclopedia del diritto”, XLII (1990), 243 – 260.

CORCORAN S. e SALWAY B., *Fragmenta Londiniensa Antejustiniana*.

CORNIOLEY P., *De l'origine de la “longi temporis praescriptio”*, in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, 41 (1973), 119 – 130.

COSTA E., *Profilo storico del processo civile romano*, Roma, 1918.

COSTA E., *Cicerone giureconsulto*, II, Bologna, 1927.

CRIFÒ G., *‘Civis’. La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, 2000.

CUQ E., *Les institutions juridiques des romains, envisagées dans leurs rapports avec l'état social et avec les progrès de la jurisprudence, II: Le droit classique et le droit du bas-empire*, Paris, 1908.

DALLA D., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 2006.

D'ANGELO G., *Sulla "Lex Scribonia de usucapione servitutum"*, in "Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo", 56 (2013), Torino, 9 – 26.

DE LIGT L., *Studies in legal and agrarian history III: Appian and the Lex Thoria*, in "Athenaeum", 89 (2001), 121 – 144.

DE MARINI AVONZO F., *Giustiniano e le vicende della praescriptio centum annorum*, in "Studi in onore di E. Betti", Milano, III (1962), 101 – 127.

DEMELIUS G., *Geschichte der Klagverjährung*, in "Untersuchungen aus dem römischen Civilrechte", Weimar, 1856.

DEMELIUS G., *Das Dogma von der 'actio nata'*, in "Untersuchungen aus dem römischen Civilrechte", Weimar, 1856.

DE SIMONE M., *P. Col. VII, 175. Aspetti giuridici di un verbale di udienza*, in "Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo", 56 (2013), Torino, 27 – 64.

DE VISSCHER F., *Individualismo e evoluzione della proprietà nella Roma repubblicana*, in "Studia et Documenta Historiae et Iuris", 23 (1957), 26 – 42.

DE VISSCHER F., *Le droit des tombeaux romains*, Milano, 1963.

DILKE O. A. W., *Gli agrimensori di Roma antica. Teoria e pratica della divisione e dell'organizzazione del territorio nel mondo antico*, Bologna, 1979.

DIOSDI G., *Ownership in ancient and preclassical roman law*, Budapest, 1970.

ESMEIN A., *Sur l'histoire de l'usucapion*, in "Nouvelle revue historique de droit français et étranger", Paris, 9 (1885), 261 – 302

FABBRINI F., *Usucapione (diritto romano)*, in "Novissimo Digesto Italiano", XX (1975), 280 – 291.

FASCIONE L., *Manuale di diritto pubblico romano*, Torino, 2012.

- FILDHAUT K., *Die Libri disputationum des Claudius Tryphoninus: eine spätklassische Juristenschrift*, Berlin, 2004.
- FIORI R., *Ea res agatur: i due modelli del processo formulare repubblicano*, Milano, 2003.
- FRANCIOSI G., *Usucapio pro herede : contributo allo studio dell'antica hereditas*, Napoli, 1965.
- FRANCIOSI G., *Occupazione (storia)*, in “Enciclopedia del diritto”, XXIX (1979), 610 – 616.
- FRANCIOSI G., *Per la storia dell'usucapione immobiliare in Roma antica*, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 69 (2003), 127 – 147.
- FRANCIOSI G., *Manuale di storia del diritto romano*, Napoli, 2005.
- GAGARIN M. COHEN D., *The Cambridge companion to Ancient Greek Law*, Cambridge, 2005.
- GALLO F., *Il principio emptione dominium transfertur nel diritto pregiustiniano*, Milano, 1960.
- GALLO F., *Disciplina giuridica e costruzione dogmatica nella 'locatio' degli 'agri vectigales'*, in “Studia et Documenta Historiae et Iuris”, 30 (1964), 1 – 49.
- GAUDEMET J., *A propos du droit vulgaire*, in “Studi B. Biondi”, Milano, I (1963), 271 – 300.
- GAUDEMET J., *Études de droit romain*, I, Napoli, 1979.
- GIRARD F., *Manuel élémentaire de droit romain*, 6a ed., Paris, 1918.
- GIUNTI P., *Il modus divortii nella legislazione augustea. Aspetti problematici, ipotesi di lettura*, in “Studi in onore di Remo Martini”, II (2009), 323 – 348.
- GRELLE F., *Stipendium vel tributum. L'imposizione fondiaria nelle dottrine giuridiche del II e III secolo*, Napoli, 1963.



GROSSO G., *Le servitù prediali nel diritto romano*, Torino, 1969.

GROSSO G., *Corso di diritto romano. Le cose*, in “Rivista di diritto romano”, 1 (2001), ledonline.

GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli, 1997.

HAMEAUX W., *Die Usucapio und longi temporis Praescriptio. Eine historisch-dogmatische Erläuterung der const. un. Cod. de usuc. transf. etc. (7. 31.)*, Giessen, 1835.

HAMZA G., *Zum Verhältnis zwischen usucapio und longi temporis praescriptio im klassischen römischen Recht*, in “Mélanges Fritz Sturm”, Liegi, I (1999), 189 – 203.

HARRISON A. R. W., *The Law of Athens*, I – II, Oxford, 1968 – 1971.

JHERING R., *Der Besitzwille: Zugleich eine Kritik der Herrschenden Juristischen Methode*, Stuttgart, 1889.

JOHANNSEN K., *Die Lex agraria des Jahres 111 v. Chr. Text und Kommentar*, München, 1971.

JOHNSTON W. R., *Emphyteusis: A Roman ‘Perpetual’ Tenure*, in “The University of Toronto Law Journal”, III (1939 – 1940), 323 – 347.

KAISER W., *Zur hundertjährigen Verjährung zugunsten der römischen Kirche*, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 116 (1999), 60 – 103.

KARLOWA O., *Römische Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, 1885.

KASER M., *Die Typen der römischen Bodenrechte in der späteren Republik*, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 62 (1942), 1 – 81.

KASER M., *Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht*, 2a ed., Köln -Graz, 1956.

KASER M., *Vulgarrecht*, in “RealEnzyklopädie”, IX, A 2 (1967), 1283 – 1304.

KASER M., *Das römische Zivilprozessrecht*, München, 1996.

- KOLITSCH W., *'Praescriptio' und 'exceptio' ausserhalb des Formularverfahrens*, in "Zeitschrift der Savigny - Stiftung", Romanistische Abteilung, 76 (1959), 265 – 305.
- KREUTER N., *Römisches Privatrecht im 5. Jh. n. Chr.: Die Interpretatio zum westgotischen Gregorianus und Hermogenianus*, Berlin, 1993.
- LANFRANCHI F., *Studi sull'ager vectigalis, I: La classicità dell'actio in rem vectigalis*, Faenza, 1938.
- LANFRANCHI F., *Studi sull'ager vectigalis, II: Il problema della usucapibilità degli agri vectigales*, Napoli, 1939.
- LAURIA M., *Possessiones. Età Repubblicana*, 2a ed., Napoli 1957.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*, I - II, Leipzig, 1889.
- LENEL O., *Zur exceptio annalis Italici contractus*, in "Zeitschrift der Savigny - Stiftung", Romanistische Abteilung, 27 (1906), 71 – 82.
- LEVY E., *Pauli Sententiae. A Palingenesia of the Opening Titles as Specimen of Research in West Roman Vulgar Law*, Ithaca – New York, 1945.
- LEVY E., *West Roman Vulgar Law: the Law of Property*, Philadelphia, 1951.
- LIEBS D., *Roman vulgar law in Late Antiquity*, in "B. Sirks" (ed.). *Aspects of law in Late Antiquity*, Oxford, 2008, 35 – 53.
- LIEBS D., *Die Rolle der Paulussentenzen bei der Ermittlung des römischen Rechts*, in "Martin Avenarius (Hrsg), Hermeneutik der Quellentexte des Römischen Rechts", Baden – Baden, 2008, 157 – 172.
- LONGO G., *Sul diritto sepolcrale romano*, in "Iura: Rivista internazionale di Diritto romano e antico", 15 (1964), 137 – 158.
- LOSCHIAVO L., *Intorno al privilegio della praescriptio centum annorum*, in "AA. VV. Itinerari giuridici", Milano, 2007, 533 – 553.

LUZZATTO G., *La riscossione tributaria in Roma e l'ipotesi della proprietà-sovranià*, in "Atti congresso Verona", 4 (1948).

LUZZATTO G., *Procedura civile romana*, I - III, Bologna, 1946 – 1950

LUZZATTO G., *Eccezione (diritto romano)*, in "Enciclopedia del diritto", XIV (1965), 135 – 139.

MAGANZANI L., *Gli agrimensori nel processo privato romano*, Roma, 1997.

MANNINO V., *La tolleranza dell' "usus servitutis" nell'esperienza giuridica romana*, Torino, 1996.

MANNINO V., *Dalla tutela della "quasi possessio" delle servitù alla rilevanza dell' "immemorabile tempus" e della "vetustas" nell'esperienza giuridica romana*, in (a cura di CONTE E., MANNINO V., VECCHI P.) "Uso, tempo, possesso di diritti. Una ricerca storica di diritto positivo", Torino, 1999.

MANNINO V., *Introduzione alla storia del diritto privato dei romani*, Torino, 2011.

MAROTTA V., *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d.C.). Una sintesi*, Torino, 2009.

MARRONE M., *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2006.

MARTINI R., *Diritti greci*, Bologna, 2001.

MASI A., *Ricerche sulla 'res privata' del 'princeps'*, Milano, 1971.

MATTIANGELI D., *La «constitutio Antoniniana» e la sua problematica: una nuova analisi "evoluzionista" di tale provvedimento*, in "Studia Prawnoustrojowe", 12 (2010), 133-149.

MAYER – MALY TH., "Vulgo" und "Vulgarismus", in "Labeo, Rassegna di diritto romano", 11 (1960), 7 – 29.

MAYER – MALY TH., *Usucapio*, in "Pauly/Wissowa, Realencyklopädie der classischen Altertumswissenschaft", II/IXA (= 17. Halbbd.), Stuttgart, 1961, 1093 – 1132.

MAYER – MALY TH., *Studien zur Frühgeschichte der 'usucapio'*, III, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 79 (1962), 86 – 107.

MITTEIS L., *Nene Urkunden*, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 26 (1905), 484 – 494.

MITTEIS L., *Grundzüge und Chrestomathie der Papyrusurkunden*, Leipzig – Berlin, 1912.

MOATTI C., *Étude sur l'occupation des terres publiques à la fin de la République Romaine*, in “Cahiers du Centre G. Glotz”, III (1992), 57 – 73.

MOATTI C., *Archives et partage de la terre dans le monde romain (IIe siècle av.-Ier s. J.-C.)*, Roma, 1993.

MOMMSEN T., *Römisches Strafrecht*, Leipzig, 1899.

MOMMSEN T., *Gesammelte Schriften*, Leipzig, 1905.

NICOSIA G., *Il processo privato romano*, I – III, 1986 – 2012.

NICOSIA G., *Possesso nel diritto romano*, in “Digesto delle discipline privatistiche, sezioni civile”, Torino, 14 (1996), 79 – 97.

NICOSIA G., *Il possesso, I, dalle lezioni del corso di diritto romano 1995 – 1996*, 2a ed. Catania, 2008.

NICOSIA G., *La nascita postdecemvirale della 'mancipatio' e quella ancora posteriore della distinzione tra 'res Mancipi' e 'res nec Mancipi'*, in “Annali del seminario giuridico dell'Università degli studi di Palermo”, 59 (2016), 303 – 316.

NICOSIA G., *Nuovi profili istituzionali di diritto privato romano*, Catania, 2017.

NÖRR D., *Time and the Acquisition of Ownership in the Law of the Roman Empire*, in “The Irish Jurist”, 3 (1968), 352 – 362.

NÖRR D., *Die Entstehung der "longi temporis praescriptio": Studien zum Einfluss der Zeit im Recht und zur Rechtspolitik in der Kaiserzeit*, Köln – Opladen, 1969.

NÖRR D., *Zur Reskriptenpraxis in der hohen Prinzipatszeit*, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 98 (1981), 1 – 46.

PAOLI U.E., *Studi sul processo attico*, Padova, 1933.

PAOLI U.E., *Diadicasia*, in “Novissimo Digesto Italiano”, V (1960), 576 – 588.

PARTSCH J., *Die ‘Longi temporis praescriptio’ im klassischen römischen Recht*, Leipzig, 1906.

PESTMAN W., *Il processo di Hermias e altri documenti dell'archivio dei Choachiti: (P. Tor. Choachiti): papiri greci e demotici conservati a Torino e in altre collezioni d'Italia*, Torino, 1992.

PICHONNAZ P., *Ursprung und Begründung der Verjährung in historischer Sicht*, in “Zeitschrift der Savigny - Stiftung”, Romanistische Abteilung, 132 (2015), 511 – 526.

PIEKENBROCK A., *Befristung, Verjährung, Verschweigung und Verwirkung: Eine rechtsvergleichende Grundlagenstudie zu Rechtsänderungen durch Zeitablauf*, Tübingen, 2006.

PLEBE A., *Breve storia della retorica antica*, Bari, 1968.

POLARA G., *Lex romana visigothorum: un contributo alla ricerca*, Milano, 2004.

POOL E., *Significati diversi di ‘causa’ in tema di ‘possessio’ e di ‘usucapio’. Interpretazione di qualche testo chiave. Parte I*, in “Annali del seminario giuridico dell’Università degli studi di Palermo”, 59 (2016), 61 – 84.

POOL E., *Significati diversi di ‘causa’ in tema di ‘possessio’ e di ‘usucapio’. Interpretazione di qualche testo chiave. Parte II*, in “Annali del seminario giuridico dell’Università degli studi di Palermo”, 60 (2017), 95 – 116.

PUCHTA G. F., *Cursus der Institutionen*, II, 9a ed., Leipzig, 1881.

PUGLIESE G., *Il processo civile romano*, I: *Le legis actiones*, II: *Il processo formulare*, Roma, 1962 – 1963.

PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991.

REGLER R., *Ein berliner Papyrus (Inv. Nr. 16976/977) über die longi temporis praescriptio und exceptio non numeratae pecuniae*, in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, 20 (1952), 330 – 334.

RICCOBONO S., *La teoria del possesso nel diritto romano*, in “Archivio Giuridico”, 50 (1893), 227 – 280.

RICCOBONO S., *Traditio ficta*, in “Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung”, 34 (1913), 159 ss.

RICCOBONO S., *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, Firenze, 1940 – 1943.

ROSAFIO P., *La ‘longi temporis praescriptio’ e lo statuto giuridico dei coloni*, in “Studi in onore di Francesco Grelle”, 2006, 233 – 246.

ROSELAAR S., *Public Land in the Roman Republic: a Social and Economic History of Ager Publicus in Italy, 396 – 89 b.C.*, Oxford, 2010.

ROTONDI M., *Scritti giuridici*, I, Torino, 1951.

RUGGIERO I., *Il maestro delle “Pauli Sententiae”*: storiografia romanistica e nuovi spunti ricostruttivi, tesi di dottorato, 2012.

RUGGIERO I., *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano, 2018.

SACCHI O., *La nozione di ager publicus populi romani nella lex agraria del 111 a.C. come espressione dell'ideologia del suo tempo*, in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, 73 (2005), 19 – 42.

SACCHI O., *Regime della terra e imposizione fondiaria nell'età dei Gracchi: testo e commento storico – giuridico della legge agraria del 111 a.C.*, Napoli, 2006.

SARGENTI M., ‘*Controversiae agrorum*’, in “Novissimo Digesto Italiano”, IV (1968), 737 – 741.

SARGENTI M., *Studi sul diritto del tardo impero*, Padova, 1986.

SAVIGNY F., *Über die römische Colonat und über die römische Steuerverfassung*, I – II, Berlino, 1822 – 1823.

SAVIGNY F., *Das Recht der Besitzes*, 7a ed., Wien, 1865.

SCARANO USSANI V., *Le forme del privilegio. Beneficia e privilegia tra Cesare e gli Antonini*, Napoli, 1992.

SCHIAVONE A., *Storia del diritto romano*, Torino, 2001.

SCHIAVONE A. (a cura di), *Diritto privato romano. Un profilo storico*, Torino, 2010.

SCHULTZ F., *Classical roman law*, Oxford, 1951.

SERRAO F., *La "iurisdictio" del pretore peregrino*, Milano, 1954

SITZIA F., *Ricerche in tema di "actio aquae pluviae arcendae". Dalle XII tavole all'epoca classica*, Milano, 1977.

SOLAZZI S., *Requisiti e modi di costituzione delle servitù prediali*, Napoli, 1947.

SOLIDORO MARUOTTI L., *Studi sull'abbandono degli immobili nel diritto romano. Storici, giuristi, imperatori*, Napoli, 1989.

SOLIDORO MARUOTTI L., *La tutela del possesso in età costantiniana*, Napoli, 1998.

SOLIDORO MARUOTTI L., *La perdita dell'azione civile per decorso del tempo nel diritto romano. Profili generali*, in "Teoria e storia del diritto privato", 3 (2010).

SPERANDIO M. U., *Codex Gregorianus: origini e vicende*, Napoli, 2005.

SPERANDIO M. U., 'Nomen Christianum', *La persecuzione come guerra al nome cristiano*, Torino, 2009.

SPERANDIO M. U., *Diocleziano e i cristiani. Diritto religione politica nell'era dei martiri*, Napoli, 2013.

STEINWERTER A., *Rhetorik und romischer Zivilprozeß*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung", 65 (1947), 69 – 120.

STIRNIMANN J.K., *Die "Praescriptio" Tertullians im Lichte des römischen Rechts und der Theologie*, Freiburg i.d. Schweiz, 1949.

STÜHFF G., *Vulgarrecht im Kaiserrecht*, Weimar, 1966.

STURM F., *Das Absterben der mancipatio*, in "Überlieferung, Bewahrung und Gestaltung in der rechtsgeschichtlichen Forschung", hrsg. Von S. Bucholz, P. Mikat, D. Werkmüller, Paderborn, 1993, 347 – 356.

TALAMANCA M., *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano, 1979.

TIBILETTI G., *Il possesso dell'ager publicus e le norme "de modo agrorum" sino ai gracchi*, I, in "Athenaeum", 26 (1948), 173 – 236.

TIBILETTI G., *Il possesso dell'ager publicus e le norme "de modo agrorum" sino ai gracchi*, II, in "Athenaeum", 27 (1949), 3 – 41.

TOMULESCU C. ST., *Sur la Sententia Senecionis de Sepulchris*, in "Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis", 44 (1976), 147 – 152.

UNTERHOLZNER K. A. D., *Die Lehre von der Verjährung durch fortgesetzten Besitz*, Breslau, 1815.

UNTERHOLZNER K. A. D., *Ausführliche Entwicklung der gesamten Verjährungslehre aus den gemeinen in Deutschland geltenden Rechten*, Leipzig, 1828.

VACCA L., *'Derelictio' e acquisto delle 'res pro derelicto habitae'. Lettura delle fonti e tradizione sistematica*, Milano, 1984.

VACCA L., *Usucapione (diritto romano)*, in "Enciclopedia del diritto", XLV (1992), 989 – 1017.

VACCA L., *La giurisprudenza nel sistema delle fonti di diritto romano*, Torino, 2012.

VACCA L., *Possesso e acquisto della proprietà, Saggi romanistici*, Torino, 2015.

VARVARO M., *Ricerche sulla praescriptio*, Torino, 2008.



- VIGNERON R., Voß W. E., *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike - Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung", 102 (1985), 637 – 644.
- VISMARA G., *Immemorabile (storia)*, in "Enciclopedia del diritto", XX (1970), 156 – 160.
- VOCI P., *Modi di acquisto della proprietà: corso di diritto romano*, Milano, 1952.
- VOCI P., *Diritto ereditario romano*, I, Milano, 1960.
- VOCI P., *Tradizione, donazione, vendita da Costantino a Giustiniano*, in "Iura: Rivista internazionale di Diritto romano e antico", 38 (1987), 72 – 148.
- VOCI P., *Ultimi studi di diritto romano*, Napoli, 2007.
- VOIGT M., *Römische Rechtsgeschichte*, 1, Leipzig, 1892.
- VOLTERRA E., *Mancipatio*, in "NNDI", X (1964), 97 – 101.
- VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1972.
- VOß W. E., *Recht und Rhetorik in den Kaisergesetzen der Spätantike - Eine Untersuchung zum nachklassischen Kauf- und Übereignungsrecht*, Francoforte, 1982.
- WEBER M., *Storia agraria romana*, trad. it., Bologna, 1977.
- WENGER L., Partsch J., *Die longi temporis praescriptio im klassischen römischen Rechte*, in "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Romanistische Abteilung", 27 (1906), 373 – 377.
- WESENER G., *Ius possessionis*, in "Festschrift für Max Kaser zum 70. Geburtstag", München, 1976, 159 – 178.
- WILCKEN U., *Urkunden der Ptolemäerzeit*, II, Berlin – Leipzig, 1935-37.

WIEACKER F., *Vulgarismus und Klassizismus im römischen Recht der ausgehenden Antike*, in “Studi in onore di P. De Francisci”, III, Milano, 1954, 117 – 138.

WIEACKER F., *Vulgarismus und Klassizismus im Recht der Spätantike*, Heidelberg, 1955.

WIEACKER F., *Agri vectigales*, in “Labeo, Rassegna di diritto romano”, 10 (1964), 440 – 444.

WOLFF H. J., *Verjährung von Ansprüchen nach Attischem Recht*, in “*Eranion G.S. Maridakis*”, 1 (1963), trad. it. in “Rivista di diritto ellenico”, 1 (2011), 323 – 353.

WOLFF H. J., *Die attische Paragrafe: ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen*, Weimar, 1966.

WOLFF H. J., *Juristische Gräzistik*, in *Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte*, München – Wien, 1971, 1 – 22.

WUBBE F., *Ergo et Publiciana habebit*, in “Ius vigilantibus scriptum”: Ausgewählte Schriften, Herausgegeben von Pascal Pichonnaz, 2003, 125 – 139.

YARON R., *Reflections on usucapio*, in “Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis”, 35 (1967), 191 – 229.

ZAMORANI P., *Precario habere*, Milano, 1969.

ZAMORANI P., *Possessio e animus*, 1, Milano, 1977.

ZANCAN L., *Sul possesso dell'ager publicus*, in “Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino”, 67 (1932), 71 – 96.

ZANZUCCHI P., *La successio e l'accessio possessionis nell'usucapione*, in “Archivio Giuridico”, 72 (1904), 177 – 275.

ZUCCOTTI F., *Per una storia della prothesmia prescrittiva*, in “Rivista di diritto Ellenico”, 2 (2012), 287 – 392.